



Università
Ca' Foscari
Venezia

Corso di Laurea Magistrale
in Amministrazione, finanza e controllo

Tesi di Laurea

**Business Combinations under Common
Control: IASB's preliminary views e pareri
dal mondo della contabilità**

Relatore

Ch. Prof. Moreno Mancin

Correlatore

Ch. Prof. Maria Silvia Avi

Laureando

Luca Fregonese
Matricola 866687

Anno Accademico

2022 / 2023

“Con il cuore di un leone e la testa di un pirata”

INDICE

INTRODUZIONE.....	3
CAPITOLO 1. Le <i>Business Combinations</i> nei principi contabili internazionali.....	6
1.1 IFRS 3: <i>Business Combinations</i>	6
1.1.1 Brevi cenni storici sull'evoluzione della disciplina.....	6
1.1.2 Definizione, identificazione e ambito di applicazione di una <i>business combination</i> ai sensi dell'IFRS 3.....	14
1.1.3 L' <i>acquisition method</i>	18
CAPITOLO 2. Le <i>Business Combinations under Common Control</i> e le prime risposte dello IASB alle criticità.....	25
2.1 Definizione e principali aspetti qualitativi delle <i>Business Combinations under Common Control</i>	25
2.1.1 La finalità dell'operazione.....	27
2.1.2 L'assenza di condizioni di mercato.....	28
2.1.3 La natura degli elementi oggetto di scambio.....	29
2.2 Nascita e sviluppo del progetto tra letteratura accademica e ricerche dello IASB.....	30
2.2.1 Le prime considerazioni dello IASB e gli <i>IASB Agenda Criteria</i>	30
2.2.2 Primi cenni sull'ambito di applicazione del progetto.....	45
2.2.3 Una chiara definizione dell'ambito del progetto e le prime proposte sui metodi di contabilizzazione delle BCUCC.....	71
2.2.4 Le condizioni da considerare per l'applicazione dei metodi di contabilizzazione prescelti.....	109
2.2.5 Le indicazioni dello <i>staff</i> sui <i>Disclosure Requirements</i>	120
CAPITOLO 3. Il <i>Discussion Paper</i> sulle <i>Business Combinations under Common Control</i>	135
3.1 Scopo, obiettivi e <i>focus</i> del progetto.....	136
3.1.1 L'obiettivo e l'ambito di applicazione del progetto.....	137
3.1.2 <i>Focus</i> del progetto.....	139
3.2 Determinazione del metodo di valutazione più adeguato.....	139
3.2.1 I pareri degli <i>stakeholder</i>	140
3.2.2 Principali considerazioni nella scelta del metodo di valutazione più adeguato.....	142
3.2.3 Il rapporto costi-benefici e altre considerazioni pratiche per le aggregazioni che influenzano gli azionisti di minoranza.....	148

3.2.4 Gli effetti delle <i>preliminary view</i> del <i>Board</i>	153
3.3 Applicazione dell' <i>acquisition method</i> in ottica BCUCC.....	154
3.3.1 <i>Distribution from equity</i>	156
3.3.2 <i>Contribution to equity</i>	157
3.4 Applicazione di un <i>book-value method</i> in ottica BCUCC.....	158
3.4.1 Pareri degli <i>stakeholder</i>	160
3.4.2 Valutazione delle attività e passività ricevute.....	162
3.4.3 Valutazione del corrispettivo pagato.....	165
3.4.4 Rilevazione della differenza tra il corrispettivo pagato e le attività e passività ricevute.....	169
3.4.5 Rilevazione dei costi di transazione.....	171
3.4.6 Divulgazione di informazioni pre-aggregazione.....	172
3.5 <i>Disclosure Requirements</i>	174
3.5.1 <i>Disclosure requirements</i> quando si applica l' <i>acquisition method</i>	175
3.5.2 <i>Disclosure requirements</i> quando si applica un <i>book-value method</i>	176
CAPITOLO 4. La visione dei rispondenti e della letteratura accademica.....	180
4.1 <i>Comment letters</i> : i pareri dei rispondenti.....	180
4.1.1 <i>Feedback</i> sull'ambito di applicazione del progetto.....	181
4.1.2 Il metodo di valutazione più adeguato secondo i rispondenti.....	190
4.1.2.1 L'approccio duale di contabilizzazione delle BCUCC.....	190
4.1.2.2 Esenzione, eccezione e vincolo di quotazione.....	201
4.1.3 Risposti sulla possibile applicazione dell' <i>acquisition method</i>	213
4.1.4 Risposte in merito all'eventuale applicazione di un <i>book-value method</i>	218
4.1.5 Pareri sui <i>disclosure requirements</i> e sulle informazioni pre-aggregazione.....	233
4.2 <i>Review</i> della letteratura accademica <i>post discussion paper</i>	248
CONCLUSIONI.....	255
BIBLIOGRAFIA.....	260
SITOGRAFIA.....	265

INTRODUZIONE

Il presente elaborato affronta una problematica assai diffusa nella prassi contabile internazionale, ossia la contabilizzazione delle aggregazioni aziendali sotto controllo comune o *business combinations under common control* (BCUCC).

Le aggregazioni aziendali sotto controllo comune vengono identificate solitamente come operazioni in cui tutte le entità o le aziende coinvolte risultano controllate, in ultima istanza, dalla stessa parte o dalle stesse parti sia prima che dopo il completamento della transazione e in cui il controllo esercitato non è transitorio.

L'interesse nei confronti di questa tematica nasce dal fatto che, nonostante le aggregazioni aziendali sotto controllo comune costituiscano alcune delle operazioni più diffuse nel contesto economico globale, non esiste un principio contabile internazionale dedicato alla regolamentazione di tali forme di aggregazione. Inoltre, esse sono esplicitamente escluse dall'ambito di applicazione dell'IFRS 3, il quale è specificamente dedicato alle aggregazioni aziendali.

Tra le problematiche più comuni connesse alle aggregazioni aziendali sotto controllo comune si identificano le ampie diversità nella contabilizzazione di tali operazioni all'interno dei diversi ordinamenti giuridici, il basso livello di comparabilità delle entità coinvolte e le opportunità di strutturazione derivanti da queste operazioni.

Le opportunità di strutturazione o opportunità di arbitraggio contabile consistono nell'opportunità di scegliere fra diverse strutture contabili aventi sostanzialmente la medesima sostanza economica, le quali possono essere "sfruttate" per ottenere uno specifico risultato contabile. Un esempio di strutturazione è rappresentato dalla pratica di incrementare appositamente il valore delle attività per poter ottenere dei benefici fiscali futuri.

Il fine di questa tesi di laurea magistrale è quello di analizzare nel dettaglio i documenti pubblicati dallo *staff* dell'*International Accounting Standards Board* (IASB) dal momento in cui è stato avviato il progetto di ricerca sulle aggregazioni aziendali sotto controllo comune fino ad oggi e i relativi pareri forniti dai diversi soggetti interessati (utilizzatori e preparatori dei bilanci, enti nazionali ed internazionali di regolamentazione, *standard-setter* e qualsiasi altro *stakeholder*) nel corso degli anni.

Lo IASB si è posto l'obiettivo di definire dei requisiti contabili tali da ridurre le diversità presenti nella prassi e da fornire agli utilizzatori dei bilanci delle informazioni più pertinenti e comparabili, arrivando a pubblicare nel novembre 2020 un *discussion paper*

appositamente dedicato alle aggregazioni aziendali sotto controllo comune, il quale rappresenta l'elemento centrale della tesi.

Per poter redigere il presente documento, sono stati presi in considerazione diversi principi contabili internazionali connessi all'ambito delle aggregazioni aziendali sotto controllo comune (ad esempio, l'IFRS 3), documenti di letteratura accademica (ottenuti prevalentemente tramite il *software Business Source Ultimate* o EBSCO), molteplici *Agenda Paper* dello IASB, il *discussion paper* del 2020 citato in precedenza e le lettere di commento (o *comment letters*) contenenti le opinioni dei principali *stakeholder* in merito ai pareri preliminari (*preliminary views*) definiti dallo IASB sullo sviluppo del progetto di ricerca in esame. Per quanto concerne la struttura dell'elaborato invece, quest'ultimo è suddiviso in quattro capitoli.

Nel primo capitolo si procede ad una semplice illustrazione delle aggregazioni aziendali non sotto controllo comune, ossia quelle aggregazioni aziendali in cui l'entità acquirente non detiene una partecipazione totalitaria o di controllo nell'acquisita prima dell'operazione e che sono regolate dall'IFRS 3, di cui viene svolta un'analisi precisa e, allo stesso tempo, sintetica. All'interno del primo capitolo, si procede anche ad un'analisi dell'intero processo che ha portato alla formulazione dell'IFRS 3.

Nel secondo capitolo viene analizzato, in modo dettagliato e in ordine cronologico, il processo, avviato nei primi anni 2000, di definizione del progetto di ricerca sulle aggregazioni aziendali sotto controllo comune, attraverso i diversi *Agenda Paper* dello *staff* del *Board* e i documenti di letteratura accademica più rilevanti. Inoltre, vengono descritti gli aspetti più rilevanti di un'aggregazione aziendale sotto controllo comune.

Nel terzo capitolo viene esaminato, punto per punto, il *discussion paper* pubblicato dallo IASB nel novembre 2020, frutto sia dei documenti redatti dallo *staff* del *Board* nel corso degli anni sia di diverse *meeting* con i soggetti interessati al progetto. In questo capitolo, vengono illustrati anche i pareri preliminari del *Board* riguardanti lo sviluppo del progetto e la definizione di possibili requisiti contabili relativi alle aggregazioni aziendali sotto controllo comune. Questi pareri preliminari costituiscono il punto focale della tesi poiché su di essi si basa tutto il processo di avanzamento del progetto di ricerca, nonché lo studio condotto all'interno del quarto capitolo.

Difatti, il quarto e ultimo capitolo si suddivide in due parti. La prima parte è interamente dedicata ad un'analisi empirica delle opinioni fornite dai diversi *stakeholder* in merito alle *preliminary view* illustrate nel *discussion paper* sulle BCUCC. La seconda parte è invece

focalizzata sui documenti più recenti e rilevanti della letteratura accademica riguardanti sia l'ambito delle BCUCC in generale sia i pareri preliminari definiti dal *Board*.

Grazie al lavoro di ricerca condotto all'interno di questo elaborato è stato possibile fare il punto sullo stato di avanzamento del progetto di ricerca sulle aggregazioni aziendali sotto controllo comune e comprendere le principali problematiche che il *Board* dovrà ancora affrontare per poter raggiungere il suo obiettivo di definizione di requisiti contabili appositi per le operazioni in esame. Per una comprensione dettagliata dei risultati emersi tramite lo svolgimento dell'attività di ricerca, si rimanda alle conclusioni poste al termine dell'elaborato.

CAPITOLO 1

Le *Business Combinations* nei principi contabili internazionali

Il primo capitolo di questo elaborato ha l'obiettivo di introdurre il lettore nell'ambito delle aggregazioni aziendali, o *business combinations*.

Nello specifico, si procederà all'illustrazione di quel ramo della disciplina riguardante le aggregazioni aziendali effettuate tra soggetti fra di loro indipendenti e quindi esclusivamente quelle aggregazioni in cui l'entità acquirente non detiene già una partecipazione totalitaria o di controllo nell'acquisita. Questa tipologia di aggregazioni rappresenta anche l'unica fattispecie della disciplina, concernente le *business combination*, che risulta essere effettivamente regolata tramite un principio contabile internazionale *ad hoc*, ovvero l'*International Financial Reporting Standards 3* (o IFRS 3), denominato *Business Combinations*.

Nei prossimi paragrafi verrà effettuata, difatti, un'analisi sintetica, ma accurata, delle regole di contabilizzazione definite dall'*International Accounting Standards Board* (IASB) all'interno dell'IFRS 3. Per poter definire un quadro il più esaustivo possibile della materia in esame, verrà illustrato, fin da subito, anche il processo di elaborazione e revisione del principio nel corso del tempo e che ha portato alla formulazione attuale dello stesso.

1.1 IFRS 3: *Business Combinations*

1.1.1 Brevi cenni storici sull'evoluzione della disciplina

Risulta necessario precisare fin da subito come il *Business Combinations project*, che ha portato alla redazione dell'attuale IFRS 3, sia stato (ed è ancora oggi) uno dei punti focali dell'agenda dello IASB. Difatti, il progetto faceva già parte del programma iniziale del *Board* nel momento in cui quest'ultimo è stato costituito nel 2001. La contabilizzazione delle aggregazioni aziendali era stata identificata in precedenza come un'area di significativa divergenza all'interno e tra gli ordinamenti giuridici, tanto che nel decennio precedente era stato intrapreso un ampio lavoro sull'argomento da parte degli *standard-setter* nazionali e dall'*International Accounting Standards Committee* (o IASC), il quale può essere considerato, a tutti gli effetti, come il predecessore dello IASB.¹ Nel mese di aprile del 2001, il *Board* introdusse lo IAS² 22 - *Business Combinations*, il quale era stato

¹ IASB, *Report and Feedback Statement, Post-implementation Review: IFRS 3 Business Combinations*, 2015, p. 11.

² IAS o *International Accounting Standards*.

originariamente rilasciato dallo IASC nell'ottobre del 1998 e revisionato dallo IASC stesso nel novembre del 1983.³

Per comprendere al meglio il processo che successivamente portò il *Board* a sostituire lo IAS 22 con il più recente IFRS 3, bisogna analizzare lo sviluppo delle normative concernenti le aggregazioni aziendali negli Stati Uniti e quindi il lavoro portato avanti dal *Financial Accounting Standards Board* (FASB). Il FASB è un organismo privato che si occupa della definizione di principi contabili *standard*, generalmente accettati dalle società operanti negli Stati Uniti. La prima direttiva relativa al trattamento contabile delle aggregazioni aziendali è stata emanata nel corso del 1970 dall'*Accounting Principles Board* (APB), il quale rappresenta il predecessore del FASB (l'APB è stato sostituito dal FASB nel 1973⁴). Tale direttiva ha introdotto l'*Opinion n.16*, intitolato *Business Combinations*, che ha consentito l'utilizzo di due differenti metodi di contabilizzazione delle aggregazioni aziendali: il *purchase method* e il *pooling-of-interests (o merging) method*.

Bisogna precisare che questi due metodi non sono stati pensati per essere alternativi l'uno all'altro per tutte le aggregazioni aziendali. Difatti, il *pooling-of-interests method* era destinato all'utilizzo esclusivamente in caso di aggregazione tra società simili fra loro.

Solitamente, i proprietari delle entità partecipanti all'aggregazione si limitavano a scambiare azioni con diritto di voto, in modo tale da divenire comproprietari della nuova entità risultante dall'operazione. Dato che non si realizzava mai una vera e propria compravendita di elementi facenti parte dei bilanci delle società partecipanti, il consolidamento conduceva ad una semplice somma dei valori contabili di attività, passività, ricavi e costi. Mantenendo le attività e le passività al loro valore contabile anziché adeguarle al *fair value* (valore equo), le società che utilizzavano questo metodo evitavano un aumento degli ammortamenti, che avrebbe portato successivamente ad una diminuzione dell'utile netto. Inoltre, poiché non venivano rilevate ulteriori attività o passività, non si generava alcun avviamento e le eventuali altre attività immateriali precedentemente non registrate rimanevano non registrate. Dato che un gran numero di operazioni di aggregazione venivano strutturate in maniera tale da agevolare l'utilizzo del *pooling-of-interests method*, i bilanci post-aggregazione finirono col peccare di coerenza e comparabilità.

³ IFRS Foundation, IFRS 3 *Business Combinations*, 2008, p. A189.

⁴ https://thebusinessprofessor.com/en_US/accounting-taxation-and-reporting-managerial-amp-financial-accounting-amp-reporting/accounting-principles-definition

Nel 1996, il FASB decise di riesaminare l'Opinion n.16 e nel 1997 chiese il supporto del *Emerging Issues Task Force* (EITF), col fine di individuare una soluzione alle problematiche emerse.⁵

L'EITF è un'organizzazione, costituita dal FASB nel 1984, avente l'obiettivo di assistere il FASB nel miglioramento della rendicontazione finanziaria attraverso l'individuazione tempestiva, la discussione e la risoluzione delle questioni di contabilità nel quadro del FASB *Accounting Standards Codification*TM (*Accounting Standards Codification*). Quest'ultimo rappresenta la fonte delle norme contabili e di rendicontazione autorevoli, diverse da quelle emesse dalla *Securities and Exchange Commission* (SEC), che devono essere applicate dagli enti non governativi.⁶

Sulla base della ricerca e delle raccomandazioni dell'EITF, il FASB rilasciò, nel mese di giugno del 2001, il *Summary of Statements n.141* (SFAS 141), anch'esso intitolato *Business Combinations* e che sostituiva il precedente Opinion n.16, e il *Summary of Statements n.142* (SFAS 142), denominato *Goodwill and Other Intangible Assets*.

Il SFAS 141 vietò l'utilizzo del *pooling-of-interests method* e consentì l'applicazione esclusiva del *purchase method* per la contabilizzazione delle aggregazioni aziendali. Invece, il SFAS 142 sostituì l'ammortamento dell'avviamento con il cosiddetto *impairment test* dell'avviamento, affermando che determinate attività immateriali aventi una vita utile indefinita, come l'avviamento, debbano essere sottoposte ad una verifica della loro eventuale perdita di valore (*impairment*) annualmente, piuttosto che essere ammortizzate⁷.

Lo IASB ricevette, in quel periodo, numerose richieste dall'Europa e dall'Australia per apportare delle modifiche simili nella contabilizzazione dell'avviamento. Il progetto avviato dal *Board* nel 2001, e che era stato avviato con la revisione dello IAS 22, aveva l'obiettivo di migliorare la qualità dell'informativa finanziaria e ricercare una sorta di convergenza a livello internazionale nella contabilizzazione delle aggregazioni aziendali. Per fare questo, il progetto fu suddiviso in due fasi distinte. La prima fase doveva essere realizzata nel breve termine e si poneva l'obiettivo di fronteggiare le tematiche,

⁵ P. Aghimien, A. A. Asiri, A. G. Yamani, *Accounting for Business Combinations: Application of rules from IFRS, Saudi Arabia and USA*, *International Journal of Business, Accounting, and Finance*, 2014, Volume 8, Number 1, p. 66-67.

⁶ <https://www.fasb.org/page/PageContent?pageId=/eitf/about.html>

⁷ P. Aghimien, A. A. Asiri, A. G. Yamani, *Accounting for Business Combinations: Application of rules from IFRS, Saudi Arabia and USA*, *International Journal of Business, Accounting, and Finance*, 2014, Volume 8, Number 1, p. 66-67.

evidenziate dal FASB, del *pooling-of-interests method*, dell'*impairment test* e dell'ammortamento dell'avviamento in sostituzione dell'allora vigente IAS 22. La seconda fase, invece, fornì uno "sguardo" più ampio alla contabilizzazione delle aggregazioni aziendali. Le due fasi furono avviate nello stesso momento e ciò determinò lo sviluppo delle stesse in parallelo l'una con l'altra, almeno fino al completamento della prima.

Anteriormente al perfezionamento della prima fase, il *Board* aveva già completato l'analisi di tre aree⁸:

- la valutazione iniziale delle attività identificabili acquisite e delle passività identificabili assunte in un'aggregazione aziendale;
- il riconoscimento delle passività per la cessazione o la riduzione delle attività di un'acquisita;
- la contabilità nel caso di acquisizioni a prezzi favorevoli.

A marzo 2004, il *Board* rimpiazzò lo IAS 22 e le tre interpretazioni ad esso correlate⁹ mediante l'emanazione di una prima versione del IFRS 3. In seguito, furono apportate delle modifiche di rilevanza minore all'IFRS 3 tramite l'IFRS 5, *Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations*, e lo IAS 1, *Presentation of Financial Statements* (quest'ultimo determinò delle modifiche nella terminologia utilizzata nei principi emanati dallo IASB, compreso l'IFRS 3)¹⁰.

Al termine della prima fase del progetto, le principali decisioni assunte dallo IASB furono le seguenti¹¹:

- a) l'*acquisition method* corrisponde all'unico metodo di contabilizzazione delle aggregazioni aziendali;
- b) le passività per cessazione o riduzione delle attività dell'acquisita e le passività potenziali sono rilevate solo quando sono passività dell'acquisita alla data di acquisizione (*acquisition date*), ai sensi dello IAS 37, *Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets*;

⁸ IASB, *Report and Feedback Statement, Post-implementation Review: IFRS 3 Business Combinations*, 2015, p. 11.

⁹ SIC-9 *Business Combinations - Classification either as Acquisitions or Unitings of Interests*, SIC-22 *Business Combination - Subsequent Adjustment of Fair Values and Goodwill Initially Reported* e SIC-28 *Business Combinations - 'Date of Exchange' and Fair Value of Equity Instruments* – IFRS Foundation, IFRS 3 *Business Combinations*, 2008, pag. A189.

¹⁰ IFRS Foundation, IFRS 3 *Business Combinations*, 2008, p. A189.

¹¹ IASB, *Report and Feedback Statement, Post-implementation Review: IFRS 3 Business Combinations*, 2015, p. 11.

- c) la rilevazione delle attività immateriali deve essere separata da quella dell'avviamento (*goodwill*). A tal fine, il criterio di rilevazione basato sulla probabilità, per le attività immateriali acquisite nell'ambito di aggregazioni aziendali, si ritiene sempre soddisfatto. Il *fair value* delle attività immateriali può normalmente essere valutato con sufficiente affidabilità e questo agevola una rilevazione separata delle stesse dall'avviamento;
- d) le attività immateriali aventi una vita utile indefinita e l'avviamento non sono più soggette ad ammortamento, ma sono invece soggette annualmente ad *impairment test* (*test* sulla riduzione o perdita di valore delle attività immateriali);
- e) l'avviamento negativo è rilevato dall'acquirente nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio.

Tali decisioni sono state incluse nell'IFRS 3 (2004) e nelle versioni aggiornate dello IAS 36 *Impairment of Assets* e dello IAS 38 - *Intangible Assets*.

In parallelo, al completamento della prima fase, lo IASB decise di lavorare sulla seconda fase del progetto in collaborazione con il FASB per poter implementare l'applicazione dell'*acquisition method* ed eliminare il più possibile le divergenze tra IFRS 3 e SFAS 141. Come accennato in precedenza, la seconda fase del progetto ha condotto ad un esame più ampio della disciplina contabile delle aggregazioni aziendali e, quindi, ha fronteggiato determinati aspetti concernenti le attività di *merger and acquisition (M&A activities)*, per i quali non erano ancora state definite delle linee guida. Il lavoro portato avanti dai due istituti ha consentito di affrontare anche delle aree di particolare interesse dell'IFRS 3 e dello IAS 27, intitolato *Consolidated and Separate Financial Statements*, nonché degli equivalenti principi rilasciati dal FASB.

I risultati raggiunti tramite l'avanzamento del progetto hanno permesso allo IASB, nel 2008, di pubblicare delle versioni aggiornate dell'IFRS 3 e dello IAS 27 e al FASB, nel 2007, di emettere una versione modificata del SFAS 141 *Business Combinations* e degli emendamenti al SFAS 160 *Noncontrolling Interests in Consolidated Financial Statements*. All'interno delle nuove versioni dell'IFRS 3 e dello IAS 27, sono state incluse le principali decisioni assunte dallo IASB durante la seconda fase del progetto¹²:

¹² IASB, *Report and Feedback Statement, Post-implementation Review: IFRS 3 Business Combinations*, 2015, p. 11.

- a) le aggregazioni aziendali che coinvolgono esclusivamente società di mutua assicurazione e quelle realizzate unicamente mediante contratto (*contract alone*) sono incluse nell'ambito di applicazione dell'IFRS 3;
- b) i costi relativi all'acquisizione sono considerati come spese e il corrispettivo potenziale è rilevato alla data di acquisizione al suo *fair value*, con variazioni del *fair value* delle passività rilevate in conformità ad altri principi (tali variazioni sarebbero normalmente rilevate nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio);
- c) le partecipazioni di minoranza (*non-controlling interests*) sono valutate al *fair value* o alla quota proporzionale degli importi rilevati delle attività nette identificabili dell'acquisita cui danno diritto gli attuali strumenti partecipativi;
- d) qualsiasi investimento che la controllante detiene nella precedente controllata, dopo la perdita del controllo, dovrebbe essere valutato al *fair value* alla data in cui il controllo è perso e qualsiasi utile o perdita risultante dovrebbe essere rilevato nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio.

A questi aspetti si aggiunge anche la semplificazione del processo di valutazione dell'avviamento in una *step acquisition*, la quale può essere definita come un'operazione di acquisizione del controllo nella quale il soggetto acquirente, prima dell'acquisizione del controllo stesso, possiede già una parte dei diritti di voto della società acquisita¹³.

Infine, sono anche stati presi in considerazione aspetti per i quali non esistevano indicazioni, quali la contabilizzazione dei diritti riacquisiti, delle attività di indennizzo, dei contratti di *leasing* e di assicurazione e delle passività potenziali.

Col fine di valutare se gli effetti dell'applicazione dei nuovi requisiti sugli utilizzatori del bilancio, sui preparatori dello stesso, sui revisori dei conti e sulle autorità di regolamentazione siano quelli previsti nel momento in cui i requisiti stessi vengono elaborati, lo IASB attua, solitamente, quella che viene definita come *Post-implementation Review* (PIR). Un PIR non è un progetto di definizione di nuovi principi e non è destinato a fornire risposte ad ogni domanda applicativa presentata. Tuttavia, esso consente di individuare eventuali miglioramenti che possono essere apportati ad un nuovo requisito, al processo di definizione degli *standard* o alla struttura dei principi contabili.¹⁴

¹³ <https://www.advant-nctm.com/news/rassegna-stampa/step-acquisition-ammesse-anche-in-piu-fasi>

¹⁴ <https://www.ifrs.org/projects/post-implementation-reviews/>

Difatti, nel 2013, lo IASB decise di portare avanti un PIR per valutare gli eventuali effetti e problematiche derivanti da una possibile implementazione dell'IFRS 3. In seguito ad una serie di valutazioni iniziali condotte sulla base della letteratura disponibile, dei materiali informativi e delle consultazioni effettuate in circa 60 incontri divulgativi, lo IASB ha individuato l'ambito del progetto incentrandolo su entrambe le fasi del *Business Combinations project* (sia i requisiti introdotti con la versione del 2004 sia quelli presenti nella versione aggiornata del 2008), oltre che sugli emendamenti ai principi IAS 27, IAS 36 e IAS 38. Successivamente, lo IASB ha incentrato la sua analisi su alcune aree di particolare interesse:¹⁵

- a) definizione di attività aziendale (o *business*);
- b) valutazione al *fair value* in una aggregazione aziendale;
- c) rilevazione separata delle attività immateriali rispetto all'avviamento e la contabilizzazione di un avviamento negativo;
- d) *impairment test* dell'avviamento e di attività immateriali aventi vita utile indefinita;
- e) contabilizzazione di partecipazioni di minoranza;
- f) contabilizzazione di una *step acquisition* e di situazioni in cui si manifesta una perdita del controllo;
- g) *disclosures*.

Come avviene per ogni PIR, anche il PIR relativo all'IFRS 3 è stato suddiviso in due fasi:

- nella prima fase si è proceduto all'identificazione e alla valutazione delle principali questioni in esame. Tali questioni sono state poi oggetto di una consultazione pubblica condotta nella forma di una *Request for Information* (RFI), la quale è stata pubblicata a gennaio 2014;
- nella seconda fase invece, lo IASB ha preso in considerazione le 93 *comment letter* ricevute in risposta alla RFI (esse dovevano essere inviate entro il 30 maggio 2014), insieme alla documentazione risultante da altre attività di consultazione e dalla revisione degli studi accademici più rilevanti.

¹⁵ IASB, *Report and Feedback Statement, Post-implementation Review: IFRS 3 Business Combinations*, 2015, p. 4.

A febbraio 2015, lo IASB ha deciso di inserire ulteriori aree di interesse nell'ambito della sua ricerca:¹⁶

- a) efficacia e complessità dell'impairment test sull'avviamento;
- b) successiva contabilizzazione dell'avviamento;
- c) difficoltà nell'applicazione della definizione di attività aziendale;
- d) identificazione e valutazione al *fair value* di attività immateriali quali le relazioni con i clienti e i marchi.

A giugno 2015, è stato pubblicato dal *Board* un *Report and Feedback Statement* riguardante il PIR dell'IFRS 3, incentrato sull'illustrazione dei risultati delle ricerche effettuate e delle *preliminary view* concernenti la continuazione del lavoro.

All'interno del documento, il *Board* conferma la sua intenzione di procedere allo sviluppo delle questioni evidenziate in collaborazione con il FASB e con altri *standard-setter* nazionali.

Per ognuna delle questioni individuate e oggetto di consultazione, lo IASB ha definito il livello di priorità delle stesse come alto, medio o basso. Solitamente, lo IASB basa il livello di priorità di una questione (considerata in un PIR) in relazione al fatto che le prove raccolte indichino che:¹⁷

- la questione ha conseguenze sostanziali;
- la questione è pervasiva;
- la questione nasce da una questione di informativa finanziaria che può essere affrontata dallo IASB o dall'*Interpretations Committee*;
- i benefici di una qualsiasi azione superano i costi.

La maggior parte delle questioni trattate sono state classificate a media o bassa priorità e il *Board* si è premurato di affrontare le stesse in base ai *feedback* ricevuti in merito all'*Agenda Consultation 2015*. Alle questioni ad alta priorità è stato riservato un trattamento più accurato e tempestivo da parte dello IASB e in questa categoria rientrano:

- 1) efficacia e complessità dell'impairment test sull'avviamento;
- 2) successiva contabilizzazione dell'avviamento;

¹⁶ IASB, *Report and Feedback Statement, Post-implementation Review: IFRS 3 Business Combinations*, 2015, p. 10.

¹⁷ <https://www.ifrs.org/projects/post-implementation-reviews/>

- 3) identificazione e valutazione al *fair value* di attività immateriali quali le relazioni con i clienti e i marchi;
- 4) difficoltà nell'applicazione della definizione di attività aziendale.

Per quanto riguarda il punto 4), nel 2018 il *Board* ha rilasciato delle modifiche relative all'IFRS 3, col fine di "restringere" e chiarire il concetto di attività aziendale, nonché di agevolare la distinzione fra attività aziendale e insieme di attività o beni¹⁸. In altre parole, il *Board* ha fornito una nuova definizione di attività aziendale e delle linee guida relative ad essa. Le società hanno ricevuto l'obbligo di applicare la definizione aggiornata di attività aziendale a tutte le acquisizioni verificatesi dal 1° gennaio 2020¹⁹.

Per risolvere le problematiche relative ai punti 1), 2) e 3), a marzo 2020 lo IASB ha avviato un progetto di ricerca denominato *Business Combinations - Disclosures, Goodwill and Impairment*²⁰. Attualmente, il progetto è ancora in fase di sviluppo²¹ e gli obblighi di informativa che verranno sviluppati in merito ad esso potrebbero influenzare anche il *research project* relativo alle *Business Combinations under Common Control*, oggetto del presente elaborato.

1.1.2 Definizione, identificazione e ambito di applicazione di una *business combination* ai sensi dell'IFRS 3

Le operazioni di gestione che possono essere effettuate in ambito imprenditoriale sono molteplici. Tuttavia, tali operazioni vengono normalmente suddivise in due gruppi:

- le operazioni ordinarie, che interessano il perseguimento delle ordinarie finalità di un'impresa; e
- le operazioni straordinarie, che hanno un forte impatto sulla vita dell'impresa e solitamente si classificano come irripetibili (ad esempio, l'istituzione dell'impresa, il trasferimento del complesso aziendale, la trasformazione, la liquidazione).

¹⁸ Questa distinzione costituisce un dato rilevante poiché un acquirente ha la possibilità di rilevare un avviamento esclusivamente nel caso in cui acquisisca un *business*.

¹⁹ <https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2018/10/iasb-amends-definition-of-business-in-ifrs-standard-on-business-combinations/>

²⁰ <https://www.ifrs.org/projects/work-plan/goodwill-and-impairment/#about>

²¹ A dicembre 2022, lo IASB ha deciso di aggiungere questo progetto al suo programma di *standard-setting* e di continuare a sfruttare le competenze dei propri organi consultivi invece di creare un gruppo consultivo dedicato per il progetto. Sulla base delle decisioni prese a settembre, novembre e dicembre 2022, il *Board* si aspetta che le future discussioni su questo progetto si concentrino sugli obblighi di informativa relativi alle aggregazioni aziendali e sulle modifiche all'*impairment test* delle unità generatrici di flussi finanziari contenenti avviamento, di cui allo IAS 36.

Le aggregazioni aziendali o *business combination*, così come definite dall'IFRS 3, rientrano nella categoria delle operazioni straordinarie, ma tendono al contempo a differenziarsi da queste ultime poiché sono paragonabili esclusivamente alle operazioni di trasferimento del complesso aziendale. Le operazioni di trasferimento del complesso aziendale si presentano in qualità di operazioni finalizzate “*alla ristrutturazione e riorganizzazione di un gruppo di imprese e/o al cambiamento del soggetto cui spettano le prerogative di governo economico dell'impresa (o di un gruppo di imprese)*”²². Per comprendere le ragioni alla base di questa importante distinzione, risulta fondamentale comprendere qual è la definizione di aggregazione aziendale fornita dallo IASB e quali sono i risvolti ad essa connessi.

Nell'appendice A dell'IFRS 3, lo IASB definisce un'aggregazione aziendale come un'operazione o altro evento in cui un acquirente ottiene il controllo di una o più attività aziendali²³, le quali vengono a loro volta qualificate come un insieme integrato di attività e beni che può essere utilizzato e gestito allo scopo di fornire beni e/o servizi ai clienti, generando in tal modo dei redditi, sotto la veste di dividendi o interessi, o altre tipologie di entrate²⁴. È proprio la necessità di acquisire il controllo di un'attività aziendale a far rientrare le aggregazioni aziendali fra le operazioni di trasferimento di un complesso aziendale e ad escludere la possibilità di far combaciare ogni tipologia di operazione di gestione straordinaria con il concetto di *business combination*.

Lo IASB, nell'appendice B dell'IFRS 3, evidenzia molteplici metodi con cui un'entità (acquirente) può acquisire il controllo di un'altra entità (acquisita) e tra questi ritroviamo, per fare degli esempi²⁵:

- a) il trasferimento di denaro, mezzi equivalenti al denaro o altre attività (incluse le attività nette che costituiscono un'attività aziendale);
- b) l'assunzione di passività;
- c) l'emissione di partecipazioni;
- d) ecc..

²² M. Mancin, *Le operazioni straordinarie d'impresa. Normativa civilistica e rilevazioni contabili secondo i principi OIC e IFRS*, Giuffrè, 2020.

²³ IFRS Foundation, *IFRS 3 Business Combinations*, 2008, Appendix A.

²⁴ IFRS Foundation, *IFRS 3 Business Combinations*, 2018, Appendix A.

²⁵ IFRS Foundation, *IFRS 3 Business Combinations*, 2008, Appendix B, par B5.

Per stabilire se un'operazione o altro evento costituisca effettivamente un'aggregazione aziendale e quindi l'IFRS 3 risulti applicabile, bisogna verificare se tale operazione o altro evento soddisfa la definizione precedentemente illustrata, ossia se le attività acquisite e le passività assunte costituiscono un'attività aziendale. Qualora tale condizione non venisse soddisfatta, l'operazione dovrebbe essere contabilizzata come se si trattasse di una semplice acquisizione²⁶. Inoltre, nel fornire delle linee guida ai vari *stakeholder* interessati all'applicazione del principio e quindi all'individuazione di un'aggregazione aziendale, lo IASB precisa, nell'appendice B, paragrafo B6, che *“un'aggregazione aziendale può essere strutturata con modalità diverse determinate da motivi legali, fiscali o di altro genere che comprendono le seguenti, ma non sono a queste limitate:*

- a) una o più attività aziendali diventano controllate di un'entità acquirente o viene effettuata una fusione dell'attivo netto di una o più attività aziendali nell'acquirente;*
- b) un'entità aggregante trasferisce il proprio attivo netto, o i suoi soci trasferiscono le proprie partecipazioni, ad un'altra entità aggregante o ai suoi soci;*
- c) tutte le entità aggreganti trasferiscono le proprie attività nette, o i soci di tali entità trasferiscono le proprie partecipazioni, ad un'entità recentemente costituita (in alcuni casi denominata operazione di accorpamento);*
- d) un gruppo di precedenti soci di una delle entità aggreganti ottiene il controllo dell'entità risultante dall'aggregazione.”*²⁷

Proseguendo nell'analisi dell'IFRS 3, si giunge all'inevitabile punto di correlazione con la disciplina delle *business combination under common control* (o aggregazioni aziendali sotto controllo comune) e il relativo progetto di ricerca, ovvero l'ambito di applicazione dell'IFRS 3.

Difatti, lo IASB illustra una serie di situazioni nelle quali non possono essere applicate le disposizioni previste dall'IFRS 3, ovvero quando un'operazione o altro evento non soddisfa la definizione di aggregazione aziendale così come viene esposta nel paragrafo 3 del principio in esame. Nel paragrafo 2 dell'IFRS 3, sono indicati i casi in cui non può essere applicato il principio, ovvero²⁸:

²⁶ IFRS Foundation, IFRS 3 *Business Combinations*, 2008, par 3, pp. A193-194.

²⁷ IFRS Foundation, IFRS 3 *Business Combinations*, 2008, Appendix B, par B6, p. A215.

²⁸ IFRS Foundation, IFRS 3 *Business Combinations*, 2008, par 2, p. A193.

- a) *“nel contabilizzare la costituzione di un accordo per il controllo congiunto nel bilancio dello stesso”;* (par. 2)
- b) *“nell’acquisizione di un’attività o di un insieme di attività che non costituiscono un’attività aziendale (in linea con i requisiti per l’identificazione di un’attività aziendale analizzati in precedenza). In questi casi, l’acquirente deve identificare e rilevare le singole attività identificabili²⁹ acquisite (incluse quelle attività che soddisfano la definizione e i criteri di rilevazione concernenti le attività immateriali, di cui allo IAS 38 Intangible Assets) e le passività identificabili assunte. Il costo riconducibile all’insieme di attività deve essere allocato alle singole attività e passività identificabili, sulla base dei rispettivi fair value alla data di acquisizione. Questo tipo di operazione o di evento non determina l’emersione di avviamento”;* (par. 2)
- c) *“un’aggregazione di entità o attività aziendali sotto controllo comune”.* (par. 2)

Nell’appendice B dell’IFRS 3, lo IASB fornisce delle linee guida specifiche riguardanti il paragrafo 2 (c) e, quindi, sulla mancata applicazione del principio all’ambito delle aggregazioni aziendali sotto controllo comune. Queste ultime vengono identificate come *“aggregazioni aziendali nelle quali tutte le entità o attività aziendali coinvolte sono controllate in maniera definitiva dalla stessa parte o dalle stesse parti sia prima che dopo l’aggregazione, e tale controllo non è transitorio”*³⁰.

Inoltre, ai sensi del paragrafo B2 della medesima appendice, un soggetto o gruppo di soggetti ottiene la qualifica di controllante quando, come conseguenza degli accordi contrattuali conclusi, ha il potere di influenzare le politiche finanziarie e operative di un’altra entità, col fine di ottenere dei benefici³¹.

In aggiunta, lo IASB specifica al paragrafo B4, che *“la percentuale di partecipazioni di minoranza in ciascuna delle entità partecipanti all’aggregazione, sia prima che dopo*

²⁹ Come illustrato in IFRS Foundation, IFRS 3 *Business Combinations*, 2008, Appendix A, un’attività viene riconosciuta come identificabile se:

- a) è separabile, cioè può essere separata o scorporata dall’entità e venduta, trasferita, data in licenza, locata o scambiata, individualmente o nel contesto di un contratto, attività o passività identificabile, indipendentemente dal fatto che l’entità intenda farlo o meno; o
- b) deriva da diritti contrattuali o da altri diritti legali, indipendentemente dal fatto che tali diritti siano trasferibili o separabili dall’entità o da altri diritti e obbligazioni.

³⁰ IFRS Foundation, IFRS 3 *Business Combinations*, 2008, Appendix B, par B1, p. A214.

³¹ IFRS Foundation, IFRS 3 *Business Combinations*, 2008, Appendix B, par B2, p. A214.

l'aggregazione, non rileva nel determinare se all'aggregazione partecipano entità sotto controllo comune"³².

Allo stesso modo, *"il fatto che una delle entità partecipanti sia una controllata esclusa dal bilancio consolidato non è rilevante per determinare se all'operazione partecipano entità sotto controllo comune"*³³.

1.1.3 L'*acquisition method*

Come recentemente evidenziato nel paragrafo 1.1.1 del presente elaborato, ancora nella prima fase di strutturazione dell'IFRS 3 (2004) lo IASB ha indicato l'*acquisition method* come unico metodo consentito per la contabilizzazione di un'aggregazione aziendale (concetto che viene espressamente ribadito nel paragrafo 4 dell'IFRS 3³⁴).

Il principio in esame, al paragrafo 5, richiede il soddisfacimento di quattro condizioni fondamentali per poter applicare l'*acquisition method* e quindi per poter contabilizzare un'aggregazione aziendale, ovvero³⁵:

- a) identificazione dell'acquirente;
- b) determinazione della data di acquisizione;
- c) rilevazione e valutazione delle attività identificabili acquisite, delle passività identificabili assunte e di qualsiasi partecipazione di minoranza nell'acquisita;
- d) rilevazione e valutazione dell'avviamento o di un provento da buon affare (*gain from bargain purchase*).

Di seguito, verranno analizzati in maniera accurata i punti appena elencati.

a) Identificazione dell'acquirente

L'IFRS 3 stabilisce che, per ogni aggregazione aziendale, una delle entità partecipanti deve essere identificata come acquirente. Per identificare l'acquirente risulta necessario fare riferimento alle linee guida contenute nell'IFRS 10 - *Consolidated Financial Statements* poiché, secondo l'IFRS 10, tale soggetto (acquirente) corrisponde ad un'entità che ottiene

³² IFRS Foundation, IFRS 3 *Business Combinations*, 2008, Appendix B, par B4, p. A214.

³³ IFRS Foundation, IFRS 3 *Business Combinations*, 2008, Appendix B, par B4, p. A214.

³⁴ IFRS Foundation, IFRS 3 *Business Combinations*, 2008, par 4, p. A194.

³⁵ IFRS Foundation, IFRS 3 *Business Combinations*, par 5, p. A194.

il controllo³⁶ di un'altra entità (acquisita). Qualora non fosse possibile identificare l'acquirente semplicemente applicando le disposizioni dell'IFRS 10, lo IASB prescrive di fare riferimento a quanto disposto nell'appendice B dell'IFRS 3.

Innanzitutto, in un'aggregazione aziendale realizzata principalmente mediante il trasferimento di denaro o altre attività o l'assunzione di passività, l'acquirente corrisponde solitamente all'entità che trasferisce il denaro o le altre attività o che assume passività³⁷.

In caso di aggregazione aziendale realizzata principalmente tramite lo scambio di partecipazioni invece, l'acquirente corrisponde solitamente all'entità che emette le partecipazioni (o interessenze). Questa disposizione presenta però un'eccezione poiché, in alcune aggregazioni aziendali, comunemente chiamate "*reverse acquisitions*", l'entità emittente corrisponde all'acquisita.

Inoltre, sempre nel caso di aggregazioni concluse tramite lo scambio di partecipazioni, bisogna considerare anche ulteriori fatti o circostanze riportati nell'appendice B, quali³⁸:

- a) *"i relativi diritti di voto nell'entità risultante dall'aggregazione in seguito all'aggregazione aziendale"*; (par. B15)
- b) *"l'esistenza di un'ampia partecipazione di minoranza con diritto di voto nell'entità risultante dall'aggregazione, se nessun altro socio o gruppo organizzato di soci detiene una partecipazione significativa con diritto di voto"*; (par. B15)
- c) *"la composizione dell'organo di governo dell'entità risultante dall'aggregazione"*; (par. B15)
- d) *"la composizione dell'alta dirigenza dell'entità risultante dall'aggregazione"*; (par. B15)
- e) *"le condizioni di scambio di partecipazioni"*. (par. B15)

³⁶ Ai sensi di quanto definito da IFRS Foundation, IFRS 10 *Consolidated Financial Statements*, par. 7, per stabilire se un investitore controlla un'altra entità, si deve determinare se egli possiede i seguenti requisiti:

- a) potere sulla partecipata;
- b) esposizione ai rendimenti variabili, o diritti su tali rendimenti, derivanti dal coinvolgimento nella partecipata;
- c) la capacità di utilizzare il proprio potere sulla partecipata per incidere sull'ammontare dei propri rendimenti.

³⁷ IFRS Foundation, IFRS 3 *Business Combinations*, 2008, Appendix B, par B14, p. A219.

³⁸ IFRS Foundation, IFRS 3 *Business Combinations*, 2008, Appendix B, par B15, pp. A219-A220.

Di solito, l'acquirente corrisponde a quell'entità aggregante le cui dimensioni sono significativamente maggiori rispetto a quelle delle altre entità aggreganti³⁹.

Un'ulteriore casistica che richiede d'essere considerata è quella avente ad oggetto un'aggregazione aziendale che coinvolge più di due entità poiché il processo di identificazione dell'acquirente richiede di considerare quale delle entità aggreganti abbia avviato l'aggregazione nonché le dimensioni delle entità aggreganti⁴⁰.

Nel caso in cui dovesse essere costituita una nuova entità col fine di realizzare un'aggregazione aziendale, questa entità di nuova costituzione non deve essere necessariamente identificata come acquirente. Tuttavia, se tale nuova entità viene costituita anche per l'emissione di partecipazioni, oltre che per la realizzazione di un'aggregazione aziendale, allora una delle entità partecipanti all'operazione, esistenti prima dell'aggregazione, deve essere identificata come l'acquirente.

Infine, una nuova entità che trasferisce denaro o altre attività o che assume passività come corrispettivo può essere individuata quale acquirente⁴¹.

b) Determinazione della data di acquisizione

Lo IASB sancisce che *"l'acquirente deve identificare la data di acquisizione, la quale corrisponde alla data in cui l'acquirente ottiene il controllo dell'acquisita"*⁴².

Solitamente, la data in cui si realizza l'acquisizione del controllo è quella in cui l'acquirente trasferisce legalmente il corrispettivo, acquista le attività e assume le passività dell'acquisita, ovvero la data di chiusura (*closing date*). Bisogna però precisare che l'acquirente potrebbe ottenere il controllo anche in una data antecedente o successiva a quella di chiusura⁴³.

c) Rilevazione e valutazione delle attività identificabili acquisite, delle passività identificabili assunte e di qualsiasi partecipazione di minoranza nell'acquisita

L'IFRS 3 introduce due principi fondamentali per la contabilizzazione delle aggregazioni aziendali: il principio di rilevazione e il principio di valutazione.

³⁹ IFRS Foundation, IFRS 3 *Business Combinations*, 2008, Appendix B, par B16, p. A220.

⁴⁰ IFRS Foundation, IFRS 3 *Business Combinations*, 2008, Appendix B, par B17, p. A220.

⁴¹ IFRS Foundation, IFRS 3 *Business Combinations*, 2008, Appendix B, par B18, p. A220.

⁴² IFRS Foundation, IFRS 3 *Business Combinations*, 2008, par 8, p. A194.

⁴³ IFRS Foundation, IFRS 3 *Business Combinations*, 2008, par 9, p. A194.

Rispetto al primo principio, l'IFRS 3 afferma che l'acquirente deve rilevare, alla data di acquisizione e in via separata rispetto all'avviamento, le attività identificabili acquisite, le passività identificabili assunte e qualsiasi partecipazione di minoranza nell'acquisita⁴⁴. La rilevazione di tali attività e passività è soggetta a specifiche condizioni definite successivamente nell'IFRS 3.

Innanzitutto, le attività identificabili acquisite e le passività identificabili assunte, indicate dall'acquirente, devono soddisfare le definizioni di attività (*"An asset is a present economic resource controlled by the entity as a result of past events"*⁴⁵) e passività (*"A liability is a present obligation of the entity to transfer an economic resource as a result of past events"*⁴⁶) descritte nel *Conceptual Framework for Financial Reporting* alla data di acquisizione⁴⁷.

In secondo luogo, le attività e passività in esame *"devono essere parte dello scambio avvenuto tra l'acquirente e l'acquisita (o i suoi precedenti soci) nell'ambito dell'operazione di aggregazione aziendale, e non il risultato operazioni distinte"*⁴⁸. Per determinare se le attività identificabili acquisite e le passività identificabili assunte devono essere incluse nell'operazione di aggregazione aziendale o se devono essere contabilizzate come parte di operazioni distinte, l'IFRS 3 individua la necessità di considerare alcuni aspetti.

Prima di tutto, come riportato nel paragrafo 51, *"l'acquirente e l'acquisita possono avere in essere un rapporto preesistente o un altro accordo prima dell'inizio delle trattative per l'aggregazione aziendale oppure, nel corso delle trattative, possono stipulare un accordo separato dall'aggregazione aziendale"*⁴⁹. In questi casi, l'acquirente ha il compito di identificare qualsiasi importo che non sia stato oggetto di scambio fra i soggetti aggreganti. Difatti, come specificato in precedenza, l'acquirente deve, per l'applicazione dell'*acquisition method*, rilevare il corrispettivo trasferito, nonché le attività identificabili acquisite e le passività identificabili assunte nello scambio con l'acquisita. Tutte le operazioni distinte dallo scambio con l'acquisita devono essere contabilizzate in conformità ai relativi IFRS.

Inoltre, *"un'operazione effettuata dall'acquirente o per conto di essa o principalmente a beneficio dell'acquirente o dell'entità risultante dall'aggregazione, piuttosto che a beneficio principalmente dell'acquisita (o dei suoi ex soci) prima dell'aggregazione, sarà*

⁴⁴ IFRS Foundation, *IFRS 3 Business Combinations*, par 10, p. A195.

⁴⁵ IFRS Foundation, *Conceptual Framework for Financial Reporting*, 2010, par 4.3, p. A36.

⁴⁶ IFRS Foundation, *Conceptual Framework for Financial Reporting*, 2010, par 4.26, p. A40.

⁴⁷ IFRS Foundation, *IFRS 3 Business Combinations*, 2008, par 11, p. A195.

⁴⁸ IFRS Foundation, *IFRS 3 Business Combinations*, 2008, par 12, p. A195.

⁴⁹ IFRS Foundation, *IFRS 3 Business Combinations*, 2008, par 51, p. A205.

probabilmente un'operazione separata" e quindi sarà esclusa dall'applicazione dell'*acquisition method*⁵⁰.

Infine, nell'applicazione del principio di rilevazione, l'acquirente potrebbe "*rilevare alcune attività e passività che l'acquisita non aveva precedentemente rilevato come attività e passività nel proprio bilancio*"⁵¹. Tra gli esempi più comuni ritroviamo la rilevazione di attività immateriali identificabili acquisite quali marchi o brevetti.

Per quanto concerne il principio di misurazione invece, l'IFRS 3 stabilisce che "*l'acquirente deve valutare le attività identificabili acquisite e le passività identificabili assunte ai rispettivi fair value alla data di acquisizione*"⁵².

In aggiunta, il paragrafo 19 dell'IFRS 3 specifica che, "*per ogni aggregazione aziendale, l'acquirente deve valutare, alla data di acquisizione, le componenti delle partecipazioni di minoranza nell'acquisita che rappresentano le attuali interessenze partecipative e conferiscono ai possessori il diritto a una quota proporzionale delle attività nette dell'entità in caso di liquidazione a un valore pari:*

- a) *al fair value;*
- b) *alla quota proporzionale degli importi delle attività nette identificabili dell'acquisita*"⁵³.

Tutte le altre componenti delle partecipazioni di minoranza devono essere valutate ai rispettivi *fair value* alla data di acquisizione, a meno che gli IFRS non richiedano un diverso criterio di valutazione⁵⁴.

d) Rilevazione e valutazione dell'avviamento o di un utile derivante da un acquisto a prezzi favorevoli

Nel paragrafo 32 dell'IFRS 3, lo IASB stabilisce che l'acquirente, alla data di acquisizione, debba rilevare l'avviamento valutandolo come l'eccedenza di a) su b) e quindi confrontando⁵⁵:

- a) la sommatoria di:

⁵⁰ IFRS Foundation, IFRS 3 *Business Combinations*, 2008, par 52, p. A205.

⁵¹ IFRS Foundation, IFRS 3 *Business Combinations*, 2008, par 13, p. A195.

⁵² IFRS Foundation, IFRS 3 *Business Combinations*, 2008, par 18, p. A196.

⁵³ IFRS Foundation, IFRS 3 *Business Combinations*, 2008, par 19-20, p. A196.

⁵⁴ Per le eventuali eccezioni applicabili ai principi di rilevazione e valutazione, si vedano i paragrafi 21-31A dell'IFRS 3 *Business Combinations*.

⁵⁵ IFRS Foundation, IFRS 3 *Business Combinations*, 2008, par 32, p. A200.

- i. il corrispettivo trasferito per l'acquisto, valutato al *fair value* alla data di acquisizione;
 - ii. il valore di qualsiasi partecipazione di minoranza nell'acquisita, valutato secondo le modalità previste dall'IFRS 3;
 - iii. in un'aggregazione aziendale realizzata in più fasi (o *step acquisition*)⁵⁶, il *fair value* alla data di acquisizione delle interessenze nell'acquisita precedentemente possedute dall'acquirente.
- b) il valore netto degli importi, alla data di acquisizione, delle attività identificabili acquisite e delle passività identificabili assunte valutate al *fair value*.

Nel caso di un'aggregazione aziendale in cui l'acquirente e l'acquisita (o i suoi precedenti soci) si scambiano esclusivamente partecipazioni, il *fair value* alla data di acquisizione delle interessenze dell'acquisita può essere valutato più attendibilmente del *fair value* alla data di acquisizione delle interessenze dell'acquirente e l'avviamento deve essere determinato applicando il *fair value* alla data di acquisizione delle interessenze dell'acquisita e non il *fair value* alla data di acquisizione delle interessenze trasferite⁵⁷.

Nel caso in cui non venga trasferito alcun corrispettivo nell'operazione di aggregazione, il valore dell'avviamento si ottiene utilizzando il *fair value*, alla data di acquisizione, delle interessenze dell'acquirente nell'acquisita⁵⁸.

Infine, un acquirente può anche effettuare un acquisto a prezzi favorevoli. Questo tipo di operazione consiste in un'aggregazione aziendale in cui il valore di b) supera quello di a). Prima di procedere alla rilevazione di un utile per acquisto a prezzi favorevoli, l'acquirente deve verificare "*se ha identificato correttamente tutte le attività acquisite e le passività assunte e deve rilevare qualsiasi ulteriore attività o passività identificata in tale verifica*"⁵⁹. Nel caso in cui, dopo tale verifica, persista l'eccedenza data dalla differenza fra

⁵⁶ La *step acquisition* era già stata descritta in maniera generica nel paragrafo 1.1.1 del presente elaborato. Tuttavia, risulta utile, agli occhi di chi scrive, illustrare le indicazioni fornite da IFRS Foundation, IFRS 3 *Business Combinations*, 2008, par 42, p. A202. Secondo lo IASB, in una aggregazione aziendale realizzata in più fasi, l'acquirente deve rivalutare la partecipazione detenuta precedentemente nell'acquisita al *fair value* alla data di acquisizione e rilevare l'eventuale utile o perdita risultante nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio o nelle altre componenti di conto economico complessivo. Negli esercizi precedenti, l'acquirente potrebbe aver rilevato variazioni del valore delle partecipazioni detenute nell'acquisita fra le altre componenti di conto economico complessivo. In tal caso, l'ammontare rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo deve essere rilevato con le stesse modalità che sarebbero state applicate nel caso in cui l'acquirente avesse dismesso direttamente la partecipazione posseduta in precedenza.

⁵⁷ IFRS Foundation, IFRS 3 *Business Combinations*, 2008, par 33, p. A200.

⁵⁸ IFRS Foundation, IFRS 3 *Business Combinations*, 2008, par 33, pp. A200-201.

⁵⁹ IFRS Foundation, IFRS 3 *Business Combinations*, 2008, par 36, p. A201.

a) e b) (dove il valore di b) supera quello di a)), l'acquirente deve rilevare l'utile nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio alla data di acquisizione. L'utile deve essere attribuito all'acquirente⁶⁰.

⁶⁰ IFRS Foundation, *IFRS 3 Business Combinations*, 2008, par 34, p. A201.

CAPITOLO 2

Le *Business Combinations under Common Control* e le prime risposte dello IASB alle criticità

Il secondo capitolo del presente elaborato si focalizza sul processo, iniziato nel 2007, che ha portato alla definizione del *research project* sulle aggregazioni aziendali sotto controllo comune da parte dello IASB, esaminandone in ordine cronologico ogni *step*.

Prima di tutto, risulta tuttavia necessario analizzare ulteriormente il concetto di *business combination under common control*, illustrandone gli aspetti qualitativi più rilevanti.

2.1 Definizione e principali aspetti qualitativi delle *Business Combinations under Common Control*

Ad oggi, non esiste ancora una definizione chiara ed univoca di aggregazione aziendale sotto controllo comune. Persino all'interno dei principi contabili internazionali, nello specifico nell'IFRS 3 – *Business Combinations*, non è possibile trovare una definizione vera e propria dell'operazione in esame, mentre è presente una descrizione, più o meno dettagliata, dell'operazione stessa⁶¹. Lo IASB si preoccupa, difatti, di illustrare le aggregazioni aziendali sotto controllo comune solo al fine di escluderle dall'ambito di applicazione dell'IFRS 3, senza fornire informazioni su alcuni concetti fondamentali per l'identificazione di tali aggregazioni come quello, ad esempio, della transitorietà del controllo.

Nemmeno nei documenti appartenenti alla letteratura accademica sulla disciplina delle aggregazioni aziendali è possibile ritrovare una definizione omogenea di *business combination under common control*. Solitamente, all'interno di tale documentazione, esse vengono identificate semplicemente come aggregazioni aziendali in cui le entità coinvolte sono soggette al controllo da parte del medesimo soggetto economico sia prima che dopo il completamento dell'operazione.

Come anticipato nel precedente capitolo, è la presenza di una condizione di "controllo" a determinare una distinzione fra questa tipologia di aggregazioni aziendali e quelle per cui è prevista l'applicazione dell'IFRS 3.

Infatti, Biancone (2013) sottolinea che il carattere distintivo delle aggregazioni aziendali sotto controllo comune risiede nella presenza di un'entità (controllante) posta al di sopra

⁶¹ Si veda Capitolo 1, par 1.1.2, p. 12 del presente elaborato.

delle altre entità coinvolte nell'operazione (controllate) e nell'assenza di un processo di trasferimento del controllo poiché le entità aggreganti sono già sottoposte al controllo del medesimo soggetto prima dell'aggregazione⁶². Una forma di controllo, quella in esame, che non può essere temporanea, come evidenziato sia dalla letteratura accademica sia dallo IASB. Queste particolarità connesse alle aggregazioni aziendali sotto controllo comune fanno sì che le stesse si presentino al verificarsi di riorganizzazioni di gruppi aziendali, che si possono determinare per motivi di carattere legale, fiscale o economico⁶³. Come evidenziato dallo *European Financial Reporting Advisory Group* (EFRAG) e dall'Organismo Italiano Contabilità (OIC) (2011), gli aspetti caratterizzanti delle aggregazioni aziendali sotto controllo comune sono⁶⁴:

- a) essere un'operazione effettuata fra parti correlate;
- b) non essere soggette all'effetto delle forze di mercato;
- c) la natura dell'oggetto della transazione, che può differire in maniera sostanziale da quello di un'aggregazione aziendale, così come viene descritta nell'IFRS 3;
- d) il fatto che le esigenze informative variano rispetto a quelle di un'aggregazione aziendale non sotto controllo comune, ma unicamente nel caso in cui l'entità controllante sia un *primary user*⁶⁵ del bilancio della controllata;
- e) la diversità nelle esigenze informative degli *user*, poiché i finanziatori e gli altri creditori potrebbero focalizzarsi maggiormente sui bilanci separati o individuali delle entità aggreganti (elemento in comune con le aggregazioni aziendali rientranti nell'ambito applicativo dell'IFRS 3).

Sono proprio questi aspetti ad incidere sulla possibilità di stabilire un'analogia con l'IFRS 3 e sull'appropriatezza dell'*acquisition method* nel fornire una rappresentazione attendibile delle *business combination under common control*.

⁶² Biancone P. P., *Business Combinations Under Common Control (BCUCC): the Italian Experience*, GSTF International Journal on Business Review (GBR), 2013, Vol. 2, No.3.

⁶³ IASB, *Agenda Proposal, Agenda Paper 5C*, Dicembre 2007, par 6, p.3.

⁶⁴ EFRAG – OIC, *Discussion Paper: Accounting for Business Combinations under Common Control*, Brussels, 2011, p. 23.

⁶⁵ Il *Conceptual Framework for Financial Reporting* definisce *primary users*, o semplicemente *users*, tutti gli investitori, i finanziatori e gli altri creditori esistenti o potenziali che devono fare affidamento sui bilanci per ottenere gran parte delle informazioni economico-finanziarie di cui necessitano.

Alcuni elementi, come indicato dall'EFRAG, influiscono più di altri sull'applicabilità dell'IFRS 3 nella contabilizzazione delle aggregazioni aziendali sotto controllo comune e sono⁶⁶:

- a) la finalità dell'operazione;
- b) l'assenza di condizioni di mercato;
- c) la natura degli elementi oggetto di scambio.

Nel prosieguo, verranno analizzati attentamente gli aspetti appena citati.

2.1.1 La finalità dell'operazione

Come sostenuto in precedenza, le aggregazioni aziendali sotto controllo comune possono verificarsi per motivi diversi fra loro, i quali possono differire anche da quelli che si pongono alla base delle aggregazioni aziendali realizzate ai sensi dell'IFRS 3.

L'EFRAG illustra come quest'ultima tipologia di aggregazioni sia solitamente guidata dall'obiettivo di soddisfare le esigenze economiche delle parti coinvolte, che altrimenti non avrebbero alcuna ragione per partecipare all'operazione. Un'aggregazione aziendale sotto controllo comune, invece, potrebbe non avere lo scopo di avvantaggiare le entità aggreganti, bensì altre entità facenti parte del gruppo.

Se nelle aggregazioni aziendali rientranti nell'ambito dell'IFRS 3 si possono manifestare delle asimmetrie informative fra le entità coinvolte tali da mettere a rischio il capitale al centro dell'operazione, nelle aggregazioni aziendali sotto controllo comune è altamente improbabile che vi siano delle asimmetrie informative consistenti e quindi che il capitale coinvolto sia a rischio poiché le parti avranno pieno accesso alle informazioni e ai registri, appartenendo allo stesso gruppo.

Nella prassi aziendale, la finalità dell'operazione viene solitamente considerata per determinare se le *business combination under common control* hanno sostanza economica e questo accade poiché ci si basa sull'idea che l'*acquisition method*, così come definito dall'IFRS 3, vada applicato alle BCUCC nel caso in cui queste siano dotate di sostanza economica. Con il termine sostanza economica si intende la capacità dell'operazione di

⁶⁶ EFRAG – OIC, *Discussion Paper: Accounting for Business Combinations under Common Control*, Brussels, 2011, p. 24.

aggregazione aziendale di generare un valore aggiunto per i soggetti coinvolti, il quale si possa concretizzare in variazioni significative dei flussi di cassa⁶⁷.

Tuttavia, la finalità dell'operazione non ne altera la sostanza economica e quindi l'obiettivo di creare maggior valore per le parti interessate; essa può essere invece utilizzata come punto di partenza per determinare quale metodo di valutazione sia più adeguato per quella specifica tipologia di aggregazione aziendale sotto controllo comune, tenendo in considerazione anche le esigenze informative degli utenti.

Come evidenziato dall'EFRAG, il fatto che le *business combination under common control* siano considerate operazioni "diverse" è dovuto prevalentemente alla presenza di un'entità controllante che gestisce l'operazione per motivi differenti da quelli considerati dalle entità coinvolte in una semplice acquisizione⁶⁸.

2.1.2 L'assenza di condizioni di mercato

Tra le caratteristiche più rilevanti delle *business combination under common control* vi è il fatto di costituire una transazione fra parti correlate. Lo IAS 24 - *Related Party Disclosures* definisce una parte correlata come "una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio"⁶⁹ e, in seguito, stabilisce che una transazione tra parti correlate corrisponde ad un trasferimento di risorse fra l'entità che redige il bilancio (*reporting entity*) e una parte ad essa correlata, indipendentemente dal prezzo pattuito⁷⁰.

La rilevanza di questa caratteristica è data dal fatto che, secondo lo IASB, un rapporto fra parti correlate potrebbe determinare un effetto sul risultato economico e sulla situazione finanziaria di un'entità. Inoltre, secondo l'EFRAG, esso potrebbe influire su alcuni aspetti di particolare rilevanza nell'ambito delle aggregazioni aziendali⁷¹:

1. la finalità della transazione;
2. il processo intrapreso;
3. i termini e le condizioni (tempistica, corrispettivo e altri aspetti) della transazione.

⁶⁷ Borghini M. e Scettri S., *Aggregazioni aziendali sotto comune controllo – Aspetti applicativi e orientamenti della prassi*, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, Roma, 2019

⁶⁸ EFRAG – OIC, *Discussion Paper: Accounting for Business Combinations under Common Control*, Brussels, 2011, p. 25.

⁶⁹ IFRS Foundation, *IAS 24 Related Party Disclosures*, 2011, par 9, p. A1267.

⁷⁰ IFRS Foundation, *IAS 24 Related Party Disclosures*, 2011, p. A1268.

⁷¹ EFRAG – OIC, *Discussion Paper: Accounting for Business Combinations under Common Control*, Brussels, 2011, p. 26.

Le aggregazioni aziendali sotto controllo comune costituiscono una categoria speciale di operazioni fra parti correlate, per la quale può non essere possibile applicare alcune disposizioni previste dall'IFRS 3.

Innanzitutto, l'operazione può essere soggetta ad un elevato livello di discrezionalità nella gestione, a causa dell'influenza dell'entità controllante o capogruppo che impone i termini e le condizioni dell'accordo, i quali possono differire in maniera significativa da quelli negoziati in una normale operazione di mercato. Inoltre, il processo di negoziazione di un'aggregazione aziendale sotto controllo comune risulta più semplice rispetto a quello tipicamente svolto in un'aggregazione aziendale.

Questi elementi impediscono di considerare le *business combination under common control* come delle transazioni simili alle aggregazioni condotte a condizioni di mercato. In aggiunta, come sottolineato dall'EFRAG, le aggregazioni aziendali realizzate a condizioni di mercato avvengono tra parti indipendenti e con un corrispettivo valutato al *fair value*. Il fatto che un'aggregazione aziendale sotto controllo comune non sia mai soggetta alle forze di mercato mette in discussione l'applicazione analogica dell'IFRS 3 su tali operazioni⁷².

2.1.3 La natura degli elementi oggetto di scambio

Un ulteriore aspetto rilevante consiste nella natura degli elementi oggetto di scambio, nello specifico delle attività nette acquisite rispetto al corrispettivo ceduto.

D'altronde, un'aggregazione aziendale sotto controllo comune rappresenta un trasferimento di attività e passività, che costituiscono un'attività aziendale, in cambio di un corrispettivo rinunciato. In quest'ambito, è importante precisare che l'acquisizione di un'impresa costituisce una caratteristica necessaria, ma non sufficiente per definire un'aggregazione aziendale come aggregazione aziendale sotto controllo comune.

Inoltre, se le *business combination under common control* possono essere paragonate ad altre aggregazioni aziendali, la natura delle BCUCC può determinare dei problemi in relazione alla rilevazione dell'avviamento (o di acquisizioni effettuate a prezzi favorevoli) e delle attività immateriali identificabili.

L'altro aspetto da considerare, oltre al trasferimento di un'attività aziendale, è rappresentato dalla natura del corrispettivo ceduto, che potrebbe differire

⁷² EFRAG – OIC, *Discussion Paper: Accounting for Business Combinations under Common Control*, Brussels, 2011, p. 27.

sostanzialmente fra le aggregazioni aziendali realizzate ai sensi dell'IFRS 3 e le aggregazioni aziendali sotto controllo comune. Difatti, come illustrato dall'EFRAG, mentre nell'IFRS 3 lo IASB afferma espressamente che il corrispettivo di un'operazione di aggregazione aziendale può essere rappresentato da liquidità o da altre attività, nella prassi contabile si evidenzia che il corrispettivo di un'aggregazione aziendale sotto controllo comune è rappresentato solitamente da liquidità, debito interaziendale o azioni. Infine, è importante sottolineare che la natura del corrispettivo non modifica in alcun modo i flussi finanziari legati alla transazione e quindi non influisce sul fatto che l'aggregazione aziendale sotto controllo comune abbia o meno sostanza economica⁷³.

2.2 Nascita e sviluppo del progetto tra letteratura accademica e ricerche dello IASB

2.2.1 Le prime considerazioni dello IASB e gli *IASB Agenda Criteria*

In assenza di requisiti contabili specifici per le aggregazioni aziendali sotto controllo comune, le società sono tenute a sviluppare autonomamente, e applicare, delle politiche contabili tali da riuscire a produrre delle informazioni pertinenti in grado di rappresentare fedelmente questa categoria di operazioni.

Per raggiungere questo obiettivo, le entità sfruttano le disposizioni dello IAS 8 - *Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors* e considerano anche quanto prescritto da altri principi IFRS, che trattano questioni simili o correlate, o le recenti dichiarazioni di altri *standard-setter*, nonché della letteratura accademica. Di conseguenza, nella prassi le entità contabilizzano le aggregazioni aziendali sotto controllo comune utilizzando l'*acquisition method*, di cui all'IFRS 3, o il *predecessor method*⁷⁴.

Come analizzato in precedenza, l'*acquisition method* richiede la rilevazione delle attività nette identificabili acquisite al loro *fair value* alla data di acquisizione e la rilevazione di qualsiasi avviamento o da un provento da buon affare (*gain from bargain purchase*) derivante dall'aggregazione aziendale.

Per contro, secondo il *predecessor method*, le attività nette trasferite sono rilevate ai rispettivi valori contabili precedenti. Inoltre, a causa delle diversità presenti nei principi contabili nazionali dei vari ordinamenti giuridici, vi sono differenze anche nel modo in cui tale metodo viene applicato nella prassi⁷⁵.

⁷³ EFRAG – OIC, *Discussion Paper: Accounting for Business Combinations under Common Control*, Brussels, 2011, p. 27-28.

⁷⁴ IASB, *Cover Paper, Agenda Paper 23*, Aprile 2016, par 4, p. 2.

⁷⁵ IASB, *Cover Paper, Agenda Paper 23*, Aprile 2016, par 5, p. 2.

È importante sottolineare fin da subito la differenza fra il *pooling-of-interestes method*, più volte citato, e il *predecessor method*, in modo tale da evitare di confondere fra loro questi due metodi di contabilizzazione.

Il *pooling-of-interestes method* prevede che i valori contabili di tutte le attività, le passività, le componenti di patrimonio netto, i proventi e i costi delle entità coinvolte nell'aggregazione, risultanti dai bilanci separati di tali entità, siano sommati fra loro, dopo aver considerato gli effetti delle operazioni infragruppo e essersi assicurati che siano stati applicati i medesimi principi di valutazione.

Il *predecessor method* presenta molteplici similitudini con il *pooling-of-interestes method*, ma si differenzia per l'utilizzo dei valori contabili risultanti dai bilanci consolidati, anziché dei valori contabili risultanti dai bilanci separati delle entità coinvolte.

Vari *stakeholder* (*standard-setter* nazionali, società di revisione, ecc.), tra cui spiccano le autorità di regolamentazione di valori mobiliari (*security regulators*), hanno espresso preoccupazione per le enormi diversità che caratterizzano la contabilizzazione delle aggregazioni aziendali sotto controllo comune nella prassi contabile internazionale⁷⁶. Questi soggetti hanno richiesto allo IASB di fornire degli orientamenti chiarificatori per la contabilizzazione delle BCUCC e, quindi, di sviluppare un progetto *ad hoc* su di esse.

Per questo motivo, nel 2007 lo *staff* dello IASB decise di pubblicare un primo *Agenda Paper* volto ad includere nell'agenda tecnica del *Board* un progetto sulle aggregazioni aziendali sotto controllo comune, con l'obiettivo di eliminare le problematiche applicative presenti nella prassi contabile internazionale.

Per comprendere al meglio la visione iniziale dello *staff* contenuta nel suo *Agenda Proposal*⁷⁷, si farà riferimento al seguente esempio estratto dall'*Agenda Paper 5C* del 2007. Si ipotizzi che la società A (controllante-capogruppo o *holding*) detenga delle partecipazioni totalitarie nelle società B (controllata) e C (controllante-controllata o *subholding*) e che la società C detenga una partecipazione totalitaria nella società D (controllata). In seguito ad un'operazione di riorganizzazione aziendale interna al gruppo, la società B acquisisce la totalità delle partecipazioni della società D dalla società C, diventando conseguentemente una *subholding*. Questa operazione può essere classificata


⁷⁶ Tale preoccupazione è derivata soprattutto da Paesi catalogati come economie emergenti, in quanto le *business combinations under common control* sono molto comuni in tali ordinamenti giuridici.

⁷⁷ Con il termine *Agenda Proposal* si fa solitamente riferimento ad una proposta di inserimento nell'agenda di lavoro dello IASB di uno specifico tema dotato di particolare rilevanza.

come un'aggregazione aziendale sotto controllo comune, in quanto le società B, C e D sono tutte controllate dalla società A sia prima che dopo l'operazione di aggregazione⁷⁸.

Nella figura di seguito riportata è possibile osservare la struttura del gruppo prima e dopo il processo di ristrutturazione.

Figura 1. Esempio di riorganizzazione aziendale di un gruppo di imprese.



Fonte: *Agenda Proposal, Agenda Paper 5C*, IASB, Dicembre 2007

Tra le prime raccomandazioni fornite dallo *staff* nel 2007, quest'ultimo ha sottolineato che il progetto si debba focalizzare esclusivamente sui bilanci, consolidati o separati, dell'acquirente (corrispondente alla società B nell'esempio illustrato). Inoltre, lo *staff* ha sostenuto che non sia necessario fornire delle indicazioni ulteriori per le rilevazioni contabili da svolgere nei bilanci della società controllante (corrispondente alla società A nell'esempio), a meno che la stessa non rivesta anche il ruolo di acquirente nell'aggregazione aziendale tra entità sotto controllo comune.

In merito a queste raccomandazioni, è necessario fare alcune precisazioni.

Ai sensi dello IAS 27 - *Separate Financial Statements*, la società B potrebbe essere esente dalla presentazione del bilancio consolidato. Tuttavia, nel caso in cui essa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, sorge un problema di contabilizzazione del processo di acquisizione della società D (acquisita), in quanto l'IFRS 3 non prevede un metodo di

⁷⁸ IASB, *Agenda Proposal, Agenda Paper 5C*, Dicembre 2007, par 7-8, p. 3.

contabilizzazione predefinito per le aggregazioni aziendali sotto controllo comune, essendo escluse dal suo ambito di applicazione⁷⁹.

All'interno dell'*Agenda Paper 5C*, lo *staff* ha perciò identificato tre metodi di contabilizzazione delle *business combination under common control* ampiamente diffusi e riconosciuti nella prassi⁸⁰:

- 1) *Acquisition method*: è lo stesso metodo illustrato nell'IFRS 3. La transazione viene contabilizzata come un'aggregazione aziendale fra parti non correlate e l'acquirente (società B) rileva le attività identificabili acquisite e le passività identificabili assunte dell'acquisita (società D) al relativo *fair value* alla data di acquisizione;
- 2) *Fresh-start method*: questo metodo di contabilizzazione richiede la registrazione delle attività e passività delle entità coinvolte nell'operazione (società B e D) al relativo *fair value* alla data di acquisizione;
- 3) *Pooling-of-interests method*: in questo caso, non si effettua alcuna rivalutazione al *fair value*, ma si riportano le attività e passività dell'acquisita (società D) ai rispettivi valori contabili nel bilancio dell'acquirente (società B).

La presenza di un'ampia diversità fra i metodi di rilevazione ha spinto lo *staff*, ancora nel 2007, a raccomandare l'individuazione di un metodo di contabilizzazione specifico all'interno del progetto di ricerca che si sarebbe dovuto successivamente delineare.

In aggiunta a quanto appena visto, è giusto specificare che alcuni ordinamenti giuridici prevedono la presentazione, da parte dell'acquirente (società B), di un bilancio separato in linea con quanto disposto dallo IAS 27. Lo IAS 27 non presenta un'esplicita esclusione delle aggregazioni aziendali sotto controllo comune dalla sua area di applicazione, generando così una divergenza di opinioni tra gli utilizzatori dei bilanci in merito alla possibile analogia o meno con l'IFRS 3.

Qualora le aggregazioni aziendali sotto controllo comune dovessero essere escluse dall'ambito di applicazione dello IAS 27, si genererebbe un problema in merito a come contabilizzare le stesse nei bilanci separati dell'acquirente (società B).

Per questa ragione, lo *staff* ha ulteriormente raccomandato di fornire delle linee guida sulla contabilizzazione delle aggregazioni aziendali sotto controllo comune nei bilanci

⁷⁹ Si veda Capitolo 1, par 1.1.2 del presente elaborato.

⁸⁰ IASB, *Agenda Proposal, Agenda Paper 5C*, Dicembre 2007, par 16, p. 5.

separati dell'acquirente (società B) in caso di esclusione delle stesse dall'ambito di applicazione dello IAS 27⁸¹.

Lo *staff* ha identificato alcune problematiche aggiuntive aventi particolare rilevanza nella definizione del *research project* così da poter definire dei possibili obiettivi raggiungibili tramite lo stesso.

Innanzitutto, c'è la possibilità di delineare, all'interno del progetto, una migliore descrizione delle aggregazioni aziendali sotto controllo comune⁸².

Nonostante lo IASB abbia già individuato una nuova definizione di *business combination under common control* all'interno del paragrafo B1 dell'IFRS 3⁸³, la stessa genera alcune incertezze nella fase di identificazione dell'operazione poiché, come già illustrato in precedenza, non vengono fornite delle indicazioni chiare sulla durata del periodo di controllo, sia prima che dopo la realizzazione dell'operazione, e sul significato di controllo non transitorio, rendendo quindi necessari alcuni chiarimenti.

In secondo luogo, lo *staff* ha illustrato la possibilità, messa in luce da molti *stakeholder*, di allargare il campo applicativo del progetto a tutte le operazioni tra entità sotto controllo comune e di non limitarlo alle aggregazioni aziendali sotto controllo comune. Tuttavia, lo *staff* stesso ha successivamente raccomandato di mantenere il focus del progetto esclusivamente sulle *business combination under common control* così da evitare ritardi significativi nella pubblicazione delle linee guida⁸⁴.

Per poter procedere con lo sviluppo del progetto è necessario, come per qualsiasi altro progetto concernente i principi contabili internazionali, che lo stesso sia inserito nell'agenda tecnica dello IASB. Affinché un progetto possa essere inserito nell'agenda tecnica dello IASB, è necessario che esso soddisfi cinque criteri specifici⁸⁵:

1. la pertinenza delle informazioni e l'affidabilità delle stesse per gli utenti;
2. le linee guida attualmente esistenti;
3. la possibilità di aumentare il livello di convergenza;
4. la qualità dei principi contabili che verranno sviluppati;
5. la limitatezza delle risorse.

⁸¹ IASB, *Agenda Proposal, Agenda Paper 5C*, Dicembre 2007, par 21, p. 7.

⁸² Questo permetterebbe di fornire una guida indicativa rispetto a quando una transazione debba rientrare nello scopo dell'IFRS 3.

⁸³ Si veda Capitolo 1, par 1.1.2 del presente elaborato.

⁸⁴ IASB, *Agenda Proposal, Agenda Paper 5C*, Dicembre 2007, par 30-32, p. 9.

⁸⁵ IASB, *Agenda Proposal, Agenda Paper 5C*, Dicembre 2007, par 35, p. 10.

1) La pertinenza delle informazioni e l'affidabilità delle stesse per gli utenti

Il primo criterio ha lo scopo di verificare se un progetto sulle aggregazioni aziendali sotto controllo comune possa rispondere alle esigenze di utenti appartenenti ad ordinamenti giuridici diversi⁸⁶.

Le aggregazioni tra entità o imprese sotto controllo comune si verificano frequentemente, ancora oggi, in molti ordinamenti che applicano gli IFRS. Nel tentativo di soddisfare il primo criterio, lo *staff* ha ottenuto il supporto degli *standard-setter* di Stati Uniti, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Cina, Giappone, Francia e Germania. Tutte queste istituzioni hanno confermato l'elevata frequenza e la rilevanza di tali operazioni nei rispettivi Paesi. Inoltre, le indagini effettuate dalle principali società di revisione hanno provato che una quota significativa delle attività di fusione e acquisizione, svolte a livello nazionale e internazionale, riguardano aggregazioni aziendali sotto controllo comune⁸⁷.

È importante sottolineare che la mancanza di disposizioni da parte degli IFRS in merito a tali operazioni e le diverse indicazioni degli *standard-setter* nazionali hanno creato divergenze nella prassi contabile internazionale.

Questa carenza ha fornito ai preparatori una scelta di fatto su quale metodo contabile applicare. Tuttavia, consentire metodi contabili alternativi per le stesse operazioni può diminuire la comparabilità e anche altre qualità rilevanti per un bilancio, quali ad esempio la fedele rappresentazione dei fatti e la comprensibilità dei bilanci.

Nella prima fase del progetto dello IASB sull'IFRS 3 - *Business combinations*, il *Board* ha concluso, come analizzato nel primo capitolo, che un unico metodo di contabilizzazione è preferibile per le aggregazioni aziendali fra soggetti indipendenti poiché l'utilizzo di molteplici metodi può comportare costi più elevati associati all'applicazione, alla revisione e all'analisi delle informazioni prodotte. Per questo motivo, lo *staff* ha affermato, nell'*Agenda Paper 5C (December 2017)*, che una considerazione simile si potrebbe effettuare anche per le aggregazioni aziendali sotto controllo comune⁸⁸.

La necessità di predisporre un progetto volto a risolvere le problematiche concernenti le aggregazioni aziendali sotto controllo comune è stata evidenziata, nel settembre 2006, anche dallo *European Roundtable on Consistent Application of IFRSs*, il quale ha

⁸⁶ IASB, *Agenda Proposal, Agenda Paper 5C*, Dicembre 2007, par 36, p. 11.

⁸⁷ IASB, *Agenda Proposal, Agenda Paper 5C*, Dicembre 2007, par 37, p. 11.

⁸⁸ IASB, *Agenda Proposal, Agenda Paper 5C*, Dicembre 2007, par 41, p. 11.

sottolineato l'esistenza di un rischio significativo e diffuso di una contabilizzazione diversificata delle BCUCC.

Nell'ottobre 2006, la Commissione Europea ha presentato una richiesta formale di inserimento della tematica in questione nell'agenda tecnica dello IASB, con il sostegno degli *standard-setter* di Cina, Giappone, Australia, Nuova Zelanda, Canada e Stati Uniti⁸⁹.

L'attuale mancanza di linee guida pregiudica la comparabilità tra i bilanci delle entità soggette a controllo comune. Come già analizzato precedentemente nel capitolo, nella prassi contabile è possibile applicare tre metodi di rilevazione differenti: *acquisition method*, *fresh-start method* e *pooling-of-interests method*.

Si è visto che i primi due metodi valutano alcune o tutte le attività e passività identificabili al rispettivo *fair value* alla data di acquisizione. L'applicazione di questi metodi può comportare la rilevazione dell'avviamento e di altre attività immateriali precedentemente non rilevati.

Per contro, il *pooling-of-interests method* riporta i valori contabili delle attività e delle passività dell'acquisita nel bilancio consolidato dell'acquirente. Pertanto, è probabile che un metodo di rilevazione al *fair value* comporti la presentazione di attività, passività e partecipazioni ad un valore più elevato rispetto ad un metodo di rilevazione a valori contabili.

Lo *staff* ritiene che la presenza (e relativa applicazione) di più metodi di contabilizzazione possa complicare notevolmente l'analisi dei bilanci per gli utenti e possa indurre gli stessi a prendere decisioni di investimento non ottimali⁹⁰.

Tutte queste considerazioni spingono lo *staff* a ritenere che la questione delle aggregazioni aziendali sotto controllo comune abbia rilevanza internazionale, sia pervasiva e urgente. Pertanto, un progetto sulle aggregazioni aziendali sotto controllo comune soddisfa il primo criterio.

2) Le linee guida attualmente esistenti

Il secondo criterio si ricollega al fatto di valutare se il progetto riguardi un settore in cui le linee guida esistenti possano essere insufficienti⁹¹.

⁸⁹ IASB, *Agenda Proposal, Agenda Paper 5C*, Dicembre 2007, par 42-43, p. 12.

⁹⁰ IASB, *Agenda Proposal, Agenda Paper 5C*, Dicembre 2007, par 44-46, p. 13.

⁹¹ IASB, *Agenda Proposal, Agenda Paper 5C*, Dicembre 2007, par 49, p. 14.

Nessun IFRS fornisce indicazioni sulla contabilizzazione delle *business combination under common control*. Pertanto, in conformità allo IAS 8 - *Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors*, i preparatori dei bilanci tendono a considerare le dichiarazioni di altri *standard-setter* (diversi dallo IASB) e della letteratura accademica per trovare indicazioni sulla contabilizzazione di queste operazioni. Tuttavia, le linee guida definite dai principi contabili nazionali variano da Paese a Paese e causano divergenze nella pratica⁹².

Ad esempio, gli *standard-setter* degli Stati Uniti e del Regno Unito sono giunti a conclusioni diverse su come le aggregazioni aziendali sotto controllo comune debbano essere rilevate nel bilancio consolidato dell'acquirente.

Il principio contabile statunitense SFAS 141(R) - *Business combinations* esclude dal proprio ambito di applicazione le *business combination under common control*. Tuttavia, l'appendice D del medesimo principio contiene delle indicazioni, seppur limitate, sulla contabilizzazione delle BCUCC.

Difatti, secondo lo SFAS 141(R), l'acquirente deve riconoscere le attività acquisite e le passività assunte ai rispettivi valori contabili risultanti dal bilancio dell'entità conferente alla data del trasferimento.

Analogamente, lo FRS 6 - *Acquisitions and Mergers* consente la contabilizzazione delle fusioni nell'ottica di una riorganizzazione aziendale quando i diritti degli azionisti non vengono modificati con l'aggregazione. Tuttavia, quando sono presenti anche partecipazioni di minoranza, la rilevazione delle operazioni di fusione è consentita solo per quelle riorganizzazioni aziendali che non influenzano le interessenze di minoranza all'interno del gruppo. In questi casi, è richiesta l'applicazione del *merging accounting*, consistente solitamente nel *pooling-of-interests method* (definito anche, per l'appunto, come *merging method*).

Quando l'operazione intacca le partecipazioni di minoranza invece, è necessario applicare l'*acquisition method*. Di conseguenza, gli *IFRS-adopter* contabilizzeranno in maniera differente le aggregazioni aziendali sotto controllo comune a seconda che facciano riferimento alle linee guida degli US GAAP o degli UK GAAP.

⁹² IASB, *Agenda Proposal, Agenda Paper 5C*, Dicembre 2007, par 50, p. 14.

Alcuni *standard-setter* nazionali e organismi professionali riconoscono l'esistenza di orientamenti contabili nazionali contraddittori in merito alle aggregazioni aziendali sotto controllo comune e consentono l'applicazione di altri metodi di contabilizzazione.

Ad esempio, il *German Institut der Wirtschaftspruefer* (IDW) dichiara di non opporsi alla rilevazione dell'operazione di aggregazione secondo l'*acquisition method* o in conformità agli *US GAAP*⁹³.

In conclusione, lo *staff* ha ritenuto che, data l'assenza di disposizioni specifiche negli IFRS e le divergenze negli *standard* nazionali, un progetto sulle BCUCC soddisfi il secondo criterio.

3) *La possibilità di aumentare il livello di convergenza*

Con il terzo criterio si esamina se l'avvio di un progetto possa aumentare la possibilità di conseguire una convergenza dei principi contabili nei diversi ordinamenti giuridici⁹⁴.

Come analizzato in precedenza, alcuni *standard-setter* nazionali che non hanno adottato gli IFRS, come il FASB e l'ASBJ⁹⁵, hanno elaborato delle linee guida sulle aggregazioni tra entità o imprese sotto controllo comune ai sensi dei rispettivi principi contabili nazionali. Tuttavia, nessuno di questi organismi ritiene che la propria guida sia veramente completa. Ad esempio, lo *staff* del FASB ritiene che, una volta stabilito che un'entità rientra tra le *business combination under common control*, il SFAS 141(R) e le relative interpretazioni forniscano indicazioni sufficienti sulla corretta contabilizzazione di tali operazioni. Nonostante ciò, ai sensi degli *US GAAP*, non è sempre chiaro se una particolare operazione soddisfi la definizione di aggregazione aziendale sotto controllo comune⁹⁶.

Pertanto, le ricerche dello IASB potrebbero anche aiutare altri *standard-setter* a migliorare le proprie linee guida promuovendo così la convergenza internazionale.

Difatti, lo *staff* ha sostenuto che il progetto debba proprio avere l'obiettivo di aumentare la convergenza internazionale ed è per questo che è importante la cooperazione con gli *standard-setter* nazionali durante tutta la fase di elaborazione del progetto.

Data l'opportunità offerta dal progetto di aumentare la convergenza dei principi contabili presenti in ordinamenti giuridici diversi, si ritiene soddisfatto il terzo criterio.

⁹³ IASB, *Agenda Proposal, Agenda Paper 5C*, Dicembre 2007, par 51-53, p. 14-15.

⁹⁴ IASB, *Agenda Proposal, Agenda Paper 5C*, Dicembre 2007, par 55, p. 15.

⁹⁵ *Accounting Standards Board of Japan*.

⁹⁶ IASB, *Agenda Proposal, Agenda Paper 5C*, Dicembre 2007, par 57, p. 15-16.

4) La qualità dei principi contabili che verranno sviluppati

Il quarto criterio prende in considerazione gli aspetti qualitativi delle norme che il progetto si propone di elaborare⁹⁷.

Uno degli aspetti più rilevanti concerne sicuramente i metodi di contabilizzazione delle aggregazioni aziendali sotto controllo comune, che sono stati elencati precedentemente all'interno del capitolo.

Come illustrato nel capitolo 1, l'*acquisition method* è attualmente richiesto per le aggregazioni aziendali diverse dalle aggregazioni tra entità o imprese sotto controllo comune.

Il *pooling-of-interests method* è attualmente richiesto, invece, da alcuni *standard-setter* ai sensi dei rispettivi principi contabili nazionali. Lo *staff* osserva che, in misura limitata, persistono problemi di attuazione per quanto riguarda i metodi adottati da altri *standard-setter*. Tuttavia, non ci si aspetta che tali problemi si rivelino insormontabili nel corso di un potenziale progetto sulle operazioni tra entità sotto controllo comune⁹⁸.

Il *fresh-start method* non è utilizzato dallo IASB o dagli *standard-setter* nazionali. Lo *staff* si pone l'obiettivo di condurre ulteriori ricerche sui vantaggi e sugli svantaggi di tale metodo e di identificare quali problemi di attuazione siano associati ad esso⁹⁹.

La questione di quale metodo contabile fornisca le informazioni più pertinenti, affidabili e comprensibili dovrebbe essere il fulcro del progetto. Lo *staff* non ha promosso l'utilizzo di uno specifico metodo rispetto ad altri.

Un altro aspetto rilevante per la definizione della qualità di un nuovo *standard* è l'equilibrio tra i benefici delle informazioni prodotte e i costi da sostenere per fornire tali informazioni.

Indipendentemente dal metodo di contabilizzazione che verrà predisposto dallo IASB, lo *staff* ritiene che gli utilizzatori dei bilanci trarranno vantaggio dall'aver un unico metodo di rilevazione per le aggregazioni aziendali sotto controllo comune, in quanto si potrà determinare un incremento del livello di comparabilità tra i bilanci¹⁰⁰. I costi per i redattori dei bilanci varieranno a seconda del metodo richiesto.

Applicando il *pooling-of-interests method*, i valori contabili dell'acquisita sono riportati nel bilancio dell'acquirente e non sono necessari ulteriori esercizi di valutazione. D'altro

⁹⁷ IASB, *Agenda Proposal, Agenda Paper 5C*, Dicembre 2007, par 60, p. 16.

⁹⁸ IASB, *Agenda Proposal, Agenda Paper 5C*, Dicembre 2007, par 62, p. 16.

⁹⁹ IASB, *Agenda Proposal, Agenda Paper 5C*, Dicembre 2007, par 63, p. 17.

¹⁰⁰ IASB, *Agenda Proposal, Agenda Paper 5C*, Dicembre 2007, par 66, p. 17.

canto, l'*acquisition method* e il *fresh-start method* impongono all'acquirente di rilevare attività precedentemente non rilevate e di valutare alcune o tutte le attività e passività identificabili al *fair value*. Lo *staff* è giunto alla conclusione che molti preparatori dovranno consultare esperti esterni per poter soddisfare pienamente i requisiti imposti da questi ultimi due metodi. Inoltre, l'attuale assenza di disposizioni impone costi per i preparatori. Questi ultimi devono verificare caso per caso, insieme ai propri revisori e alle autorità di regolamentazione, quali metodi contabili siano accettabili secondo gli IFRS e possano rappresentare al meglio un'aggregazione aziendale sotto controllo comune¹⁰¹.

Lo *staff* si è posto l'obiettivo di fornire un'analisi più dettagliata delle implicazioni costi/benefici dei metodi di contabilizzazione fra loro alternativi man mano che il progetto progredisce.

Infine, lo *staff* ha affermato che è possibile elaborare degli orientamenti contabili sulle aggregazioni aziendali sotto controllo comune e che tali orientamenti possono essere vantaggiosi in termini di costi per gli utenti e i redattori dei bilanci. Pertanto, il quarto criterio si considera soddisfatto.

5) *La limitatezza delle risorse*

Il quinto criterio è semplicemente rivolto a verificare che vi siano risorse sufficienti per poter intraprendere il progetto¹⁰².

Lo *staff* ritiene che il progetto possa richiedere una ricerca aggiuntiva sui metodi di contabilizzazione da utilizzare per registrare un'aggregazione aziendale sotto controllo comune nei bilanci consolidati e separati dell'acquirente.

Con la conferma del soddisfacimento del quinto criterio, lo *staff* ha dimostrato che il progetto sulle aggregazioni aziendali sotto controllo comune può essere inserito nell'agenda tecnica dello IASB.

Con la pubblicazione dell'*Agenda Proposal*, lo *staff* ha indicato come obiettivo primario del progetto quello di delineare un *discussion paper* che affrontasse le questioni descritte nell'*Agenda Paper 5C* e le relative *preliminary view*. Nella prima *timetable* definita dallo *staff*, era prevista la pubblicazione del *discussion paper* nell'aprile del 2009.

¹⁰¹ IASB, *Agenda Proposal, Agenda Paper 5C*, Dicembre 2007, par 67-68, p. 17.

¹⁰² IASB, *Agenda Proposal, Agenda Paper 5C*, Dicembre 2007, par 73, p. 19.

Al termine delle consultazioni tenutesi tra il 2007 e il 2008, lo IASB ha deciso di porre il focus del progetto sulla definizione di “*business combinations under common control*” e sui metodi di contabilizzazione previsti per tali operazioni nei bilanci consolidati e separati dell’acquirente. Sempre in quest’arco temporale, lo IASB è arrivato alla conclusione che delle problematiche simili emergono anche al verificarsi di operazioni di scissione, includendole di conseguenza tra gli obiettivi del progetto¹⁰³.

Nel 2009, lo sviluppo del progetto ha subito una battuta d’arresto a causa del manifestarsi della crisi economica globale, la quale ha determinato un cambiamento immediato delle priorità comprese nell’agenda tecnica del *Board*¹⁰⁴.

Nel 2011, lo IASB ha deciso di ridefinire le proprie priorità di lavoro attraverso la pubblicazione di un *Agenda Consultation* volto ad ottenere diversi *feedback* dal mondo della contabilità. Grazie ai risultati emersi dalle consultazioni, le aggregazioni aziendali sotto controllo comune sono state identificate come un progetto ad alta priorità dalla maggior parte degli intervistati. Tuttavia, le opinioni sulla portata del progetto sono risultate contrastanti¹⁰⁵.

Alcuni intervistati ritenevano che le problematiche emerse potessero essere risolte tramite un progetto di ambito ristretto, mentre altri ritenevano che potesse essere necessario un progetto di portata decisamente più ampia. Gli utilizzatori hanno specificamente indicato la necessità non solo di una contabilità coerente, ma anche di una comunicazione coerente e trasparente delle informazioni.

Come primo passo, lo IASB ha stabilito che il progetto di ricerca si dovesse focalizzare sull’identificazione delle caratteristiche comuni tra i diversi tipi di ristrutturazioni e riorganizzazioni aziendali poiché gli intervistati dell’*Agenda Consultation* erano preoccupati soprattutto per l’assenza di orientamenti specifici sulla contabilizzazione delle BCUCC (elemento alla base delle notevoli diversità presenti nella prassi contabile internazionale)¹⁰⁶.

Tra il 2011 e il 2013, diverse istituzioni internazionali e *standard-setter* nazionali hanno cercato di riportare in auge il tema delle aggregazioni aziendali sotto controllo comune per colmare la mancanza di progressi e di attività di ricerca da parte dello IASB, che fino a quel momento (come si è potuto osservare) si è limitato a porre dei confini preliminari

¹⁰³ ASAF, *Scope of the research project, Agenda Paper 2A*, Giugno 2014, par 14, p. 4.

¹⁰⁴ ASAF, *Scope of the research project, Agenda Paper 2A*, Giugno 2014, par 16, p. 4.

¹⁰⁵ ASAF, *Scope of the research project, Agenda Paper 2A*, Giugno 2014, par 17, p. 4.

¹⁰⁶ IASB, *Research project status update, Agenda Paper 14*, Settembre 2013, par 1-2, p. 1.

agli obiettivi del progetto e a definire una possibile rilevanza dello stesso (complice anche la crisi globale del 2007-2008).

Difatti, nell'ottobre 2011, l'EFRAG, in collaborazione con l'OIC, ha pubblicato un *discussion paper* (EFRAG DP) relativo alla contabilizzazione delle aggregazioni aziendali sotto controllo comune per fornire il proprio contributo nelle prime fasi del lavoro portato avanti dallo IASB.

A questo documento di supporto si è aggiunto, con lo stesso obiettivo, un *paper* pubblicato, nel dicembre 2012, dal *Korea Accounting Standards Board* (KASB) e denominato "*Transactions under common control*". Questi documenti hanno fornito una base utile per la definizione del progetto di ricerca¹⁰⁷.

Nel settembre 2013, lo *staff* ha presentato allo IASB il primo *Agenda Paper* (*Agenda Paper 14*) relativo al progetto di ricerca sulle aggregazioni aziendali sotto controllo comune.

Nonostante non sia stata presa alcuna decisione in merito all'avanzamento del progetto, questo *paper* ha fornito un aggiornamento sulle attività di ricerca svolte dallo *staff* dopo la pubblicazione dell'*Agenda Consultation* del 2011, sulle decisioni più rilevanti dell'*IFRS Interpretations Committee* e sui risultati derivanti dagli incontri con i vari *stakeholder* e dai documenti pubblicati dall'EFRAG e dal KASB.

Attraverso gli incontri con gli *stakeholder* e l'analisi dell'EFRAG DP e del *paper* del KASB, sono state identificate le tipologie più comuni di ristrutturazioni aziendali coinvolgenti entità sottoposte a controllo comune¹⁰⁸:

- 1) Operazioni di scissione, in previsione di una quotazione di titoli o di una cessione d'azienda, ecc. (esistono diverse forme attraverso cui queste transazioni possono essere strutturate);
- 2) Riorganizzazioni di gruppo, che comportano lo spostamento di asset o di entità all'interno del gruppo per ragioni fiscali o finanziarie oppure per semplificare la struttura del gruppo. Analogamente alle operazioni di scissione, le operazioni di riorganizzazione aziendale potrebbero assumere diverse forme, in quanto sono guidate da necessità differenti. Tra le forme più diffuse di riorganizzazione aziendale ritroviamo le fusioni.

¹⁰⁷ IASB, *Research project status update, Agenda Paper 14*, Settembre 2013, par 4, p. 1.

¹⁰⁸ IASB, *Research project status update, Agenda Paper 14*, Settembre 2013, par 10, p. 3.

Durante i vari incontri, la maggior parte delle società di revisione ha sostenuto che, ai fini di questo progetto, non dovrebbe essere modificata in alcun modo la definizione di aggregazioni aziendali fornita dall'IFRS 3. Inoltre, molte società del settore contabile hanno sottolineato la necessità di includere nel *research project* anche altre tipologie di entità sotto controllo comune, oltre a quelle già indicate dallo *staff* nei documenti precedentemente pubblicati, poiché la maggior parte delle problematiche concernenti la contabilizzazione delle aggregazioni aziendali sotto controllo comune si manifestano in operazioni che prevedono la raccolta di capitali e che non sono state considerate dallo *staff*. Considerazioni simili emergono anche dal *paper* del KASB.

Le società di revisione hanno suggerito di focalizzare il progetto, nella fase iniziale, sulla rilevazione delle BCUCC all'interno dei bilanci consolidati dell'acquirente e, successivamente, anche sulla contabilizzazione delle stesse nei bilanci separati. Le problematiche ricollegabili ai bilanci separati sono state evidenziate brevemente anche dal KASB.

Inoltre, i vari *stakeholder*, l'EFRAG e il KASB hanno individuato alcune tematiche rilevanti, nonché le problematiche ad esse ricollegabili¹⁰⁹:

- 1) Definizione di "*common control*". Sono state individuate delle complicazioni pratiche nell'identificare il concetto di "*common control*". Per questo motivo, è stata considerata la possibilità di limitare l'ambito di applicazione del "*common control*" alle operazioni effettuate all'interno di un gruppo controllato da un'unica società capogruppo;
- 2) Identificazione di una *business combination*. Si è rilevato che determinare la sostanza delle transazioni tra entità sotto controllo comune è generalmente impegnativo, esattamente come determinare se l'insieme di asset trasferiti costituisca effettivamente un'attività aziendale;
- 3) Identificazione dell'acquirente. Solitamente, è difficile che una società neocostituita possa essere considerata un acquirente ai sensi dell'IFRS 3 e quindi possa applicarsi *l'acquisition method*. Tuttavia, si è rilevato che le entità preferiscono utilizzare *l'acquisition method* nei libri contabili di società neocostituite, in particolare quando è prevista la raccolta di capitale. Purtroppo, le opinioni assunte dagli *standard-setter* dei vari Paesi sono risultate incoerenti.

¹⁰⁹ IASB, *Research project status update, Agenda Paper 14*, Settembre 2013, par 16, pp. 4-6.

Identificare l'acquirente nelle riorganizzazioni di gruppo è impegnativo e vi potrebbero essere situazioni in cui un acquirente legale non può essere considerato "acquirente" ai sensi dell'IFRS 3, venendo così meno l'obiettivo finale delle riorganizzazioni;

- 4) Determinazione della data di acquisizione. Nell'applicare il *pooling-of-interests method*, sono emerse opinioni divergenti sulla data a partire dalla quale si dovrebbe applicare il metodo stesso. Da un lato, c'è chi ha sostenuto che il *pooling-of-interests method* comporti la presentazione del bilancio consolidato dell'entità risultante dall'aggregazione come se le entità fossero sempre state aggregate.

Dall'altro lato, in conformità all'IFRS 10 - *Consolidated financial statements*, c'è chi ha ritenuto che il bilancio consolidato dell'entità risultante dall'aggregazione non debba essere rettificato per gli esercizi antecedenti all'aggregazione;

- 5) Principi di valutazione. Per quanto concerne i metodi di valutazione al *fair value*, la determinazione del *fair value* del corrispettivo pagato è generalmente impegnativa poiché potrebbe esserci un trasferimento di attività senza lo scambio di un corrispettivo. Mentre quando si utilizza il *pooling-of-interests method*, sorge un problema relativo all'origine dei valori utilizzati. Difatti, è sorto il dubbio se i valori contabili dell'entità acquisita siano quelli riportati nel bilancio consolidato della controllante o quelli del bilancio delle entità partecipanti all'aggregazione.

Il KASB ha condotto un'indagine non ufficiale su alcuni *standard-setter* nazionali e società del settore contabile, da cui sono emerse opinioni divergenti rispetto alla fonte dei valori contabili utilizzati nella contabilizzazione delle aggregazioni aziendali sotto controllo comune.

Infine, i principi di valutazione si possono basare sulla composizione degli utilizzatori del bilancio e sulle loro esigenze. In presenza di una partecipazione di minoranza significativa o di altri investitori, la contabilizzazione delle operazioni tra entità sotto controllo comune al *fair value* rappresenta la scelta contabile più appropriata;

- 6) Avviamento o *gain from a bargain purchase*. La maggior parte delle società di revisione contabile ha affermato che le aggregazioni aziendali sotto controllo comune non dovrebbero comportare il riconoscimento dell'avviamento o di un provento da buon affare. La differenza tra il corrispettivo trasferito e l'attivo netto dovrebbe essere quindi rilevata tra le voci di patrimonio netto.

L'EFRAG e il KASB hanno discusso la possibilità di utilizzare una forma di *acquisition method* modificata con la quale l'avviamento e/o le attività immateriali non vengono rilevati.

2.2.2 Primi cenni sull'ambito di applicazione del progetto

Nel 2014, lo IASB identifica il progetto sulle aggregazioni aziendali sotto controllo comune come un progetto di ricerca di carattere prioritario e lo *staff* pubblica a giugno dello stesso anno, e in seguito alle consultazioni con l'*Accounting Standards Advisory Forum* (ASAF), un primo *paper* (*Agenda Paper 14 – June 2014*) volto a delineare, in via preliminare, l'ambito del progetto (*scope of the project*).

Difatti, l'obiettivo dell'*Agenda Paper 14 (June 2014)* è quello di identificare le transazioni da includere nell'area di applicazione del progetto di ricerca sulle aggregazioni aziendali sotto controllo comune, riprendendo anche le opinioni dei membri dell'ASAF (*Agenda Paper 2A – June 2014*).

La maggior parte dei membri dell'ASAF ha affermato che lo scopo del progetto deve essere ristretto e deve concentrarsi esclusivamente sui problemi più pervasivi rilevati nella prassi concernenti le aggregazioni aziendali sotto controllo comune e le ristrutturazioni di gruppi di imprese. Le motivazioni alla base di questa corrente di pensiero sono prevalentemente di carattere temporale poiché definire uno *scope* eccessivamente ampio potrebbe determinare un ritardo consistente nell'emissione di uno *standard* necessario per ridurre i problemi presenti nella prassi¹¹⁰.

Sia lo *staff* del *Board* che l'ASAF si sono opposti all'analisi immediata da parte dello IASB di alcune problematiche come quelle ricollegabili ai prezzi di trasferimento (*transfer pricing issues*) e alle nuove basi di valutazione (*new basis issues*), rimandando le stesse ad un momento futuro.

Alcuni membri dell'ASAF hanno sottolineato nuovamente l'importanza di una serie di tematiche che erano già state evidenziate in precedenza dall'EFRAG e dal KASB. Innanzitutto, sono stati richiesti dei chiarimenti sulla definizione di "*business combinations under common control*". In secondo luogo, è stata posta all'attenzione dello IASB la necessità di definire delle regole per la contabilizzazione delle aggregazioni aziendali sotto controllo comune non solo nel bilancio consolidato dell'acquirente, ma

¹¹⁰ IASB, *Scope of the research project, Agenda Paper 14*, Giugno 2014, par 23, p. 6.

anche nei bilanci separati dell'acquirente e nei bilanci delle altre parti coinvolte nella transazione. Tuttavia, si è manifestata anche una certa opposizione da parte di alcuni membri dell'ASAF, che hanno richiesto di focalizzare l'attenzione solo sui bilanci consolidati dell'acquirente, almeno nella prima fase del progetto.


Tra le novità apportate tramite questo *paper* e le relative consultazioni con l'ASAF vi è il fatto di porre maggiore attenzione sulle operazioni in cui sono coinvolti terzi soggetti (ad esempio, operazioni in cui sono presenti anche partecipazioni di minoranza)¹¹¹.

Nell'*Agenda Paper 14 – June 2014*, lo *staff* ha definito alcuni esempi per poter illustrare le diverse tipologie di operazioni destinate a poter essere incluse nel progetto.

È importante precisare fin da subito che tali esempi non rappresentano in alcun modo la totalità delle operazioni di aggregazione effettuate comunemente nella prassi aziendale, ma sono esclusivamente un modo per semplificare la comprensione e la discussione della tematica in esame.

Ogni esempio riguarda la scissione di un'azienda controllata in un'entità separata di nuova costituzione. Tuttavia, a seconda di chi riveste il ruolo di controllante dell'entità *NewCo* in esame, l'operazione può rientrare in una diversa categoria di transazioni e, a seconda dello *scope* del progetto, essa può essere contabilizzata in maniera diversa.

Figura 2. Esempio di ristrutturazione di un gruppo di imprese



Fonte: *Scope of the research project, Agenda Paper 14*, IASB, Giugno 2014

Come descritto nella Figura 2, la società P (controllante-capogruppo o *holding*) controlla la società IP (controllante-controllata o *subholding*), che a sua volta controlla la società S


¹¹¹ IASB, *Scope of the research project, Agenda Paper 14*, Giugno 2014, par 24, p. 6.

(controllata), e la società A (controllata). La società S è formata da due aziende, una delle quali viene trasferita nella società neocostituita S1.

Questo esempio rappresenta sicuramente un'operazione sotto controllo comune, ma non un'aggregazione aziendale sotto controllo comune. Questo accade perché non vi è una vera e propria aggregazione fra diverse entità. Infatti, la società IP mantiene il controllo sull'azienda trasferita sia prima che dopo il completamento dell'operazione.

Lo *staff* sottolinea che un altro tipo di operazione sotto controllo comune che non rappresenta una *business combination under common control* è, ad esempio, il trasferimento, all'interno di un gruppo di imprese, di un insieme di attività che non rappresentano tuttavia un'impresa o attività aziendale ai sensi dell'IFRS 3.


Figura 3. Esempio di aggregazione aziendale sotto controllo comune



Fonte: *Scope of the research project, Agenda Paper 14, IASB, Giugno 2014*

La Figura 3 illustra un'operazione leggermente diversa rispetto a quella rappresentata nel primo esempio. Difatti, la società neocostituita S1 non risulta più controllata dalla società IP (controllante-controllata o *subholding*), bensì dalla società A, anch'essa controllata dalla società P. Questo secondo esempio fornisce un'idea di aggregazione aziendale sotto controllo comune in cui le entità o le imprese partecipanti all'operazione sono l'entità S1 e l'entità A, entrambe controllate dall'entità P sia prima che dopo la transazione, e in cui si verifica un effettivo trasferimento di un'entità all'interno del gruppo (il controllo sull'entità S1 passa dall'entità IP all'entità A, lasciando il controllo comune sempre in capo all'entità P)

Figura 4. Esempio di *spin-off* verso azionisti pubblici



Fonte: *Scope of the research project, Agenda Paper 14*, IASB, Giugno 2014

La Figura 4 evidenzia un'ultima ipotesi di transazione, in cui la società neocostituita S1 risulta controllata da azionisti pubblici o quotati (*public shareholders*), indipendenti dalla società P (capogruppo-controllante o *holding*). Dato che l'attività scissa non è controllata (tramite controllo comune) dalla stessa parte sia prima che dopo il completamento dell'operazione, la transazione illustrata nella Figura 4 non costituisce un'aggregazione aziendale sotto controllo comune.

L'operazione descritta nella Figura 3 soddisfa la descrizione di aggregazione aziendale sotto controllo comune definita dall'IFRS 3 e, a giugno 2014, si è delineata anche la possibilità che lo IASB includesse nell'ambito del progetto esclusivamente questa tipologia di operazioni, definendo in maniera più chiara il concetto di BCUCC, nonché di "*common control*". Lo *staff* ha anche definito la possibilità di considerare alcune questioni sollevate dall'*Interpretations Committee* e dall'*International Organization of Securities Commissions* (IOSCO) come le ristrutturazioni di gruppo subordinate ad un'Offerta Pubblica Iniziale o *Initial Public Offering* (IPO) in cui la controllante originaria perde il controllo sull'entità controllata¹¹².

Limitare l'ambito di applicazione a tali operazioni fa sì che l'obiettivo principale dello IASB divenga la definizione di un metodo di contabilizzazione apposito per le aggregazioni aziendali sotto controllo comune dal punto di vista dell'entità incorporante (o acquirente).

¹¹² IASB, *Scope of the research project, Agenda Paper 14*, Giugno 2014, par 30, p. 9.

Ad esempio, per un acquirente che redige il bilancio consolidato, lo IASB ha il compito di decidere quale metodo deve essere applicato tra l'*acquisition method*, il *predecessor carrying values method* o un altro metodo di contabilizzazione e se questo deve essere applicato ad alcune o a tutte le operazioni in esame. Fra le mansioni dello IASB rientra anche il fatto di decidere su quale tipologia di bilancio dell'acquirente si debba focalizzare il progetto: consolidato, separato o entrambi¹¹³.

Lo *staff* ha sollecitato il *Board* a considerare la rilevazione di valori contabili anche dal punto di vista dell'entità acquisita in un'aggregazione aziendale sotto controllo comune, come nel caso di adeguamento dei valori contabili delle attività e delle passività dell'acquisita ai relativi valori correnti.

Come già accennato in precedenza, i risultati ottenibili dallo IASB tramite il progetto sulle aggregazioni aziendali sotto controllo comune possono avere delle implicazioni sulla contabilizzazione di altre operazioni sotto controllo comune e sull'ambito del *transfer pricing*. Inoltre, possono sorgere delle questioni rilevanti anche nel caso in cui lo IASB decida, in via definitiva, che l'acquirente deve applicare il *predecessor method* ad alcune o a tutte le operazioni di aggregazione aziendale sotto controllo comune.

Sempre col fine di aumentare la comparabilità e la coerenza del trattamento contabile di tali transazioni, lo IASB ha la possibilità di includere nel perimetro del progetto anche un'analisi generale della contabilizzazione delle operazioni sotto controllo comune che non costituiscono aggregazioni aziendali o delle considerazioni sulle operazioni con parti correlate oppure non includere nessuna o includere solo un sottoinsieme di tali operazioni.

Tuttavia, lo *staff* ha affermato, nell'*Agenda Paper 14 (June 2014)*, che non ritiene opportuno includere nell'ambito del progetto di ricerca un'analisi relativa a tutte le transazioni sotto controllo comune e alle questioni riguardanti i prezzi di trasferimento. Per motivare la propria decisione, sempre lo *staff* ha affermato che esistono già delle incongruenze tra la contabilizzazione delle aggregazioni aziendali e la contabilizzazione di altre operazioni di acquisizione che non sono sotto controllo comune ai sensi degli attuali IFRS (e per cui vi sono delle regole di rilevazione consolidate), quindi non risulterebbe utile affrontare delle incoerenze simili anche nel contesto delle operazioni sotto controllo comune, che non hanno alcuno *standard* di riferimento¹¹⁴.

¹¹³ IASB, *Scope of the research project, Agenda Paper 14*, Giugno 2014, par 31, p. 9.

¹¹⁴ IASB, *Scope of the research project, Agenda Paper 14*, Giugno 2014, par 38, p. 11.

Inoltre, effettuare una revisione di tutte le transazioni sotto controllo comune nell'ambito di questo progetto richiederebbe tempo e risorse significativi. Un'analisi di questo genere può ritardare la pubblicazione di *standard* utili su argomenti per i quali la diversità percepita nella prassi, e la conseguente necessità di orientamento, sono maggiori¹¹⁵.

Di conseguenza, lo *staff* si è allineato con l'ASAF nell'affermare che lo IASB debba concentrarsi solamente sulle questioni già definite in precedenza come prioritarie, lasciando una porta aperta alla possibilità di includere ulteriori operazioni sotto controllo comune nell'ambito del progetto come quelle definite nel primo esempio dell'*Agenda Paper 14 (June 2014)* (ristrutturazioni di gruppo che non rappresentano aggregazioni aziendali sotto controllo comune). Lo IASB si è posto inoltre l'obiettivo di dare maggiore rilevanza alle operazioni, incluse nell'ambito del progetto, che coinvolgono soggetti terzi (*third parties*).

Sempre all'interno dell'*Agenda Paper 14 (June 2014)*, lo *staff* ha evidenziato una correlazione tra la contabilizzazione delle aggregazioni aziendali sotto controllo comune e le questioni sulle nuove basi di valutazione, vale a dire quando è opportuno adeguare i valori contabili delle attività e delle passività di un'entità/azienda ai rispettivi valori correnti.

È importante notare che, a differenza della contabilizzazione delle aggregazioni aziendali fra soggetti indipendenti focalizzata sull'acquirente, le problematiche sulle nuove basi di valutazione delle aggregazioni aziendali sotto controllo comune riguardano l'acquisita o, più in generale, l'entità oggetto dell'operazione. Pertanto, se lo IASB decide di includere nell'ambito del progetto la contabilizzazione da parte dell'acquisita di un'aggregazione aziendale sotto controllo comune, risulta utile considerare anche le problematiche sulle nuove basi di valutazione e quale base si intende utilizzare, invece che considerare solo il bilancio dell'acquirente¹¹⁶.

Come già anticipato in precedenza, nonostante lo *staff* abbia riconosciuto l'interazione tra la contabilizzazione delle aggregazioni aziendali sotto controllo comune e le questioni sulle nuove basi di valutazione, esso ha ritenuto opportuno non includere le stesse all'interno del progetto¹¹⁷, in seguito ad alcune considerazioni:

¹¹⁵ IASB, *Scope of the research project, Agenda Paper 14*, Giugno 2014, par 39, p. 11.

¹¹⁶ IASB, *Scope of the research project, Agenda Paper 14*, Giugno 2014, par 46, p. 13.

¹¹⁷ IASB, *Scope of the research project, Agenda Paper 14*, Giugno 2014, par 48, pp. 13-14.

- 1) queste problematiche non sono state identificate dallo IASB come questioni prioritarie;
- 2) affrontare tali problematiche può determinare un ritardo nella definizione degli *standard* sulle aggregazioni aziendali sotto controllo comune e sulle ristrutturazioni di gruppo che non costituiscono *business combination*, in particolare quelle che coinvolgono terze parti.

Successivamente, nel luglio 2014, lo *staff* ha contattato diversi *standard-setter* regionali e nazionali e grandi imprese, chiedendo loro di fornire dei dati in merito agli obblighi informativi previsti in quel momento storico per le informazioni finanziarie che devono essere indicate da un'entità che sta intraprendendo un'IPO dei propri titoli, in particolare in caso di realizzazione una ristrutturazione di gruppo in preparazione a quell'IPO¹¹⁸. Lo scopo della richiesta di informazioni è quello di documentare i requisiti esistenti e valutare la portata delle differenze presenti nella prassi, le quali derivano o dal fatto che due ordinamenti giuridici possono avere obblighi normativi diversi oppure dall'assenza totale di requisiti all'interno di un ordinamento.

Per poter comprendere le esigenze informative degli investitori nell'ambito delle aggregazioni aziendali sotto controllo comune, nell'ottobre 2014 lo *staff* ha avviato una campagna di sensibilizzazione. Nel 2015, questo processo di sensibilizzazione è stato esteso anche ai preparatori dei bilanci, alle società del settore contabile e agli *standard-setter* per poter individuare le problematiche più rilevanti in merito alle *business combinations under common control* e ottenere dei pareri preliminari sulle varie alternative contabili applicabili¹¹⁹.

In seguito a tale campagna di sensibilizzazione, l'ASAF ha pubblicato a marzo 2015 un ulteriore *paper*, intitolato "*Accounting for business combinations under common control*" (*Agenda Paper 8 - March 2015*), all'interno del quale è stata sottolineata l'intenzione di focalizzarsi prevalentemente, almeno nella fase iniziale del progetto, sulle aggregazioni aziendali sotto controllo comune che coinvolgono o sono correlate a transazioni con terzi azionisti e sugli aspetti chiave della contabilizzazione delle *business combinations under common control* nel bilancio consolidato dell'acquirente. Lo *staff* del *Board* si è dunque

¹¹⁸ IASB, *Update on the research project, Agenda Paper 8B*, Settembre 2014, par 6, p. 2.

¹¹⁹ ASAF, *Accounting for business combinations under common control, Agenda Paper 8*, Marzo 2015, par 9, p. 3.

interrogato anche su quale metodo di contabilizzazione potesse risultare più appropriato tra l'*acquisition method* e il *predecessor method*.

Inoltre, sempre nell'*Agenda Paper 8 (March 2015)*, sono state individuate altre tipologie di operazioni da includere nell'ambito di applicazione del progetto, tra cui¹²⁰:

- a) le aggregazioni aziendali sotto controllo comune che coinvolgono soggetti terzi diversi da terzi azionisti;
- b) le ristrutturazioni di gruppo che non rispondono alla definizione di aggregazione aziendale ai sensi dell'IFRS 3.

Ai fini di una maggiore comprensione dei cambiamenti che hanno interessato il progetto di ricerca e quindi per consentire ai lettori di osservare quanto sia evoluta la visione dello IASB nel corso degli anni, è utile evidenziare che, dalla documentazione disponibile sulle aggregazioni aziendali sotto controllo comune (nello specifico, dall'*Agenda Paper 8 – March 2015*), emerge l'intenzione dello *staff del Board*, nella fase iniziale del *research project*, di supportare l'applicazione esclusiva del *predecessor method* per tutte le tipologie di *business combinations under common control* che coinvolgono o sono correlate a transazioni con terzi azionisti, escludendo di fatto dei metodi di rilevazione al *fair value* (come ad esempio, l'*acquisition method*)¹²¹.

Continuando l'analisi del progetto, nel 2015 sono state identificate dallo *staff del Board* due tipologie di aggregazioni aziendali sotto controllo comune che coinvolgono o sono correlate a transazioni con terzi azionisti¹²²:

- a) un'aggregazione fra entità detenute in via totalitaria dalla controllante-capogruppo in preparazione ad una vendita successiva, compresa una vendita tramite offerta pubblica iniziale (Figura 5¹²³);

¹²⁰ ASAF, *Accounting for business combinations under common control*, *Agenda Paper 8*, Marzo 2015, par 12, p. 3.


¹²¹ ASAF, *Accounting for business combinations under common control*, *Agenda Paper 8*, Marzo 2015, par 16, p. 4.

¹²² ASAF, *Accounting for business combinations under common control*, *Agenda Paper 8*, Marzo 2015, par 18, pp. 4-5.

¹²³ Nella Figura 5, viene descritta un'operazione di aggregazione aziendale in cui la società P1 (controllante-capogruppo o *holding*) detiene delle partecipazioni totalitarie nelle società A (controllata), B (controllata) e C (controllata) e le prime due entità controllate (A e B) sono destinate alla vendita tramite IPO. La società A (ora, controllante-controllata o *subholding*) acquisisce la società B, per poi essere successivamente rivenduta tramite IPO.


b) un'aggregazione aziendale sotto controllo comune in presenza di una partecipazione di minoranza o interessenza non di controllo (*non-controlling interests* o NCI) nell'acquirente (Figura 6¹²⁴).

Figura 5. *Business combination under common control* in preparazione di un'IPO



Fonte: *Accounting for business combinations under common control, Agenda Paper 8, ASAF, Marzo 2015*

Figura 6. Aggregazione aziendale sotto controllo comune in presenza di una partecipazione di minoranza nell'acquirente



Fonte: *Accounting for business combinations under common control, Agenda Paper 8, ASAF, Marzo 2015*

¹²⁴ Nella Figura 6, viene esemplificata un'operazione di aggregazione in cui la società P1 (controllante-capogruppo o *holding*) detiene il controllo nelle società A (controllata; partecipazione del 70%; il restante 30% è detenuto da azionisti pubblici) e B (controllata; partecipazione del 100%). Infine, la società A (ora, controllante-controllata o *subholding*) acquisisce la società B.

Questi due tipi di *business combination under common control* sono sufficientemente diversi da meritare una considerazione separata. Difatti, nel primo scenario, i terzi investitori (nonché nuovi azionisti) non sono influenzati dall'operazione poiché acquisiscono delle interessenze partecipative solo al termine della transazione. Al contrario, nel secondo scenario, i terzi investitori, che detenevano delle partecipazioni di minoranza prima della transazione, sono influenzati dall'operazione di aggregazione poiché le attività e le passività in cui detengono delle interessenze cambiano a seguito dell'operazione di aggregazione¹²⁵.

Nel prosieguo verranno analizzate in maniera più specifica queste due tipologie di BCUCC per poter comprendere al meglio le ragioni alla base dell'orientamento dello *staff* di applicare il *predecessor method* a tutte le aggregazioni aziendali sotto controllo comune che coinvolgono o sono correlate a transazioni con terzi azionisti.

Per quanto concerne le *business combination under common control* effettuate in preparazione di un'IPO, lo *staff* ha stabilito che non esiste alcuna differenza di natura economica tra¹²⁶:

- a) una vendita di società preesistenti tramite un'IPO senza intraprendere antecedentemente una BCUCC (Figura 7¹²⁷); e
- b) un'aggregazione di entità preesistenti sotto controllo comune in preparazione di un'IPO e poi rivenderle come un unico aggregato in un'IPO (Figura 8¹²⁸).

Ciò è dovuto al fatto che in entrambi i casi i terzi investitori acquisiscono una nuova partecipazione nelle attività esistenti (società A e B), che in precedenza erano interamente di proprietà della capogruppo (società P1).


¹²⁵ ASAF, *Accounting for business combinations under common control*, Agenda Paper 8, Marzo 2015, par 19, pp. 5-6.

¹²⁶ ASAF, *Accounting for business combinations under common control*, Agenda Paper 8, Marzo 2015, par 20, p. 6.

¹²⁷ Nella Figura 7, la società P1 (controllante-capogruppo o *holding*) detiene il controllo, tramite partecipazione totalitaria, della società A (controllante-controllata o *subholding*), della società B (controllata, direttamente da A e indirettamente da P1) e della società C (controllata). In seguito, la società P1 vende le società A e B tramite una IPO.


¹²⁸ Nella Figura 8, si configura un'operazione identica a quella osservata nella Figura 5.

Figura 7. Offerta pubblica iniziale senza il completamento di una *business combination under common control*



Fonte: *Accounting for business combinations under common control, Agenda Paper 8, ASAF, Marzo 2015*

Figura 8. Offerta pubblica iniziale con il completamento di una *business combination under common control*



Fonte: *Accounting for business combinations under common control, Agenda Paper 8, ASAF, Marzo 2015*

Lo *staff* si è espresso a favore della redazione dei bilanci IFRS, forniti in relazione a un'IPO, utilizzando una base omogenea, indipendentemente dal fatto che vi sia o meno un'aggregazione aziendale sotto controllo comune in preparazione dell'IPO stessa.

Tutte (non solo alcune) le attività e passività vendute tramite un'IPO dovrebbero essere riflesse quindi al loro *fair value* o a valori contabili, indipendentemente dal fatto che vi sia un'aggregazione aziendale sotto controllo comune alla base dell'IPO¹²⁹.

Tuttavia, dalle analisi svolte dallo *staff* del *Board* risulta inappropriato applicare l'*acquisition method* definito nell'IFRS 3 a un'aggregazione aziendale sotto controllo comune intrapresa in preparazione di un'IPO poiché si potrebbe determinare un aumento del valore di alcune (non tutte) attività e passività, vendute tramite l'IPO, al loro *fair value*¹³⁰.

Oltre a questo, l'applicazione dell'IFRS 3 ha anche lo svantaggio di creare una condizione di arbitraggio contabile. Svolgere un arbitraggio contabile, in questo caso, significa realizzare l'operazione di aggregazione solo per poter contabilizzare determinate attività e passività ai rispettivi valori correnti.

Dunque, ritornando alle considerazioni effettuate in precedenza, per poter contabilizzare in modo omogeneo le attività e le passività trasferite attraverso un'IPO e in maniera indipendente dallo svolgimento di un'aggregazione aziendale sotto controllo comune in preparazione di un'IPO, lo *staff* ritiene che si dovrebbe applicare il *predecessor method*.

Questa *preliminary view* fornita dallo *staff* è supportata dalle attività di ricerca condotte fino a quel momento rispetto alle operazioni che includono delle IPO e che indicano un utilizzo prevalente del *predecessor method*¹³¹.

Per quanto riguarda il tema delle aggregazioni aziendali sotto controllo comune che coinvolgono partecipazioni di minoranza preesistenti nell'acquirente, tali partecipazioni sono solitamente influenzate dall'aggregazione stessa (Figura 10¹³²). Questa situazione può essere equiparata, in qualche modo, a quella in cui l'aggregazione aziendale viene realizzata fra soggetti indipendenti (Figura 9¹³³).

¹²⁹ Si parla in maniera alternativa di *fair value* e valori contabili poiché non è ancora stata definita la base di valutazione omogenea da applicare e le operazioni in esame potrebbero essere valutate al *fair value* o al costo a seconda della decisione che verrà assunta dal *Board*.

¹³⁰ ASAF, *Accounting for business combinations under common control*, *Agenda Paper 8*, Marzo 2015, par 23, p. 7


¹³¹ È importante specificare che la ricerca ha riguardato solo un sottoinsieme di ordinamenti giuridici che applicano gli IFRS, quindi il campione utilizzato è abbastanza ristretto.

¹³² Nella Figura 10, si delinea una situazione identica a quella descritta nella Figura 6.

¹³³ Nella Figura 9, la società A, in cui sono presenti azionisti di minoranza (partecipazione del 30%), e la società B sono controllate da due società differenti, rispettivamente la società P1 e la società P2. La società A acquisisce la società B, realizzando un'aggregazione aziendale ai sensi dell'IFRS 3.

In entrambi i casi, le attività e le passività di cui gli azionisti di minoranza detengono una quota cambiano in seguito all'aggregazione aziendale. Nello specifico, gli azionisti di minoranza non detengono più solo un'interessenza partecipativa diretta nella società A (controllante-controllata o *subholding* dopo l'aggregazione, di cui alla Figura 9 e alla Figura 10), ma anche una partecipazione indiretta nell'entità B (controllata, di cui alla Figura 9 e alla Figura 10)¹³⁴.


Figura 9. *Business combination* ai sensi dell'IFRS 3 in presenza di partecipazioni di minoranza



Fonte: *Accounting for business combinations under common control, Agenda Paper 8, ASAF*, Marzo 2015

¹³⁴ ASAF, *Accounting for business combinations under common control, Agenda Paper 8*, Marzo 2015, par 28, pp. 8-9.

Figura 10. *Business combination under common control* in presenza di partecipazioni di minoranza



Fonte: *Accounting for business combinations under common control, Agenda Paper 8, ASAF, Marzo 2015*

Nel caso di un'aggregazione aziendale fra soggetti indipendenti, la società A applica l'*acquisition method* per contabilizzare l'operazione nel proprio bilancio consolidato. Dunque, il bilancio consolidato di A rifletterà le attività e passività identificabili di B al loro *fair value* alla data di acquisizione e l'eventuale avviamento (o un *gain from bargain purchase*).

Dal punto di vista economico, per gli azionisti di minoranza, l'aggregazione aziendale sotto controllo comune della Figura 10 è simile all'aggregazione aziendale della Figura 9. Dunque, l'applicazione dell'*acquisition method* alla *business combination under common control* in esame fornirebbe informazioni comparabili e garantirebbe maggiore trasparenza sui valori scambiati¹³⁵.

Tuttavia, l'applicazione dell'IFRS 3 a tali aggregazioni aziendali sotto controllo comune comporta alcuni svantaggi.

Innanzitutto, la rilevazione dell'avviamento (o di un *gain from bargain purchase*) in una BCUCC potrebbe non essere adeguata, poiché il corrispettivo trasferito potrebbe non essere rappresentativo del *fair value* dell'attività acquisita. Inoltre, l'applicazione di trattamenti contabili diversi a diverse tipologie di aggregazioni aziendali sotto controllo comune può incrementare la complessità dell'operazione, determinare la necessità di

¹³⁵ ASAF, *Accounting for business combinations under common control, Agenda Paper 8, Marzo 2015*, par 30, p. 10.

definire queste diverse tipologie di aggregazioni e fornire l'opportunità di strutturare le transazioni con il solo obiettivo di ottenere il risultato contabile desiderato¹³⁶.

Questi svantaggi sono risultati sufficienti, dal punto di vista dello *staff*, per suggerire l'utilizzo del *predecessor method* per tutti i tipi di *business combinations under common control* che coinvolgono o sono correlati a transazioni con terzi investitori.

Nell'aprile 2016, lo *staff* del *Board* ha iniziato a focalizzarsi maggiormente sull'identificazione dei metodi da utilizzare per la contabilizzazione delle BCUCC, concentrandosi sui metodi in grado di fornire le informazioni più utili e pertinenti. L'analisi si è basata soprattutto sulla comprensione di quando fosse più appropriato utilizzare l'*acquisition method* e quando fosse più appropriato usare il *predecessor method*. Dalle informazioni ottenute dallo *staff* tra il 2015 e il 2016 è emerso che le BCUCC sono operazioni frequenti in molti ordinamenti giuridici differenti, in particolare quando sono correlate ad una vendita tramite IPO, e la loro contabilizzazione avviene prevalentemente mediante l'applicazione del *predecessor method* (l'*acquisition method* viene comunque utilizzato, ma in misura minore). Si sono riscontrate opinioni contrastanti su quale dei due principali metodi possa fornire informazioni utili per gli utilizzatori dei bilanci. Tuttavia, la maggior parte degli *stakeholder* ha sostenuto l'applicazione del *predecessor method* come metodo di contabilizzazione predefinito¹³⁷.

Tra gli *stakeholder* con cui lo *staff* e i membri del *Board* si sono confrontati ritroviamo gli utilizzatori dei bilanci (a), i preparatori dei bilanci (b), gli *standard-setter* (c) e gli istituti di regolamentazione internazionali (d). Di seguito verranno analizzati in maniera dettagliata i pareri forniti da questi soggetti sull'argomento in esame.

a) Pareri dagli utilizzatori dei bilanci

Per quanto concerne gli utilizzatori dei bilanci, questi hanno espresso opinioni sostanzialmente diverse su quali informazioni sarebbero più utili per la contabilizzazione di una aggregazione aziendale sotto controllo comune e sulle ragioni alla base delle proprie scelte.

¹³⁶ ASAF, *Accounting for business combinations under common control*, Agenda Paper 8, Marzo 2015, par 31, p. 10.

¹³⁷ IASB, *Method(s) of accounting for BCUCC*, Agenda Paper 23A, Aprile 2016, par 4, p. 2.

Alcuni utilizzatori hanno sostenuto l'uso del *fair value* per ogni tipologia di *business combination under common control*. Alla base di questo orientamento vi sono molteplici motivazioni, che verranno di seguito elencate¹³⁸:

- a) le informazioni sulle attività e passività rilevate al *fair value* sono generalmente più rilevanti per gli investitori e le BCUCC costituiscono un'opportunità per fornire loro una valutazione aggiornata delle voci di bilancio;
- b) il *fair value* è l'unica base di valutazione appropriata in un'operazione con parti correlate perché garantisce trasparenza e consente agli investitori di valutare se l'operazione è stata conclusa a condizioni di mercato;
- c) i dati sul *fair value* delle voci trasferite sono particolarmente rilevanti per valutare le performance future della nuova entità risultante dall'aggregazione;
- d) il riconoscimento dell'avviamento genera una responsabilità in capo al *management* poiché l'operazione di aggregazione dovrebbe consentire di creare valore;
- e) se l'operazione si è conclusa a condizioni di mercato, allora si tratta di una questione di governo societario piuttosto che di una questione contabile e queste ultime dovrebbero essere "identiche" per tutti i tipi di aggregazioni aziendali;
- f) le esigenze informative di una aggregazione aziendale sotto controllo comune sono le stesse di qualsiasi altra tipologia di aggregazione aziendale.

Altri utenti dei bilanci hanno supportato, invece, l'utilizzo dei valori contabili precedenti per tutte le operazioni catalogabili come *business combination under common control*, ponendo le seguenti ragioni alla base del proprio orientamento di pensiero¹³⁹:

- a) i valori contabili precedenti consentono di preservare le informazioni relative ai *trend*, a differenza delle rilevazioni al *fair value* che possono sconvolgere tali dati;
- b) i valori contabili precedenti sono più affidabili; al contrario, i dati espressi al *fair value* sono soggetti ad un'ampia discrezionalità da parte del *management* delle società aggreganti, che può avere l'obiettivo di manipolare gli utili futuri;
- c) a differenza di un'aggregazione fra soggetti indipendenti, un'aggregazione aziendale sotto controllo comune non è negoziata liberamente, ma è diretta dalla parte controllante; di conseguenza, l'utilizzo dei valori correnti, e in particolare il

¹³⁸ IASB, *Method(s) of accounting for BCUCC, Agenda Paper 23A*, Aprile 2016, par 22, pp. 7-8.

¹³⁹ IASB, *Method(s) of accounting for BCUCC, Agenda Paper 23A*, Aprile 2016, par 23, pp. 8-9.

riconoscimento dell'avviamento o di un *gain from bargain purchase*, manca di significatività e può incentivare il *management* della controllante a spostare i valori all'interno del gruppo per conseguire risultati specifici;

- d) i valori contabili precedenti sono più rilevanti per valutare la gestione delle risorse da parte del *management*;
- e) i valori contabili precedenti consentirebbero agli investitori di valutare il rendimento del capitale investito;
- f) i valori contabili precedenti sono più rilevanti per gli analisti finanziari poiché questi ultimi tendono a concentrarsi maggiormente sui flussi di cassa.

Nonostante gli orientamenti appena illustrati siano stati identificati dallo *staff* come prevalenti nella prassi, una buona parte degli *user* ha affermato che potrebbe essere molto più utile effettuare una distinzione tra le diverse tipologie di aggregazioni aziendali sotto controllo comune poiché metodi contabili diversi (ad esempio, *acquisition method* e *predecessor method*) possono essere più o meno appropriati a seconda delle circostanze e quindi della tipologia di BCUCC analizzata¹⁴⁰.

Come illustrato precedentemente, lo *staff* ha evidenziato nell'*Agenda Paper 8 (March 2015)* la particolarità di alcune aggregazioni aziendali che coinvolgono o sono correlate a transazioni con terzi azionisti, ovvero le aggregazioni aziendali sotto controllo comune svolte in preparazione ad una IPO e le aggregazioni aziendali sotto controllo comune svolte in presenza di partecipazioni di minoranza (NCI) nell'acquirente.

Gli utenti dei bilanci, chiamati a rispondere dallo IASB, si sono espressi anche su questo tema.

Per quanto concerne la presenza di NCI, gli utenti hanno espresso opinioni contrastanti sull'influenza che può avere una partecipazione di minoranza sui termini della transazione. Alcuni rispondenti hanno sostenuto che gli azionisti di minoranza, in particolare nell'ambito delle società quotate, siano solitamente tutelati dalla legge e che un'aggregazione aziendale sotto controllo comune che coinvolge NCI sia normalmente effettuata a condizioni di mercato. Di conseguenza, hanno ritenuto che tali operazioni siano comparabili con le aggregazioni aziendali di cui all'IFRS 3.

¹⁴⁰ IASB, *Method(s) of accounting for BCUCC, Agenda Paper 23A*, Aprile 2016, par 21, p. 7.

Altri utenti hanno invece sostenuto che in una BCUCC svolta in presenza di azionisti di minoranza i termini dell'operazione siano determinati dall'entità controllante e gli interessi degli azionisti di minoranza, in alcune ordinamenti, non siano necessariamente protetti. Per questo motivo, hanno affermato che le *business combination under common control* presentano delle differenze rispetto alle aggregazioni aziendali descritte nell'IFRS 3 e quindi non sono comparabili¹⁴¹.

Per quanto riguarda l'ambito delle BCUCC svolte in preparazione ad un'IPO invece, molti utilizzatori hanno convenuto sull'importanza del fatto che tutte le attività e passività offerte nell'IPO siano valutate su base omogenea, quindi tutte le attività e passività devono essere valutate al *fair value* o ai relativi valori contabili. Tuttavia, essi hanno anche affermato che la valutazione al *fair value* delle attività e delle passività trasferite in un'aggregazione aziendale sotto controllo comune in relazione a un'IPO non fornisce informazioni utili¹⁴².

In conclusione, si può affermare che vi è stato un maggiore sostegno per l'uso dell'*acquisition method* nello scenario NCI e un maggiore supporto per l'applicazione del *predecessor method* nello scenario IPO.

Oltre alle questioni principalmente affrontate dallo IASB con gli utilizzatori dei bilanci, gli *user* hanno affrontato anche altre questioni.

Da un lato, alcuni di essi hanno dichiarato che, a seconda del metodo di contabilizzazione richiesto per le BCUCC, è possibile fornire ulteriori informazioni tramite la definizione di specifici obblighi informativi (*disclosure requirements*). Dall'altro lato, alcuni utenti hanno sottolineato che è necessario introdurre tali obblighi indipendentemente dal metodo di contabilizzazione applicato.

Molti utenti hanno inoltre sottolineato l'importanza della comparabilità tra operazioni simili e alcuni di essi hanno addirittura affermato che non sia rilevante quale metodo di contabilizzazione venga richiesto poiché l'aspetto più rilevante è l'eliminazione delle diversità presenti nella prassi, sottolineando in questo modo l'urgenza e la rilevanza del progetto per gli *stakeholder*¹⁴³.

¹⁴¹ IASB, *Method(s) of accounting for BCUCC, Agenda Paper 23A*, Aprile 2016, par 26-27, pp. 9-10.

¹⁴² IASB, *Method(s) of accounting for BCUCC, Agenda Paper 23A*, Aprile 2016, par 28-29, p. 10.

¹⁴³ IASB, *Method(s) of accounting for BCUCC, Agenda Paper 23A*, Aprile 2016, par 33, p. 11.

b) Pareri dai preparatori dei bilanci

Passando ora alle opinioni dei preparatori dei bilanci, è necessario sottolineare che lo *staff* del *Board* si è consultato direttamente con i membri del *Global Preparers Forum* (GPF) a marzo 2015.

Alcuni membri del GPF hanno sostenuto, in tale sede, che il *predecessor method* debba essere applicato sia nello scenario NCI che in quello IPO. Altri membri hanno invece sostenuto l'utilizzo di tale metodo nello scenario IPO, bocciandone tuttavia l'utilizzo nello scenario NCI.

In aggiunta, alcuni membri del GPF hanno chiesto allo IASB di ampliare l'ambito di applicazione del progetto, suggerendo che lo stesso debba prendere in considerazione anche la contabilizzazione delle aggregazioni aziendali sotto controllo comune nei bilanci separati del cessionario, nonché la contabilizzazione delle altre operazioni sotto controllo comune¹⁴⁴.

c) Pareri dagli standard-setter

Analizzando i *feedback* ottenuti dalle consultazioni con gli *standard-setter* nazionali e internazionali, si osserva che questi ultimi si sono espressi sia sui possibili metodi di contabilizzazione delle aggregazioni aziendali sotto controllo comune da inserire in un possibile *standard* IFRS sia sui metodi effettivamente applicati nella prassi contabile internazionale.

Per quanto riguarda il primo aspetto, ogni *standard-setter* ha supportato l'applicazione del *predecessor method* per la contabilizzazione delle *business combination under common control*. Alcuni di essi hanno sostenuto l'utilizzo del *predecessor method* per tutte le aggregazioni aziendali sotto controllo comune, suggerendo di porre il *predecessor method* come metodo predefinito per la rilevazione delle BCUCC e di definire anche se e quando possono essere applicate delle eccezioni a tale metodo.

Inoltre, alcuni membri dell'ASAF si sono allineati alle posizioni (precedentemente analizzate) assunte da una parte degli utilizzatori dei bilanci, per cui metodi diversi possono essere più appropriati in circostanze diverse.

C'è stato un notevole supporto per l'utilizzo dell'*acquisition method* nello scenario NCI, mentre l'applicazione dello stesso è stata poco sostenuta nello scenario IPO.

¹⁴⁴ IASB, *Method(s) of accounting for BCUCC*, Agenda Paper 23A, Aprile 2016, par 36, pp. 11-12.

Per la prima volta dall'avvio del progetto di ricerca, alcuni *stakeholder* hanno suggerito l'applicazione del *fresh start method*, ovvero la valutazione delle attività e delle passività di tutte le entità aggreganti al *fair value*, nello scenario IPO; tuttavia, c'è stato poco sostegno per l'applicazione di questo metodo¹⁴⁵.

Per quanto concerne l'analisi operata dagli *standard-setter* dei principali metodi applicati nella prassi, l'ASAF ha esaminato i *paper* presentati nel 2015 dal *Canadian Accounting Standards Board* (AcSB)¹⁴⁶ e dall'*Hong Kong Institute of Certified Public Accountants* (HKICPA)¹⁴⁷ riguardanti la prassi contabile per le aggregazioni aziendali sotto controllo comune in Canada e a Hong Kong.

L'AcSB ha affermato che le *business combination under common control* sono comunemente effettuate in Canada e sia l'*acquisition method* che il *predecessor method* vengono utilizzati per contabilizzare le aggregazioni aziendali sotto controllo comune, con il *predecessor method* che registra un utilizzo più frequente.

L'HKICPA si è concentrato sulle aggregazioni aziendali sotto controllo comune intraprese in relazione a un'IPO, dichiarando che tali operazioni sono comuni a Hong Kong e che la maggior parte (se non tutte) di esse sono contabilizzate utilizzando il *predecessor method*. Alcuni membri dell'ASAF hanno affermato che il *predecessor method* non è solo comune, ma addirittura richiesto nei loro ordinamenti.

È importante aggiungere che alcuni *standard-setter* hanno suggerito, come già fatto anche da altri *stakeholder* partecipanti alle consultazioni, un ampliamento dell'ambito di applicazione del progetto di ricerca sulle BCUCC, prendendo in considerazione una gamma più ampia di aggregazioni aziendali sotto controllo comune e la contabilizzazione di tali operazioni nei bilanci separati¹⁴⁸.

d) Pareri dagli istituti di regolamentazione internazionali

Per completare l'esame dei *feedback* ricevuti dallo IASB, si considerino ora le risposte ottenute dagli istituti di regolamentazione internazionali, nello specifico l'*International Organization of Securities Commissions Committee 1* (IOSCO C1), la *European Securities and Markets Authority* e la *European Enforcers Coordination Session* (EECS).

¹⁴⁵ IASB, *Method(s) of accounting for BCUCC, Agenda Paper 23A*, Aprile 2016, par 39, p. 12.

¹⁴⁶ Si veda ASAF, *Agenda Paper 8A*, Marzo 2015.

¹⁴⁷ Si veda ASAF, *Agenda Paper 6A*, Dicembre 2015.

¹⁴⁸ IASB, *Method(s) of accounting for BCUCC, Agenda Paper 23A*, Aprile 2016, par 47, p. 14.

La maggior parte dei membri dell'IOSCO C1 ha dichiarato che le aggregazioni aziendali sotto controllo comune sono generalmente contabilizzate con il *predecessor method* nei loro ordinamenti giuridici e, nel complesso, hanno sostenuto l'utilizzo di tale metodo¹⁴⁹. Anche i membri dell'EECS hanno affermato che le aggregazioni aziendali sotto controllo comune sono generalmente contabilizzate secondo il *predecessor method* nei loro ordinamenti. Inoltre, alcuni membri dell'EECS hanno dichiarato di essersi imbattuti in *business combination under common control* contabilizzate secondo l'*acquisition method* quando¹⁵⁰:

- a) l'operazione è stata regolata in contanti;
- b) esisteva una partecipazione di minoranza in un'entità quotata; o
- c) l'entità emittente voleva segnalare un patrimonio netto più elevato.

La maggior parte dei membri EECS si sono allineati alla *preliminary view* dello *staff* secondo cui il *predecessor method* debba essere applicato a tutte le aggregazioni aziendali sotto controllo comune. Tuttavia, si sono generate delle opinioni contrastanti su tale questione. Difatti, alcuni hanno osservato che l'utilizzo di metodi diversi per transazioni diverse potrebbe fornire opportunità di strutturazione, mentre altri hanno richiesto al *Board* di considerare la possibilità di applicare l'*acquisition method* solo in determinate occasioni¹⁵¹.

Tabella 1. Sintesi dei pareri degli *stakeholder*

	Metodo di contabilizzazione da applicare	Metodo di contabilizzazione per scenario IPO	Metodo di contabilizzazione per scenario NCI	<i>Disclosure requirements</i>
Utilizzatori dei bilanci	Posizioni contrastanti fra chi sostiene l'utilizzo esclusivo di un <i>fair value method</i> e chi sostiene l'uso esclusivo di valori contabili precedenti	Maggiore supporto verso l'applicazione di un <i>predecessor method</i>	Maggiore supporto verso l'applicazione dell' <i>acquisition method</i>	Posizioni contrastanti fra chi ritiene che gli obblighi informativi debbano essere definiti in base al metodo di contabilizzazione utilizzato e chi

¹⁴⁹ IASB, *Method(s) of accounting for BCUCC, Agenda Paper 23A*, Aprile 2016, par 49, p. 14.

¹⁵⁰ IASB, *Method(s) of accounting for BCUCC, Agenda Paper 23A*, Aprile 2016, par 51, pp. 14-15.

¹⁵¹ IASB, *Method(s) of accounting for BCUCC, Agenda Paper 23A*, Aprile 2016, par 52, p. 15.

				ritiene tali obblighi debbano essere determinati indipendentemente e dal metodo applicato
Preparatori dei bilanci	Non è stato espresso alcun parere sul metodo di contabilizzazione da applicare sulle BCUCC in generale	La maggioranza sostiene l'utilizzo del <i>predecessor method</i>	La maggioranza supporta l'uso del <i>predecessor method</i>	Non è stato espresso alcun parere sull'introduzione di obblighi informativi
<i>Standard-setter</i>	Ogni intervistato sostiene l'applicazione del <i>predecessor method</i> ponendo alcune eccezioni	La maggioranza sostiene l'applicazione del <i>predecessor method</i>	La maggioranza supporta l'applicazione dell' <i>acquisition method</i>	Non è stato espresso alcun parere sull'introduzione di obblighi informativi
Istituti di regolamentazione internazionali	La maggioranza sostiene l'applicazione esclusiva del <i>predecessor method</i> a tutte le BCUCC	Non è stato espresso alcun parere sul metodo di contabilizzazione da applicare in presenza di un'IPO	Non è stato espresso alcun parere sul metodo di contabilizzazione da applicare in presenza di NCI	Non è stato espresso alcun parere sull'introduzione di obblighi informativi

È necessario aggiungere che, sempre nell'aprile 2016, lo *staff* del *Board* ha pubblicato l'*Agenda Paper 23B (April 2016)*, intitolato "*Application of the predecessor method*", per raccogliere informazioni, tramite delle consultazioni con alcuni *stakeholder*, su come venga applicato il *predecessor method* nella prassi e quando dovrebbe essere effettivamente applicato.

In aggiunta alle considerazioni fatte precedentemente sulle diversità presenti nella prassi in merito ai metodi da applicare per la contabilizzazione delle aggregazioni aziendali sotto controllo comune, dalle ricerche dello *staff* è emerso che esistono delle discordanze anche nel modo in cui viene effettivamente applicato il *predecessor method* e nel modo in cui dovrebbe essere applicato secondo gli *stakeholder*.

Innanzitutto, dalle attività di ricerca è emerso che esistono pratiche diverse e opinioni diverse su quali importi dovrebbero essere utilizzati, ovvero se devono essere usati quelli riconosciuti dall'entità controllante (nel proprio bilancio consolidato) o quelli riconosciuti dall'entità trasferita. Vi sono anche diversi metodi per determinare dove, all'interno del patrimonio netto, rilevare qualsiasi differenza tra corrispettivo e attività nette trasferite.

Tuttavia, la maggior parte degli *stakeholder* ha concordato con le *preliminary view* dello *staff* secondo cui il *Board* non dovrebbe prescrivere dove, all'interno del patrimonio netto, tale differenza debba essere rilevata e come debba essere valutato il corrispettivo, sotto forma di azioni, nell'applicazione del *predecessor method*¹⁵².

Gli *stakeholder* si sono espressi anche su altre problematiche particolarmente rilevanti, ovvero la data di rilevazione delle aggregazioni aziendali sotto controllo comune e la presentazione delle informazioni comparative. Essi hanno evidenziato che, nella prassi, si tendono a considerare solitamente le entità partecipanti all'aggregazione come se fossero sempre state aggregate fra loro e le informazioni comparative vengono presentate su tale base. In alcuni ordinamenti giuridici, tuttavia, si osserva anche la contabilizzazione delle BCUCC a partire dalla data di realizzazione delle stesse senza effettuare una rideterminazione delle informazioni comparative¹⁵³.

La maggior parte delle autorità di regolamentazione si è allineata con la posizione presa dallo *staff*, per cui una BCUCC dovrebbe essere contabilizzata alla data in cui si verifica e le informazioni comparative non dovrebbero essere rettificata.

Alcuni *standard-setter* hanno sottolineato che il *Board* dovrebbe stabilire una base concettuale per la contabilizzazione delle aggregazioni aziendali sotto controllo comune e che tale base dovrebbe essere utilizzata per determinare sia quale metodo debba essere applicato sia come debba essere utilizzato il metodo da applicare¹⁵⁴.

Tra gli *stakeholder* consultati dallo *staff* per la contabilizzazione delle BCUCC tramite l'applicazione del *predecessor method* ritroviamo unicamente gli *standard-setter* (a) e le autorità di regolamentazione internazionale (b). Nell'analizzare i *feedback* forniti da questi soggetti verranno prese in considerazione essenzialmente tre tematiche:

- 1) Valori contabili precedenti;
- 2) Rilevazione dei valori tra le voci di patrimonio netto;
- 3) Data di riferimento per le aggregazioni aziendali sotto controllo comune e presentazione di informazioni comparative.

¹⁵² IASB, *Application of the predecessor method, Agenda Paper 23B*, Aprile 2016, par 10, p. 3.

¹⁵³ IASB, *Application of the predecessor method, Agenda Paper 23B*, Aprile 2016, par 11, p. 3.

¹⁵⁴ IASB, *Application of the predecessor method, Agenda Paper 23B*, Aprile 2016, par 12-13, pp. 3-4.

a) *Pareri degli standard-setter*

1) *Valori contabili precedenti*

Alcuni *standard-setter* hanno affermato che dovrebbero essere utilizzati i valori contabili precedenti riconosciuti dall'entità controllante, esattamente come tende a verificarsi nella prassi. L'utilizzo di questi valori rispetta l'obiettivo di fornire una rappresentazione fedele della transazione poiché le aggregazioni aziendali sotto controllo comune sono dirette dall'entità controllante e il bilancio dovrebbe riflettere la prospettiva di tale entità.

Si è inoltre osservato che l'entità trasferita, o l'azienda, potrebbe non aver redatto il bilancio in conformità con i principi IFRS, o potrebbe non aver preparato alcun bilancio¹⁵⁵.

Altri *standard-setter* hanno affermato che dovrebbero essere utilizzati i valori contabili rilevati dall'entità ceduta, sostenendo che i valori riconosciuti dall'entità controllante sono irrilevanti dal punto di vista delle entità aggregate e la controllante potrebbe non aver preparato il bilancio in precedenza¹⁵⁶.

Una parte degli *standard-setter* ha dichiarato di aver osservato l'utilizzo sia dei valori contabili rilevati dall'entità trasferita sia dei valori contabili rilevati dalla parte controllante nell'applicazione del *predecessor method* nei propri ordinamenti.

2) *Rilevazione dei valori tra le voci di patrimonio netto*

Come precedentemente accennato, vi sono diversi metodi per determinare dove, all'interno del patrimonio netto, rilevare qualsiasi differenza tra il corrispettivo e le attività nette trasferite. Difatti, nella prassi, tale differenza viene solitamente contabilizzata come riserva di fusione (o all'interno di altre riserve) oppure nel capitale aggiuntivo versato e viene quindi considerata come parte del capitale sociale.

Tuttavia, la maggior parte dei partecipanti alla consultazione ha concordato con il parere preliminare dello *staff* secondo cui il *Board* non dovrebbe prescrivere¹⁵⁷:

- a) quando deve essere rilevata, nel patrimonio netto, una differenza tra il corrispettivo e le attività nette trasferite;
- b) come dovrebbe essere valutato il corrispettivo, sotto forma di azioni, quando viene applicato il *predecessor method*.

¹⁵⁵ IASB, *Application of the predecessor method, Agenda Paper 23B*, Aprile 2016, par 20, p. 5.

¹⁵⁶ IASB, *Application of the predecessor method, Agenda Paper 23B*, Aprile 2016, par 21, p. 5.

¹⁵⁷ IASB, *Application of the predecessor method, Agenda Paper 23B*, Aprile 2016, par 25, p. 6.

Infine, è stato suggerito al *Board* di considerare la possibilità di richiedere alle entità di effettuare una presentazione coerente delle aggregazioni aziendali sotto controllo comune nel patrimonio netto come elemento di politica contabile dell'entità stessa.

3) *Data di riferimento per le aggregazioni aziendali sotto controllo comune e presentazione di informazioni comparative*

Come già osservato, buona parte degli *standard-setter* ha concordato con il parere preliminare dello *staff* secondo cui le entità aggreganti dovrebbero considerarsi aggregate a partire dalla data in cui si realizza l'aggregazione e le informazioni comparative non dovrebbero essere rettificata. Presentare le entità aggreganti come se fossero sempre state aggregate determinerebbe la presentazione di informazioni pro-forma per un'entità che non è mai esistita in precedenza¹⁵⁸.

Tuttavia, alcuni *standard-setter* hanno continuato a sostenere che le aggregazioni aziendali sotto controllo comune dovrebbero essere presentate come se le entità aggreganti fossero sempre state combinate fra loro poiché tale approccio riflette la prospettiva dell'entità controllante e le informazioni risultanti possono risultare molto utili per gli utilizzatori dei bilanci¹⁵⁹. Inoltre, si è osservato che le entità, in alcuni ordinamenti giuridici, rettificano le informazioni comparative.

b) *Pareri delle autorità di regolamentazione internazionale*

1) *Valori contabili precedenti*

La maggior parte delle autorità di regolamentazione ha dichiarato che, nella prassi, osserva dei metodi di valutazione che richiedono l'utilizzo di valori contabili dell'entità trasferita, mentre è molto più raro riscontrare delle valutazioni che richiedono l'utilizzo dei valori contabili della controllante¹⁶⁰.

Dunque, la maggior parte dei rispondenti si è espressa a favore dell'utilizzo di valori contabili dell'entità trasferita. Un solo rispondente ha ritenuto più rilevanti (per gli utilizzatori dei bilanci) i valori contabili della controllante, in quanto tali importi potrebbero essere più aggiornati rispetto a quelli dell'entità trasferita. Tuttavia, egli ha anche sostenuto che, qualora i valori contabili rilevati dalla parte controllante dovessero

¹⁵⁸ IASB, *Application of the predecessor method, Agenda Paper 23B*, Aprile 2016, par 27, p. 6.

¹⁵⁹ IASB, *Application of the predecessor method, Agenda Paper 23B*, Aprile 2016, par 28, p. 7.

¹⁶⁰ IASB, *Application of the predecessor method, Agenda Paper 23B*, Aprile 2016, par 31, p. 7.

essere utilizzati in applicazione del *predecessor method*, tale approccio dovrebbe essere utilizzato per tutte le entità aggregate¹⁶¹.

Alcune autorità di regolamentazione hanno osservato che è difficile valutare quali valori contabili fornirebbero le informazioni più utili agli utilizzatori dei bilanci e, qualora non vi fosse un chiaro consenso su quale approccio sia in grado di fornire le informazioni più utili, il *Board* dovrebbe considerare quale approccio è più facile da applicare dal punto di vista dei preparatori.

2) Rilevazione dei valori tra le voci di patrimonio netto

A differenza di quanto affermato dagli *standard-setter*, le autorità di regolamentazione hanno sostenuto di non essersi mai imbattute nella rilevazione di una differenza tra corrispettivo e attività nette trasferite nel capitale sociale, ma hanno osservato la contabilizzazione di tale differenza negli utili non distribuiti o nelle riserve¹⁶².

Esattamente come accaduto con gli *standard-setter*, anche in questo caso c'è stato un notevole consenso verso l'opinione preliminare dello *staff*, secondo cui il *Board* non dovrebbe prescrivere quando deve essere rilevata, nel patrimonio netto, una differenza tra il corrispettivo e le attività nette trasferite e come dovrebbe essere valutato il corrispettivo, sotto forma di azioni, quando viene applicato il *predecessor method*.

3) Data di riferimento per le aggregazioni aziendali sotto controllo comune e presentazione di informazioni comparative

La maggior parte delle autorità di regolamentazione ha concordato con il parere preliminare dello *staff*, secondo cui¹⁶³:

- a) le entità aggreganti dovrebbero considerarsi aggregate a decorrere dalla data in cui si realizza l'operazione di aggregazione e le informazioni comparative non dovrebbero essere rettificata; e
- b) presentare le entità combinate come se fossero sempre state aggregate darebbe luogo a delle informazioni pro-forma e la preparazione di tali informazioni potrebbe comportare delle sfide operative.

¹⁶¹ IASB, *Application of the predecessor method, Agenda Paper 23B*, Aprile 2016, par 32, p. 7.

¹⁶² IASB, *Application of the predecessor method, Agenda Paper 23B*, Aprile 2016, par 34, p. 8.

¹⁶³ IASB, *Application of the predecessor method, Agenda Paper 23B*, Aprile 2016, par 37, p. 8.

Tabella 2. Sintesi delle posizioni assunte dagli *stakeholder*

	Valori contabili precedenti	Rilevazione dei valori tra le voci di patrimonio netto	Data di riferimento per le aggregazioni aziendali sotto controllo comune e presentazione di informazioni comparative
<i>Standard-setter</i>	Posizioni contrastanti sull'utilizzo dei valori contabili precedenti dell'entità controllante o sull'utilizzo dei valori contabili precedenti dell'entità trasferita	La maggioranza sostiene che il <i>Board</i> non dovrebbe prescrivere quando deve essere rilevata, nel patrimonio netto, una differenza tra il corrispettivo e le attività nette trasferite e come dovrebbe essere valutato il corrispettivo, sotto forma di azioni, quando viene applicato il <i>predecessor method</i>	La maggioranza supporta il parere dello <i>staff</i> secondo cui le entità aggreganti dovrebbero considerarsi aggregate a partire dalla data in cui si realizza l'aggregazione e le informazioni comparative non dovrebbero essere rettificata
Autorità di regolamentazione internazionale	La maggioranza sostiene l'utilizzo dei valori contabili dell'entità trasferita	La maggioranza sostiene che il <i>Board</i> non dovrebbe prescrivere quando deve essere rilevata, nel patrimonio netto, una differenza tra il corrispettivo e le attività nette trasferite e come dovrebbe essere valutato il corrispettivo, sotto forma di azioni, quando viene applicato il <i>predecessor method</i>	La maggioranza supporta il parere dello <i>staff</i> secondo cui le entità aggreganti dovrebbero considerarsi aggregate a partire dalla data in cui si realizza l'aggregazione e le informazioni comparative non dovrebbero essere rettificata

2.2.3 Una chiara definizione dell'ambito del progetto e le prime proposte sui metodi di contabilizzazione delle BCUC

Nell'ottobre del 2017, lo *staff* del *Board* ha cercato di dare una forma più lineare e definita all'ambito del progetto indicato preliminarmente nell'*Agenda Paper 14 (June 2014)*, considerando anche le posizioni prese dal 2014 in poi. Difatti, il *Board* ha stabilito che il progetto di ricerca deve considerare, nel suo ambito di applicazione, i seguenti aspetti¹⁶⁴:

¹⁶⁴ IASB, *Scope of the project, Agenda Paper 23*, Ottobre 2017, par 4, p. 2.

- a) le aggregazioni aziendali sotto controllo comune escluse dall'ambito di applicazione dell'IFRS 3;
- b) le ristrutturazioni di gruppo;
- c) la descrizione del concetto di aggregazione aziendale soggetta a controllo comune e il significato di "controllo comune".

Nel documento pubblicato nel 2017 (*Agenda Paper 23 – October 2017*), il *Board* si è definitivamente allineato ai pareri dello *staff* riconoscendo l'esistenza di un'interazione tra la contabilizzazione delle operazioni incluse nell'ambito del progetto e la contabilizzazione di altre operazioni sotto controllo comune o, più in generale, con parti correlate. Inoltre, il *Board* ha deciso, adeguandosi nuovamente ai pareri dello *staff*, di considerare in via prioritaria le operazioni che coinvolgono soggetti terzi, come le aggregazioni aziendali sotto controllo comune in preparazione di un'IPO o quelle svolte in presenza di un NCI¹⁶⁵. Tuttavia, il progetto prenderà in considerazione le aggregazioni di imprese sotto controllo comune e le ristrutturazioni di gruppo, indipendentemente dal fatto che tali operazioni riguardino terzi o che avvengano in connessione ad un'IPO¹⁶⁶.

Nell'*Agenda Paper 23 (October 2017)*, lo *staff* ha inoltre affrontato alcune questioni che non erano state trattate in precedenza, come il fatto di definire su quale *reporting entity* e su quale bilancio si debba concentrare il progetto.

In aggiunta, lo *staff* ha cercato di fornire delle risposte alle domande applicative concernenti la descrizione di *business combinations under common control* di cui all'IFRS 3 e di definire chiaramente il concetto di ristrutturazione di gruppo, in quanto quest'ultimo non è presente negli IFRS.

Per quanto riguarda la descrizione di aggregazione aziendale sotto controllo comune, lo *staff* si è occupato di individuarne i componenti chiave¹⁶⁷:

- a) l'operazione è una "aggregazione aziendale", così come viene definita nell'IFRS 3¹⁶⁸;
- b) tutte le entità o aziende che partecipano all'aggregazione sono "sotto controllo comune", ossia controllate in ultima istanza dalla stessa parte o dalle stesse parti

¹⁶⁵ Per maggiori informazioni su queste categorie di informazioni, si veda il Capitolo 2, par 2.2.1.

¹⁶⁶ IASB, *Scope of the project, Agenda Paper 23*, Ottobre 2017, par 6-7, p. 3.

¹⁶⁷ IASB, *Scope of the project, Agenda Paper 23*, Ottobre 2017, par 14, p. 4.

¹⁶⁸ Si veda Capitolo 1, par 1.1.2.

sia prima che dopo l'aggregazione di imprese. I paragrafi B2-B4 dell'IFRS 3 forniscono indicazioni applicative su come valutare il controllo comune¹⁶⁹;

- c) il controllo comune non è "transitorio". Come illustrato in precedenza, l'IFRS 3 non approfondisce questo aspetto.

Tuttavia, il paragrafo BC28 del documento *Basis for Conclusions on IFRS 3 Business Combinations* indica che il *Board* ha richiesto che il controllo comune non sia transitorio per evitare che le aggregazioni aziendali tra soggetti indipendenti (e quindi quelle che avvengono a condizioni di mercato) siano strutturate in modo tale da far sì che, per un breve periodo di tempo antecedente all'aggregazione, le entità o le aziende partecipanti all'aggregazione siano soggette a controllo comune.

Per quanto concerne la definizione di ristrutturazione di gruppo di imprese, essa è intesa in modo diverso dai vari *stakeholder*¹⁷⁰:

- a) alcuni utilizzano l'espressione "ristrutturazioni di gruppo" per riferirsi a un'ampia gamma di operazioni che comportano la ristrutturazione delle relazioni tra entità o aziende all'interno di un gruppo. Queste operazioni possono assumere varie forme e includere transazioni che soddisfano la descrizione di aggregazione aziendale sotto controllo comune;
- b) altri *stakeholder*, invece, utilizzano l'espressione in esame per riferirsi ad operazioni che comportano un trasferimento di entità o di aziende tra entità sotto controllo comune, ma che non soddisfano la definizione di aggregazione aziendale sotto controllo comune ai sensi dell'IFRS 3.

In entrambi i casi, si pone la questione di quali operazioni di ristrutturazione, diverse dalle aggregazioni aziendali sotto controllo comune, siano incluse nell'ambito di applicazione del progetto.

Per fornire una risposta a questo quesito, lo *staff* ha analizzato l'ampio insieme di transazioni che richiedono la ristrutturazione delle relazioni esistenti tra le entità soggette a controllo comune. Si osserva che il termine "ristrutturare", nel linguaggio comune, significa organizzare le componenti dell'insieme in modo diverso.

¹⁶⁹ Si veda Capitolo 1, par 1.1.2.

¹⁷⁰ IASB, *Scope of the project, Agenda Paper 23*, Ottobre 2017, par 16, p. 5.

Nel contesto di un gruppo, la ristrutturazione implicherebbe quindi l'organizzazione di entità all'interno del gruppo in maniera diversa. Tali cambiamenti comporterebbero il trasferimento del controllo tra entità esistenti o di nuova creazione nell'ambito di un controllo comune e solo alcuni di questi trasferimenti soddisferebbero la definizione di aggregazioni aziendali sotto controllo comune¹⁷¹.

Tuttavia, indipendentemente dal fatto che un trasferimento corrisponda alla definizione di BCUCC fornita dall'IFRS 3, qualsiasi trasferimento dovrebbe coinvolgere le seguenti parti¹⁷²:

- a) la parte controllante (*controlling party*) o capogruppo;
- b) la parte cedente (*transferring party*) o, semplicemente, cedente;
- c) la parte trasferita (*transferred party*), che può essere un'entità o un'azienda; e
- d) la parte ricevente (*receiving party*).


Per comprendere il significato di questa affermazione, facciamo riferimento ad un esempio elaborato dallo *staff* del *Board*.

La seguente figura (Figura 11) illustra le parti coinvolte nel trasferimento di un'azienda (*business*) tra entità soggette a controllo comune, in cui l'entità A (controllata dalla società P) acquisisce il controllo dell'entità C (quest'ultima soddisfa la definizione di *business* di cui all'IFRS 3).

¹⁷¹ IASB, *Scope of the project, Agenda Paper 23*, Ottobre 2017, par 19, p. 6.

¹⁷² IASB, *Scope of the project, Agenda Paper 23*, Ottobre 2017, par 20, p. 6.

Figura 11. Trasferimento di un'azienda tra entità soggette a controllo comune



Fonte: *Scope of the project, Agenda Paper 23*, IASB, Ottobre 2017

Le conseguenze di tale trasferimento possono essere analizzate dal punto di vista di ciascuna delle parti coinvolte nell'operazione (si presupponga, per semplicità, che esse siano tutte entità tenute alla redazione del bilancio), come discusso di seguito¹⁷³:

- a) *Controlling party* (società/entità P): dal punto di vista della parte controllante o capogruppo, la transazione non modifica le entità o le aziende che la parte controlla.

Se non vi è alcuna partecipazione di minoranza (NCI) interessata dal trasferimento, le conseguenze contabili di tale transazione sono eliminate integralmente dal bilancio consolidato della controllante secondo l'IFRS 10 - *Consolidated Financial Statements*.

Se l'operazione è interessata da partecipazioni di minoranza, il trasferimento può comportare una transazione con soci di minoranza e la *holding* può dover riconoscere una variazione nella sua partecipazione azionaria nell'attività trasferita. Anche la contabilizzazione di tale variazione è disciplinata dall'IFRS 10.

- b) *Transferring party* (società/entità B): dal punto di vista della parte cedente, l'operazione comporta la cessione di un'entità o di un'azienda. Il cedente perde il


¹⁷³ IASB, *Scope of the project, Agenda Paper 23*, Ottobre 2017, par 22, p. 7.

controllo sull'entità o sull'attività trasferita e contabilizza l'operazione ai sensi dell'IFRS 10.

- c) *Transferred business* (società/azienda C): dal punto di vista della parte trasferita, l'operazione comporta una variazione nella sua controllante immediata, ovvero nella sua *subholding*. Lo IAS 24 - *Related Party Disclosures* richiede alla parte trasferita di indicare il nome della propria controllante e, se diversa, della parte controllante finale.
- d) *Receiving party* (società/entità A): dal punto di vista della parte ricevente, la transazione comporta una variazione nelle entità o nelle aziende che la parte ricevente deve registrare. Dopo l'operazione, i suoi bilanci dovranno includere anche le informazioni finanziarie relative all'entità o all'attività trasferita. La contabilizzazione di tali operazioni sotto controllo comune non è coperta dai principi IFRS esistenti.

La Figura 12 riassume l'analisi appena effettuata sulle parti coinvolte utilizzando come riferimento la transazione illustrata nella Figura 11.

Figura 12. Trasferimento di un'azienda tra entità soggette a controllo comune (con riferimenti normativi)



Fonte: *Scope of the project, Agenda Paper 23*, IASB, Ottobre 2017

L'operazione di cui alla Figura 12 può soddisfare la descrizione di aggregazione aziendale sotto controllo comune solo se viene identificata una delle entità partecipanti all'aggregazione (ossia la parte ricevente o una delle parti trasferite) come acquirente ai sensi dell'IFRS 3¹⁷⁴:

- a) se l'acquirente può essere identificato, l'operazione soddisfa la descrizione di aggregazione aziendale sotto controllo comune. Tale operazione non è coperta dagli IFRS esistenti ed è inclusa nell'ambito del progetto in conformità con la decisione provvisoria del *Board*; ma
- b) se nessuna delle entità partecipanti all'aggregazione può essere identificata come acquirente ai sensi dell'IFRS 3 (ad esempio, perché la parte ricevente è un'entità di nuova costituzione che emette azioni per acquisire un'altra entità), l'operazione non soddisfa la definizione di aggregazione aziendale sotto controllo comune perché non soddisfa la definizione di aggregazione aziendale stessa.

Tuttavia, tale operazione modifica la struttura del gruppo, comporta il trasferimento di un'attività e non è coperta dai principi IFRS esistenti. Per questi motivi, lo *staff* ritiene che tale operazione dovrebbe essere inclusa nell'ambito di applicazione del progetto.

Di conseguenza, nell'*Agenda Paper 23 (October 2017)*, lo *staff* ha raccomandato al *Board* di chiarire che l'ambito di applicazione del progetto comprende le operazioni sotto controllo comune in cui l'entità tenuta alla rendicontazione ottiene il controllo di una o più altre entità, indipendentemente dal fatto che l'IFRS 3 identifichi l'entità tenuta alla rendicontazione come acquirente.

È importante sottolineare il fatto che la raccomandazione dello *staff* è focalizzata sull'operazione che deve essere contabilizzata dall'entità tenuta alla redazione del bilancio, ma non specifica a quali bilanci di tale entità (consolidati, separati o individuali) si applicheranno i requisiti contabili che verranno sviluppati tramite il *research project*. Tutto ciò è coerente con il modo in cui è definito l'ambito di applicazione dell'IFRS 3.

¹⁷⁴ IASB, *Scope of the project, Agenda Paper 23*, Ottobre 2017, par 24, p. 9.

Il motivo alla base di tale analogia risiede nel fatto che la scelta relativa a quali bilanci saranno interessati dai requisiti contabili che verranno sviluppati tramite questo progetto dipenderà dalle caratteristiche specifiche dell'operazione¹⁷⁵:

- a) Ad esempio, se un'entità tenuta alla rendicontazione contabile ottiene il controllo di un'altra attività che continua ad operare come entità separata dopo il completamento dell'operazione, tutti i requisiti sviluppati tramite il progetto verranno applicati solo nel bilancio consolidato dell'entità che è tenuta alla redazione del bilancio.

Nel proprio bilancio separato, l'entità che redige il bilancio contabilizzerà l'investimento effettuato applicando i requisiti dello IAS 27 – *Separate Financial Statements* (che non include alcuna esclusione dal proprio ambito applicativo in merito alle operazioni sotto controllo comune).

- b) Per contro, se l'attività acquisita non è o non continua ad operare come entità separata dopo l'operazione, gli eventuali requisiti sviluppati nel progetto si applicheranno a tutti i bilanci redatti dall'entità tenuta alla redazione del bilancio (consolidato, separato, individuale).

Nel dicembre del 2017, lo *staff* del *Board* ha redatto un documento (*Agenda Paper 23A – December 2017*) volto a fornire ai vari *stakeholder* una panoramica su ulteriori questioni correlate al progetto di ricerca sulle *business combination under common control*, identificate in altri progetti dello IASB e dell'IFRS *Interpretations Committee (Committee)*. Le questioni sollevate con l'IFRS *Interpretations Committee* rientrano in due grandi categorie¹⁷⁶:

- a) trasferimenti di aziende sotto controllo comune che comportano la costituzione di una nuova entità (*Newco*);
- b) applicazione dell'esclusione dall'ambito di applicazione dell'IFRS 3 ad altre operazioni soggette a controllo comune.

Nel prosieguo verranno analizzate dettagliatamente le nuove questioni emerse dal confronto con il *Committee*.

¹⁷⁵ IASB, *Scope of the project, Agenda Paper 23*, Ottobre 2017, par 27, p. 10.

¹⁷⁶ IASB, *Review of related projects, Agenda Paper 23A*, Dicembre 2017, par 9, p. 3.

a) *Trasferimenti di aziende sotto controllo comune che comportano la costituzione di una di una nuova entità (Newco)*

Lo *staff* ha individuato tre osservazioni del *Committee* che descrivono la costituzione di una *Newco* volta all'acquisizione di una o più attività controllate dalla stessa entità (o dalle stesse entità). I modelli di fatto discussi dal *Committee* sono molteplici, ad esempio¹⁷⁷:

- a) la *Newco* può essere costituita dal soggetto controllante (ad esempio, per facilitare la successiva cessione del gruppo appena creato attraverso un'IPO o uno *spin-off*) o da un acquirente terzo (ad esempio, per raccogliere fondi per effettuare l'acquisizione);
- b) la *Newco* può effettuare l'operazione di acquisizione attraverso un pagamento in contanti o in azioni;
- c) la *Newco* può essere costituita per acquisire una sola azienda o più di un'azienda.

Nonostante l'eterogeneità dei modelli e delle questioni specifiche discussi dal *Committee*, la questione che emerge in tutte le osservazioni analizzate è se una *Newco* possa essere identificata come acquirente e se si possa applicare l'*acquisition method* di cui all'IFRS 3. Gli *stakeholder* interessati dal progetto hanno sottolineato l'elevata diversità presente nella prassi contabile in merito a quest'ambito.

Lo *staff* ha identificato due casi differenti, nelle osservazioni del *Committee*, che possono influire nella definizione dell'ambito di applicazione del *research project*¹⁷⁸:

- a) l'operazione risponde alla definizione di *business combination* (IFRS 3), ma non è chiaro se l'aggregazione aziendale sia sotto controllo comune e quindi se si applichi l'esclusione dall'ambito di applicazione dell'IFRS 3 (Problema 1 e Problema 2);
- b) l'operazione è sotto controllo comune, ma non soddisfa la definizione di *business combination* di cui all'IFRS 3 (Problema 3).

Per comprendere al meglio le problematiche identificate, si farà riferimento ora ad alcuni esempi illustrativi forniti dallo *staff* del *Board*.


¹⁷⁷ IASB, *Review of related projects, Agenda Paper 23A*, Dicembre 2017, par 10, p. 3.

¹⁷⁸ IASB, *Review of related projects, Agenda Paper 23A*, Dicembre 2017, par 12, p. 4.

1) Problema 1

Prendendo a riferimento la Figura 13, si supponga che l'entità A (controllata, che rappresenta un'azienda) e l'entità B (controllata, che rappresenta un'azienda) siano sottoposte al controllo comune da parte della società P (controllante-capogruppo o *holding*). Successivamente, la società P predispone il trasferimento delle due aziende verso l'entità *Newco* (controllante-controllata o *subholding*, società che redige il bilancio), costituita dalla società P stessa. Infine, la società P vende l'entità *Newco* attraverso un'offerta pubblica iniziale.

Figura 13. Trasferimento di aziende verso una società neocostituita, destinata alla rivendita tramite IPO



Fonte: *Review of related projects, Agenda Paper 23A*, IASB, Dicembre 2017

Nel *Problema 1*, lo *staff* si domanda se il controllo da parte della stessa società (società P) su un'altra società (entità *Newco*) sia considerabile come "transitorio" e quindi se l'esclusione dall'ambito di applicazione dell'IFRS 3 si applichi all'acquisizione dell'entità A e dell'entità B da parte dell'entità *Newco*.

Sono stati espressi i seguenti pareri da parte dello *staff*¹⁷⁹:

- a) il controllo sull'entità neocostituita *Newco* è "transitorio": alcuni soggetti ritengono che il controllo esercitato dalla società P sull'entità *Newco* sia "transitorio" perché la *Newco* viene successivamente venduta attraverso una IPO. Di conseguenza, l'acquisizione dell'entità A e dell'entità B da parte di *Newco* non costituisce un'aggregazione aziendale sotto controllo comune e non si applica l'esclusione dall'ambito di applicazione dell'IFRS 3.

¹⁷⁹ IASB, *Review of related projects, Agenda Paper 23A*, Dicembre 2017, par 15, p. 5.

Pertanto, una delle entità aggreganti deve essere identificata come acquirente e deve rilevare al *fair value* le attività nette identificabili acquisite, nonché qualsiasi avviamento o plusvalenza derivante dall'operazione.

Inoltre, se la società *Newco* emette delle azioni per effettuare un'aggregazione aziendale, essa non può essere identificata come acquirente (come è già stato illustrato in precedenza) e una delle entità aggreganti esistenti prima dell'aggregazione deve essere identificata in tal modo;

- b) il controllo sull'entità neocostituita *Newco* "non è transitorio": alcuni *stakeholder* sostengono che l'IPO sia irrilevante ai fini dell'analisi poiché il controllo della società P sulla *Newco* non è «transitorio».

Dunque, l'acquisizione dell'entità A e dell'entità B da parte di *Newco* costituisce un'aggregazione aziendale sotto controllo comune e si applica l'esclusione dall'ambito di applicazione dell'IFRS 3.

Seguendo le disposizioni presenti al momento della pubblicazione dell'*Agenda Paper 23A (December 2017)*, l'entità neocostituita *Newco* deve applicare un principio contabile in conformità con quanto predisposto dallo IAS 8 - *Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors*.

Ancora nel 2011, il *Committee* aveva osservato che le operazioni che comportano la costituzione di una *Newco* sono talmente complesse da dover essere considerate in un progetto *ad hoc*. Nel 2017, il *Committee* ha deciso di non cambiare la propria linea di pensiero e ha optato per non aggiungere la questione all'agenda tecnica del *Board*.


II) Problema 2

Considerando quanto è rappresentato nella Figura 14, si supponga nuovamente che l'entità A (controllata, che rappresenta un'azienda) e l'entità B (controllata, che rappresenta un'azienda) siano sottoposte al controllo comune da parte della società P (controllante-capogruppo o *holding*). Anche in questo caso, la società P costituisce l'entità *Newco* (controllante-controllata o *subholding*, che redige il bilancio), a cui vengono trasferite l'entità A e l'entità B. L'entità *Newco* viene costituita con un determinato patrimonio nominale ed emette un prospetto che offre azioni in cambio di disponibilità liquide con l'obiettivo di raccogliere fondi per poter poi acquisire delle attività dalla capogruppo. In questo esempio rispetto a quello del *Problema 1*, il trasferimento delle due

entità alla società neocostituita è subordinato al completamento dell'IPO dell'entità *Newco*.

Dunque, qualora l'IPO di *Newco* avesse successo, la società P perderebbe il controllo sull'entità *Newco* e quest'ultima utilizzerebbe la liquidità raccolta nell'IPO per acquisire l'entità A e l'entità B dalla controllante. Qualora l'IPO non venisse completata, non si concluderebbe nemmeno l'acquisizione delle attività da parte di *Newco*¹⁸⁰.

Figura 14. Acquisizione di entità da parte di un'entità neocostituita vincolata ad un'IPO



Fonte: *Review of related projects, Agenda Paper 23A*, IASB, Dicembre 2017

In questo caso, ci si pone il problema di comprendere se l'acquisizione dell'entità A e dell'entità B da parte di *Newco*, e quindi un'aggregazione aziendale condizionata a una IPO, sia qualificabile come aggregazione aziendale sotto controllo comune e si applichi l'esclusione dall'IFRS 3.

Le parti coinvolte nel confronto con il *Committee* hanno espresso le seguenti considerazioni¹⁸¹:

- a) l'aggregazione è sotto controllo comune: alcuni partecipanti al confronto con il *Committee* sostengono che la condizione imposta all'operazione non è rilevante ai fini dell'analisi poiché i fattori veramente rilevanti nell'analisi sono:
 - i. quale parte ha costituito l'entità *Newco*; e
 - ii. quale parte ha avviato l'operazione.

In questo scenario, l'entità *Newco* è stata costituita dall'azienda P solo per facilitare la cessione delle attività esistenti mediante un'IPO della società *Newco* neocostituita.

¹⁸⁰ IASB, *Review of related projects, Agenda Paper 23A*, Dicembre 2017, par 18, p. 6.

¹⁸¹ IASB, *Review of related projects, Agenda Paper 23A*, Dicembre 2017, par 20, p. 7.

Inoltre, i partecipanti sostengono che il controllo della società P sulle entità aggreganti “non è transitorio”. Di conseguenza, l’aggregazione è sotto controllo comune e si applica l’esclusione dall’ambito di applicazione dell’IFRS 3.

Come nel caso di non transitorietà illustrato nel *Problema 1*, l’entità *Newco* deve applicare un principio contabile conforme alle disposizioni dello IAS 8 - *Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors*;

- b) l’aggregazione non è sotto controllo comune: altri partecipanti sostengono che la condizione imposta all’operazione costituisce il fattore decisivo nell’analisi poiché l’aggregazione non può considerarsi completa fino a quando non si verifica l’IPO. Dato che la società P perde il controllo su *Newco* nell’IPO, nell’acquisire l’entità A e l’entità B dalla società P, la *Newco* rappresenta i nuovi azionisti e l’aggregazione aziendale non è definibile come “sotto controllo comune”.

Vi sono anche partecipanti all’incontro con il *Committee* che sostengono l’irrelevanza della condizione imposta all’acquisizione, ma ritengono che l’aggregazione non sia sotto controllo comune perché il controllo della società P su *Newco* è “transitorio”.

In entrambi i casi illustrati nel punto b), l’IFRS 3 si applica.


Difatti, proprio ai sensi dell’IFRS 3, l’entità neocostituita *Newco* può essere identificata come acquirente e quindi rileva al *fair value* le attività nette identificabili acquisite, nonché l’eventuale avviamento o plusvalenza derivante dall’operazione.

III) Problema 3

Analizzando quanto illustrato nella Figura 15, si supponga che l’entità A (controllata, che rappresenta un’azienda) sia controllata dalla società P (controllante-capogruppo o *holding*). Successivamente, la società P costituisce l’entità *Newco* (controllante-controllata o *subholding*, che redige il bilancio) e trasferisce l’entità A ad essa.

Questo scenario illustra, quindi, la formazione di una società neocostituita da parte di un’altra entità per effettuare l’acquisizione di una singola attività controllata dalla stessa entità costituente. Questo tipo di operazione viene solitamente identificato come un trasferimento d’azienda attraverso una transazione sotto controllo comune che non costituisce un’aggregazione aziendale (*Problema 3*).

Figura 15. Trasferimento d'azienda attraverso una transazione sotto controllo comune che non costituisce un'aggregazione aziendale



Fonte: *Review of related projects, Agenda Paper 23A*, IASB, Dicembre 2017

Il mancato soddisfacimento della definizione di aggregazione aziendale è dato dal fatto che nessuna delle entità partecipanti all'aggregazione può essere identificata come acquirente. L'entità *Newco* che emette azioni non è un acquirente e l'attività acquisita (entità *A*) non può essere identificata come acquirente perché *Newco* non è un'azienda¹⁸², ma una società¹⁸³.

Tuttavia, la casistica illustrata nel *Problema 3* rientra nell'ambito del progetto sulle *business combinations under common control* poiché, come è già stato spiegato in precedenza, il *Board* ha optato per l'inclusione nell'ambito del progetto anche di quelle operazioni sotto controllo comune in cui l'entità che redige il bilancio ottiene il controllo di una o più aziende, indipendentemente dal fatto che l'IFRS 3 identifichi l'entità che redige il bilancio come acquirente¹⁸⁴.

b) Applicazione dell'esclusione dall'ambito di applicazione dell'IFRS 3 ad altre operazioni soggette a controllo comune

Nel 2017, il *Committee* ha discusso dell'esclusione o meno di altre operazioni sotto controllo comune dall'ambito di applicazione dell'IFRS 3, elaborando due osservazioni in merito.

¹⁸² Con azienda si intende "il complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio di un'impresa", mentre una società viene identificata come "un'organizzazione di persone e beni preordinata al raggiungimento di uno scopo produttivo mediante l'esercizio in comune di un'attività economica".

¹⁸³ IASB, *Review of related projects, Agenda Paper 23A*, Dicembre 2017, par 24, p. 8.

¹⁸⁴ IASB, *Review of related projects, Agenda Paper 23A*, Dicembre 2017, par 26, p. 9.

Una delle due osservazioni ha generato dei dubbi sul fatto che i principi IFRS forniscano un'eccezione oppure un'esenzione dall'applicazione di un determinato principio contabile alle operazioni soggette a controllo comune.

I membri del *Committee* si sono espressi con i seguenti pareri¹⁸⁵:

- a) alcuni hanno sostenuto che le entità devono applicare i requisiti stabiliti dai principi IFRS per le operazioni soggette a controllo comune, a meno che non si applichi un'eccezione o un'esenzione specifica dall'ambito di applicazione previsto; e
- b) altri hanno sostenuto che le entità possono applicare per analogia l'esclusione dall'ambito di applicazione dell'IFRS 3 ad altre operazioni soggette a controllo comune.

Considerando questi pareri, il *Committee* ha emesso una decisione provvisoria in cui ha osservato che, a meno che un principio contabile internazionale non escluda specificamente le operazioni soggette a controllo comune dal suo ambito di applicazione, un'entità può applicare i requisiti previsti dal principio in questione alle operazioni soggette a controllo comune.

Nella seconda osservazione analizzata dal *Committee*, i partecipanti si sono chiesti se l'esclusione dall'ambito di applicazione dell'IFRS 3 si applicasse anche all'acquisizione di una società collegata da parte di un'entità sotto controllo comune.

Da questa analisi sono emerse due diverse correnti di pensiero¹⁸⁶:

- a) alcuni sostengono che lo IAS 28 - *Investments in Associates and Joint Ventures* non preveda l'esclusione dal proprio ambito di applicazione delle operazioni di acquisizione di società collegate da parte di entità sotto controllo comune. Di conseguenza, l'entità in esame può applicare lo IAS 28 durante la contabilizzazione di un'operazione di acquisizione di una collegata da parte di un'entità sottoposta a controllo comune e calcola la propria quota di attività nette identificabili della collegata valutate al *fair value*;
- b) altri sostengono che, poiché l'IFRS 3 esclude dal suo ambito di applicazione le aggregazioni aziendali sotto controllo comune e i "concetti" applicati alla

¹⁸⁵ IASB, *Review of related projects, Agenda Paper 23A*, Dicembre 2017, par 28, p. 9.

¹⁸⁶ IASB, *Review of related projects, Agenda Paper 23A*, Dicembre 2017, par 30, p. 10.

contabilizzazione delle acquisizioni di collegate sono simili a quelli applicati alle acquisizioni di controllate, un'entità può applicare l'esclusione dall'ambito di applicazione dell'IFRS 3 alle acquisizioni di collegate da parte di un'entità soggetta a controllo comune. Di conseguenza, l'entità non rivaluta le attività nette identificabili della collegata al *fair value* e rileva la partecipazione nella collegata alla sua quota di attività nette della collegata espresse al relativo valore contabile.

Come già illustrato in precedenza, nell'ottobre del 2017 lo IASB ha riconosciuto l'esistenza di un'interazione tra la contabilizzazione delle operazioni già incluse nell'ambito del progetto e la contabilizzazione di altre operazioni sotto controllo comune o di operazioni con parti correlate¹⁸⁷.

Dopo aver delineato in maniera definitiva l'ambito di applicazione del progetto di ricerca, lo IASB ha discusso, nei mesi di aprile e maggio 2018, i metodi di valutazione esistenti per le aggregazioni aziendali sotto controllo comune che incidono sulle partecipazioni di minoranza (NCI) nell'entità ricevente. Ponendosi in contrasto con le opinioni dello *staff* delineate nell'*Agenda Paper 8 (March 2015)* in cui si proponeva l'utilizzo esclusivo del *predecessor method* per tutte le tipologie di aggregazioni aziendali sotto controllo comune, il *Board* ha richiesto allo *staff*, nel giugno 2018, di sviluppare un approccio basato sull'*acquisition method* di cui all'IFRS 3 e di valutare se e come tale metodo possa essere modificato per fornire le informazioni più utili sulle aggregazioni aziendali sotto controllo comune che interessano partecipazioni di minoranza¹⁸⁸.

Sempre nel giugno 2018, i metodi di valutazione per le aggregazioni aziendali sotto controllo comune sono stati discussi con il *Capital Markets Advisory Committee (CMAC)* e il *Global Preparers Forum (GPF)*.

La maggior parte dei membri dei due istituti ha concordato con l'orientamento definito dallo IASB secondo cui un approccio a valori correnti fornirebbe le informazioni più utili per i soci di minoranza dell'entità ricevente. Tuttavia, alcuni membri hanno sottolineato che un approccio basato sul *fair value* dovrebbe essere applicato solo se la partecipazione di minoranza risulta "sostanziale". Purtroppo, i partecipanti alla discussione non hanno

¹⁸⁷ IASB, *Review of related projects, Agenda Paper 23A*, Dicembre 2017, par 31, p. 10.

¹⁸⁸ IASB, *Approach for transactions that affect non-controlling interest, Agenda Paper 23*, Dicembre 2018, par 1, p. 1.

fornito delle indicazioni su come distinguere le partecipazioni di minoranza “sostanziali” da quelle “non sostanziali”¹⁸⁹, lasciando nuovamente un vuoto informativo in merito alla sostanzialità di un’operazione e delle partecipazioni di minoranza incise dalla stessa.

Inoltre, alcuni membri del CMAC e del GPF hanno espresso il loro disaccordo in merito all'utilizzo di un approccio di valutazione al *fair value* per le aggregazioni aziendali sotto controllo comune. Alla base di questo orientamento contrario vi è la preoccupazione per i costi, la complessità e l'incertezza nelle valutazioni che deriverebbero dall'applicazione di un approccio a valori correnti. Difatti, i soggetti interessati sostengono che sarebbe difficile distinguere le partecipazioni di minoranza “sostanziali” dalle partecipazioni di minoranza “non sostanziali” e che, pertanto, si dovrebbe sempre applicare il *predecessor method* (riallineandosi quindi con il parere dello *staff*)¹⁹⁰.

Nel luglio 2018, lo IASB ha affrontato il tema dei metodi di valutazione delle aggregazioni aziendali sotto controllo comune con l'ASAF.

Alcuni membri dell'ASAF hanno convenuto che un approccio di valutazione effettuato al *fair value* potrebbe fornire le informazioni più utili ai soci di minoranza presenti nell'ente ricevente. Inoltre, altri membri dell'ASAF hanno suggerito che è importante considerare se particolari caratteristiche delle interessenze non di controllo (partecipazioni di minoranza o NCI) possano influire sulla scelta del metodo di valutazione più appropriato da utilizzare. Essi hanno sostenuto che, se le interessenze non di controllo sono non sostanziali, i benefici derivanti dall'applicazione di un approccio a valori correnti potrebbero non superare i costi¹⁹¹. Tuttavia, anche in questo caso, non sono state fornite delle definizioni di partecipazioni di minoranza sostanziali e non sostanziali.

Alcuni membri dell'ASAF hanno anche osservato che l'applicazione di un approccio a valori correnti può comportare delle incertezze a livello valutativo.

Infine, nel settembre 2018, lo IASB ha discusso dei possibili metodi di valutazione da applicare alle aggregazioni aziendali sotto controllo comune anche alla *World Standard-setters Conference (WSS conference)*¹⁹². Due terzi dei partecipanti hanno affermato che un

¹⁸⁹ IASB, *Approach for transactions that affect non-controlling interest, Agenda Paper 23*, Dicembre 2018, par 7, p. 3.

¹⁹⁰ IASB, *Approach for transactions that affect non-controlling interest, Agenda Paper 23*, Dicembre 2018, par 8, p. 3.

¹⁹¹ IASB, *Approach for transactions that affect non-controlling interest, Agenda Paper 23*, Dicembre 2018, par 10, p. 3.

¹⁹² La *WSS Conference* fornisce opportunità di aggiornamento e di discussione in merito alle attività dell'*IFRS Foundation*. Essa offre sessioni interattive di Q&A, tavole rotonde e opportunità di *networking* con

approccio a valori correnti fornirebbe le informazioni più utili ai soci non di controllo dell'ente ricevente (come sostenuto anche dai membri dell'ASAF, del CMAC e del GPF). I partecipanti restanti hanno invece sostenuto l'utilizzo del *predecessor method*. Un solo partecipante si è espresso a favore dell'utilizzo di un approccio basato sui costi storici o *historical cost approach* (ossia l'allocazione del costo dell'operazione di aggregazione alle attività e passività identificabili acquisite)¹⁹³.

Lo *staff* del *Board* ha identificato, nel dicembre 2018, diverse alternative per l'applicazione di un approccio a valori correnti alle transazioni che influiscono sulle interessenze non di controllo (o partecipazioni di minoranza). Nello specifico, lo *staff* ha individuato due casistiche:

- Alternativa A: è prevista l'applicazione di un approccio a valori correnti a tutte le transazioni che influiscono sulle partecipazioni di minoranza;
- Alternativa B: viene applicato un approccio a valori correnti solo ad alcune transazioni che influiscono sulle partecipazioni di minoranza.

Nelle pagine seguenti, verranno analizzati sia i vantaggi che gli svantaggi derivanti dall'applicazione delle due alternative.

a) Alternativa A: applicazione di un approccio a valori correnti a tutte le transazioni che influiscono sugli NCI

Per quanto concerne i benefici derivanti dall'applicazione di un metodo basato sul *fair value* a tutte le transazioni che influiscono sulle interessenze non di controllo, lo *staff* ha affermato che un metodo di contabilizzazione come l'*acquisition method* di cui all'IFRS 3 (basato quindi sul *fair value*) possa fornire sempre le informazioni più utili su un'aggregazione aziendale sotto controllo comune qualora fossero presenti delle interessenze non di controllo nell'entità ricevente, allineandosi quindi con l'orientamento assunto dal *Board* secondo cui l'*acquisition method* fornisce le informazioni più utili sulle aggregazioni aziendali.

soggetti delegati, *staff* dell'*IFRS Foundation* e membri dei due principali *standard-setting board* dell'*IFRS Foundation*, ovvero lo IASB e l'*International Sustainability Standards Board* (ISSB).

¹⁹³ IASB, *Approach for transactions that affect non-controlling interest*, *Agenda Paper 23*, Dicembre 2018, par 12, p. 4.

Nello specifico, secondo lo *staff*, nella misura in cui le aggregazioni aziendali sotto controllo comune sono simili alle aggregazioni aziendali fra soggetti indipendenti (o non sotto controllo comune) che rientrano nell'ambito di applicazione dell'IFRS 3, l'applicazione dello stesso metodo (*acquisition method*) fornirebbe le informazioni più utili (e nella misura in cui tali operazioni sono o potrebbero essere diverse, l'*acquisition method* potrebbe essere modificato).

Pertanto, qualora lo IASB dovesse richiedere l'applicazione di un approccio a valori correnti basato sull'*acquisition method* per tutte le operazioni che interessano partecipazioni di minoranza, verrebbero soddisfatte al meglio le esigenze informative di tutti soci di minoranza. Inoltre, l'utilizzo di un unico approccio può semplificare la contabilizzazione delle aggregazioni aziendali sotto controllo comune che influiscono sulle interessenze non di controllo e può impedire alle entità aggreganti di strutturare le operazioni col fine di ottenere un trattamento contabile particolareggiato tramite la modifica delle dimensioni o della natura delle partecipazioni di minoranza. La strutturazione di "opportunità contabili" consentirebbe alle entità di avere una scelta sul trattamento contabile da applicare, che è ciò che questo progetto sta cercando di affrontare¹⁹⁴.

Infine, l'utilizzo dell'*acquisition method* come base per un approccio a valori correnti fornirebbe una base di valutazione largamente conosciuta, in quanto tale metodo è già descritto nell'IFRS 3 e applicato nella prassi.

Dopo aver esaminato i vantaggi di questa alternativa, risulta assolutamente necessario analizzarne anche gli aspetti più sfavorevoli. Difatti, l'applicazione di un metodo a valori correnti per tutte le aggregazioni aziendali sotto controllo comune che interessano partecipazioni di minoranza non terrebbe conto di due elementi rilevanti¹⁹⁵:

- a) il vincolo dei costi. Sebbene le esigenze informative di ciascun azionista di minoranza siano le stesse, indipendentemente dalle dimensioni o dalla natura delle interessenze non di controllo nell'entità ricevente, la valutazione costi-benefici complessiva sarebbe probabilmente diversa per uno scenario in cui l'NCI rappresenta solo poche azioni emesse a favore delle figure manageriali chiave

¹⁹⁴ IASB, *Approach for transactions that affect non-controlling interest, Agenda Paper 23*, Dicembre 2018, par 14, pp. 4-5.

¹⁹⁵ IASB, *Approach for transactions that affect non-controlling interest, Agenda Paper 23*, Dicembre 2018, par 15, p. 5.

rispetto ad uno scenario in cui l'NCI è costituita da una partecipazione "pubblica" rappresentativa di una quota significativa nell'entità ricevente.

Inoltre, lo *staff* ha stabilito che l'analisi costi-benefici sia diversa per le aggregazioni aziendali sotto controllo comune rispetto alle altre aggregazioni aziendali. Ciò è dovuto al fatto che l'entità controllante si trova in una posizione differente rispetto a quella degli azionisti di minoranza e questo influisce sia sull'equilibrio esistente tra le esigenze informative degli *stakeholder* sia sulle implicazioni del vincolo dei costi sul rispetto degli obblighi informativi;

- b) l'accesso alle informazioni. Sebbene le esigenze informative di ciascun azionista di minoranza siano le stesse, indipendentemente dalle dimensioni o dalla natura delle interessenze non di controllo, l'accesso alle informazioni è probabilmente più limitato per un azionista pubblico rispetto ad un membro del *management* o ad un investitore privato che detiene una partecipazione significativa nell'entità. In aggiunta, lo *staff* ha osservato che alcuni tipi di soci di minoranza potrebbero persino avere la capacità di influenzare i termini della transazione e la possibilità che essa si realizzi.

Inoltre, sebbene la previsione di un approccio a valori correnti per tutte le operazioni che incidono sulle interessenze non di controllo impedirebbe di strutturare le operazioni tramite una variazione delle dimensioni o della natura delle partecipazioni di minoranza esistenti, essa consentirebbe comunque di strutturare le operazioni in modo tale da ottenere un preciso risultato contabile, a meno che non sia richiesto un unico approccio a valori correnti per tutte le aggregazioni aziendali nell'ambito del controllo (anche quelle prive di partecipazioni di minoranza e quindi interamente partecipate da una singola entità)¹⁹⁶.

Al termine dell'analisi appena illustrata, lo *staff* ha deciso di non raccomandare al *Board* l'applicazione di un unico approccio a valori correnti per tutte le aggregazioni aziendali sotto controllo comune.

¹⁹⁶ IASB, *Approach for transactions that affect non-controlling interest*, Agenda Paper 23, Dicembre 2018, par 16, p. 6.

b) Alternativa B: applicazione di un approccio a valori correnti solo ad alcune transazioni che influiscono sugli NCI

Per ovviare agli svantaggi derivanti da un possibile obbligo all'applicazione di un approccio a valori correnti per tutte le operazioni che incidono sulle partecipazioni di minoranza, lo *staff* ha deciso di proporre al *Board* l'applicazione di un approccio a valori correnti solo per alcune aggregazioni aziendali sotto controllo comune e l'utilizzo di un approccio diverso, come il *predecessor method*, in tutti gli altri casi.

L'applicazione di metodi diversi per la contabilizzazione delle aggregazioni aziendali sotto controllo comune consentirebbe di riflettere al meglio il vincolo dei costi poiché si potrebbe richiedere l'applicazione di un approccio a valori correnti solo in quelle circostanze in cui i vantaggi derivanti dalla fornitura di informazioni sulle voci di bilancio al *fair value* giustificano i costi della loro fornitura¹⁹⁷.

Inoltre, a seconda di come viene effettuata la distinzione fra i vari metodi, il *Board* potrebbe ridurre al minimo le opportunità di strutturazione richiedendo un approccio a valori correnti solo in alcuni scenari anziché in tutti gli scenari NCI.

È opinione dello *staff* ritenere che non esista alcun approccio che elimini completamente le opportunità di strutturazione. Difatti, anche se il *Board* richiedesse l'applicazione dell'*acquisition method* di cui all'IFRS 3 per tutte le aggregazioni aziendali, comprese tutte le aggregazioni aziendali sotto controllo comune, ciò consentirebbe alle entità di effettuare operazioni sotto controllo comune per portare, ad esempio, i valori contabili delle attività presenti nel bilancio dell'entità ricevente al loro *fair value*¹⁹⁸.

Bisogna precisare che anche l'applicazione di metodi di contabilizzazione diversi per le aggregazioni aziendali sotto controllo comune che influiscono sulle interessenze non di controllo presenti nell'entità ricevente può determinare degli svantaggi che è necessario considerare.

La richiesta, da parte dello IASB, di un approccio a valori correnti solo per alcune operazioni che incidono sugli NCI comporterebbe, negli altri scenari, la mancata ricezione, da parte dei soci di minoranza, delle informazioni considerabili come più utili nei bilanci dell'entità ricevente.

¹⁹⁷ IASB, *Approach for transactions that affect non-controlling interest, Agenda Paper 23*, Dicembre 2018, par 17, p. 6.

¹⁹⁸ IASB, *Approach for transactions that affect non-controlling interest, Agenda Paper 23*, Dicembre 2018, par 18, p. 6-7.

Inoltre, operare una distinzione tra diversi scenari NCI risulta più complesso rispetto all'obbligo di applicazione di un unico approccio a valori correnti per tutti gli scenari NCI. Tuttavia, è anche vero che la complessità di operare una distinzione tra diversi tipi di aggregazioni aziendali sarebbe probabilmente sempre presente, a meno che non si opti per l'applicazione dell'*acquisition method* di cui all'IFRS 3 per tutte le tipologie di aggregazioni aziendali, comprese le aggregazioni aziendali sotto controllo comune¹⁹⁹.

Nel complesso, sulla base dell'analisi effettuata, lo *staff* ha proposto al *Board* di richiedere un approccio a valori correnti solo per alcune operazioni che interessano partecipazioni di minoranza.

Considerando la conclusione raggiunta, risulta utile esaminare dei possibili metodi di distinzione fra le varie tipologie di aggregazioni aziendali sotto controllo comune che interessano NCI.

Lo *staff* ha individuato dei metodi di suddivisione alternativi fra loro, di cui verranno analizzate le caratteristiche positive e negative come già fatto anche per i possibili approcci di contabilizzazione delle operazioni che influenzano gli NCI. Nello specifico, sono stati identificati i seguenti approcci:

- 1) Alternativa B1: approccio qualitativo;
- 2) Alternativa B2: approccio quantitativo; o
- 3) Alternativa B3: combinazione fra approcci qualitativi e quantitativi.

1) Alternativa B1: un approccio qualitativo

La prima alternativa prevede lo svolgimento di una distinzione fra le operazioni che incidono sugli NCI esclusivamente sulla base di fattori qualitativi. Per operare tale distinzione sono stati individuati due possibili metodi²⁰⁰:

- 1) una distinzione in base al fatto che gli strumenti rappresentativi di capitale dell'entità ricevente siano negoziati in un mercato regolamentato; e
- 2) una distinzione in base al tipo di azionisti di minoranza.

¹⁹⁹ IASB, *Approach for transactions that affect non-controlling interest, Agenda Paper 23*, Dicembre 2018, par 19, p. 7.

²⁰⁰ IASB, *Approach for transactions that affect non-controlling interest, Agenda Paper 23*, Dicembre 2018, par 24, p. 9.

Per quanto riguarda la distinzione sulla base della possibile negoziazione di strumenti rappresentativi di capitale dell'entità ricevente in un mercato pubblico, lo *staff* ha ritenuto che il *Board* possa richiedere l'applicazione di un approccio a valori correnti.

Questo approccio determinerebbe sicuramente i seguenti vantaggi²⁰¹:

- a) fornirebbe le informazioni più utili ai soci di minoranza pubblici, ovvero i soci i cui strumenti di capitale sono negoziati in mercati regolamentati. Questo aspetto risulta coerente con le disposizioni normative che prevedono dei controlli più particolareggiati per gli enti di interesse pubblico (*public interest entities*);
- b) escluderebbe automaticamente la maggior parte (se non tutti) degli scenari in cui gli NCI sono insignificanti e quindi rifletterebe anche una prospettiva quantitativa. Di conseguenza, questo approccio terrebbe conto anche intrinsecamente del vincolo dei costi, richiedendo un approccio a valori correnti solo se lo scenario NCI è completo e quindi di dimensioni sufficienti per soddisfare i requisiti minimi di quotazione;
- c) si basa sugli approcci già descritti negli IFRS esistenti, applicati nella pratica e compresi;
- d) è meno aperto a opportunità di strutturazione. La quotazione in borsa è un processo complesso e costoso. Pertanto, lo *staff* ha considerato poco plausibile la possibilità che le entità intraprendano tale processo con l'unico obiettivo di creare degli NCI al fine di ottenere un particolare trattamento contabile per una futura operazione sotto controllo comune;
- e) un approccio simile potrebbe essere applicato anche agli scenari in cui gli strumenti di debito dell'entità ricevente sono negoziati in un mercato pubblico;
- f) rappresenta una distinzione chiara e relativamente semplice da applicare per le entità e per gli utenti dei bilanci.

Lo svantaggio di un approccio qualitativo basato sul fatto che gli strumenti rappresentativi di capitale dell'entità ricevente siano negoziati in un mercato pubblico è che non fornirebbe le informazioni più utili ai soci di minoranza negli enti privati (entità

²⁰¹ IASB, *Approach for transactions that affect non-controlling interest, Agenda Paper 23*, Dicembre 2018, par 26, pp. 9-11.

non quotate), ovvero quelle entità i cui strumenti rappresentativi di capitale non sono negoziati in mercati regolamentati²⁰².

In linea generale, tuttavia, lo *staff* ritiene che, se si dovesse optare per un approccio qualitativo volto ad operare una distinzione tra le operazioni che riguardano gli NCI, una distinzione basata sul fatto che gli strumenti rappresentativi di capitale dell'entità ricevente siano negoziati in un mercato pubblico rappresenterebbe un approccio praticabile da esplorare.

Per quanto concerne la possibilità di effettuare una distinzione sulla base invece del tipo di azionisti di minoranza, lo *staff* illustra come il *Board* potrebbe decidere di richiedere un approccio a valori correnti per tutte le operazioni che riguardano interessenze non di controllo non detenute da parti correlate dell'entità ricevente o della sua controllante oppure potrebbe decidere di ampliare le eccezioni previste per l'applicazione di un approccio a valori correnti alle operazioni in cui le partecipazioni di minoranza sono detenute dal *management* dell'entità ricevente o della sua controllante²⁰³.

Un vantaggio di entrambi questi approcci è che possono riguardare più operazioni che incidono sugli NCI rispetto ad un approccio basato sul fatto che gli strumenti rappresentativi di capitale dell'entità ricevente siano negoziati in un mercato regolamentato e quindi fornire informazioni utili ad un maggior numero di soci di minoranza.

Tuttavia, probabilmente nessuno degli approcci basati sulla tipologia di azionisti di minoranza terrebbe conto del vincolo dei costi con la stessa efficacia con cui lo farebbe l'approccio illustrato in precedenza. Ciò è dovuto al fatto che una distinzione basata sulla tipologia di azionisti di minoranza richiede l'applicazione di un approccio a valori correnti anche se le partecipazioni di minoranza presenti nell'entità ricevente sono molto modeste (fintanto che tali partecipazioni non sono detenute da parti correlate o dal *management* dell'entità ricevente o della sua controllante)²⁰⁴.

²⁰² IASB, *Approach for transactions that affect non-controlling interest, Agenda Paper 23*, Dicembre 2018, par 27, p. 11.

²⁰³ IASB, *Approach for transactions that affect non-controlling interest, Agenda Paper 23*, Dicembre 2018, par 29, p. 11-12.

²⁰⁴ IASB, *Approach for transactions that affect non-controlling interest, Agenda Paper 23*, Dicembre 2018, par 31, p. 12.

La portata di un'eventuale eccezione inciderebbe sul soddisfacimento delle esigenze informative dei soci di minoranza nel modo seguente²⁰⁵:

- a) se l'eccezione è limitata alle partecipazioni di minoranza detenute da parti correlate, i soci di minoranza potrebbero avere accesso a informazioni diverse da quelle contenute nel bilancio dell'entità ricevente in virtù del loro rapporto con la parte correlata dell'entità ricevente;
- b) se l'eccezione è estesa alle partecipazioni di minoranza detenute dal *management*, è improbabile che tali soci di minoranza abbiano accesso a informazioni aggiuntive al di fuori dei bilanci dell'entità ricevente.

Inoltre, l'ambito di applicazione dell'eccezione in esame inciderebbe sulla strutturazione di "opportunità"²⁰⁶:

- a) se l'eccezione fosse limitata alle partecipazioni di minoranza detenute da parti correlate, tale approccio risulterebbe molto aperto a possibilità di strutturazione perché sarebbe relativamente facile per un'entità emettere premi (basati sulle azioni) ai *manager* e qualificarsi per l'applicazione di un approccio a valori correnti;
- b) se l'eccezione fosse estesa alle partecipazioni di minoranza detenute dai *manager*, tale approccio sarebbe meno aperto alla strutturazione di "opportunità". Questo perché sarebbe più difficile per un'entità assicurarsi il collocamento delle proprie azioni con parti non correlate o optare per un'offerta pubblica iniziale (IPO).

Infine, se l'eccezione fosse limitata alle partecipazioni di minoranza detenute da parti correlate, tale approccio risulterebbe facile da articolare per il *Board* e anche facile da applicare perché le parti correlate sono già definite nello IAS 24 - *Related Party Disclosures*. Per contro, se l'eccezione fosse estesa alle partecipazioni di minoranza detenute dai *manager*, tale distinzione sarebbe più difficile da articolare per il *Board* e potrebbe essere più difficile da applicare per le entità²⁰⁷.

²⁰⁵ IASB, *Approach for transactions that affect non-controlling interest, Agenda Paper 23*, Dicembre 2018, par 32, pp. 12-13.

²⁰⁶ IASB, *Approach for transactions that affect non-controlling interest, Agenda Paper 23*, Dicembre 2018, par 33, p. 13.

²⁰⁷ IASB, *Approach for transactions that affect non-controlling interest, Agenda Paper 23*, Dicembre 2018, par 34, p. 13.

In base alle questioni esposte, lo *staff* ha ritenuto meno attraente un approccio qualitativo basato sul tipo di azionisti di minoranza rispetto ad un approccio basato sul fatto che gli strumenti rappresentativi di capitale dell'entità ricevente siano negoziati in un mercato regolamentato.

2) *Alternativa B2: un approccio quantitativo*

Un'ulteriore alternativa considerabile da parte del *Board* consiste nell'effettuare una distinzione tramite un approccio quantitativo.

Seguendo questo approccio, si applica un metodo a valori correnti quando la dimensione delle partecipazioni di minoranza nell'ente ricevente soddisfa una determinata soglia quantitativa (ad esempio, quando gli NCI nell'ente ricevente sono pari o superiori al 10%). Un approccio diverso (ad esempio, il *predecessor method*) viene applicato quando la soglia quantitativa non viene raggiunta²⁰⁸.

Per questo approccio lo *staff* ha individuato i seguenti vantaggi²⁰⁹:

- a) tiene conto del vincolo dei costi mediante l'applicazione di un approccio a valori correnti solo quando le partecipazioni di minoranza hanno un valore sufficientemente elevato;
- b) si applica sia ad entità quotate che ad entità non quotate; e
- c) è un approccio semplice da applicare e capire.

Inoltre, sono stati individuati i seguenti svantaggi derivanti dall'applicazione di un approccio quantitativo²¹⁰:

- a) manca di una base concettuale, fatta eccezione per l'applicazione del vincolo dei costi;
- b) si basa su una soglia necessariamente arbitraria;
- c) può comportare l'esclusione di alcune società quotate dall'applicazione di un approccio a valori correnti; e
- d) è molto aperto alla strutturazione di opportunità.

²⁰⁸ IASB, *Approach for transactions that affect non-controlling interest, Agenda Paper 23*, Dicembre 2018, par 36, p. 13.

²⁰⁹ IASB, *Approach for transactions that affect non-controlling interest, Agenda Paper 23*, Dicembre 2018, par 37, p. 14.

²¹⁰ IASB, *Approach for transactions that affect non-controlling interest, Agenda Paper 23*, Dicembre 2018, par 38, p. 14.

Qualora il *Board* dovesse prendere in considerazione la fissazione di una soglia quantitativa, lo *staff* ha suggerito di richiedere l'applicazione di un approccio a valori correnti per il maggior numero possibile di società quotate.

Al fine di individuare tale soglia, lo *staff* ha effettuato un esame dei requisiti di quotazione delle venti maggiori borse del mondo per capitalizzazione di mercato.

Nello svolgere questa analisi, lo *staff* ha individuato i requisiti minimi di flottante, espresso come percentuale di azioni emesse o in circolazione, da offrire al pubblico tramite IPO in quattordici delle venti borse usate come campione (esse coprono il 41,3% della capitalizzazione di mercato globale).

Tali requisiti minimi di flottante vanno dal 20% al 30% delle azioni emesse o in circolazione. Perciò, qualora il *Board* decidesse di fissare una soglia quantitativa per le partecipazioni di minoranza nell'entità ricevente pari o superiore al 20%, essa coprirebbe le società quotate in queste quattordici borse.

Purtroppo, lo *staff* non è riuscito ad identificare dei requisiti minimi di flottante, espresso come percentuale di azioni emesse o in circolazione, da offrire al pubblico tramite un'IPO nelle restanti sei borse (esse coprono il 50,8% della capitalizzazione del mercato globale).

È importante sottolineare il fatto che il *Board* ha anche la possibilità di fissare la soglia quantitativa come²¹¹:

- a) una percentuale di interessenze non di controllo temporizzata (soglia *point-in-time* o *point-in-time NCI percentage*). In base a tale approccio, la percentuale degli NCI sarebbe valutata ad una determinata data (ad esempio, alla data dell'aggregazione aziendale sotto controllo comune); o
- b) una percentuale di interessenze non di controllo nel tempo/media (soglia *over time* o *over time/average NCI percentage*). In base a questo approccio, la percentuale degli NCI sarebbe valutata su un determinato periodo (ad esempio, nei 12 mesi precedenti alla data dell'aggregazione aziendale sotto controllo comune).
La media può essere determinata come media semplice o come media ponderata.

Una soglia *point-in-time* è un approccio più semplice e concettualmente più attraente perché si concentra sulla divulgazione delle informazioni più utili agli azionisti di

²¹¹ IASB, *Approach for transactions that affect non-controlling interest*, Agenda Paper 23, Dicembre 2018, par 41, p. 15.

minoranza che sono effettivamente interessati dall'operazione e tiene conto del vincolo dei costi. Invece, una soglia *over time* è più complessa e concettualmente meno attraente perché non si concentra sugli NCI che sono effettivamente interessati dall'operazione e potrebbe non essere efficace nel tenere conto del vincolo dei costi. Entrambi gli approcci contribuiscono alla strutturazione di opportunità²¹².

Nel complesso, lo *staff* non ha ritenuto applicabile un approccio basato unicamente su una soglia quantitativa.

3) Alternativa B3: combinazione fra approcci qualitativi e quantitativi

L'ultima strada percorribile da parte del *Board* consiste nell'operare una distinzione tra le operazioni che incidono sugli NCI utilizzando una combinazione di approcci qualitativi e quantitativi. In base a questa alternativa, si applica un approccio a valori correnti quando le partecipazioni di minoranza nell'entità ricevente presentano una particolare caratteristica qualitativa o quantitativa (o entrambe). In questo caso, lo *staff* ha affermato che, qualora il *Board* non volesse fornire le informazioni aventi una maggiore utilità agli azionisti di minoranza solo nelle entità quotate, si dovrebbe applicare una combinazione di approcci qualitativi e quantitativi.

A marzo e aprile 2019, lo *staff* del *Board* si è occupato delle operazioni riguardanti i finanziatori e gli altri creditori dell'entità ricevente, nonché delle transazioni effettuate tra entità interamente controllate intraprese in preparazione di una successiva vendita, ad esempio con un'offerta pubblica iniziale (IPO). Il *Board* ha provvisoriamente deciso che non è necessario utilizzare un unico approccio di misurazione per tutte le operazioni soggette a controllo comune incluse nell'ambito del progetto.

In particolare, sono stati definiti dei possibili approcci di contabilizzazione delle operazioni sotto controllo comune, distinti in base a delle situazioni specifiche²¹³:

- a) un approccio a valori correnti per tutte o alcune operazioni riguardanti gli azionisti di minoranza dell'entità ricevente; e

²¹² IASB, *Approach for transactions that affect non-controlling interest*, Agenda Paper 23, Dicembre 2018, par 42, p. 15.

²¹³ IASB, *Transactions that do not affect non-controlling shareholders*, Agenda Paper 23A, Giugno 2019, par 2, p. 1.

- b) un approccio diverso, come una forma di *predecessor method*, per le operazioni concernenti i prestatori di capitale e gli altri creditori dell'entità ricevente che non incidono sugli azionisti di minoranza.

A giugno 2019, lo *staff* ha pubblicato un *paper* denominato “*Transactions that do not affect non-controlling shareholders*” (*Agenda Paper 23A – June 2019*) per poter affrontare due tematiche fra loro collegate²¹⁴:

- 1) se le operazioni che non riguardano gli azionisti di minoranza dell'entità ricevente sono diverse sia dalle operazioni che coinvolgono tali azionisti che dalle aggregazioni aziendali che non sono sotto controllo comune; e
- 2) nel caso in cui ci dovesse essere una risposta affermativa al punto 1), se il *Board* può procedere con la richiesta di applicazione di un approccio non basato sull'*acquisition method* per le operazioni che non riguardano gli azionisti di minoranza dell'entità ricevente (ad esempio, una forma di *predecessor method*).

Per poter comprendere se le operazioni che non riguardano gli azionisti di minoranza dell'entità ricevente siano diverse da quelle che interessano gli stessi e dalle aggregazioni aziendali nell'ambito di applicazione dell'IFRS, verranno di seguito considerate queste tipologie di transazioni²¹⁵:

- a) operazioni che riguardano azionisti di minoranza dell'entità ricevente; e
- b) operazioni che non riguardano gli azionisti di minoranza dell'entità ricevente.

a) Operazioni che riguardano azionisti di minoranza dell'entità ricevente


Nella figura di seguito riportata (Figura 16), è rappresentata un'aggregazione aziendale sotto controllo comune che riguarda gli azionisti di minoranza dell'entità ricevente. Lo scenario (che verrà denominato, d'ora in avanti, Scenario 1) raffigura la società P (controllante-capogruppo o *holding*), la quale detiene il 51% delle quote partecipative dell'entità A (controllata, che rappresenta una società) e il 100% delle quote partecipative dell'entità B (controllata, che rappresenta un'azienda), oltre che il controllo delle stesse.

²¹⁴ IASB, *Transactions that do not affect non-controlling shareholders*, *Agenda Paper 23A*, Giugno 2019, par 4, p. 2.

²¹⁵ L'analisi effettuata su queste transazioni sarà utile ad una maggiore comprensione dello *IASB's research project* pubblicato a novembre 2020.

L'operazione si realizza con l'acquisizione del 100% delle azioni dell'entità B da parte della società A (divenendo così una società controllante-controllata o *subholding*).

Figura 16. Aggregazione aziendale sotto controllo comune che interessa gli azionisti di minoranza dell'entità ricevente



Fonte: *Transactions that do not affect non-controlling shareholders, Agenda Paper 23A*, IASB, Giugno 2019

Questa operazione è simile a un'aggregazione aziendale ai sensi dell'IFRS 3 per il modo in cui influisce sugli interessi residui (*equity claim*) presenti nell'entità trasferita (entità B). Prima dell'operazione, gli azionisti di minoranza avevano un interesse residuo solo nell'entità ricevente (entità A). Come illustrato nella Figura 16, a seguito dell'operazione, gli azionisti di minoranza hanno acquisito una partecipazione residua anche nell'entità trasferita (entità B).

La variazione della posizione economica degli azionisti di minoranza dell'entità acquirente/ricevente in un'aggregazione aziendale sotto controllo comune è analoga a quella rilevabile in un'aggregazione aziendale ai sensi dell'IFRS 3²¹⁶.

In entrambi i casi, l'aggregazione comporta l'acquisizione della partecipazione residua nell'entità trasferita da parte degli azionisti dell'entità ricevente. Di conseguenza, dovrebbero essere fornite informazioni identiche o simili su tali operazioni.


²¹⁶ IASB, *Transactions that do not affect non-controlling shareholders, Agenda Paper 23A*, Giugno 2019, par 21, p. 8-9.

b) Operazioni che non riguardano gli azionisti di minoranza dell'entità ricevente

L'operazione rappresentata nella Figura 17 (che verrà denominata scenario 2) è diversa da quella evidenziata nello scenario 1, in quanto tale operazione sotto controllo comune non è un'aggregazione aziendale come definita nell'IFRS 3. Questo accade perché, applicando la definizione di aggregazione aziendale di cui all'IFRS 3, deve essere sempre coinvolto un acquirente all'interno dell'operazione (e questo non succede nella situazione esaminata).

Nello scenario 2, la società P (controllante-capogruppo o *holding*) detiene il controllo dell'entità A (controllata, che rappresenta un'azienda). La società P costituisce l'entità *NewCo* al fine di trasferire ad essa tutte le azioni dell'entità A (l'entità *NewCo* emette delle azioni a favore di P in cambio delle azioni ricevute).

Figura 17. Operazione sotto controllo comune che non rappresenta una *business combination*



Fonte: *Transactions that do not affect non-controlling shareholders, Agenda Paper 23A, IASB, Giugno 2019*

In questo scenario, l'entità *NewCo* non può essere identificata come acquirente e nemmeno l'entità A può essere identificata in tal modo, in quanto l'entità *NewCo* non è un'azienda.


L'applicazione di un approccio a valori correnti basato sull'*acquisition method* ad una transazione che non costituisce un'acquisizione potrebbe non essere possibile e potrebbe non fornire informazioni utili. Lo *staff* ha osservato che, dal punto di vista economico, l'entità aggregata nello scenario 2 è una continuazione dell'entità A piuttosto che un

nuovo insieme di attività aziendali. Di conseguenza, sempre secondo lo *staff*, il mantenimento dei valori contabili delle attività nette di A e l'utilizzo di tali valori contabili nel bilancio consolidato di *NewCo*, applicando una forma di *predecessor method*, fornirebbe le informazioni considerabili come più utili agli utenti del bilancio dell'entità risultante dall'operazione²¹⁷.

Si cerchi ora di considerare un'altra tipologia di operazione, che sarà denominata scenario 3 ed è rappresentata nella Figura 18.

Si ipotizzi che la società P (controllante-capogruppo o *holding*) posseda al 100% e controlli sia l'entità A (controllata, che rappresenta un'azienda) che l'entità B (controllata, che rappresenta un'azienda). La società P costituisce l'entità *NewCo* al fine di trasferire ad essa tutte le azioni dell'entità A e dell'entità B (l'entità *NewCo* emette delle azioni a favore di P in cambio di quelle ricevute).

Figura 18. Aggregazione aziendale sotto controllo comune senza acquisizione di interessi residui nell'entità trasferita



Fonte: *Transactions that do not affect non-controlling shareholders, Agenda Paper 23A, IASB, Giugno 2019*

A differenza della transazione illustrata nello scenario 2, l'operazione di cui allo scenario 3 è un'aggregazione aziendale sotto controllo comune. Tuttavia, a differenza dell'operazione rappresentata nello scenario 1, quest'operazione non comporta

²¹⁷ IASB, *Transactions that do not affect non-controlling shareholders, Agenda Paper 23A, Giugno 2019, par 22, p. 9.*

l'acquisizione di interessi residui nell'entità trasferita da parte degli azionisti dell'entità ricevente (in questo caso, la società P). L'interesse residuo nelle entità trasferite rimane invariato per la società P.

Dunque, si pone la questione se tale operazione²¹⁸:

- a) sia più simile a un'aggregazione aziendale non sotto controllo comune e debba essere contabilizzata applicando un approccio a valori correnti basato sull'*acquisition method*; o
- b) sia più simile a una ristrutturazione di gruppo, come quella presentata nello scenario 2, e debba essere contabilizzata applicando una forma di *predecessor method*.

Lo *staff* ha osservato che, se l'*acquisition method* venisse applicato a quest'operazione, l'entità *NewCo* costituita per emettere azioni per effettuare un'aggregazione aziendale sotto controllo comune non verrebbe identificata come acquirente. Al contrario, una delle entità aggregate esistenti prima dell'operazione (l'entità A o l'entità B) dovrebbe essere identificata come acquirente.

L'identificazione dell'acquirente in un'aggregazione aziendale si basa sulle indicazioni definite per la valutazione del controllo all'interno dell'IFRS 10 - *Consolidated Financial Statements*. Tuttavia, qualora le indicazioni di cui all'IFRS 10 non consentissero di individuare chiaramente quale delle entità partecipanti all'operazione sia l'acquirente, occorrerebbe prendere in considerazione le indicazioni di cui all'IFRS 3²¹⁹.

Tali orientamenti relativi all'individuazione dell'acquirente "esaminano" le entità partecipanti all'aggregazione e si concentrano sulla posizione dei soci delle entità oggetto dell'aggregazione. Questo approccio è concettualmente simile, nel determinare il trattamento contabile più appropriato per le aggregazioni aziendali sotto controllo comune, agli approcci identificati dallo *staff* in alcuni principi definiti dagli *standard-setter* nazionali e in alcuni documenti della letteratura accademica.

Se l'*acquisition method* fosse applicato alla transazione descritta nello scenario 3, potrebbe non essere possibile identificare un acquirente secondo delle modalità tali da

²¹⁸ IASB, *Transactions that do not affect non-controlling shareholders, Agenda Paper 23A*, Giugno 2019, par 23, p. 10.

²¹⁹ IASB, *Transactions that do not affect non-controlling shareholders, Agenda Paper 23A*, Giugno 2019, par 25, p. 10-11.

fornire delle informazioni utili. Ciò è dovuto al fatto che non vi è alcuna acquisizione delle partecipazioni residue nelle entità trasferite a seguito dell'operazione.

L'interesse residuo della società P in tali entità rimane invariato, analogamente allo scenario 2. Di conseguenza, l'applicazione di una forma di *predecessor method* potrebbe essere la scelta più appropriata sia nello scenario 2 che nello scenario 3²²⁰.

Lo *staff* ha ritenuto che un'analisi analoga valga anche per le operazioni che non riguardano gli azionisti di minoranza dell'entità ricevente, anche se tali operazioni non comportano la costituzione di un'entità *NewCo*.

Per comprendere quest'ultimo aspetto si farà riferimento alle diverse ipotesi che si possono manifestare in connessione con lo scenario 3 e che sono state identificate dallo *staff* del *Board* nell' *Agenda Paper 23A (March 2019)*, denominato "*Overview of the staff's approach*".


In tutti questi scenari, la società P possiede al 100% e controlla l'entità A e l'entità B e decide di intraprendere una ristrutturazione aziendale in preparazione di un'IPO concernente le entità A e B (Figura 19). Invece di formare un'entità *NewCo* per effettuare un'aggregazione aziendale, la società P può²²¹:

- a) procedere a una fusione dell'entità A e dell'entità B (scenario 3.1);
- b) ordinare all'entità A di acquisire l'entità B (scenario 3.2); o
- c) ordinare all'entità B di acquisire l'entità A (scenario 3.3).

²²⁰ IASB, *Transactions that do not affect non-controlling shareholders*, *Agenda Paper 23A*, Giugno 2019, par 26, p. 11.

²²¹ IASB, *Transactions that do not affect non-controlling shareholders*, *Agenda Paper 23A*, Giugno 2019, par 27, p. 11.

Figura 19. Alternative alla formazione di un'entità *Newco*



Fonte: *Transactions that do not affect non-controlling shareholders, Agenda Paper 23A, IASB, Giugno 2019*

In tutti questi scenari, identificare l'acquirente e richiedere a tale entità di applicare un approccio a valori correnti basato sull'*acquisition method* potrebbe non generare delle informazioni utili. Inoltre, in tutti questi scenari, analogamente allo scenario 3, non vi è alcuna variazione degli interessi residui nell'entità trasferita.

L'interesse residuo della società P (azionista dell'entità ricevente) nell'entità trasferita rimane invariato in tutti questi scenari. Pertanto, come discusso dallo *staff* nell' *Agenda Paper 23A (March 2019)*, l'applicazione di una forma di *predecessor method* può risultare appropriata in tutti gli scenari analizzati²²².

Tuttavia, secondo lo *staff*, la conclusione cambia se gli azionisti di minoranza dell'entità ricevente acquisiscono interessi residui nell'entità trasferita a seguito dell'operazione.


Per comprendere questa considerazione, si faccia riferimento alla Figura 20 in cui vengono illustrate diverse alternative rispetto alla situazione di partenza (scenario 3A, scenario 3A.1, scenario 3A.2, scenario 3A.3).

Si supponga che la società P (controllante-capogruppo o holding) posseda il 51% delle quote partecipative dell'entità A e posseda al 100% l'entità B e controlli entrambe le società. Successivamente, la società P avvia un'operazione di ristrutturazione del gruppo

²²² IASB, *Transactions that do not affect non-controlling shareholders, Agenda Paper 23A, Giugno 2019*, par 28, p. 12.

da lei controllato, ottenendo il 70% delle quote partecipative dell'entità aggregata negli scenari 3A, 3A.1, e 3A.2, ma non nello scenario 3A.3.

Figura 20. Operazione di ristrutturazione di gruppo con ottenimento del 70% delle quote partecipative dell'entità aggregata da parte della holding



Fonte: *Transactions that do not affect non-controlling shareholders, Agenda Paper 23A, IASB, Giugno 2019*

Negli scenari 3A-3A.2, gli azionisti di minoranza dell'entità ricevente acquisiscono interessi residui nell'entità trasferita (entità B). Di conseguenza, l'applicazione di un approccio a valori correnti basato sull'*acquisition method* in tali scenari fornirebbe informazioni utili agli azionisti di minoranza interessati dall'operazione. Dal punto di vista degli azionisti di minoranza, l'entità ricevente ha effettuato un nuovo investimento e l'applicazione di un approccio a valori correnti basato sull'*acquisition method* aiuterebbe gli azionisti di minoranza a valutare tale investimento²²³.

Per contro, nello scenario 3A.3, gli interessi residui degli azionisti di tutte le entità aggregate, compresi sia la società P che gli azionisti di minoranza dell'entità A, rimangono invariati. In altre parole, non vi è alcuna acquisizione dal punto di vista degli azionisti delle entità che si aggregano. In tali circostanze, l'identificazione di un acquirente e l'obbligo per tale soggetto di applicare un approccio a valori correnti basato sull'*acquisition method* può non fornire informazioni utili²²⁴.

Inoltre, lo *staff* ha sottolineato che l'IFRS 3 richiede di prendere in considerazione gli effetti dell'operazione sugli azionisti delle entità partecipanti all'aggregazione quando si determina quale entità abbia effettuato l'acquisizione e che potrebbe essere opportuno estendere tale logica all'individuazione di una possibile operazione di acquisizione.

Si può concludere che, sulla base delle ricerche e delle analisi discusse nell'*Agenda Paper 23A (June 2019)*, lo *staff* abbia ritenuto che le operazioni rientranti nell'ambito del progetto che non comportano l'acquisizione da parte degli azionisti di minoranza dell'entità ricevente di interessi residui in entità o aziende trasferite siano probabilmente diverse²²⁵:

- a) dalle operazioni, rientranti nell'ambito del progetto, che comportano l'acquisizione di tali partecipazioni residue da parte degli azionisti di minoranza;
- b) dalle aggregazioni aziendali non sotto controllo comune.

Se gli azionisti di minoranza dell'entità ricevente non acquisiscono interessi residui nelle entità o nelle aziende trasferite e la partecipazione residua della parte controllante nelle

²²³ IASB, *Transactions that do not affect non-controlling shareholders, Agenda Paper 23A*, Giugno 2019, par 30, p. 14.

²²⁴ IASB, *Transactions that do not affect non-controlling shareholders, Agenda Paper 23A*, Giugno 2019, par 31, p. 14.

²²⁵ IASB, *Transactions that do not affect non-controlling shareholders, Agenda Paper 23A*, Giugno 2019, par 33, p. 14-15.

entità o nelle aziende trasferite rimane invariata, non vi è probabilmente alcuna acquisizione su cui tali azionisti abbiano bisogno di informazioni. Inoltre, se a tali operazioni viene applicato un approccio a valori correnti basato sull'*acquisition method*, l'identificazione di un acquirente potrebbe non essere possibile o potrebbe non fornire informazioni utili²²⁶.

La valutazione delle variazioni nelle quote di partecipazione è già effettuata in alcuni ordinamenti giuridici per determinare se un approccio a valori correnti o un approccio basato sul *predecessor method* (*predecessor approach*) debba essere applicato ad un'aggregazione aziendale sotto controllo comune o ad un'operazione simile.

Di conseguenza, lo *staff* ha stabilito che una distinzione basata sul fatto che gli azionisti di minoranza dell'entità ricevente acquisiscono una partecipazione residua nelle entità o nelle aziende trasferite sia un approccio praticabile per determinare quando applicare un approccio a valori correnti e quando applicare una forma di *predecessor approach* alle operazioni che rientrano nell'ambito del progetto.

Questa distinzione si tradurrebbe in²²⁷:

- a) applicare un approccio a valori correnti basato sull'*acquisition method* alle operazioni, rientranti nell'ambito del progetto, che riguardano azionisti di minoranza dell'entità ricevente; e
- b) applicare un approccio diverso, come il *predecessor approach*, alle operazioni che rientrano nell'ambito del progetto che non riguardano gli azionisti di minoranza dell'entità ricevente, comprese le operazioni che riguardano i prestatori di capitale e gli altri creditori dell'entità ricevente e le operazioni intraprese in preparazione di una vendita delle entità aggreganti, ad esempio attraverso un'IPO.

Lo *staff* sottolinea che tale distinzione sarebbe coerente con le decisioni provvisorie assunte dal *Board* fino a quel momento²²⁸:

- a) sviluppare un approccio a valori correnti basato sull'*acquisition method* per le operazioni che influiscono sugli azionisti di minoranza dell'entità ricevente;

²²⁶ IASB, *Transactions that do not affect non-controlling shareholders, Agenda Paper 23A*, Giugno 2019, par 34, p. 15.

²²⁷ IASB, *Transactions that do not affect non-controlling shareholders, Agenda Paper 23A*, Giugno 2019, par 36, p. 15.

²²⁸ IASB, *Transactions that do not affect non-controlling shareholders, Agenda Paper 23A*, Giugno 2019, par 37, p. 15-16.

- b) non è necessario richiedere un unico metodo di valutazione per tutte le transazioni rientranti nell'ambito del progetto. In particolare, il *Board* potrebbe richiedere una forma di *predecessor approach* per le operazioni che influiscono sui finanziatori e sugli altri creditori dell'entità ricevente, ma che non incidono sugli azionisti di minoranza.

2.2.4 Le condizioni da considerare per l'applicazione dei metodi di contabilizzazione prescelti

Nel settembre del 2019, lo *staff* ha pubblicato l'*Agenda Paper 23A*, intitolato "*When to apply which measurement approach*", in cui ha discusso (come richiama il titolo stesso) se e quando sia necessario applicare un approccio a valori correnti e un *predecessor approach* per la contabilizzazione delle operazioni rientranti nell'ambito di applicazione del progetto, invitando il *Board* a prendere delle decisioni in merito.

Questo *paper* costituisce uno degli ultimi documenti redatti e poi pubblicati dallo *staff* in merito al progetto di ricerca sulle aggregazioni aziendali sotto controllo comune e in esso lo *staff* prende una posizione chiara e definita sul *Discussion Paper – DP/2020/2*, intitolato proprio "*Business Combinations under Common Control*", che costituisce ad oggi il punto di riferimento per lo sviluppo del progetto e che, alla data di pubblicazione del *paper* in esame, era ancora in fase di elaborazione.

Difatti, lo *staff* ha fortemente raccomandato al *Board* che il *discussion paper* relativo alle aggregazioni aziendali sotto controllo comune non proponesse l'applicazione di un unico metodo di contabilizzazione per tutte le operazioni rientranti nell'ambito del progetto.

Lo *staff* si è inoltre premurato di raccomandare al *Board* di far sì che il *discussion paper* trattasse le seguenti *preliminary view*²²⁹:

- a) per le operazioni rientranti nell'ambito del progetto che riguardano azionisti di minoranza di un'entità ricevente dovrebbe essere richiesto un approccio a valori correnti basato sull'*acquisition method*, a meno che gli strumenti rappresentativi di capitale dell'entità ricevente non siano negoziati in un mercato pubblico e si applichi una delle seguenti condizioni:
- i. tutti gli azionisti di minoranza sono parti correlate dell'entità ricevente, in linea con la definizione fornita dallo IAS 24 - *Related Party Disclosures*; o

²²⁹ IASB, *When to apply which measurement approach*, *Agenda Paper 23A*, Settembre 2019, par 6, pp. 2-3.

- ii. l'entità ricevente può beneficiare di un'esenzione dall'applicazione di un approccio a valori correnti per una particolare operazione;
- b) dovrebbe essere richiesto un *predecessor approach* per tutte le altre operazioni rientranti nell'ambito del progetto; e
- c) un'entità ricevente i cui strumenti rappresentativi di capitale non sono negoziati in un mercato pubblico dovrebbe essere autorizzata, ma non obbligata, ad applicare un *predecessor approach* per un'operazione che incide sugli azionisti di minoranza, se gli azionisti di minoranza sono stati informati sull'applicazione dello stesso da parte dell'entità ricevente e non vi si sono opposti.

Allineandosi con le proposte dello *staff*, il *Board* ha incaricato lo *staff* stesso di sviluppare un approccio basato sull'*acquisition method* per la contabilizzazione di quelle aggregazioni aziendali sotto controllo comune che incidono sugli azionisti di minoranza di un'entità ricevente. Inoltre, il *Board* ha deciso di elaborare provvisoriamente un approccio diverso, come un *predecessor approach*, per la contabilizzazione delle altre operazioni rientranti nell'ambito del progetto.

Alcuni *stakeholder*, consultati dallo *staff*, hanno sostenuto la necessità di introdurre un unico approccio per tutte le operazioni rientranti nell'ambito del progetto, corrispondente ad un *predecessor approach*. Per contro, altri *stakeholder* hanno sostenuto che le informazioni sul valore corrente sono utili non solo per gli azionisti di minoranza, ma anche per altri tipi di utilizzatori primari (*primary users*) del bilancio dell'entità ricevente²³⁰.

Tuttavia, lo *staff* ha affermato in molteplici casi la sua contrarietà nei confronti dell'utilizzo di un unico approccio di contabilizzazione per tutte le operazioni rientranti nell'ambito del progetto, indipendentemente dal fatto che si tratti di un approccio a valori correnti o di un *predecessor approach*. Anche il *Board* si è posto a favore dell'applicazione di approcci differenti a seconda delle situazioni da contabilizzare.

²³⁰ IASB, *When to apply which measurement approach*, *Agenda Paper 23A*, Settembre 2019, par 19, pp. 9-10.

Alla base delle *preliminary view* dello *staff* e del *Board*, vi sono le seguenti motivazioni²³¹:

- a) le transazioni rientranti nell'ambito del progetto non formano un unico insieme omogeneo solo perché il controllo comune è presente in ognuna di esse. Infatti, come illustrato nell'analisi dell'*Agenda Paper 23A (June 2019)*:
 - i. alcune operazioni comportano una modifica delle interessenze partecipative nelle attività nette sottostanti per i soci dell'entità ricevente e sono simili alle acquisizioni ai sensi dell'IFRS 3; e
 - ii. altre operazioni rientranti nell'ambito del progetto non comportano variazioni delle interessenze partecipative nelle attività nette sottostanti per i soci dell'entità ricevente e sono diverse dalle acquisizioni di cui all'IFRS 3.
- b) l'esito, in un determinato scenario, di quali informazioni possano soddisfare le esigenze del numero massimo di *primary user* coinvolti, ad un costo che giustifichi i benefici derivanti da tali informazioni, dipenderebbe dalla composizione dei *primary user* presenti in tale scenario;
- c) operare una distinzione tra le diverse operazioni nell'ambito del progetto non ridurrebbe la comparabilità. Una mancanza di comparabilità esiste già oggi sia tra le aggregazioni aziendali ai sensi dell'IFRS 3 e le aggregazioni aziendali sotto controllo comune sia tra diverse aggregazioni aziendali sotto controllo comune. Invece, operando un'opportuna distinzione tra i diversi tipi di aggregazioni aziendali sotto controllo comune, si favorirebbe la comparabilità;
- d) fare una distinzione tra le diverse operazioni nell'ambito del progetto non aumenterebbe necessariamente la complessità di contabilizzazione delle stesse o le opportunità di arbitraggio contabile. Questo perché esiste già una distinzione tra aggregazioni aziendali e aggregazioni aziendali sotto controllo comune.
Fare una distinzione tra le transazioni comprese nell'ambito del progetto non farebbe altro che spostare la distinzione esistente su un punto diverso. Inoltre, la sostituzione della distinzione esistente con una nuova potrebbe contribuire a ridurre le possibilità di arbitraggio, a seconda di come essa viene effettuata.

²³¹ IASB, *When to apply which measurement approach*, *Agenda Paper 23A*, Settembre 2019, par 20, pp. 10-11.

Di seguito verrà illustrato analiticamente quando deve essere applicato un approccio a valori correnti (a) e quando deve essere applicato un *predecessor approach* (b), in modo da poter comprendere a pieno le ragioni alla base delle raccomandazioni dello *staff*.

a) Quando applicare un approccio a valori correnti

Come analizzato nei paragrafi precedenti, molti *stakeholder* hanno sostenuto l'applicazione di un approccio a valori correnti per quelle operazioni che incidono sugli azionisti di minoranza di un'entità ricevente, in particolare quando la partecipazione di minoranza è "sostanziale". Alcuni di questi *stakeholder* si sono trovati d'accordo sul fatto che un approccio di questo tipo fornirebbe informazioni utili agli azionisti di minoranza dell'entità ricevente o che la presenza di partecipazioni di minoranza può costituire un indicatore del fatto che l'operazione sia un'acquisizione con caratteristiche simili a quelle di un'aggregazione aziendale non sotto controllo comune²³².

Per contro, alcuni *stakeholder* hanno convenuto che metodi o approcci di valutazione diversi potrebbero essere appropriati per operazioni diverse nell'ambito del progetto, ma non hanno basato tale distinzione sul fatto che l'operazione riguardi gli azionisti di minoranza dell'entità ricevente. Al contrario, hanno suggerito che diversi trattamenti contabili potrebbero essere appropriati per aggregazioni aziendali sotto controllo comune diverse, a seconda della "sostanza" di tali operazioni²³³.

Come già osservato nei paragrafi precedenti, lo *staff* ha espresso un parere negativo sul fatto che un *test* basato sulla presenza o sull'assenza della sostanza economica delle operazioni analizzate possa fornire una base utile per distinguere le varie tipologie di aggregazioni aziendali sotto controllo comune.

Difatti, lo *staff* ha rilevato che, dal punto di vista della parte controllante, alcune aggregazioni aziendali sotto controllo comune possono avere poca sostanza economica mentre, dal punto di vista dell'entità ricevente e dei *primary user* del bilancio, tutte le aggregazioni aziendali sotto controllo comune hanno sostanza economica. D'altronde, prima della transazione, l'entità ricevente non deteneva il controllo sull'attività acquisita; dopo la transazione, lo detiene²³⁴.

²³² IASB, *When to apply which measurement approach*, Agenda Paper 23A, Settembre 2019, par 22, pp. 11-12.

²³³ IASB, *When to apply which measurement approach*, Agenda Paper 23A, Settembre 2019, par 23, p. 12.

²³⁴ IASB, *When to apply which measurement approach*, Agenda Paper 23A, Settembre 2019, par 24, p. 12.

Allo stesso tempo, come è emerso dall'analisi dell'*Agenda Paper 23A (June 2019)*, lo *staff* ha sostenuto che la presenza o meno di azionisti di minoranza sia un fattore importante da considerare nel valutare se un'operazione sia simile ad un'acquisizione ai sensi dell'IFRS 3:

- a) quando sono presenti azionisti di minoranza, l'operazione comporta l'acquisizione di una partecipazione nelle attività nette sottostanti dell'entità o dell'azienda ceduta da parte di tali azionisti;
- b) quando non vi sono azionisti di minoranza, non vi è nemmeno l'acquisto di partecipazioni in attività nette sottostanti da parte dei soci delle entità o delle aziende che partecipano all'aggregazione. In questo caso, le interessenze partecipative della controllante in tutte le entità o aziende che partecipano all'aggregazione rimangono invariate. Pertanto, potrebbe non essere possibile identificare "un'entità acquirente".

Basandosi su queste considerazioni, lo *staff* ha suggerito al *Board* di procedere con un approccio a valori correnti basato sull'*acquisition method* per le operazioni che incidono sugli azionisti di minoranza dell'entità ricevente. Difatti, tale approccio fornirebbe le informazioni più utili agli azionisti di minoranza sulle operazioni che comportano l'acquisizione di partecipazioni nelle attività nette sottostanti dell'entità trasferita²³⁵.

Come già osservato attraverso l'esame dell'*Agenda Paper 23 (December 2018)*, la presenza di azionisti di minoranza nell'entità ricevente fa sorgere dei dubbi in merito al fatto se un approccio a valori correnti debba essere applicato a tutte le operazioni che incidono sugli azionisti di minoranza o solo ad alcune di esse e, se non altro, come operare tale distinzione.

Riprendendo la tematica in questione, si ricordi che lo *staff* ha sostenuto che dovrebbe essere richiesto un approccio a valori correnti per alcune, ma non per tutte, le operazioni sotto controllo comune che incidono sugli azionisti di minoranza dell'entità ricevente per le seguenti ragioni²³⁶:

²³⁵ IASB, *When to apply which measurement approach, Agenda Paper 23A*, Settembre 2019, parr 25-26, p. 12.

²³⁶ IASB, *When to apply which measurement approach, Agenda Paper 23A*, Settembre 2019, par 27, p. 13.

- 1) richiedere un approccio a valori correnti per tutte queste operazioni non consentirebbe di tenere conto del fatto che considerare il vincolo dei costi potrebbe determinare esiti diversi in scenari diversi. Al contrario, richiedere un approccio a valori correnti solo per alcune di queste operazioni consentirebbe al *Board* di considerare il vincolo dei costi in modo più mirato.
- 2) diversi azionisti di minoranza farebbero affidamento sui bilanci dell'entità ricevente per soddisfare, in misura diversa, le loro esigenze informative;
- 3) richiedere un approccio a valori correnti solo per alcune delle operazioni citate ridurrebbe le opportunità di arbitraggio contabile.

Sempre dall'analisi dell'*Agenda Paper 23 (December 2018)*, si ricorda che è emersa la capacità dello *staff* di individuare ed analizzare le seguenti alternative per determinare quando applicare un approccio a valori correnti alle operazioni che riguardano gli azionisti di minoranza:

- a) una distinzione qualitativa;
- b) una distinzione quantitativa; e
- c) una distinzione basata su una combinazione di fattori qualitativi e quantitativi.

Tra queste alternative, lo *staff* si è orientato maggiormente verso una distinzione qualitativa basata sul fatto che gli strumenti rappresentativi di capitale dell'entità ricevente siano negoziati in un mercato regolamentato poiché²³⁷:

- a) fornisce le informazioni più utili agli azionisti di minoranza delle società quotate;
- b) esclude la maggior parte, se non tutti, gli scenari in cui la partecipazione di minoranza è insignificante;
- c) si basa sugli obblighi richiesti dai principi IFRS esistenti ed è facile da applicare per le entità e da comprendere per gli utenti del bilancio;
- d) determina una minore apertura alle opportunità di arbitraggio contabile.

Anche la maggior parte degli *stakeholder* che hanno partecipato alle consultazioni con lo *staff* del *Board* ha sostenuto l'applicazione di un approccio a valori correnti quando gli strumenti rappresentativi di capitale dell'entità ricevente sono negoziati in un mercato

²³⁷ IASB, *When to apply which measurement approach, Agenda Paper 23A*, Settembre 2019, par 29, p. 14.

regolamentato. Tuttavia, alcuni *stakeholder* hanno sostenuto che un approccio a valori correnti fornirebbe le informazioni più utili agli azionisti di minoranza in tutti i casi considerati e quindi tale approccio dovrebbe essere esteso ad alcune o a tutte le operazioni che influenzano gli azionisti di minoranza in società non quotate.

Lo *staff* ha esaminato se e come il *Board* potrebbe estendere un approccio a valori correnti alle operazioni che incidono sugli azionisti di minoranza in società non quotate e ha infine concordato con il parere espresso dalla maggioranza degli *stakeholder* secondo cui un approccio a valori correnti può fornire le informazioni più utili per tutti gli azionisti di minoranza dell'entità ricevente.

Tuttavia, come affermato in precedenza, lo *staff* si è opposto all'applicazione di un approccio a valori correnti per tutte le operazioni che influiscono sugli azionisti di minoranza poiché non si terrebbe conto del vincolo dei costi²³⁸.

Si pone pertanto la questione di come affrontare il vincolo dei costi nel caso di operazioni che incidono sugli azionisti di minoranza in società non quotate.

Per trovare una soluzione a questo quesito, lo *staff* ha sviluppato, sulla base dei suggerimenti formulati dall'ASAF nel dicembre 2018, un approccio, denominato “*opt-in/opt-out*” (*opt-in/opt-out approach*), simile all'esenzione dalla presentazione del bilancio consolidato contenuta nell'IFRS 10 – *Consolidated Financial Statements*.

In base a tale approccio, un'entità ricevente non quotata sarebbe tenuta ad applicare un approccio a valori correnti ad un'operazione che incide sugli azionisti di minoranza, a meno che l'entità non abbia informato tutti gli azionisti di minoranza in merito all'applicazione di un *predecessor approach* e nessuno di essi abbia sollevato obiezioni²³⁹. L'approccio *opt-in/opt-out* è stato discusso dallo *staff* con l'ASAF ancora nel luglio 2019.

La maggior parte dei membri dell'ASAF non ha sostenuto l'applicazione di questo approccio poiché, secondo la loro opinione, mancherebbe di una base concettuale e comporterebbe una riduzione della comparabilità e della coerenza nel caso in cui le operazioni venissero contabilizzate in modo diverso in periodi diversi (a seconda delle scelte effettuate dagli azionisti di minoranza nel tempo). Inoltre, i membri dell'ASAF

²³⁸ IASB, *When to apply which measurement approach*, Agenda Paper 23A, Settembre 2019, par 32, p. 16.

²³⁹ IASB, *When to apply which measurement approach*, Agenda Paper 23A, Settembre 2019, par 33, p. 16.

hanno espresso preoccupazione per le sfide operative e i costi derivanti dall'applicazione di tale approccio.

Altri membri hanno invece affermato che l'approccio *opt-in/opt-out* fornirebbe una soluzione in grado di bilanciare le esigenze informative degli azionisti di minoranza in entità non quotate e i costi relativi al rispetto degli obblighi informativi sul *fair value* delle voci analizzate²⁴⁰.

Lo *staff* si è mostrato d'accordo con quest'ultimo parere e ha preso atto dei seguenti aspetti²⁴¹:

- a) i membri dell'ASAF che non hanno sostenuto l'approccio *opt-in/opt-out* hanno supportato l'applicazione di un approccio a valori correnti per tutte le transazioni che incidono sugli azionisti di minoranza o hanno sostenuto un'applicazione limitata dell'approccio *opt-in/opt-out* alle operazioni che riguardano azionisti di minoranza in entità quotate. Tuttavia, lo *staff* ritiene che, qualora il *Board* decidesse che le informazioni sui valori correnti vadano fornite agli azionisti di minoranza in entità non quotate, tenendo conto del vincolo dei costi, l'approccio *opt-in/opt-out* potrebbe produrre tale risultato;
- b) l'approccio *opt-in/opt-out* non è concepito come un metodo obbligatorio. Dunque, un'entità sarebbe libera di non applicarlo qualora ritenesse che le sfide operative e i costi di applicazione dello stesso, in circostanze particolari, possano superarne i benefici. Inoltre, lo *staff* osserva che l'approccio sarebbe applicabile solo per le entità riceventi non quotate.

Lo *staff* ha affermato che le sfide operative e i costi connessi all'applicazione di tale approccio dovrebbero essere meno significativi per le entità non quotate rispetto a quelle quotate;

- c) un'operazione che ha interessato gli azionisti di minoranza in un determinato periodo non sarebbe trattata in modo diverso da un periodo all'altro a seconda delle scelte effettuate dagli azionisti di minoranza nel tempo. Piuttosto, l'operazione verrebbe contabilizzata in modo coerente da un periodo all'altro a seconda della scelta operata dagli azionisti di minoranza interessati da tale operazione. Tuttavia, riflettendo sul funzionamento del vincolo dei costi, un'altra

²⁴⁰ IASB, *When to apply which measurement approach*, Agenda Paper 23A, Settembre 2019, par 34, p. 16.

²⁴¹ IASB, *When to apply which measurement approach*, Agenda Paper 23A, Settembre 2019, par 35, pp. 16-17.

operazione può essere contabilizzata in modo diverso a seconda della scelta da parte dell'entità di perseguire o meno l'approccio *opt-in/opt-out* e della scelta effettuata dagli azionisti di minoranza in merito a tale operazione.

Lo *staff* si è chiesto se altri fattori debbano essere presi in considerazione nel determinare il trattamento contabile delle operazioni che influenzano gli azionisti di minoranza in un'entità non quotata e ha infine sostenuto che, se tutti gli azionisti di minoranza sono parti correlate dell'entità, non dovrebbe essere consentito ad essa di applicare un approccio a valori correnti. Alcuni *stakeholder* hanno appoggiato questa posizione dello *staff*.

Alla base di questo orientamento, vi è l'idea che escludere le entità non quotate detenute da parti correlate dall'obbligo di applicare un approccio a valori correnti contribuirebbe a tenere conto ulteriormente del vincolo dei costi. Inoltre, contribuirebbe a ridurre al minimo le opportunità di arbitraggio contabile²⁴².

b) Quando applicare un predecessor approach

Come illustrato in precedenza, il *Board* ha deciso provvisoriamente di applicare un *predecessor approach* per la contabilizzazione delle operazioni, rientranti nell'ambito del progetto, diverse da quelle per le quali è proposto un approccio a valori correnti. Tuttavia, il *Board* non ha preso una decisione sull'opportunità di applicare un *predecessor approach* anche per le operazioni restanti.

Se il *Board* si dovesse allineare alle opinioni dello *staff* analizzate in precedenza, il restante insieme di operazioni comprenderebbe²⁴³:

- a) operazioni che non influiscono sugli azionisti di minoranza di un'entità ricevente (ma possono riguardare prestatori e altri creditori dell'entità ricevente o potenziali investitori azionari);
- b) operazioni che influiscono sugli azionisti di minoranza di un'entità ricevente non quotata, quando tutti gli azionisti in questione sono parti correlate dell'entità ricevente; e

²⁴² IASB, *When to apply which measurement approach, Agenda Paper 23A*, Settembre 2019, par 36, pp. 17-18.

²⁴³ IASB, *When to apply which measurement approach, Agenda Paper 23A*, Settembre 2019, par 39, p. 19.

- c) operazioni che influiscono sugli azionisti di minoranza di un'entità ricevente non quotata, i quali sono stati tutti informati sull'applicazione di un *predecessor approach* e non si oppongono al suo utilizzo.

Lo *staff* ha ritenuto appropriato l'utilizzo di un *predecessor approach* in tutte queste circostanze.

È necessario fare il punto anche su un altro aspetto che può rientrare nell'ambito del *predecessor approach*, ovvero l'esito dell'analisi del credito.

Dall'analisi dell'*Agenda Paper 23B (April 2019)*, intitolato "*Update on lenders and other creditors in BCUCC*", si è concluso che l'applicazione di un approccio a valori correnti o di un *predecessor approach* (nella contabilizzazione di un'aggregazione aziendale sotto controllo comune) non incide molto sull'esito dell'analisi del credito. In altre parole, la scelta dell'uno o dell'altro metodo non determina un impatto rilevante sull'esito dell'analisi del credito.

La maggior parte degli *stakeholder* concorda con tale conclusione e sostiene l'applicazione di un *predecessor approach* per le operazioni che riguardano i prestatori di capitale e gli altri creditori di un'entità ricevente, ma che non incidono sugli azionisti di minoranza²⁴⁴. Per quanto concerne le esigenze informative dei potenziali investitori azionari sulle operazioni che non riguardano gli azionisti di minoranza invece, lo *staff* ha sostenuto, nell'*Agenda Paper 23A (March 2019)* e nell'*Agenda Paper 23A (July 2019)*, che un *predecessor approach* piuttosto che un approccio a valori correnti basato sull'*acquisition method* fornirebbe informazioni più utili ai potenziali investitori azionari su queste operazioni, incluse, ma non limitate a, le operazioni intraprese in preparazione di un'IPO. Ciò è dovuto al fatto che tali operazioni non comportano l'acquisizione di una quota partecipativa nelle attività nette sottostanti da parte dei soci delle entità o delle aziende che partecipano all'aggregazione e pertanto non sono acquisizioni. Inoltre, lo *staff* ha osservato che quando gli azionisti esterni investono per la prima volta in un'entità precedentemente controllata in via totalitaria, ricevono informazioni sui *trend* storici precedenti (*predecessor historical trend information*) relativi a tale entità²⁴⁵.

²⁴⁴ IASB, *When to apply which measurement approach*, *Agenda Paper 23A*, Settembre 2019, par 40, p. 19.

²⁴⁵ IASB, *When to apply which measurement approach*, *Agenda Paper 23A*, Settembre 2019, par 41, pp. 19-20.

Lo *staff* ha sostenuto che le stesse informazioni risulterebbero utili e dovrebbero essere fornite indipendentemente dal fatto che l'investimento esterno sia preceduto da una ristrutturazione di gruppo.

Inoltre, è stato anche affermato che un *predecessor approach* può risultare appropriato per le operazioni che influiscono sugli azionisti di minoranza quando i vantaggi derivanti dall'applicazione di un approccio a valori correnti non giustificano i costi derivanti dall'applicazione dello stesso. Quest'ultima situazione si può verificare quando gli strumenti rappresentativi di capitale dell'entità ricevente non sono negoziati in un mercato pubblico e tutti gli azionisti di minoranza dell'entità ricevente²⁴⁶:

- a) sono parti correlate dell'entità ricevente come definita nello IAS 24 - *Related Party Disclosures*; o
- b) sono stati informati e non si oppongono all'entità ricevente che applica un *predecessor approach*.

In sintesi, dalle posizioni assunte dallo *staff* e analizzate finora, emerge che un *predecessor approach* dovrebbe essere:

- a) Obbligatorio per le transazioni che:
 - i. non riguardano gli azionisti di minoranza di un'entità ricevente;
 - ii. riguardano gli azionisti di minoranza di un'entità ricevente, ma tali azionisti sono tutti parti correlate dell'entità;
- b) Consentito, ma non obbligatorio, per le operazioni che incidono sugli azionisti di minoranza di un'entità ricevente se:
 - i. gli strumenti rappresentativi di capitale dell'entità non sono negoziati in un mercato pubblico; e
 - ii. tutti gli azionisti di minoranza dell'entità ricevente sono stati informati dell'utilizzo di tale approccio da parte dell'entità ricevente e non vi si oppongono.

²⁴⁶ IASB, *When to apply which measurement approach*, Agenda Paper 23A, Settembre 2019, par 42, p. 20.

2.2.5 Le indicazioni dello *staff* sui *Disclosure Requirements*

A febbraio 2020, lo IASB ha pubblicato l'ultimo *paper*, redatto dallo *staff* del *Board*, relativo al progetto di ricerca sulle aggregazioni aziendali sotto controllo comune²⁴⁷, ovvero l'*Agenda Paper 23A (February 2020)*, intitolato "*Disclosure*".

In questo documento, lo *staff* si occupa di discutere quali informazioni sulle aggregazioni aziendali sotto controllo comune dovrebbero essere divulgate e quindi quali requisiti di divulgazione/informativa (*disclosure requirements*) dovrebbero essere definiti dal *Board*. Di seguito, sono indicate le raccomandazioni dello *staff* esposte nell'*Agenda Paper 23A*, che verranno successivamente analizzate in maniera dettagliata.

Nei casi in cui lo IASB ha previsto l'applicazione dell'*acquisition method* per la contabilizzazione delle aggregazioni aziendali sotto controllo comune, il *Board*²⁴⁸:

- a) prevede l'applicazione di tutti gli obblighi informativi previsti dall'IFRS 3 e tutte le proposte (*proposals*) in materia di informativa contenute nel progetto *Business Combinations - Disclosures, Goodwill and Impairment*;
- b) non richiede alcuna informativa aggiuntiva sul corrispettivo dell'operazione rispetto a quanto viene già richiesto dall'IFRS 3 e dalle *proposal* del progetto *Business Combinations - Disclosures, Goodwill and Impairment*.

Nei casi in cui, invece, è previsto il ricorso al *predecessor approach*, il *Board*²⁴⁹:

- a) prevede l'applicazione di particolari obblighi informativi dell'IFRS 3 e proposte di informativa contenute nel progetto *Business Combinations - Disclosures, Goodwill and Impairment*;
- b) richiede alle entità di indicare l'ammontare della differenza, rilevata nel patrimonio netto, tra il corrispettivo pagato e i valori contabili delle attività e delle passività ricevute, nonché la componente di patrimonio netto in cui tale differenza è rilevata; e
- c) non richiede alcuna informativa aggiuntiva relativa alle informazioni pre-aggregazione (*pre-combination information*) o al corrispettivo dell'operazione

²⁴⁷ Gli *Agenda Paper* pubblicati successivamente sono stati utilizzati per illustrare la struttura del *Discussion Paper* pubblicato a novembre 2020, per definire il periodo dedicato alla ricezione delle *comment letter* dei vari rispondenti e per effettuare una disamina dell'impatto della pandemia di coronavirus sull'avanzamento del progetto.

²⁴⁸ IASB, *Disclosure, Agenda Paper 23A*, Febbraio 2020, par 4, pp. 2-3.

²⁴⁹ IASB, *Disclosure, Agenda Paper 23A*, Febbraio 2020, par 4, pp. 2-3.

rispetto a quanto richiesto dall'IFRS 3 (nella versione modificata contenuta nel progetto *Business Combinations - Disclosures, Goodwill and Impairment*).

Dunque, in base a quanto appena esposto, si evince che lo *staff* abbia considerato, come punto di partenza per il proprio lavoro, gli obblighi informativi previsti dall'IFRS 3 e, successivamente, i più recenti sviluppi del progetto *Business Combinations - Disclosures, Goodwill and Impairment* relativi al miglioramento dell'informativa sulle aggregazioni aziendali.

Partendo dall'IFRS 3, quest'ultimo stabilisce degli obblighi informativi ben precisi per le aggregazioni aziendali. Nello specifico, il paragrafo 59 dell'IFRS 3 stabilisce che *"l'acquirente deve fornire informazioni tali da consentire agli utilizzatori del suo bilancio di valutare la natura e gli effetti economico-finanziari di una aggregazione aziendale che si verifica: a) durante l'esercizio corrente; o b) dopo la chiusura dell'esercizio, ma prima che sia autorizzata la pubblicazione del bilancio"*²⁵⁰, mentre il paragrafo 61 prevede che *"l'acquirente deve fornire informazioni tali da consentire agli utilizzatori del suo bilancio di valutare gli effetti economico-finanziari delle rettifiche rilevate nell'esercizio corrente relative alle aggregazioni aziendali verificatesi nello stesso esercizio o in esercizi precedenti"*²⁵¹.

Per quanto concerne, invece, le proposte volte a migliorare l'informativa sulle aggregazioni aziendali contenute nel progetto *Business Combinations - Disclosures, Goodwill and Impairment*, il *Board* ha deciso di considerare i *feedback* degli investitori ricevuti con la *Post-Implementation Review* dell'IFRS 3.

Nei *feedback* forniti allo *staff*, gli investitori hanno affermato di aver bisogno di migliori informazioni per poter comprendere il funzionamento di un'operazione di acquisizione. In generale, gli *stakeholder* hanno confermato l'insufficienza delle informazioni divulgate, affermando che le entità spesso utilizzano gli attuali requisiti informativi stabiliti nell'IFRS 3 in maniera meccanica generando delle informazioni inadeguate a soddisfare le esigenze informative degli investitori²⁵².

Per fronteggiare questa problematica, nel progetto *Business Combinations - Disclosures, Goodwill and Impairment* il *Board* ha previsto l'inserimento nell'IFRS 3 di obblighi

²⁵⁰ https://www.revisorionline.it/IAS_IFRS/ifrs3.htm#met

²⁵¹ https://www.revisorionline.it/IAS_IFRS/ifrs3.htm#met

²⁵² IASB, *Disclosure, Agenda Paper 23A*, Febbraio 2020, par 22, p. 9.

informativi più specifici, che richiederebbero alle entità di fornire informazioni volte ad aiutare gli investitori a comprendere²⁵³:

- a) i benefici attesi da un'acquisizione che il *management* di una società ha considerato nel momento in cui ha concordato il corrispettivo da trasferire per l'acquisto; e
- b) la misura in cui gli obiettivi del *management* relativi ad un'aggregazione aziendale vengono raggiunti.

Inoltre, per aiutare le entità a fornire migliori informazioni sulle aggregazioni aziendali, il *Board* ha previsto, sempre nel progetto *Business Combinations - Disclosures, Goodwill and Impairment*, la modifica degli obblighi informativi di cui all'IFRS 3, così da richiedere alle entità di comunicare informazioni su²⁵⁴:

1. la logica strategica alla base dell'aggregazione aziendale intrapresa;
2. gli obiettivi del *management* per l'aggregazione in esame e se tali obiettivi sono stati raggiunti;
3. le sinergie attese;
4. i finanziamenti e le passività pensionistiche; e
5. le *performance* dell'entità risultante dall'aggregazione e dell'attività acquisita.

Per poter comprendere le scelte che hanno portato lo *staff* a definire le raccomandazioni precedentemente illustrate, verranno di seguito considerati i seguenti argomenti:

- a) se e quali obblighi informativi di cui all'IFRS 3 e alle proposte del progetto *Business Combinations - Disclosures, Goodwill and Impairment* debbano applicarsi alle aggregazioni aziendali soggette a controllo comune; e
- b) se debbano essere fornite ulteriori informazioni in merito alle aggregazioni aziendali sotto controllo comune.

Al fine di compiere un'analisi più dettagliata e comprensibile, si procederà alla suddivisione degli argomenti trattati in base all'utilizzo dell'*acquisition method* oppure del *predecessor approach* per la contabilizzazione delle transazioni rientranti nell'ambito del progetto di ricerca sulle aggregazioni aziendali sotto controllo comune.

²⁵³ IASB, *Disclosure, Agenda Paper 23A*, Febbraio 2020, par 23, p. 9.

²⁵⁴ IASB, *Disclosure, Agenda Paper 23A*, Febbraio 2020, par 24, pp. 9-10.

a) *Transazioni per cui è richiesta l'applicazione dell'acquisition method*

In linea di principio, lo *staff* ritiene che gli obblighi informativi di cui all'IFRS 3 e le proposte di informativa del progetto *Business Combinations - Disclosures, Goodwill and Impairment* dovrebbero applicarsi anche alle aggregazioni aziendali sotto controllo comune contabilizzate applicando l'*acquisition method*.

Seguendo le indicazioni dello *staff* e del *Board* indicate nei precedenti paragrafi del presente elaborato, l'*acquisition method* andrebbe applicato alle aggregazioni aziendali sotto controllo comune che interessano gli azionisti di minoranza di un'entità ricevente e sono simili alle acquisizioni rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 3²⁵⁵.

Un approccio simile è adottato in alcuni principi contabili nazionali che richiedono o consentono l'applicazione dell'*acquisition method* per la contabilizzazione delle aggregazioni aziendali sotto controllo comune. Tali principi stabiliscono degli obblighi di informativa che sono ampiamente coerenti con l'IFRS 3 o richiedono che gli obblighi di cui all'IFRS 3 si applichino integralmente quando viene utilizzato l'*acquisition method*. Inoltre, questo approccio è largamente applicato nella prassi per le operazioni rilevate tramite l'applicazione dell'*acquisition method*²⁵⁶.

Lo *staff* si è preoccupato di verificare se tutti gli obblighi informativi previsti dall'IFRS 3 e tutte le proposte di informativa contenute nel progetto *Business Combinations - Disclosures, Goodwill and Impairment* siano applicabili alle aggregazioni aziendali sotto controllo comune riportate applicando l'*acquisition method* e ha così individuato dei requisiti che risultano applicabili in maniera diversa alle aggregazioni aziendali sotto controllo comune rispetto ad altre aggregazioni aziendali²⁵⁷:

- a) gli obblighi informativi (di cui all'IFRS 3) per un acquisto d'occasione (*bargain purchase*) si applicano raramente alle aggregazioni aziendali, ma non si applicano mai alle aggregazioni aziendali sotto controllo comune. Questo perché in un'aggregazione aziendale sotto controllo comune qualsiasi eccedenza delle attività nette identificabili acquisite valutate al *fair value* rispetto al *fair value* del corrispettivo pagato deriva da un'operazione con i soci e dovrebbe essere rilevata come un contributo al patrimonio netto piuttosto che come una plusvalenza o un provento da buon affare (*gain from bargain purchase*);

²⁵⁵ Gli azionisti di minoranza necessitano di informazioni simili per tutte le aggregazioni aziendali, indipendentemente dal fatto che tali aggregazioni siano o meno sotto controllo comune.

²⁵⁶ IASB, *Disclosure, Agenda Paper 23A*, Febbraio 2020, par 29, p. 10.

²⁵⁷ IASB, *Disclosure, Agenda Paper 23A*, Febbraio 2020, par 31, pp. 11-12.

- b) gli obblighi informativi (di cui all'IFRS 3) per le transazioni effettuate separatamente sono applicabili ad un conferimento di capitale proprio rilevato in un'aggregazione aziendale sotto controllo comune. Per contro, un contributo di questo genere non è traducibile in un'aggregazione aziendale realizzata tra soggetti indipendenti.

Basandosi sull'analisi effettuata, lo *staff* ha deciso di raccomandare l'applicazione degli obblighi di cui all'IFRS 3 e delle *proposal* del progetto *Business Combinations - Disclosures, Goodwill and Impairment* alle aggregazioni aziendali sotto controllo comune rilevate tramite l'applicazione dell'*acquisition method*. Non è stata individuata alcuna necessità di esentare tali operazioni dagli obblighi o dalle proposte di informativa analizzati²⁵⁸.

Facendo un rapido riferimento all'avanzamento del progetto *Business Combinations - Disclosures, Goodwill and Impairment*, si sottolinea anche l'intenzione del *Board* di valutare la possibilità di rimuovere alcuni obblighi informativi contenuti nell'IFRS 3 (senza privare gli investitori di informazioni utili) e di aggiungere o modificare gli obblighi di *disclosure* del progetto stesso²⁵⁹.

Lo *staff* ha anche valutato se, nell'applicare l'*acquisition method*, debbano essere fornite informazioni aggiuntive (*additional disclosures*) rispetto a quelle richieste dall'IFRS 3 e da quelle contenute nel progetto *Business Combinations - Disclosures, Goodwill and Impairment*, in particolare informazioni sul corrispettivo dell'operazione.

Alcune di queste informazioni aggiuntive sarebbero già richieste dallo IAS 24 - *Related Party Disclosures*. Difatti, esso richiede all'entità di indicare²⁶⁰:

- a) il nome della capogruppo e, se diversa, della controllante in ultima istanza; e
- b) le informazioni sulle operazioni con parti correlate suddivise per categoria di parti correlate, comprese le informazioni sulla natura del rapporto con la parte correlata, l'importo dell'operazione e gli eventuali saldi in essere.

Si pone ora la questione se debbano essere divulgate informazioni aggiuntive relative al corrispettivo di un'aggregazione aziendale sotto controllo comune. In merito a questo argomento, alcuni *stakeholder* hanno sottolineato la necessità, per gli utilizzatori dei

²⁵⁸ IASB, *Disclosure, Agenda Paper 23A*, Febbraio 2020, par 32, p. 12.

²⁵⁹ Tali nuovi *disclosure requirements* risultanti dal progetto saranno applicabili alle aggregazioni aziendali sotto controllo comune rilevate tramite l'applicazione dell'*acquisition method*.

²⁶⁰ IASB, *Disclosure, Agenda Paper 23A*, Febbraio 2020, par 35, p. 13.

bilanci, di ottenere informazioni che li aiutino a valutare se l'entità abbia pagato un prezzo ragionevole per il completamento dell'operazione.

Il *Board* ha provvisoriamente deciso di non richiedere alle entità di identificare, valutare e rilevare distribuzioni di capitale (*distribution from equity*) in un'aggregazione aziendale sotto controllo comune. Tuttavia, ha espresso la propria intenzione di verificare quali informazioni relative al corrispettivo dell'operazione dovrebbero essere divulgate, in modo tale da aiutare gli utenti a valutare se il *fair value* del corrispettivo trasferito superi il *fair value* della partecipazione acquisita²⁶¹.

In risposta ai *feedback* ottenuti dagli *stakeholder*, il *Board* ha sviluppato ulteriori proposte da includere nel progetto *Business Combinations - Disclosures, Goodwill and Impairment*²⁶²:

- a) uno specifico obbligo di informativa che richiederebbe alle entità di fornire informazioni volte ad aiutare gli investitori a comprendere i benefici attesi da un'acquisizione; e
- b) obblighi informativi sulle sinergie attese dall'aggregazione.

Lo *staff* ha affermato che tali proposte potrebbero rispondere anche ai *feedback* relativi al progetto sulle aggregazioni aziendali sotto controllo comune.

Inoltre, a condizione che il *Board* concordi con le raccomandazioni dello *staff* sull'applicazione di queste proposte alle aggregazioni aziendali sotto controllo comune, non si ritiene che debbano essere richieste ulteriori informazioni sul corrispettivo dell'operazione per le aggregazioni aziendali soggette a controllo comune.

Tuttavia, nell'ipotesi che il *Board* decida, in ultima istanza, di sviluppare ulteriori obblighi informativi relativi al corrispettivo della transazione, lo *staff* ha identificato i seguenti *disclosure requirements* già presenti nella prassi contabile e riapplicabili da parte del *Board* alle aggregazioni aziendali sotto controllo comune²⁶³:

- a) alcune entità, nel discutere il prezzo dell'operazione in un'aggregazione aziendale sotto controllo comune, hanno fornito informazioni sul coinvolgimento di un perito esterno;

²⁶¹ IASB, *Disclosure, Agenda Paper 23A*, Febbraio 2020, par 37, p. 13.

²⁶² IASB, *Disclosure, Agenda Paper 23A*, Febbraio 2020, par 38, pp. 13-14.

²⁶³ IASB, *Disclosure, Agenda Paper 23A*, Febbraio 2020, par 40, p. 14.

- b) alcuni principi contabili nazionali richiedono la divulgazione dei termini e delle condizioni delle operazioni con parti correlate, comprese le aggregazioni aziendali sotto controllo comune;
- c) alcune autorità di regolamentazione richiedono la divulgazione dei termini delle operazioni con parti correlate, comprese le aggregazioni aziendali sotto controllo comune.

Dunque, il *Board* ha la possibilità di stabilire dei requisiti analoghi per le aggregazioni aziendali sotto controllo comune. Tuttavia, come osservato in precedenza, lo *staff* ha già sostenuto che le proposte contenute nel progetto *Business Combinations - Disclosures, Goodwill and Impairment* forniscono agli utenti informazioni sufficienti sul corrispettivo di un'aggregazione aziendale sotto controllo comune.

Inoltre, la fissazione degli stessi obblighi informativi per le aggregazioni aziendali sotto controllo comune rilevate tramite l'applicazione dell'*acquisition method* e per le aggregazioni aziendali ai sensi dell'IFRS 3 evita di creare ulteriori distinzioni in termini di *disclosure*.

Per queste ragioni, per le aggregazioni aziendali sotto controllo comune rilevate applicando l'*acquisition method*, lo *staff* non ha raccomandato alcuna informativa aggiuntiva sul corrispettivo dell'operazione rispetto a quanto venga già richiesto dall'IFRS 3 e dalle proposte contenute nel progetto *Business Combinations - Disclosures, Goodwill and Impairment*²⁶⁴.

b) Transazioni per cui è richiesta l'applicazione di un predecessor approach

A differenza di quanto affermato in merito alle aggregazioni aziendali sotto controllo comune rilevate applicando l'*acquisition method*, lo *staff* non ha supportato l'applicazione di tutti gli obblighi informativi definiti nell'IFRS 3 e di tutte le proposte del progetto *Business Combinations - Disclosures, Goodwill and Impairment* nel caso dell'utilizzo di un *predecessor approach*.

Alla base del parere dello *staff*, vi sono le seguenti motivazioni²⁶⁵:

- a) l'insieme di utenti delle aggregazioni aziendali sotto controllo comune è diverso rispetto a quello analizzato in precedenza e, pertanto, sia le loro esigenze

²⁶⁴ IASB, *Disclosure, Agenda Paper 23A*, Febbraio 2020, par 42, p. 15.

²⁶⁵ IASB, *Disclosure, Agenda Paper 23A*, Febbraio 2020, par 43, pp. 15-16.

informative comuni che la valutazione costi-benefici possono essere diverse. Inoltre, gli utenti possono essere diversi nelle diverse transazioni in cui viene applicato un *predecessor approach*;

- b) la natura di alcune operazioni rilevate tramite l'applicazione di un *predecessor approach* può essere diversa rispetto a quella delle acquisizioni rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 3;
- c) l'approccio di valutazione è diverso e pertanto alcune delle informazioni richieste dall'IFRS 3 non si applicano.

È necessario precisare che, alla data di pubblicazione dell'*Agenda Paper 23A (February 2020)*, il *Board* non aveva ancora sviluppato nel dettaglio un *predecessor approach* per la contabilizzazione delle aggregazioni aziendali sotto controllo comune. Per questo motivo, è risultato prematuro, agli occhi dello *staff*, esaminare se e quali obblighi di informativa vadano applicati in determinate circostanze.

Tuttavia, lo *staff* si è premurato di fornire una lista, seppur limitata, di obblighi informativi contenuti nell'IFRS 3 e nel progetto *Business Combinations - Disclosures, Goodwill and Impairment* che potrebbero essere applicati quando viene utilizzato un *predecessor approach* e che vengono di seguito riassunti²⁶⁶:

- a) l'obbligo informativo di cui al paragrafo 59 dell'IFRS 3, precedentemente riportato e che richiede la divulgazione di informazioni che consentano agli utilizzatori del bilancio di valutare la natura e l'effetto finanziario di un'aggregazione aziendale. Le informazioni specifiche che possono essere utilizzate per soddisfare tale requisito applicando un *predecessor approach* risultano tuttavia diverse da quelle fornite applicando l'*acquisition method*;
- b) il requisito informativo proposto nel progetto *Business Combinations - Disclosures, Goodwill and Impairment*, che richiede una spiegazione dei benefici attesi dall'aggregazione e che sono stati considerati al momento della determinazione del corrispettivo dell'operazione.

Lo *staff* ha sostenuto che le informazioni derivanti dal rispetto di questo obbligo informativo aiuterebbero gli utenti a capire perché un'entità ha intrapreso un'aggregazione aziendale sotto controllo comune. Tuttavia, le informazioni

²⁶⁶ IASB, *Disclosure, Agenda Paper 23A*, Febbraio 2020, par 46, pp. 16-19.

necessarie per soddisfare tale requisito applicando il *predecessor approach* sarebbero diverse da quelle fornite applicando l'*acquisition method*. Inoltre, è emerso che i vantaggi derivanti dalla fornitura di tali informazioni non possono giustificare i costi della loro divulgazione;

- c) i requisiti di cui ai paragrafi B64 (lettere a-c) dell'IFRS 3 consistenti nell'indicare il nome e la descrizione dell'entità trasferita, la data dell'aggregazione e la percentuale delle partecipazioni con diritto di voto acquisite;
- d) l'obbligo di cui al paragrafo B64 (lettera d) dell'IFRS 3 relativo al fatto di illustrare le ragioni alla base dell'aggregazione e una descrizione del modo in cui l'entità ricevente ha ottenuto il controllo sull'entità trasferita.

Lo *staff* ha però affermato che le modifiche proposte nel progetto *Business Combinations - Disclosures, Goodwill and Impairment*, che imporrebbero alle entità di comunicare gli obiettivi correlati all'aggregazione e le modalità di monitoraggio di tali obiettivi, non dovrebbero essere richieste in caso di applicazione di un *predecessor approach*. Ciò è dovuto sia alla natura di alcune operazioni contabilizzate applicando tale approccio sia alla composizione dei *primary user* coinvolti;

- e) l'obbligo di cui al paragrafo B64 (lettera f) dell'IFRS 3 di indicare il *fair value* delle attività non monetarie trasferite a titolo di corrispettivo.

Il *Board* ha deciso provvisoriamente che il corrispettivo pagato sotto forma di attività debba essere valutato a valori contabili;

- f) l'obbligo di cui al paragrafo B64 (lettera i) dell'IFRS 3 di indicare gli importi rilevati alla data di aggregazione per ciascuna delle principali classi di attività acquisite e passività assunte. Applicando un *predecessor approach*, un'entità dovrebbe rappresentare le voci di bilancio ai relativi valori contabili piuttosto che al *fair value*;

- g) l'obbligo di cui al paragrafo B64 (lettera k) dell'IFRS 3 di indicare l'ammontare totale dell'avviamento che si prevede sia deducibile ai fini fiscali.

Sebbene tramite l'applicazione del *predecessor approach* non venga rilevato alcun avviamento, il *disclosure requirement* in questione fa riferimento alle leggi e ai regolamenti fiscali a cui l'entità è soggetta piuttosto che agli importi rilevati in bilancio. Anche se certe circostanze si manifestano raramente, lo *staff* ha preferito

sottolineare il fatto che l'avviamento deducibile ai fini fiscali deve essere rappresentato in bilancio;

- h) l'obbligo di cui al paragrafo B64 (lettera o) dell'IFRS 3 di indicare il valore contabile della partecipazione di minoranza, nel caso in cui l'entità ricevente detenga meno del 100% delle partecipazioni nell'entità trasferita alla data dell'aggregazione;
- i) i requisiti di cui al paragrafo B64 (lettera q) dell'IFRS 3, comprese le modifiche proposte nel progetto *Business Combinations - Disclosures, Goodwill and Impairment*, per fornire informazioni specifiche sui risultati dell'entità trasferita dalla data di aggregazione e sulle *performance* dell'entità risultante dall'aggregazione per il periodo di riferimento corrente, come se la data di aggregazione fosse posta all'inizio del periodo di riferimento;
- j) l'obbligo, di cui al paragrafo B65 dell'IFRS 3, per le aggregazioni aziendali singolarmente irrilevanti di comunicare in forma aggregata le informazioni richieste dal paragrafo B64;
- k) l'obbligo di cui al paragrafo B66 dell'IFRS 3, per le aggregazioni avvenute dopo la fine del periodo di rendicontazione ma prima dell'approvazione del bilancio, di comunicare le informazioni richieste dal paragrafo B64 dell'IFRS 3;
- l) l'obbligo di cui al paragrafo B67 (lettera e) dell'IFRS 3 di indicare l'importo e una spiegazione di eventuali utili o perdite relativi alle attività e passività ricevute in un'aggregazione aziendale, che sono di entità, natura o incidenza tale per cui l'informativa è rilevante ai fini della comprensione del bilancio dell'entità risultante dall'aggregazione;
- m) l'obbligo di cui al paragrafo 63 dell'IFRS 3 di comunicare qualsiasi informazione aggiuntiva necessaria.

In precedenza, si è analizzata l'intenzione dello *staff* di non richiedere informazioni aggiuntive per le aggregazioni aziendali sotto controllo comune rilevate applicando l'*acquisition method*. Lo *staff* è giunto alla medesima conclusione (e per le stesse ragioni) per le aggregazioni aziendali sotto controllo comune contabilizzate applicando un *predecessor approach*.

Infine, si evidenzia il fatto che lo *staff* ha individuato due ulteriori considerazioni che emergono solo per le aggregazioni aziendali sotto controllo comune contabilizzate applicando un *predecessor approach*²⁶⁷:

- a) se debba essere richiesta l'informativa sulla differenza, rilevata nel patrimonio netto, tra i corrispettivi versati e i valori contabili delle attività e delle passività ricevute e, in caso di risposta affermativa, quali informazioni debbano essere comunicate; e
- b) se la divulgazione di particolari informazioni pre-aggregazione su tutte le entità partecipanti all'aggregazione debba essere obbligatoria e, in caso di risposta affermativa, quali informazioni debbano essere divulgate.

Partendo dalla considerazione di cui alla lettera a) e attenendosi a quanto esposto nello IAS 1 - *Presentation of Financial Statements*, l'entità è tenuta a indicare, per ciascuna componente di patrimonio netto, una riconciliazione tra il valore contabile risultante all'inizio e alla fine dell'esercizio, indicando separatamente le eventuali variazioni all'interno del conto economico, delle altre componenti di conto economico complessivo e tra le operazioni con i soci. Tuttavia, la differenza rilevata nel patrimonio netto applicando il *predecessor approach* non soddisfa una definizione specifica di elemento di bilancio e non costituisce un ricavo o un costo da rilevare tra le altre componenti di conto economico complessivo o in conto economico. Inoltre, tale differenza non risulta da operazioni effettuate con i soci, perciò la relativa informativa non rientrerebbe tra i requisiti contenuti nello IAS 1²⁶⁸.

Nonostante ciò, lo *staff* ha sostenuto che le informazioni relative alla differenza tra i corrispettivi versati e i valori contabili delle attività e delle passività ricevute e alla componente di patrimonio netto in cui tale differenza è stata rilevata potrebbero avere molta rilevanza per gli utenti dei bilanci, tanto che dalle ricerche effettuate dallo *staff* è emerso che numerosi *standard-setter* nazionali richiedono di fornire informazioni sulla differenza appena citata.

Per queste ultime ragioni, lo *staff* ha raccomandato al *Board* di definire uno specifico obbligo informativo per far sì che le entità comunichino le informazioni relative all'importo della differenza e alla componente di patrimonio netto in cui essa è rilevata.

²⁶⁷ IASB, *Disclosure, Agenda Paper 23A*, Febbraio 2020, par 50, p. 20.

²⁶⁸ IASB, *Disclosure, Agenda Paper 23A*, Febbraio 2020, par 51, pp. 20-21.

Prendendo a riferimento la lettera b), la maggior parte degli *stakeholder* ha convenuto sull'utilità delle informazioni pre-aggregazione per tutte le entità partecipanti all'operazione. Inoltre, è emersa una certa preferenza nel comunicare le informazioni pre-aggregazione nelle note piuttosto che nei prospetti di bilancio²⁶⁹.

Alla base di questa considerazione vi è l'idea che i prospetti "primari" di bilancio non dovrebbero fornire un quadro del gruppo che non esisteva prima dell'aggregazione e dovrebbero riflettere l'operazione di aggregazione che ha determinato la creazione del gruppo. Inoltre, la preparazione di una serie completa di informazioni pre-aggregazione per tutte le entità partecipanti potrebbe risultare complesso e comportare delle incertezze valutative. Alcuni *stakeholder* hanno addirittura espresso il loro scetticismo in merito all'utilità di eventuali informazioni pre-aggregazione pro-forma per tutte le entità oggetto di aggregazione.

Prendendo in considerazione i pareri degli *stakeholder*, ancora nell'ottobre 2019, il *Board* ha provvisoriamente deciso che le informazioni pre-aggregazione debbano essere fornite tra i prospetti di bilancio (e non tra le note) solo per l'entità ricevente²⁷⁰.

Qualora il *Board* dovesse decidere di richiedere la comunicazione di informazioni pre-aggregazione per tutte le entità oggetto di aggregazione, esso dovrebbe considerare le seguenti questioni²⁷¹:

- a) quale dovrebbe essere l'ambito delle informazioni divulgate:
 - i. una serie completa di informazioni pre-aggregazione per tutte le entità oggetto di aggregazione, ad esempio un bilancio abbreviato; o
 - ii. una serie limitata di informazioni pre-aggregazione per tutte le entità coinvolte nell'operazione, ad esempio voci specifiche di conto economico;
- b) se fornire orientamenti su come dovrebbero essere preparate tali informazioni pre-aggregazione, ad esempio come sviluppare le informazioni pre-aggregazione per le aziende trasferite se queste non costituivano entità tenute alla redazione del bilancio prima dell'aggregazione o se non hanno redatto il bilancio applicando i principi IFRS.

²⁶⁹ IASB, *Disclosure, Agenda Paper 23A*, Febbraio 2020, par 54, p. 22.

²⁷⁰ IASB, *Disclosure, Agenda Paper 23A*, Febbraio 2020, par 55, p. 22.

²⁷¹ IASB, *Disclosure, Agenda Paper 23A*, Febbraio 2020, par 56, pp. 22-23.

Come analizzato precedentemente, il *Board* ha preso in considerazione gli obblighi informativi esistenti per le informazioni pre-aggregazione di cui al paragrafo B64 (lettera q) dell'IFRS 3 e se e come tali requisiti possano essere migliorati²⁷².

Le informazioni ricavabili tramite l'applicazione di questo obbligo informativo hanno lo scopo di aiutare gli investitori a confrontare i risultati dell'entità aggregata nell'esercizio successivo (post-aggregazione) con i risultati dell'esercizio corrente e a stimare il contributo futuro dell'attività acquisita:

- 1) alle performance future dell'entità risultante dall'aggregazione;
- 2) ai flussi di cassa futuri dell'entità risultante dall'aggregazione.

Gli *stakeholder* hanno fornito i seguenti pareri in merito alle questioni trattate²⁷³:

- a) alcuni *stakeholder* hanno sostenuto che tali informazioni pro-forma non sono utili perché ipotetiche. Inoltre, mancano delle linee guida specifiche sulla predisposizione delle stesse, il che si traduce in diversità e mancanza di comparabilità nella prassi;
- b) altri *stakeholder* hanno affermato che le informazioni sui ricavi e sui profitti dell'attività acquisita prima dell'acquisizione non sono sempre prontamente disponibili e produrre informazioni pro-forma può risultare costoso. Tuttavia, alcuni soggetti coinvolti hanno al contrario affermato che le informazioni in esame sono semplici da produrre. Questa differenza di opinioni potrebbe riflettere le diversità presenti in merito alla predisposizione delle informazioni pre-aggregazione.

Lo *staff* del *Board* ha considerato anche i *feedback* degli *stakeholder* in merito al progetto *Business Combinations - Disclosures, Goodwill and Impairment* e ha esaminato se e come possa essere modificato il requisito di cui al paragrafo B64 (lettera q) dell'IFRS 3, assumendo le seguenti decisioni²⁷⁴:

²⁷² Come già accennato, tale paragrafo impone alle entità di indicare, per quanto possibile, i ricavi e il risultato economico dell'entità risultante dall'aggregazione per l'esercizio corrente come se l'acquisizione fosse avvenuta all'inizio del periodo in esame.

²⁷³ IASB, *Disclosure, Agenda Paper 23A*, Febbraio 2020, par 59, p. 24.

²⁷⁴ IASB, *Disclosure, Agenda Paper 23A*, Febbraio 2020, par 60, p. 24.

- a) sostituire il termine “*utile o perdita*” di cui al paragrafo B64 (lettera q) dell'IFRS 3 con il termine “*utile operativo prima di dedurre i costi relativi all'acquisizione e i costi di integrazione*”;
- b) aggiungere al paragrafo B64 (lettera q) l'obbligo di indicare il flusso di cassa derivante dalle attività operative;
- c) mantenere l'obbligo, per l'entità risultante dall'aggregazione, di comunicare le informazioni come se l'acquisizione fosse avvenuta all'inizio dell'esercizio di riferimento.

Qualora il *Board* dovesse concordare con le indicazioni dello *staff*, tali proposte si applicherebbero anche alle aggregazioni aziendali sotto controllo comune contabilizzate applicando il *predecessor approach*.

Inoltre, considerando sia il contenuto del progetto *Business Combinations - Disclosures, Goodwill and Impairment* che i pareri ricevuti dagli *stakeholder* sul progetto relativo alle *business combination under common control*, lo *staff* ha sostenuto che, per le operazioni sotto controllo comune rilevate con il *predecessor approach*, il *Board* non dovrebbe²⁷⁵:

- a) estendere l'ambito delle informazioni pre-aggregazione soggette ad obblighi informativi oltre quanto proposto nel progetto *Business Combinations - Disclosures, Goodwill and Impairment*;
- b) proporre delle linee guida sulla predisposizione delle informazioni pre-aggregazione o imporre alle entità aggreganti di comunicare le modalità di preparazione di tali informazioni poiché il *Board* prevede di prendere già in considerazione questo argomento nel progetto *Business Combinations - Disclosures, Goodwill and Impairment*. Lo *staff* ha sostenuto che eventuali conclusioni raggiunte per le aggregazioni aziendali fra soggetti indipendenti possano applicarsi anche alle aggregazioni aziendali sotto controllo comune rilevate applicando il *predecessor approach*.

Per concludere l'analisi relativa alla divulgazione di informazioni pre-aggregazione, è importante evidenziare il fatto che lo *staff* ha riconosciuto l'elevata utilità delle informazioni pre-aggregazione per alcune operazioni sotto controllo comune

²⁷⁵ IASB, *Disclosure, Agenda Paper 23A*, Febbraio 2020, par 62, p. 25.

contabilizzate applicando il *predecessor approach*, come avviene nel caso delle aggregazioni aziendali sotto controllo comune intraprese in preparazione di un'IPO poiché, se non vi è l'obbligo di fornire informazioni pre-aggregazione per tutte le entità partecipanti all'operazione, gli utenti dei bilanci potrebbero ricevere informazioni diverse su operazioni economicamente simili a seconda di come è stata strutturata l'aggregazione (vale a dire a seconda di quale entità riceve e quale entità viene trasferita). Tuttavia, sorgono dei limiti rispetto all'applicabilità di tali obblighi informativi²⁷⁶:

- 1) per garantire che informazioni simili siano fornite su operazioni anch'esse simili tra loro, indipendentemente dalla semplicità della forma giuridica di tali operazioni, il *Board* dovrebbe richiedere l'indicazione di informazioni pre-aggregazione, su tutte le entità aggreganti, nei prospetti di bilancio invece che nelle note e, come è si è già illustrato in precedenza, il *Board* ha provvisoriamente deciso di non adottare tale approccio;
- 2) le informazioni "storiche" sull'entità risultante dall'aggregazione e sulle entità partecipanti all'operazione sono solitamente richieste dalle autorità di regolamentazione in un apposito prospetto di bilancio;
- 3) tutte le considerazioni contrarie alla predisposizione di informazioni pre-aggregazione discusse in precedenza si applicano anche in uno scenario IPO.

In conclusione, per le aggregazioni aziendali sotto controllo comune contabilizzate mediante l'applicazione di un *predecessor approach*, lo *staff* non ha raccomandato l'introduzione di alcun obbligo di informativa relativo alle informazioni pre-aggregazione, oltre a quanto già richiesto dall'IFRS 3 (nella versione modificata proposta nel progetto *Business Combinations - Disclosures, Goodwill and Impairment*). Tuttavia, lo *staff* ha suggerito al *Board* di discutere, nel *discussion paper* dedicato alle aggregazioni aziendali sotto controllo comune, se e quali informazioni relative alle informazioni pre-aggregazione dovrebbero essere richieste per tutte o alcune delle operazioni rientranti nell'ambito del progetto.

²⁷⁶ IASB, *Disclosure, Agenda Paper 23A*, Febbraio 2020, par 63, pp. 25-26.

CAPITOLO 3

Il Discussion Paper sulle Business Combinations under Common Control

Come illustrato nel capitolo 2 del presente elaborato, lo IASB sta sviluppando un progetto di ricerca volto ad individuare dei possibili requisiti contabili da applicare ad una società ricevente/acquirente (società a cui è stato trasferito il controllo di una o più società o aziende) per la contabilizzazione di un'aggregazione aziendale sotto controllo comune. Per poter riassumere i risultati delle ricerche effettuate e le *preliminary view* del Board in merito alla contabilizzazione delle aggregazioni aziendali sotto controllo comune, lo IASB ha pubblicato, nel novembre 2020, un *discussion paper* apposito ed intitolato "Business Combinations under Common Control".

La rilevanza del documento in esame è data dal fatto che l'eventuale attuazione delle *preliminary view* del Board si tradurrebbe nella definizione di nuovi requisiti contabili per la contabilizzazione delle aggregazioni aziendali sotto controllo comune, che verrebbero applicati al bilancio della società ricevente.

Il presente capitolo ha l'obiettivo di analizzare le principali questioni affrontate dal Board all'interno del *discussion paper* dedicato alle aggregazioni aziendali sotto controllo comune, illustrando la visione quasi definitiva del Board e non più dello *staff* o delle parti interessate dal *research project*. Per semplificare la comprensione dell'argomento e dei pareri preliminari del Board, si seguirà lo stesso raggruppamento dei dati utilizzato dallo IASB all'interno del *discussion paper*.

Inoltre, è importante sottolineare che, all'interno del *discussion paper* e conseguentemente del presente capitolo, viene utilizzato il termine *book-value method* in sostituzione di *predecessor approach*.

La differenza terminologica tra i due concetti risiede nel fatto che il primo fa riferimento ad un qualsiasi metodo a valori contabili, che potrebbe consistere quindi in un *pooling-of-interests method* o in un *predecessor method* oppure in un metodo a valori contabili completamente nuovo formulato direttamente dallo IASB, mentre il secondo si riferisce ad un approccio fondato prevalentemente sul *predecessor method*, con o senza modifiche operate dal Board.

Questa scelta dello IASB indica una propensione dello stesso a non fondare i nuovi requisiti contabili esclusivamente sul *predecessor method* escludendo fin da subito l'introduzione di altri metodi a valori contabili, come fatto invece dallo *staff*. Si denota quindi un'apertura del Board verso soluzioni differenti.

3.1 Scopo, obiettivi e *focus* del progetto

In mancanza di un principio IFRS specificamente applicabile, l'entità ricevente/acquirente (d'ora in poi denominata anche come società o entità beneficiaria) necessita solitamente di sviluppare una propria politica contabile per la rilevazione delle aggregazioni aziendali sotto controllo comune, solitamente tramite l'applicazione delle disposizioni dello IAS 8 - *Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors*. Per poter formulare una politica contabile *ad hoc*, è necessario considerare le seguenti fonti²⁷⁷:

- a) i requisiti definiti nei principi IFRS che trattano tematiche analoghe e connesse. Solitamente, molte società riapplicano le disposizioni dell'IFRS 3 per la contabilizzazione delle aggregazioni aziendali sotto controllo comune, nonostante queste ultime siano escluse dall'ambito di applicazione del principio;
- b) le linee guida fornite dal *Conceptual Framework on Financial Reporting*;
- c) le considerazioni recentemente effettuate da altri *standard-setter*, nazionali ed internazionali, in materia di aggregazioni aziendali sotto controllo comune.

Come evidenziato più volte nei capitoli precedenti, l'assenza di un principio IFRS *ad hoc* ha comportato notevoli diversità nella prassi contabile, portando all'applicazione alternativa dell'*acquisition method* di cui all'IFRS 3 e di un *book-value method*²⁷⁸.

Le differenze fra i due metodi e la diversità nell'applicazione dei *book-value method* comportano delle criticità nella redazione dei bilanci da parte delle società che applicano i principi IFRS, le quali finiscono col fornire poche informazioni in merito alle aggregazioni aziendali sotto controllo comune. Le diversità presenti nella prassi possono complicare la comprensione, da parte degli utilizzatori dei bilanci, dell'impatto delle aggregazioni aziendali sotto controllo comune sull'entità beneficiaria e il confronto con entità che effettuano transazioni simili.

²⁷⁷ IFRS Foundation, *Business Combinations under Common Control*, Novembre 2020, par 1.5, pp. 15-16.

²⁷⁸ Con l'espressione "*book-value method*" il *Board* fa riferimento ad un qualsiasi metodo di contabilizzazione a valori contabili fra quelli attualmente applicati nella prassi per la rilevazione delle aggregazioni aziendali sotto controllo comune. Quest'espressione viene utilizzata nel *discussion paper* sulle aggregazioni aziendali sotto controllo comune in sostituzione del termine "*predecessor approach*" usato solitamente dallo *staff* negli *Agenda Paper* e nei documenti divulgativi.

3.1.1 L'obiettivo e l'ambito di applicazione del progetto

Per poter risolvere le criticità presenti nella prassi, il *Board* si è posto l'obiettivo, attraverso il *research project* sulle BCUCC, di definire dei requisiti contabili in grado di ridurre le diversità e di fornire agli utilizzatori dei bilanci le migliori informazioni possibili in merito alle aggregazioni aziendali sotto controllo comune. Nello specifico, le informazioni che dovrebbero essere fornite agli utilizzatori dei bilanci devono essere²⁷⁹:

- a) più pertinenti, grazie alla formulazione di obblighi informativi basati sulle esigenze informative degli utenti; e
- b) più comparabili, attraverso una rilevazione omogenea di transazioni simili tra loro.

Il progetto considera solamente quelle transazioni che comportano il trasferimento di un'azienda, escludendo conseguentemente tutte le tipologie di operazioni sotto controllo comune che non comportano il trasferimento di un'azienda, come ad esempio le operazioni che prevedono il trasferimento di singoli asset. Inoltre, il progetto non riconsidera i requisiti contabili previsti per le aggregazioni aziendali coperte dall'IFRS 3²⁸⁰.

Come è emerso dall'analisi dell'*Agenda Paper 23 (October 2017)*²⁸¹, il *Board* ha deciso di includere nell'ambito del progetto le ristrutturazioni di gruppo, ovvero delle operazioni che comportano il trasferimento di un'azienda sotto controllo comune ma che non soddisfano la definizione di aggregazione aziendale fornita dall'IFRS 3 (ad esempio, in caso di trasferimento di un'azienda a una società madre di nuova costituzione).

In merito a quest'ambito, il *Board* ha formulato un primo parere preliminare, secondo cui è necessario elaborare delle proposte relative a tutti i trasferimenti di aziende sotto controllo comune, compresi quelli che non soddisfano il concetto di aggregazione aziendale di cui all'IFRS 3²⁸².

Nonostante le numerose richieste di chiarimento da parte degli *stakeholder* sulla nozione di "controllo transitorio" emerse negli anni (come evidenziato anche nel capitolo 2), il *Board* non ha ancora deciso se fornire o meno delle spiegazioni in merito poiché l'esito

²⁷⁹ IFRS Foundation, *Business Combinations under Common Control*, Novembre 2020, par 1.9, p. 17.

²⁸⁰ IFRS Foundation, *Business Combinations under Common Control*, Novembre 2020, par 1.13, p. 18

²⁸¹ Si veda Capitolo 2, paragrafo 2.2.3.

²⁸² Per motivi legati ad una maggiore comprensione del *discussion paper* in esame, si utilizzerà l'espressione "aggregazione aziendale sotto controllo comune" per fare riferimento a tutte le operazioni rientranti nell'ambito di applicazione del progetto.

del progetto di ricerca sulle BCUCC potrebbe modificare o addirittura rimuovere l'esclusione dall'ambito di applicazione dell'IFRS 3.

Tuttavia, per poter fronteggiare le questioni relative all'ambito di applicazione del progetto, il *Board* ha definito un'ulteriore *preliminary view*, secondo la quale dovrebbero rientrare nell'ambito del progetto tutti quei trasferimenti d'azienda in cui tutte le società partecipanti sono controllate in definitiva dalla stessa parte, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia²⁸³:

- a) preceduta da un'acquisizione da parte di un terzo soggetto (esterno al gruppo) o seguita dalla vendita di una o più delle entità aggreganti verso un terzo soggetto;
- b) subordinata alla vendita delle entità aggreganti ad un terzo soggetto.

Nell'intraprendere questo progetto, l'obiettivo dello IASB è quello di colmare delle "lacune" presenti nei principi contabili internazionali. Di conseguenza, vengono presi in considerazione i vari obblighi informativi da applicare ad un'entità ricevente coinvolta in un'aggregazione aziendale sotto controllo comune.

Il progetto non considera, logicamente, gli obblighi informativi per le seguenti altre società coinvolte nell'aggregazione²⁸⁴:

- a) entità controllante o *controlling party*: eventuali effetti sull'entità controllante sono coperti dall'IFRS 10 – *Consolidated Financial Statements*;
- b) entità trasferita o *transferred party*: l'attività di divulgazione (di informazioni) sulla sua nuova controllante è coperta dallo IAS 24 – *Related Party Disclosures*; e
- c) entità cedente o *transferring party*: la perdita del controllo sulla sua controllata è coperta dall'IFRS 10.

È importante sottolineare nuovamente il fatto che il *Board* sta affrontando il modo in cui l'entità ricevente dovrebbe rilevare un'aggregazione aziendale sotto controllo comune all'interno del proprio bilancio consolidato.

Tuttavia, in alcuni casi, la società ricevente potrebbe non essere tenuta a redigere tali rendiconti finanziari e, inoltre, nel caso in cui l'aggregazione comportasse il trasferimento di un'entità che non costituisce un'azienda, gli eventuali obblighi informativi sviluppati

²⁸³ IFRS Foundation, *Business Combinations under Common Control*, Novembre 2020, par 1.16, p. 18.

²⁸⁴ IFRS Foundation, *Business Combinations under Common Control*, Novembre 2020, par 1.19, p. 19.

tramite questo progetto dovrebbero essere applicati anche ad altre tipologie di bilanci redatti dalla società ricevente, come i bilanci separati²⁸⁵.

3.1.2 Focus del progetto

Questo progetto non si focalizza sul fatto di rispondere alle esigenze informative della parte controllante né a quelle degli utilizzatori del bilancio della parte controllante, piuttosto si concentra sulle esigenze informative degli azionisti di minoranza (*non-controlling shareholder* o NCI) dell'entità ricevente, dei suoi azionisti potenziali, dei suoi finanziatori, esistenti e potenziali, e degli altri creditori che, per poter ottenere gran parte delle informazioni relative all'entità ricevente, devono fare affidamento sui bilanci aventi finalità generali dell'entità ricevente (*receiving company's general purpose financial statements* o bilanci generali), non potendo richiedere le informazioni di cui necessitano direttamente alla società.

Tra gli azionisti esistenti della società ricevente (in un'aggregazione aziendale sotto controllo comune) rientrano la parte controllante e gli eventuali azionisti di minoranza che posseggono delle azioni della società ricevente alla data in cui si verifica l'aggregazione.

Tuttavia, dato che la parte controllante controlla la società ricevente, essa può ottenere tutte le informazioni di cui necessita senza dover fare riferimento ai bilanci aventi finalità generali. Invece, gli azionisti di minoranza, gli azionisti potenziali e i finanziatori esistenti e potenziali di un'entità ricevente non possono ordinare a quest'ultima di intraprendere un'aggregazione aziendale sotto controllo comune e di fornire loro delle informazioni in merito a tale aggregazione, dovendo, come già affermato, fare affidamento ai bilanci generali dell'entità ricevente per ottenere i dati di cui hanno bisogno²⁸⁶.

3.2 Determinazione del metodo di valutazione più adeguato

Come si è potuto comprendere tramite l'analisi della letteratura accademica condotta nel capitolo 2 e i brevi accenni svolti all'inizio del precedente paragrafo, tra le aree più influenzate dalle criticità nella prassi contabile delle aggregazioni aziendali sotto

²⁸⁵ È bene precisare che il *research project* non considera il modo in cui una società beneficiaria dovrebbe riportare nel suo bilancio separato un investimento in una controllata ricevuto tramite un'aggregazione aziendale sotto controllo comune poiché questa tematica viene già affrontata dallo IAS 27 - *Separate Financial Statements*.

²⁸⁶ IFRS Foundation, *Business Combinations under Common Control*, Novembre 2020, par 1.25-1.26, p. 20.

controllo comune è possibile identificare la selezione del metodo di valutazione più adeguato.

Nella prassi, le società non utilizzano un unico principio per determinare quale metodo applicare per la contabilizzazione delle aggregazioni aziendali sotto controllo comune, finendo con l'utilizzare, in maniera alternativa, l'*acquisition method* di cui all'IFRS 3 o forme diversificate di un *book-value method*²⁸⁷.

Come già evidenziato più volte nel precedente capitolo, gli *stakeholder* si sono espressi in maniera eterogenea su quale sia il metodo di contabilizzazione più appropriato da applicare. L'opinione più diffusa è quella secondo la quale il modo più semplice per poter ridurre le diversità consista nel richiedere un unico metodo di contabilizzazione per tutte le aggregazioni aziendali, comprese le aggregazioni aziendali sotto controllo comune.

Al di là dell'*acquisition method* e dei *book-value method*, alcuni *stakeholder* hanno sostenuto l'applicazione di un terzo metodo di contabilizzazione, già accennato brevemente in precedenza, consistente nel cosiddetto *fresh start method* (o *new basis method*). Questo metodo viene raramente utilizzato nella prassi e ha ricevuto scarso sostegno da parte di molti *stakeholder* durante le consultazioni con lo IASB, perciò il *Board* ha deciso di non approfondire lo studio dello stesso all'interno del progetto²⁸⁸.

3.2.1 I pareri degli *stakeholder*

Nelle consultazioni condotte dallo IASB per poter elaborare il *discussion paper* in esame, gli *stakeholder* hanno espresso opinioni differenti in merito alla contabilizzazione delle aggregazioni aziendali sotto controllo comune, che possono essere raggruppate nei seguenti filoni di pensiero²⁸⁹:

- a) Orientamento A: le aggregazioni aziendali sotto controllo comune sono diverse dalle aggregazioni aziendali di cui all'IFRS 3. Di conseguenza, l'*acquisition method* non dovrebbe essere applicato ad alcuna aggregazione aziendale sotto controllo comune, mentre si dovrebbe utilizzare un *book-value method* per tutte queste aggregazioni;
- b) Orientamento B: le aggregazioni aziendali sotto controllo comune sono simili alle aggregazioni aziendali coperte dall'IFRS 3 nella maggior parte, se non in tutti, i casi.

²⁸⁷ IFRS Foundation, *Business Combinations under Common Control*, Novembre 2020, par 2.1, p. 22.

²⁸⁸ IFRS Foundation, *Business Combinations under Common Control*, Novembre 2020, par 2.4, p. 22.

²⁸⁹ IFRS Foundation, *Business Combinations under Common Control*, Novembre 2020, par 2.6, pp. 22-23.

Perciò, l'*acquisition method* dovrebbe essere applicato alle aggregazioni aziendali sotto controllo comune, fatta eccezione per i casi in cui i benefici informativi derivanti dall'utilizzo di questo metodo non giustificano i costi della sua applicazione. In questi casi, si dovrebbe optare per l'applicazione di un *book-value method*;

- c) Orientamento C: alcune aggregazioni aziendali sotto controllo comune sono simili alle aggregazioni aziendali di cui all'IFRS 3, mentre altre non lo sono. Dunque, né l'*acquisition method* né un *book-value method* dovrebbero essere applicati a tutte le aggregazioni aziendali sotto controllo comune. Si dovrebbe invece utilizzare l'*acquisition method* in alcuni casi e un *book-value method* in altri casi.

Nonostante si siano sviluppati degli orientamenti contrastanti tra le parti interessate dal progetto, sono stati identificati alcuni punti di congiunzione rilevanti.

Innanzitutto, il *Board* ha notato che, in caso di rilevazione di aggregazioni aziendali sotto controllo comune che non influenzano gli azionisti di minoranza presenti nell'entità ricevente, gli *stakeholder* hanno solitamente sostenuto l'applicazione di un *book-value method*. Lo stesso è accaduto anche nell'ipotesi di contabilizzazione di aggregazioni aziendali che riguardano finanziatori o altri creditori dell'entità ricevente e di aggregazioni aziendali effettuate in preparazione di una vendita successiva (ad esempio, tramite un'offerta pubblica iniziale).

Come già sottolineato nell'analisi dell'*Agenda Paper 23B (April 2019)*²⁹⁰, la scelta tra un metodo di contabilizzazione a valori contabili e un metodo di contabilizzazione a valori correnti non influisce largamente sull'esito dell'analisi del credito operata da investitori e altri creditori. Questa considerazione si evince dal fatto che, secondo gli investitori e gli altri creditori, è indifferente scegliere di applicare l'*acquisition method* o un *book-value method* nell'ottica dell'analisi creditizia poiché l'effetto di questa decisione avrà sempre un impatto minimo sui risultati dell'analisi.

Inoltre, alcuni hanno suggerito che se un'aggregazione aziendale sotto controllo comune fosse intrapresa in preparazione di una vendita o per la quotazione di società interamente controllate, le informazioni fornite ai potenziali azionisti su tali società non dovrebbero dipendere dalla struttura giuridica scelta per l'aggregazione. Infine, il sostegno verso

²⁹⁰ Si veda Capitolo 2, par 2.2.4.

l'applicazione di un *book-value method* alle aggregazioni aziendali sotto controllo comune che non incidono sugli azionisti di minoranza trova le sue ragioni in un'analisi costi-benefici, dato che i *book-value method* sono considerati meno costosi rispetto all'*acquisition method*²⁹¹.

Per quanto concerne le aggregazioni aziendali sotto controllo comune che incidono sugli azionisti di minoranza, il *Board* ha individuato un certo sostegno verso l'applicazione dell'*acquisition method*, in particolare quando l'entità delle partecipazioni degli azionisti di minoranza nella società ricevente è sostanziale, poiché è opinione diffusa fra gli *stakeholder* che il ricorso all'*acquisition method* possa fornire informazioni rilevanti agli azionisti di minoranza. Inoltre, secondo alcuni *stakeholder*, la presenza di azionisti di minoranza nell'entità ricevente indica che l'operazione è simile ad un'aggregazione aziendale ai sensi dell'IFRS 3.

È giusto però sottolineare che molti soggetti interessati dal progetto si sono opposti all'applicazione dell'*acquisition method* a tutte le tipologie di aggregazioni aziendali sotto controllo comune, soprattutto a quelle che riguardano azionisti di minoranza presenti nell'entità beneficiaria²⁹².

3.2.2 Principali considerazioni nella scelta del metodo di valutazione più adeguato

Il *Board* ha preso in considerazione il contributo fornito dagli *stakeholder* e i risultati ottenuti tramite svariate ricerche per poter elaborare i propri pareri preliminari su quale metodo o metodi debbano essere applicati per la contabilizzazione delle aggregazioni aziendali sotto controllo comune. Nello specifico, il *Board* ha considerato i seguenti fattori²⁹³:

- a) se e quando le aggregazioni aziendali sotto controllo comune sono simili alle aggregazioni aziendali di cui all'IFRS 3;
- b) quali informazioni sarebbero più utili agli utilizzatori del bilancio della società ricevente; e

²⁹¹ IFRS Foundation, *Business Combinations under Common Control*, Novembre 2020, par 2.14, lett. a, p. 25.

²⁹² IFRS Foundation, *Business Combinations under Common Control*, Novembre 2020, par 2.14, lett. b, p. 25.

²⁹³ IFRS Foundation, *Business Combinations under Common Control*, Novembre 2020, par 2.15, p. 26.

- c) se i vantaggi derivanti dalla fornitura di tali informazioni giustifichino i costi della loro fornitura.

Il *Board* si è opposto alla corrente di pensiero secondo la quale tutte le aggregazioni aziendali sotto controllo comune sono diverse dalle aggregazioni aziendali coperte dall'IFRS 3 e dovrebbero essere contabilizzate in modo diverso (orientamento A, definito nel precedente paragrafo).

Difatti, sebbene il controllo “finale” esercitato sulle società aggreganti non cambi nelle aggregazioni aziendali sotto il controllo comune, questo non significa che tali aggregazioni corrispondano a semplici scambi di risorse economiche all'interno del gruppo poiché tali operazioni sono sempre caratterizzate da una certa sostanza economica, soprattutto per la società ricevente²⁹⁴.

Questa considerazione si basa sul fatto che l'entità ricevente acquisisce il controllo di un'attività che non controllava prima della combinazione, proprio come avviene in un'aggregazione aziendale rientrante nell'ambito di applicazione dell'IFRS 3.

Inoltre, il *Board* ha affermato che alcune aggregazioni aziendali sotto controllo comune comportano una variazione delle interessenze partecipative nelle attività nette trasferite, esattamente come accade nelle aggregazioni aziendali di cui all'IFRS 3.

Questa situazione si manifesta soprattutto quando la società ricevente ha degli azionisti di minoranza poiché essi acquisiscono una quota partecipativa in attività che non detenevano in precedenza, mentre la partecipazione della controllante risulta ridotta. Pertanto, un'aggregazione aziendale sotto controllo comune di questo tipo genera degli effetti sostanziali sia sulla società beneficiaria che sui suoi azionisti e non costituisce una mera riallocazione di risorse economiche all'interno del gruppo²⁹⁵.

Oltre a queste osservazioni, è importante sottolineare un aspetto che evidenzia un chiaro cambio di posizione del *Board* rispetto ad alcune decisioni prese in precedenza. Inizialmente, il *Board* ha considerato la possibilità di richiedere alle società riceventi di valutare eventuali somiglianze tra un'aggregazione aziendale sotto controllo comune e un'aggregazione aziendale coperta dall'IFRS 3 per poter determinare quali informazioni sia più utile fornire agli *stakeholder*.

²⁹⁴ IFRS Foundation, *Business Combinations under Common Control*, Novembre 2020, par 2.16, p. 26.

²⁹⁵ IFRS Foundation, *Business Combinations under Common Control*, Novembre 2020, par 2.17, p. 26.

In seguito, il *Board* ha considerato troppo complessa la definizione di una serie di indicatori da utilizzare per effettuare le valutazioni relative a tali similarità. Inoltre, questo genere di valutazioni risulterebbe esageratamente soggettiva e potrebbe non contribuire alla riduzione delle diversità presenti nella prassi. Per questo, il *Board* è giunto alla conclusione che non si dovrebbe basare la selezione dei metodi di valutazione applicabili sulle considerazioni delle società riceventi²⁹⁶.

Ritornando sull'ambito degli azionisti di minoranza, è necessario illustrare alcune considerazioni rilevanti effettuate dal *Board*.

In precedenza, si è spiegato che, nel momento in cui gli azionisti di minoranza della società ricevente acquisiscono delle quote partecipative nelle attività nette trasferite tramite l'aggregazione aziendale sotto controllo comune, l'aggregazione genera un effetto sostanziale non solo sulla società beneficiaria stessa, ma anche sui suoi azionisti.

Il *Board* è giunto alla conclusione che il trasferimento agli azionisti di minoranza della società ricevente di una quota partecipativa nelle attività nette della società trasferita determini un effetto pervasivo sulla valutazione dei punti in comune fra un'aggregazione aziendale sotto controllo comune e un'aggregazione aziendale di cui all'IFRS 3. Nello specifico, il *Board* ritiene che, in questa situazione, si manifesti una corrispondenza effettiva fra le BCUCC in esame e le *business combination* di cui all'IFRS 3²⁹⁷.


Per comprendere queste osservazioni, si considerino gli scenari di cui alla Figura 22 e alla Figura 23. In entrambi i casi, l'entità B (entità ricevente) acquisisce il controllo dell'entità C (entità trasferita), di cui prima non deteneva il controllo. Inoltre, gli azionisti di minoranza dell'entità B acquisiscono una quota partecipativa nelle attività nette dell'entità C, indipendentemente dal fatto che il controllo definitivo sull'entità C cambi per effetto dell'operazione. Dunque, entrambe le operazioni di aggregazione comportano un cambiamento sostanziale delle interessenze partecipative nelle attività nette dell'entità trasferita²⁹⁸.

²⁹⁶ IFRS Foundation, *Business Combinations under Common Control*, Novembre 2020, par 2.18, p. 26.

²⁹⁷ IFRS Foundation, *Business Combinations under Common Control*, Novembre 2020, par 2.20, p. 27.


²⁹⁸ IFRS Foundation, *Business Combinations under Common Control*, Novembre 2020, par 2.20, p. 27.

Figura 22. Aggregazione aziendale ai sensi dell'IFRS 3



Fonte: *Business Combinations under Common Control*, IFRS Foundation, Novembre 2020

Figura 23. Aggregazione aziendale sotto controllo comune



Fonte: *Business Combinations under Common Control*, IFRS Foundation, Novembre 2020

Inoltre, se un'aggregazione aziendale sotto controllo comune interessa gli azionisti di minoranza della società beneficiaria, la composizione degli utilizzatori del bilancio di tale società è simile anche alla composizione degli utenti del bilancio in un'aggregazione aziendale coperta dall'IFRS 3.

In seguito a queste considerazioni, si può affermare che anche le esigenze informative degli utenti siano simili fra loro.

Per questo, il *Board* ha espresso un parere preliminare secondo il quale l'*acquisition method* dovrebbe essere applicato alle aggregazioni aziendali sotto controllo comune che incidono sugli azionisti di minoranza della società beneficiaria, fatte salve le

considerazioni sul rapporto costi-benefici e altre considerazioni pratiche che verranno analizzate successivamente²⁹⁹.

Nel caso in cui, invece, la società ricevente non avesse azionisti di minoranza, non si verificherebbe alcun cambiamento nel controllo definitivo delle società aggreganti e nelle interessenze partecipative detenute nelle attività nette trasferite. In questi casi, il *Board* ha evidenziato che si possono manifestare dei dubbi in merito alla somiglianza tra le BCUCC e le aggregazioni aziendali ai sensi dell'IFRS 3 e alla possibilità di applicare l'*acquisition method*³⁰⁰.

Qualora l'*acquisition method* venisse applicato ad una ristrutturazione di gruppo, una delle entità partecipanti all'operazione dovrebbe essere identificata come acquirente.

L'identificazione dell'acquirente consente di determinare quali basi di valutazione vanno applicate alle attività e alle passività delle entità aggreganti, generando un effetto pervasivo su quali informazioni vengono fornite agli azionisti pubblici potenziali. Difatti, giova ricordare che le attività e passività dell'entità identificata come acquirente devono continuare ad essere rilevate ai rispettivi valori contabili, mentre le attività e passività dell'entità aggregata vanno valutate al *fair value*.

Tuttavia, come è già stato illustrato nel capitolo precedente, potrebbe essere difficile individuare un'acquirente in un'aggregazione aziendale sotto controllo comune che coinvolge società interamente controllate poiché, nell'applicazione dell'*acquisition method*, la struttura giuridica di un'aggregazione aziendale sotto controllo comune può non condurre necessariamente all'identificazione di un acquirente.

Di base, l'IFRS 3 fornisce delle linee guida per l'individuazione dell'acquirente, che in alcuni casi considerano anche gli effetti dell'aggregazione aziendale sugli azionisti delle società partecipanti all'operazione.

Tuttavia, gli effetti considerati dall'IFRS 3 non si manifestano nel caso di aggregazioni aziendali in cui non sono presenti azionisti di minoranza ed è per questo motivo che le indicazioni contenute nell'IFRS 3 vengono considerate utili dal *Board* per l'identificazione dell'acquirente solo nel caso in cui gli azionisti di minoranza acquisiscano delle quote partecipative nelle attività nette trasferite³⁰¹.

²⁹⁹ IFRS Foundation, *Business Combinations under Common Control*, Novembre 2020, par 2.23, p. 28.

³⁰⁰ IFRS Foundation, *Business Combinations under Common Control*, Novembre 2020, par 2.24, p. 28.

³⁰¹ IFRS Foundation, *Business Combinations under Common Control*, Novembre 2020, par 2.27, p. 29.

Il *Board* identifica, inoltre, un'ulteriore complicazione nell'applicazione dell'*acquisition method* in caso di assenza di azionisti di minoranza nell'entità ricevente, corrispondente ad una possibile disuguaglianza fra il corrispettivo effettivamente versato e il corrispettivo che sarebbe stato versato, nella medesima situazione, ad una non parte correlata³⁰². La rilevanza di questa questione emerge in correlazione con la valutazione dell'avviamento eventualmente derivante dall'operazione.

Infatti, la valutazione dell'avviamento, tramite l'applicazione dell'*acquisition method*, si basa sul fatto che l'importo del corrispettivo pagato sia determinabile in condizioni di libera concorrenza e dipenda dal *fair value* dell'attività acquisita e dal prezzo corrisposto per eventuali sinergie attese dall'operazione. Conseguentemente, l'importo dell'avviamento dovrebbe riflettere il valore corrente dell'avviamento preesistente nell'entità acquisita e il corrispettivo pagato per le sinergie attese dall'aggregazione. Al contrario, qualora le aggregazioni aziendali sotto controllo comune non venissero effettuate sulla base di un prezzo determinato a condizioni di mercato, l'applicazione dell'*acquisition method* potrebbe condurre alla determinazione di un importo arbitrario dell'avviamento e quindi inutile per gli *stakeholder*³⁰³.

Un'altra problematica connessa alle aggregazioni aziendali sotto controllo comune che non incidono sugli azionisti di minoranza dell'entità ricevente riguarda quale metodo potrebbe produrre vantaggi sufficienti, per gli utilizzatori del bilancio della società ricevente, a giustificare i costi derivanti dall'applicazione di quello specifico metodo.

I costi connessi all'utilizzo di un metodo di contabilizzazione specifico rappresentano un vincolo pervasivo rispetto alle informazioni che possono essere fornite in un bilancio ed è per questo che risulta importante ottenere dei benefici informativi tali da poter giustificare i costi sostenuti³⁰⁴.

Se un'aggregazione aziendale sotto controllo comune non incide in alcun modo sugli azionisti di minoranza dell'entità ricevente, allora l'unico azionista esistente corrisponde alla parte controllante, il cui controllo e le cui partecipazioni non subiscono variazioni.

Come illustrato nei paragrafi precedenti³⁰⁵, dato che la parte controllante detiene il controllo sulla società ricevente, non è necessario fare affidamento sui bilanci generali della stessa per soddisfare le esigenze informative della controllante.

³⁰² IFRS Foundation, *Business Combinations under Common Control*, Novembre 2020, par 2.28, p. 30.

³⁰³ IFRS Foundation, *Business Combinations under Common Control*, Novembre 2020, par 2.28, p. 30.

³⁰⁴ IFRS Foundation, *Business Combinations under Common Control*, Novembre 2020, par 2.30, p. 30.

³⁰⁵ Si veda Capitolo 3, par 3.1.3.

Il *Board* si è quindi domandato se i costi applicativi dell'*acquisition method* per le aggregazioni aziendali sotto controllo comune, che non incidono sugli azionisti di minoranza, siano giustificabili. Grazie ai pareri ricevuti dagli *stakeholder*, il *Board* ha identificato una possibile risposta ai propri dubbi. Difatti, esso ha rilevato che un *book-value method* viene solitamente considerato meno costoso da applicare in queste situazioni e fornisce informazioni più utili³⁰⁶:

- a) ai potenziali azionisti della società ricevente. Questo perché un *book-value method* fornisce a tali soggetti informazioni simili (sulle risorse economiche aggregate) in tutti gli scenari considerati, indipendentemente dal fatto che un'aggregazione sotto controllo comune sia intrapresa in preparazione di una vendita verso azionisti potenziali e da come l'operazione sia legalmente strutturata;
- b) ai finanziatori e agli altri creditori della società ricevente. Questo perché il loro interesse nella società ricevente è solitamente limitato all'ottenimento di pagamenti di capitale e interessi. Pertanto, i finanziatori e gli altri creditori hanno bisogno di informazioni sui flussi di cassa e sugli impegni di debito della società ricevente al fine di valutare la capacità della stessa di onorare i debiti esistenti e di acquisirne di nuovi³⁰⁷.

Al termine di quest'analisi, il *Board* ha definito un'ulteriore *preliminary view*, affermando che un *book-value method* dovrebbe essere applicato alle aggregazioni aziendali sotto controllo comune che non incidono sugli azionisti di minoranza della società beneficiaria, comprese tutte le aggregazioni tra società interamente controllate³⁰⁸.

3.2.3 Il rapporto costi-benefici e altre considerazioni pratiche per le aggregazioni che influenzano gli azionisti di minoranza

Giunto al parere preliminare secondo cui l'*acquisition method* dovrebbe essere applicato alle aggregazioni aziendali sotto controllo comune che influenzano gli azionisti di minoranza dell'entità ricevente, il *Board* ha successivamente valutato se tale metodo debba essere applicato a tutte o solo ad alcune di queste aggregazioni³⁰⁹.

³⁰⁶ IFRS Foundation, *Business Combinations under Common Control*, Novembre 2020, par 2.32, p. 31.

³⁰⁷ Queste informazioni non sono largamente influenzate dall'utilizzo dell'*acquisition method* o dall'applicazione di un *book-value method*.

³⁰⁸ IFRS Foundation, *Business Combinations under Common Control*, Novembre 2020, par 2.33, p. 31.

³⁰⁹ IFRS Foundation, *Business Combinations under Common Control*, Novembre 2020, par 2.35, p. 31.

Innanzitutto, il *Board* ha formulato un parere preliminare secondo cui l'*acquisition method* debba essere applicato alle aggregazioni aziendali sotto controllo comune nel caso in cui l'entità ricevente sia una società quotata³¹⁰. Una condizione basata sulla negoziazione di titoli azionari in un mercato pubblico non imporrebbe una soglia quantitativa arbitraria, ma determinerebbe invece, in maniera indiretta, delle considerazioni quantitative non arbitrarie date dai requisiti minimi di quotazione o dai regolamenti dei mercati di capitali. Agli occhi del *Board*, tale condizione risulta obiettiva e facile da applicare e non crea opportunità di arbitraggio contabile.

Oltre a questo, il *Board* ha cercato di comprendere come valutare i benefici derivanti dall'applicazione dell'*acquisition method* rispetto ai costi dello stesso nel caso in cui l'entità ricevente non sia una società quotata e se e quando un *book-value method* debba essere applicato alle aggregazioni aziendali sotto controllo comune che incidono sugli azionisti di minoranza³¹¹.

Il *Board* è giunto, quindi, al parere preliminare secondo cui per le società non quotate dovrebbero esserci³¹²:

- a) un'esenzione facoltativa dall'*acquisition method (optional exemption)*: l'entità ricevente dovrebbe essere autorizzata a utilizzare un *book-value method* anziché l'*acquisition method*, se ha informato tutti i suoi azionisti di minoranza della possibile applicazione di un *book-value method* e questi non hanno sollevato obiezioni; e
- b) un'eccezione all'*acquisition method (related-party exception)*: l'entità ricevente dovrebbe essere tenuta a utilizzare un *book-value method* anziché l'*acquisition method* se tutti i suoi azionisti di minoranza sono parti correlate della società, come definito nello IAS 24 – *Related Party Disclosures*.

Questa *preliminary view* del *Board* evidenzia nuovamente la volontà di quest'ultimo di allinearsi con i pareri espressi dallo *staff* nell'*Agenda Paper 23A (September 2019)*, precedentemente analizzato nel capitolo 2³¹³.

³¹⁰ IFRS Foundation, *Business Combinations under Common Control*, Novembre 2020, par 2.39, p. 32.

³¹¹ IFRS Foundation, *Business Combinations under Common Control*, Novembre 2020, par 2.40, p. 32.

³¹² IFRS Foundation, *Business Combinations under Common Control*, Novembre 2020, par 2.40, pp. 32-33.

³¹³ Si veda Capitolo 2, par 2.2.4.

Il *Board* ritiene che, per le società private (non quotate), i benefici informativi derivanti dall'applicazione dell'*acquisition method* possano non superare i costi. Ad esempio, i benefici potrebbero non essere superiori ai costi qualora gli azionisti di minoranza di una società privata:

- a) non detengano una partecipazione significativa nella società;
- b) non abbiano bisogno di fare affidamento sui bilanci della società per soddisfare le proprie esigenze informative; o
- c) non si basino abitualmente su analisi di informazioni finanziarie dettagliate.

Pertanto, il *Board* è giunto al parere, già illustrato in precedenza, con cui concede alle società private di “rinunciare” all'*acquisition method* e di applicare invece un *book-value method*, purché tutti i suoi azionisti di minoranza siano stati informati dell'uso di un *book-value method* per la contabilizzazione di un'aggregazione aziendale sotto controllo comune e non si siano opposti al suo utilizzo. Questa condizione si basa su un'altra già presente in alcuni principi IFRS volta ad esentare le società private da alcuni obblighi contabili in circostanze specifiche, ovvero quando i costi di applicazione di tali principi possono superare i benefici derivanti dagli stessi.

La condizione non richiederebbe alcuna azione da parte degli azionisti di minoranza, a meno che questi non decidano di opporsi all'utilizzo di un *book-value method*.

Il *Board* ritiene che progettare la condizione in questo modo porterebbe a un rapporto più appropriato tra benefici e costi rispetto alla richiesta di un consenso esplicito per l'utilizzo di un *book-value method*. Tuttavia, il *Board* è anche giunto al parere secondo cui si dovrebbe consentire agli azionisti di minoranza di richiedere l'applicazione dell'*acquisition method* qualora avessero bisogno di informazioni sul *fair value* delle voci di bilancio³¹⁴.

Come evidenziato precedentemente in merito al rapporto costi-benefici, il *Board* ha formulato una *preliminary view* secondo la quale una società privata ricevente non dovrebbe essere autorizzata all'utilizzo dell'*acquisition method* qualora tutti i suoi azionisti di minoranza fossero parti correlate della società.

³¹⁴ IFRS Foundation, *Business Combinations under Common Control*, Novembre 2020, par 2.43, p. 33.

La principale motivazione alla base di questa considerazione da parte del *Board* è che le parti correlate della società ricevente potrebbero non aver bisogno di fare affidamento sui suoi bilanci generali per soddisfare le proprie esigenze informative. Dunque, in questo caso, i vantaggi derivanti dall'applicazione dell'*acquisition method* potrebbero non giustificare i costi. Inoltre, l'obbligo di applicazione di un *book-value method* impedirebbe di strutturare un'aggregazione mediante l'emissione di azioni verso parti correlate³¹⁵.

È importante osservare che le *preliminary view* del *Board* su quando l'*acquisition method* dovrebbe essere applicato alle aggregazioni aziendali sotto controllo comune che interessano gli azionisti di minoranza e quando un *book-value method* dovrebbe essere applicato a tali aggregazioni sono tutti basati su condizioni già utilizzate all'interno dei principi IFRS.

Agli occhi del *Board*, l'applicazione di un approccio basato su condizioni già esistenti e utilizzate nella prassi comporterebbe una minore complessità rispetto all'introduzione di nuove condizioni mai applicate in precedenza.

Nel formulare queste *preliminary view*, il *Board* ha valutato se l'esenzione facoltativa e l'eccezione per le parti correlate vadano applicate non solo alle società private, ma anche alle società quotate.

In primo luogo, alcuni *stakeholder* hanno suggerito al *Board* che, anche per una società ricevente quotata, i benefici delle informazioni fornite agli azionisti di minoranza con l'*acquisition method* potrebbero non essere sufficienti a giustificare i costi³¹⁶.

Tuttavia, il *Board* ha osservato che per le società quotate l'esenzione:

- a) potrebbe essere più difficile da applicare; e
- b) potrebbe essere più difficile da giustificare per motivi legati al rapporto costi-benefici.

L'esenzione facoltativa potrebbe essere più difficile da applicare alle società quotate perché queste società hanno spesso molti azionisti, che cambiano frequentemente, mentre le società non quotate hanno una struttura proprietaria più stabile e concentrata. Di conseguenza, le sfide pratiche esistenti per le società non quotate potrebbero essere molto più difficili da superare per le società quotate.

³¹⁵ IFRS Foundation, *Business Combinations under Common Control*, Novembre 2020, par 2.45, p. 34.

³¹⁶ IFRS Foundation, *Business Combinations under Common Control*, Novembre 2020, par 2.49, p. 34.

In presenza di società quotate, l'esenzione facoltativa potrebbe essere più difficile da giustificare nel rapporto costi-benefici perché³¹⁷:

- a) è probabile che gli azionisti di minoranza di una società ricevente quotata detengano una partecipazione significativa in tale società e debbano fare affidamento sul suo bilancio per gran parte delle proprie esigenze informative, a differenza degli azionisti di minoranza di una società privata ricevente;
- b) è probabile che la proprietà azionaria nelle società quotate cambi più spesso che nelle società non quotate. Perciò, gli azionisti di minoranza di una società quotata che utilizzeranno le informazioni relative all'aggregazione potrebbero non essere gli stessi azionisti che sono stati consultati quando la società ricevente ha proposto di utilizzare un *book-value method* e la loro opinione in merito potrebbe essere diversa. Questa possibilità esiste anche per le società private, ma è meno probabile che accada perché le loro partecipazioni sono generalmente meno liquide e hanno quindi maggiori probabilità di avere una base proprietaria stabile.

Per le ragioni appena illustrate, il *Board* è giunto alla conclusione che, se desidera estendere l'esenzione facoltativa dall'*acquisition method* alle società quotate, tale esenzione deve essere concepita in modo diverso rispetto all'esenzione prevista per le società non quotate per poter ottenere risultati contabili adeguati ed essere applicabile nella prassi.

In secondo luogo, alcuni *stakeholder* hanno suggerito che l'eccezione per le parti correlate dovrebbe applicarsi anche alle società quotate. In altre parole, una società ricevente quotata dovrebbe utilizzare un *book-value method* qualora tutti i suoi azionisti di minoranza fossero parti correlate³¹⁸.

Nel considerare questo aspetto, il *Board* ha osservato che i requisiti di quotazione o i regolamenti per la quotazione nei mercati di capitali spesso limitano il numero di azioni che possono essere detenute dalle parti correlate ed è quindi difficile individuare una società quotata in cui tutti gli azionisti di minoranza siano parti correlate. Per questa ragione, il *Board* ritiene che l'applicazione dell'eccezione finirebbe con l'aver scarso effetto pratico.

³¹⁷ IFRS Foundation, *Business Combinations under Common Control*, Novembre 2020, par 2.51, p. 35.

³¹⁸ IFRS Foundation, *Business Combinations under Common Control*, Novembre 2020, par 2.53, p. 35.

Sebbene il *Board* abbia deciso di non proporre un'estensione dell'esenzione facoltativa o dell'eccezione per parti correlate alle società quotate, esso ha comunque richiesto un *feedback* agli *stakeholder* sulla possibilità di apportare (e, in caso affermativo, come) tali estensioni.

3.2.4 Gli effetti delle *preliminary view* del *Board*

In caso di attuazione delle *preliminary view* del *Board*, l'*acquisition method* verrebbe applicato solo in circostanze specifiche, mentre in tutti gli altri casi si applicherebbe un *book-value method*.

Il *Board* è dell'idea che un approccio basato sui propri pareri preliminari sarebbe in grado di soddisfare gli obiettivi del progetto di ridurre le diversità presenti nella prassi, di migliorare la trasparenza delle relazioni intraprese e di fornire migliori informazioni sulle aggregazioni aziendali sotto controllo comune³¹⁹, tenendo sempre conto del rapporto costi-benefici. Nello specifico, le diversità verrebbero ridotte specificando³²⁰:

- 1) quale metodo deve essere applicato in determinate circostanze, in modo tale che tutte le società che effettuano aggregazioni simili possano applicare gli stessi principi contabili;
- 2) come deve essere applicato un *book-value method*, eliminando in questo modo le diversità determinate dalla presenza di molteplici *book-value method* utilizzati.

Inoltre, l'*acquisition method* verrebbe applicato sia alle aggregazioni aziendali di cui all'IFRS 3 sia alle aggregazioni aziendali sotto controllo comune simili alle aggregazioni di cui all'IFRS 3 (quando i benefici derivanti dall'applicazione di tale metodo superano i costi). Conseguentemente, gli utilizzatori dei bilanci della società ricevente riceverebbero informazioni più pertinenti e più comparabili sulle aggregazioni aziendali sotto controllo comune. Inoltre, il livello di trasparenza delle informazioni contenute nei bilanci migliorerebbe³²¹.

Infine, il *Board* è dell'opinione che richiedere uno dei due metodi indicati e specificare quando ciascuno di essi vada utilizzato non genererebbe delle complessità eccessive né

³¹⁹ Con il concetto "migliori informazioni" si intendono delle informazioni più pertinenti e maggiormente comparabili.

³²⁰ IFRS Foundation, *Business Combinations under Common Control*, Novembre 2020, par 2.57, lett. a, p. 37.

³²¹ IFRS Foundation, *Business Combinations under Common Control*, Novembre 2020, par 2.57, lett. b, p. 37.

per i preparatori né per gli utilizzatori dei bilanci, in quanto entrambi i metodi sono già utilizzati nella prassi.

I criteri definiti dal *Board* per determinare quale metodo applicare sono oggettivi e sono basati, come si è già potuto osservare, su condizioni presenti in alcuni IFRS esistenti³²².

3.3 Applicazione dell'*acquisition method* in ottica BCUCC

In linea di principio, l'*acquisition method* dovrebbe essere applicato seguendo le disposizioni contenute nell'IFRS 3. Tuttavia, le aggregazioni aziendali sotto controllo comune possono contenere delle caratteristiche non presenti nelle aggregazioni aziendali coperte dall'IFRS 3.

In particolare, il corrispettivo pagato in tali operazioni potrebbe essere diretto dall'entità controllante e quindi potrebbe differire da un eventuale prezzo determinato attraverso una negoziazione tra parti non correlate (come accadrebbe in un'aggregazione aziendale di cui all'IFRS 3)³²³. Questa questione ha una certa rilevanza poiché la determinazione dell'avviamento in un'aggregazione aziendale dipende proprio dal corrispettivo pagato e tale valutazione, in caso di applicazione dell'*acquisition method*, si basa sulla premessa che l'importo del corrispettivo trasferito sia determinato in condizioni di libera concorrenza. Nello specifico, la determinazione dell'avviamento dipende da:

- a) il *fair value* dell'attività acquisita; e
- b) il prezzo pagato per eventuali sinergie attese.

Più specificamente, applicando l'*acquisition method*, l'acquirente rileva le attività identificabili acquisite e le passività identificabili assunte attraverso l'operazione e le valuta al *fair value*. Inoltre, l'acquirente rileva l'avviamento come un'eccedenza del corrispettivo trasferito per l'acquisto valutato al *fair value* rispetto alle attività e passività acquisite valutate al *fair value*.

Dunque, come evidenziato nel precedente paragrafo, l'avviamento ottenuto tramite l'applicazione dell'*acquisition method* dovrebbe riflettere il *fair value* dell'avviamento preesistente nell'entità acquisita e il prezzo pagato per eventuali sinergie attese.

³²² Il parere del *Board* si basa sull'idea che la complessità nell'applicazione del suo approccio risulti ridotta proprio perché le società sarebbero soggette alle disposizioni dei principi contabili internazionali e non dovrebbero più sviluppare delle proprie politiche contabili per contabilizzare le aggregazioni aziendali sotto controllo comune.

³²³ IFRS Foundation, *Business Combinations under Common Control*, Novembre 2020, par 3.3, p. 40.

Tuttavia, dato che in un'aggregazione aziendale sotto controllo comune è l'entità controllante a determinare l'importo della transazione, l'entità ricevente e l'entità cedente potrebbero non essere in alcun modo coinvolte nella determinazione del corrispettivo da pagare.

Qualsiasi differenza tra questo importo e l'importo che sarebbe stato corrisposto ad una parte non correlata in un'operazione condotta in condizioni di libera concorrenza indica che l'aggregazione include una componente aggiuntiva, ovvero un'operazione con i soci che agiscono esattamente in qualità di proprietari. Nello specifico³²⁴:

- a) qualora il corrispettivo trasferito fosse superiore, tale eccedenza costituirebbe una distribuzione dal patrimonio netto (*distribution from equity*) dell'entità beneficiaria alla società cedente e, infine, all'entità controllante;
- b) qualora il corrispettivo trasferito fosse inferiore, tale eccedenza costituirebbe un contributo al patrimonio netto (*contribution to equity*) dell'entità beneficiaria da parte della entità cedente e, in ultima analisi, da parte dell'entità controllante.

Applicando quanto previsto dallo IAS 1 - *Presentation of Financial Statements*, le operazioni con i soci nella loro qualità di proprietari devono essere riportate nel prospetto delle variazioni di patrimonio netto dell'entità ricevente³²⁵.

Conseguentemente, il *Board* ha considerato la possibilità di sviluppare alcuni requisiti specifici per l'entità ricevente, nell'applicazione dell'*acquisition method* ad un'aggregazione aziendale sotto controllo comune, per poter individuare e poi rilevare:

- a) una distribuzione da patrimonio netto;
- b) un contributo al patrimonio netto.

Il *Board* non ha sviluppato ulteriori requisiti per l'applicazione dell'*acquisition method* alle aggregazioni aziendali sotto controllo comune.

Di seguito, verranno analizzate le caratteristiche dei nuovi requisiti contabili definiti dal *Board*.

³²⁴ IFRS Foundation, *Business Combinations under Common Control*, Novembre 2020, par 3.6, p. 41.

³²⁵ IFRS Foundation, *Business Combinations under Common Control*, Novembre 2020, par 3.7, p. 42.

3.3.1 *Distribution from equity*

Qualora il *Board* dovesse richiedere all'entità ricevente di identificare e riconoscere una distribuzione dal patrimonio netto in un'aggregazione aziendale sotto controllo comune, dovrebbe definire anche un metodo di valutazione appropriato per tali distribuzioni.

Una questione simile è stata affrontata durante lo sviluppo dell'IFRS 3 poiché ci si è domandati se fosse necessario fornire dei requisiti speciali per quelle aggregazioni aziendali in cui un acquirente paga "in eccesso" per poter effettuare l'operazione di acquisizione.

Al termine della discussione svolta in merito, il *Board* è giunto alla conclusione che tali requisiti non debbano essere inclusi nell'IFRS 3 perché, nella prassi, risulta improbabile che un pagamento in eccesso (*overpayment*) sia rilevabile alla data di acquisizione e sarebbe difficile, se non impossibile, da quantificare. Conseguentemente, se si verifica un pagamento in eccesso, esso viene inizialmente incluso nell'avviamento e viene poi considerato tramite un *impairment test* sull'avviamento stesso³²⁶.

Agli occhi del *Board*, si potrebbero manifestare delle difficoltà analoghe in caso di individuazione e valutazione di una *distribution from equity* all'entità controllante in un'aggregazione aziendale sotto controllo comune.

Il *Board* ha inoltre considerato la possibilità che si verifichi una *distribution from equity* in un'aggregazione aziendale sotto controllo comune che incide sugli azionisti di minoranza dell'entità ricevente. Questo dubbio emerge dall'idea che una distribuzione di questo genere possa consentire il trasferimento di ricchezza dagli azionisti di minoranza all'entità cedente e, infine, all'entità controllante.

Tuttavia, le attività di ricerca condotte per lo sviluppo del progetto suggeriscono che sia improbabile che si verifichi una *distribution from equity* all'entità controllante in un'aggregazione aziendale sotto controllo comune perché molti ordinamenti godono di specifici requisiti legali delineati appositamente per tutelare gli interessi degli azionisti di minoranza³²⁷.

Il *Board* è giunto quindi alla conclusione (formulata nella tipica forma di una *preliminary view*) che non si dovrebbe procedere allo sviluppo di un requisito specifico per l'entità

³²⁶ IFRS Foundation, *Business Combinations under Common Control*, Novembre 2020, par 3.11, p. 43.

³²⁷ IFRS Foundation, *Business Combinations under Common Control*, Novembre 2020, par 3.13, p. 43.

ricevente di identificare, valutare e rilevare una distribuzione verso l'entità controllante in caso di applicazione dell'*acquisition method*³²⁸.

Dunque, nell'improbabile eventualità che si verifichi un *overpayment* in un'aggregazione aziendale sotto controllo comune che influisce sugli azionisti di minoranza, esso verrebbe automaticamente incluso nell'avviamento e successivamente considerato tramite un *impairment test*, analogamente a quanto accade in un'aggregazione aziendale di cui all'IFRS 3.

3.3.2 Contribution to equity

Oltre all'ambito delle distribuzioni da patrimonio netto, il *Board* ha verificato se l'entità ricevente debba rilevare un contributo al patrimonio netto in caso di applicazione dell'*acquisition method* per la contabilizzazione di un'aggregazione sotto controllo comune.

Innanzitutto, è stata considerata la possibilità che il contributo si verifichi qualora l'aggregazione influisca sugli azionisti di minoranza dell'entità ricevente. Rispetto alla situazione evidenziata in precedenza, le tutele giuridiche presenti nei vari ordinamenti potrebbero non applicarsi in questa situazione perché qualsiasi contributo determinerebbe un trasferimento di ricchezza dall'entità controllante agli azionisti di minoranza dell'entità ricevente e quindi non finirebbe con l'incidere negativamente su tali azionisti.

Tuttavia, dato che risulta improbabile che l'entità controllante consenta un trasferimento di ricchezza nei confronti degli azionisti di minoranza, il *Board* ha concluso che sia veramente difficile che tali contributi si verifichino nella prassi³²⁹.

Il *Board* ha comunque voluto considerare tale eventualità poiché, nel caso in cui si dovesse verificare, si porrebbe la questione se il contributo possa essere effettivamente identificato e valutato e, in caso di risposta affermativa, se vada anche rilevato in bilancio. In un'aggregazione aziendale sotto controllo comune, l'ammontare di qualsiasi contributo al patrimonio netto corrisponde all'eccedenza tra il corrispettivo che sarebbe stato negoziato tra parti non correlate in un'operazione svolta in condizioni di libera concorrenza e il corrispettivo effettivamente pagato.

³²⁸ IFRS Foundation, *Business Combinations under Common Control*, Novembre 2020, par 3.14, p. 43.

³²⁹ IFRS Foundation, *Business Combinations under Common Control*, Novembre 2020, par 3.17, p. 44.

In un'operazione svolta in condizioni di libera concorrenza tra parti non correlate, l'importo del corrispettivo dovrebbe riflettere il *fair value* dell'entità acquisita e il prezzo pagato per eventuali sinergie attese. Tuttavia, tale importo risulterebbe difficile, se non impossibile, da valutare nella prassi, perciò la valutazione completa del contributo non sarebbe realizzabile nella prassi.

È sorta quindi la questione se fosse possibile identificare e valutare almeno una parte del contributo in esame e, per rispondere a tale quesito, il *Board* ha analizzato i requisiti dell'IFRS 3 applicabili per un *gain from bargain purchase*³³⁰.

Un provento da buon affare si manifesta se il *fair value* del corrispettivo trasferito è inferiore al *fair value* delle attività identificabili acquisite e delle passività identificabili assunte in un'aggregazione aziendale.

L'IFRS 3 richiede che tale utile sia rilevato in conto economico. Tuttavia, sulla base di quanto illustrato in precedenza, in un'aggregazione aziendale sotto controllo comune qualsiasi eccedenza del *fair value* delle attività identificabili acquisite e delle passività identificabili assunte rispetto al *fair value* del corrispettivo trasferito costituisce un contributo al patrimonio netto e dovrebbe essere quindi segnalato come una variazione del patrimonio netto dell'entità ricevente.

Dunque, il *Board* ha formulato un parere preliminare secondo il quale si dovrebbe sviluppare un requisito contabile per l'entità ricevente (in un'aggregazione aziendale sotto controllo comune) che le imponga di rilevare qualsiasi eccedenza del *fair value* delle attività identificabili acquisite e delle passività identificabili assunte rispetto al *fair value* del corrispettivo trasferito come un contributo al patrimonio netto³³¹.

3.4 Applicazione di un *book-value method* in ottica BCUCC

Il presente paragrafo si focalizza sul parere preliminare del *Board* secondo cui un *book-value method* dovrebbe essere applicato a³³²:

- a) tutte le aggregazioni aziendali sotto controllo comune che non incidono sugli azionisti di minoranza della entità ricevente, comprese le aggregazioni aziendali che interessano potenziali azionisti o finanziatori o altri creditori dell'entità ricevente;

³³⁰ IFRS Foundation, *Business Combinations under Common Control*, Novembre 2020, par 3.19, p. 44.

³³¹ IFRS Foundation, *Business Combinations under Common Control*, Novembre 2020, par 3.19, p. 44.

³³² IFRS Foundation, *Business Combinations under Common Control*, Novembre 2020, par 4.1, p. 47.

- b) alcune aggregazioni aziendali sotto controllo comune che interessano gli azionisti di minoranza di una società ricevente non quotata.

È giusto precisare che, attualmente, i principi IFRS non fanno riferimento ad alcun *book-value method* e non specificano come esso debba essere applicato. Nella prassi, come già accennato più volte, vengono utilizzati molteplici *book-value method*.

In particolare, le diversità caratterizzanti i vari metodi a valori contabili riguardano³³³:

- a) la valutazione delle attività e passività ricevute: la società ricevente utilizza i valori contabili della società trasferita o i valori contabili della società trasferita risultanti dal bilancio consolidato della società controllante per valutare questi elementi;
- b) la divulgazione di informazioni pre-aggregazione: la società ricevente include le attività, le passività, i proventi e gli oneri della società trasferita nei propri bilanci:
 - i. prospetticamente a partire dalla data di aggregazione, senza riportare le informazioni precedenti all'aggregazione; o
 - ii. retroattivamente dall'inizio del primo esercizio presentato, come se la società ricevente e la società trasferita fossero sempre state combinate, riportando delle informazioni pre-aggregazione "rideterminate".

Con rideterminazione delle informazioni pre-aggregazione si intende la pratica contabile, solitamente utilizzata in applicazione del *predecessor method*, consistente nel presentare le informazioni pre-aggregazione della società beneficiaria e della società trasferita in forma aggregata. Utilizzando questa pratica contabile, le informazioni pre-aggregazione vengono solitamente presentate come se le società coinvolte nell'aggregazione fossero state combinate fra loro sin dall'inizio del primo esercizio presentato (questa è l'opzione indicata dallo IASB al punto ii)) o dalla data in cui sono state sottoposte per la prima volta al controllo comune della società controllante-capogruppo. Nel preparare tali informazioni, l'entità ricevente è tenuta a:

- 1) garantire l'uniformità dei principi e degli esercizi contabili di tutte le entità coinvolte nell'operazione;

³³³ IFRS Foundation, *Business Combinations under Common Control*, Novembre 2020, par 4.3, p. 47.

- 2) eliminare le attività, le passività, le componenti di patrimonio netto, i proventi, gli oneri, i flussi di cassa infragruppo e qualsiasi utile (perdita) non realizzato derivanti da operazioni infragruppo.

Come indicato al punto i), nel caso in cui la società ricevente includesse i valori contabili dell'entità trasferita nei propri bilanci prospetticamente a partire dalla data di aggregazione, essa non sarebbe tenuta a rideterminare le informazioni pre-aggregazione (dai bilanci dell'entità ricevente risulterebbero solo le sue informazioni pre-aggregazione).

3.4.1 Pareri degli stakeholder

Le opinioni degli *stakeholder* sul modo in cui un'entità ricevente dovrebbe applicare un *book-value method* sono spesso collegate ai loro pareri su quando e perché l'entità ricevente dovrebbe applicare tale metodo. Come è accaduto per la scelta del metodo di contabilizzazione più adeguato, il *Board* ha individuato diverse correnti di pensiero.

Orientamento A: le aggregazioni aziendali sotto controllo comune sono diverse dalle aggregazioni aziendali ai sensi dell'IFRS 3

Come analizzato in precedenza, alcuni *stakeholder* sostengono che un *book-value method* dovrebbe essere applicato a tutte le aggregazioni aziendali sotto controllo comune. Questi *stakeholder* analizzano le aggregazioni aziendali sotto controllo comune dal punto di vista dell'entità controllante.

Secondo questo orientamento, l'entità controllante sposta semplicemente le sue risorse economiche da una "posizione" all'altra all'interno del gruppo e, per riflettere il controllo non transitorio della controllante sulle entità aggreganti, si dovrebbero³³⁴:

- a) valutare le attività e le passività ricevute utilizzando i valori contabili dell'entità trasferita risultanti dal bilancio consolidato dell'entità controllante; e
- b) includere le attività, le passività, i proventi e gli oneri dell'entità trasferita nel bilancio della società ricevente retroattivamente dall'inizio del primo esercizio presentato, come se la società beneficiaria e la società trasferita fossero sempre state aggregate, con informazioni pre-aggregazione rideterminate.

³³⁴ IFRS Foundation, *Business Combinations under Common Control*, Novembre 2020, par 4.7, p. 48.

Orientamento B: le aggregazioni aziendali sotto controllo comune sono simili alle aggregazioni aziendali ai sensi dell'IFRS 3

Tra i vari *stakeholder*, alcuni ritengono che la maggior parte, se non tutte, le aggregazioni aziendali sotto controllo comune siano simili alle aggregazioni aziendali di cui all'IFRS 3. A differenza dei sostenitori dell'orientamento A, essi considerano le aggregazioni aziendali sotto controllo comune dal punto di vista dell'entità ricevente.

Tuttavia, i sostenitori di questa corrente di pensiero concordano sull'applicazione di un *book-value method*, in alcuni casi specifici legati al rapporto costi-benefici. Difatti, essi esprimono le seguenti opinioni sull'applicazione di un *book-value method*³³⁵:

- a) valutazione delle attività e delle passività ricevute:
 - i. alcuni sostengono l'utilizzo dei valori contabili dell'entità trasferita poiché tale approccio adotta la prospettiva delle entità aggreganti piuttosto che la prospettiva dell'entità controllante;
 - ii. altri supportano l'uso dei valori contabili dell'entità trasferita risultanti dal bilancio consolidato dell'entità controllante perché tali valori possono essere talvolta più aggiornati.
- b) divulgazione delle informazioni pre-aggregazione: essi raccomandano di includere le attività, le passività, i proventi e gli oneri dell'entità trasferita nel bilancio dell'entità ricevente prospetticamente a partire dalla data di aggregazione. Tale approccio non comporta la rideterminazione delle informazioni pre-aggregazione.

Orientamento C: alcune aggregazioni aziendali sotto controllo comune sono simili alle aggregazioni aziendali ai sensi dell'IFRS 3 e altre non lo sono

Per quanto concerne l'ultimo orientamento, una parte degli *stakeholder* sostiene che le aggregazioni aziendali sotto controllo comune non siano tutte simili tra loro, in quanto alcune di esse sono simili alle aggregazioni aziendali di cui all'IFRS 3, mentre altre non lo sono. Per queste ultime dovrebbe essere utilizzato un *book-value method*. Di seguito, si presentano le opinioni dei sostenitori dell'orientamento C sull'applicazione di questo metodo³³⁶:

³³⁵ IFRS Foundation, *Business Combinations under Common Control*, Novembre 2020, par 4.8, pp. 48-49.

³³⁶ IFRS Foundation, *Business Combinations under Common Control*, Novembre 2020, par 4.9, p. 49.

- a) valutazione delle attività e delle passività ricevute:
- i. alcuni *stakeholder* sono favorevoli all'utilizzo dei valori contabili dell'entità trasferita perché tale approccio considera l'entità beneficiaria e l'entità trasferita attraverso la stessa base e produce un risultato simile a quello dei bilanci aggregati;
 - ii. altri preferiscono utilizzare i valori contabili dell'entità trasferita risultanti dal bilancio consolidato dell'entità controllante, per motivi legati al rapporto costi-benefici. Difatti, l'utilizzo di tali valori potrebbe semplificare l'attività di rilevazione contabile all'interno del gruppo e quindi ridurre il costo della rilevazione stessa.
- b) divulgazione delle informazioni pre-aggregazione:
- i. alcuni sono favorevoli all'inserimento delle attività, delle passività, dei proventi e degli oneri dell'entità trasferita nel bilancio dell'entità ricevente presentate retroattivamente dall'inizio del primo esercizio, come se l'entità ricevente e l'entità trasferita fossero sempre state aggregate, con informazioni pre-aggregazione rideterminate. A loro avviso, questo approccio è coerente con il concetto di bilancio aggregato e fornisce informazioni utili sulla società risultante dall'aggregazione;
 - ii. altri sono favorevoli all'inclusione delle attività, delle passività, dei proventi e degli oneri dell'entità trasferita nel bilancio dell'entità ricevente prospetticamente a partire dalla data di aggregazione, senza riportare le informazioni pre-aggregazione.
- Vi è un largo consenso sull'opinione secondo cui le informazioni pre-aggregazione possano essere utili a tutte le società aggreganti. Tuttavia, tali informazioni risulterebbero sia soggettive che costose da fornire. Inoltre, un approccio di questo genere descriverebbe una società aggregata che non esisteva effettivamente prima dell'operazione.

3.4.2 Valutazione delle attività e passività ricevute

Il *Board* ha considerato cosa potrebbe accadere nel caso in cui la società ricevente dovesse valutare le attività e le passività ricevute secondo i valori contabili dell'entità trasferita e cosa potrebbe accadere se invece la società ricevente effettuasse tale valutazione in base

ai valori contabili dell'entità trasferita risultanti dal bilancio consolidato dell'entità controllante.

L'utilizzo dei valori contabili dell'entità trasferita risultanti dal bilancio consolidato dell'entità controllante può comportare i seguenti effetti³³⁷:

- a) divulgazione di informazioni basate su una valutazione più recente delle attività e delle passività della società trasferita. Tuttavia, i valori contabili dell'entità trasferita risultanti dal bilancio consolidato dell'entità controllante non riflettono il valore corrente delle attività e passività trasferite alla data di aggregazione;
- b) incoerenza con le disposizioni contenute nel *Conceptual Framework for Financial Reporting* che si concentra su informazioni rilevate dal punto di vista dell'entità ricevente. I valori contabili dell'entità trasferita risultanti dal bilancio consolidato dell'entità controllante non avrebbero alcuna correlazione con l'aggregazione effettuata tra l'entità ricevente e l'entità trasferita, poiché l'entità controllante non è direttamente coinvolta nell'operazione;
- c) trattamento contabile delle attività e delle passività delle entità aggreganti secondo una base disomogenea. A seguito dell'aggregazione, le attività e le passività dell'entità ricevente continuerebbero ad essere valutate secondo i valori contabili riportati da tale società, mentre le attività e le passività dell'entità trasferita verrebbero valutate in base ai valori contabili dell'entità trasferita riportati nel bilancio consolidato dell'entità controllante. Conseguentemente, verrebbero fornite informazioni diverse sulle attività e sulle passività delle società aggreganti, a seconda di come viene strutturata l'operazione.

Al contrario, l'utilizzo dei valori contabili dell'entità trasferita porterebbe i seguenti risultati³³⁸:

- a) divulgazione di informazioni storiche "ininterrotte" sull'entità trasferita per effettuare un'analisi dei *trend*;
- b) presentazione dell'aggregazione dal punto di vista delle entità aggreganti piuttosto che dal punto di vista dell'entità controllante; e

³³⁷ IFRS Foundation, *Business Combinations under Common Control*, Novembre 2020, par 4.12, pp. 50-51.

³³⁸ IFRS Foundation, *Business Combinations under Common Control*, Novembre 2020, par 4.13, p. 51.

- c) trattamento contabile delle attività e delle passività delle entità aggreganti secondo una base omogenea. Dunque, le attività e le passività di ciascuna entità continuerebbero ad essere valutate in base ai valori contabili precedentemente riportati da tale società. In questo modo, sarebbe possibile fornire delle informazioni simili sulle attività e sulle passività delle società aggreganti, indipendentemente da come viene strutturata l'operazione.

È per le ragioni appena illustrate che il *Board* ha deciso di sostenere l'utilizzo dei valori contabili della società trasferita piuttosto che dei valori contabili della società trasferita risultanti dal bilancio consolidato della controllante. Difatti, un approccio di questo genere sarebbe più coerente con le ragioni del *Board* per richiedere o consentire l'applicazione di un *book-value method* in circostanze specifiche. In particolare, l'utilizzo di un *book-value method* per le aggregazioni aziendali sotto controllo comune che non influiscono sugli azionisti di minoranza³³⁹:

- a) fornirebbe informazioni utili ai potenziali azionisti delle entità aggreganti; e
- b) eviterebbe l'insorgere di difficoltà che invece sorgerebbero qualora si applicasse l'*acquisition method* perché un *book-value method* non si basa sull'identificazione di un acquirente.

L'estensione di questa logica alle modalità con cui dovrebbe essere applicato un *book-value method* suggerisce che le attività e le passività di ciascuna entità aggregante dovrebbero essere trattate contabilmente secondo una base omogenea, ovvero in base ai valori contabili precedentemente riportati da ciascuna società, invece di utilizzare approcci diversi a seconda di come l'aggregazione è strutturata.

Oltre a questi aspetti, il *Board* ha riconosciuto che sia le informazioni sulle valutazioni più recenti sia le informazioni storiche utilizzabili per effettuare un'analisi dei *trend* potrebbero essere utili agli utilizzatori dei bilanci³⁴⁰.

È necessario specificare però che il *Board* sostiene che, da un punto di vista concettuale, l'utilizzo dei valori contabili dell'entità trasferita sia più appropriato rispetto all'utilizzo dei valori contabili dell'entità trasferita risultanti dal bilancio consolidato dell'entità

³³⁹ IFRS Foundation, *Business Combinations under Common Control*, Novembre 2020, par 4.14, p. 51.

³⁴⁰ IFRS Foundation, *Business Combinations under Common Control*, Novembre 2020, par 4.16, p. 52.

controllante perché l'entità controllante non rientra direttamente nell'aggregazione tra l'entità ricevente e l'entità trasferita.

Da un punto di vista pratico invece, il *Board* ha osservato che il costo derivante dall'utilizzo dei valori contabili dell'entità trasferita o dei valori contabili dell'entità trasferita risultanti dal bilancio consolidato dell'entità controllante dipende dalle caratteristiche di ciascuna aggregazione.

Attraverso le considerazioni esposte, il *Board* è giunto alla definizione di un'ulteriore *preliminary view* secondo cui l'utilizzo dei valori contabili dell'entità trasferita consente di fornire le informazioni più utili agli utilizzatori del bilancio dell'entità ricevente ad un costo che è giustificato dai benefici derivanti da tali informazioni³⁴¹.

3.4.3 Valutazione del corrispettivo pagato

Il corrispettivo trasferito nell'ambito di un'aggregazione aziendale sotto controllo comune può assumere varie forme. Solitamente, esso viene pagato in contanti o attraverso l'emissione di azioni proprie della società ricevente o con attività che non costituiscono denaro o, addirittura, mediante l'assunzione di passività.

Inoltre, quando nella prassi viene utilizzato un *book-value method*, il corrispettivo pagato è valutato al *fair value* o al valore contabile o, nel caso di un corrispettivo pagato sotto forma di azioni proprie, al valore nominale (*par value* o *nominal value*) di queste ultime³⁴². Conseguentemente, il *Board* ha considerato, nella sua analisi, in che modo l'entità ricevente dovrebbe valutare il corrispettivo pagato, nelle sue varie forme.

1) Corrispettivo sottoforma di azioni proprie della società ricevente

Il *Board* ha considerato la possibilità di specificare le modalità secondo cui l'entità ricevente deve valutare il corrispettivo versato sottoforma di azioni proprie, ovvero al *fair value* o al valore nominale delle stesse.

Prima di affrontare questo tema, è giusto precisare che il *Board* ha individuato una correlazione tra la questione relativa alla valutazione del corrispettivo pagato e quella relativa alla rilevazione di un'eventuale differenza tra il corrispettivo trasferito e il valore contabile delle attività e passività ricevute.

³⁴¹ IFRS Foundation, *Business Combinations under Common Control*, Novembre 2020, par 4.18, p. 52.

³⁴² IFRS Foundation, *Business Combinations under Common Control*, Novembre 2020, par 4.21, p. 52.

Qualora si dovessero seguire le indicazioni del *Board* e si rilevasse la differenza citata all'interno del patrimonio netto, la valutazione del corrispettivo pagato sottoforma di azioni proprie non inciderebbe sulle attività, sulle passività, sui proventi e sugli oneri della società ricevente o sul patrimonio netto complessivo. Tuttavia, questa valutazione potrebbe influire sugli importi riportati per particolari componenti patrimoniali dell'entità ricevente³⁴³.

La rilevazione delle componenti di bilancio in esame all'interno del patrimonio netto e la valutazione delle azioni emesse sono spesso influenzate dai principi contabili e dalle normative nazionali. Inoltre, queste attività di rilevazione e valutazione non sono solitamente prescritte dagli *standard* IFRS.

Per queste ragioni, il *Board* ha espresso una *preliminary view* secondo la quale non si dovrebbe prescrivere come valutare il corrispettivo pagato mediante l'emissione di azioni proprie della società ricevente³⁴⁴.

II) Corrispettivo sottoforma di attività diverse dal denaro

Un ulteriore aspetto considerato dal *Board* corrisponde alle metodologie di valutazione del corrispettivo versato sottoforma di attività diverse dal denaro da parte dell'entità ricevente, poiché quest'ultima può effettuare la valutazione al *fair value* o ai valori contabili delle attività trasferite alla data di aggregazione.

Solitamente, quando il corrispettivo viene pagato in denaro, il suo *fair value* corrisponde al suo valore contabile. Dunque, entrambi gli approcci di valutazione porterebbero allo stesso risultato³⁴⁵.

Quando il corrispettivo viene versato sottoforma di attività diverse dal denaro invece, la valutazione del corrispettivo trasferito può influire sulla rilevazione da parte della società ricevente di un utile o di una perdita, derivante dalla dismissione di tali attività, in conto economico. Si possono prospettare due alternative da un punto di vista contabile³⁴⁶:

- a) se il corrispettivo trasferito è valutato al valore contabile delle attività diverse dal denaro trasferite, non viene rilevato alcun utile o perdita;

³⁴³ IFRS Foundation, *Business Combinations under Common Control*, Novembre 2020, par 4.26, p. 54.

³⁴⁴ IFRS Foundation, *Business Combinations under Common Control*, Novembre 2020, par 4.28, p. 54.

³⁴⁵ IFRS Foundation, *Business Combinations under Common Control*, Novembre 2020, par 4.29, p. 54.

³⁴⁶ IFRS Foundation, *Business Combinations under Common Control*, Novembre 2020, par 4.29, p. 54.

- b) se il corrispettivo trasferito è valutato al *fair value* delle attività diverse dal denaro trasferite, viene rilevato un utile o una perdita derivante dalla dismissione di tali attività, purché il valore contabile delle stesse differisca dal loro valore corrente.

In aggiunta, si presenta una similarità con la valutazione del corrispettivo versato sottoforma di azioni proprie dell'entità ricevente. Difatti, anche la valutazione del corrispettivo trasferito sottoforma di attività diverse dal denaro potrebbe influenzare gli importi riportati per alcune componenti di patrimonio dell'entità ricevente.

Un'altra similitudine è costituita dal fatto che il *Board* non prescrive delle metodologie di rilevazione per determinati componenti come quelli in esame nel patrimonio netto, poiché esse sono già previste o indicate dai requisiti contabili e dalle normative nazionali. Tuttavia, dato che la valutazione del corrispettivo versato sottoforma di attività diverse dal denaro può incidere sui valori riportati nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio dell'entità ricevente, il *Board* ha verificato se tale forma di corrispettivo vada valutata al *fair value* o secondo i valori contabili delle attività in esame.

Di base, si potrebbe supportare l'orientamento secondo il quale la valutazione a valori contabili del corrispettivo in esame piuttosto che a valori correnti può comportare la determinazione di risultati contabili diversi a seconda della struttura dell'operazione.

Dunque, seguendo una considerazione piuttosto logica, il corrispettivo versato sottoforma di attività diverse dal denaro dovrebbe essere valutato in base al *fair value* di tali attività, il che si tradurrebbe in informazioni simili fra loro sulla dismissione delle attività considerate indipendentemente dal modo in cui tale cessione è avvenuta³⁴⁷.

Tuttavia, valutare il corrispettivo in questione al *fair value* delle attività trasferite potrebbe essere costoso e potrebbe comportare delle incertezze significative. Alcuni membri del *Board* hanno anche sostenuto che valutare il corrispettivo trasferito sottoforma di attività diverse dal denaro al valore contabile di queste risulterebbe più coerente con la valutazione delle attività e delle passività ricevute ai loro valori contabili³⁴⁸.

Il *Board* ha effettuato ulteriori considerazioni in merito a questa tematica.

³⁴⁷ IFRS Foundation, *Business Combinations under Common Control*, Novembre 2020, par 4.33, p. 55.

³⁴⁸ IFRS Foundation, *Business Combinations under Common Control*, Novembre 2020, par 4.34, p. 56.

Innanzitutto, un approccio di questo tipo risulterebbe più appropriato qualora un'aggregazione aziendale sotto controllo comune fosse vista come una singola transazione (il trasferimento di un corrispettivo in cambio di un'entità) piuttosto che come due transazioni separate (una cessione di attività e la successiva acquisizione di un'entità).

In secondo luogo, le informazioni relative all'utile o alla perdita derivante dalla dismissione possono essere poco utili per gli utilizzatori dei bilanci dell'entità ricevente in un'aggregazione aziendale sotto controllo comune contabilizzata secondo un *book-value method*.

Il *Board* è giunto alla conclusione che i benefici derivanti dalla valutazione del corrispettivo trasferito sottoforma di attività diverse dal denaro al *fair value* delle attività stesse potrebbero non superare i costi. Per questo motivo, si è delineato un parere preliminare secondo cui l'entità ricevente dovrebbe valutare il corrispettivo trasferito sottoforma di attività diverse dal denaro ai valori contabili delle attività stesse alla data di aggregazione³⁴⁹.

III) Corrispettivo pagato tramite l'assunzione di passività

Per completare l'analisi, il *Board* ha considerato i metodi utilizzabili dall'entità ricevente per la valutazione di un corrispettivo pagato tramite l'assunzione di passività nei confronti dell'entità cedente o l'assunzione di responsabilità verso un altro soggetto. Questa tipologia di corrispettivo potrebbe essere valutata utilizzando due modalità fra loro alternative³⁵⁰:

- a) al *fair value* delle passività assunte alla data di aggregazione;
- b) all'ammontare determinato in fase di rilevazione iniziale delle passività assunte alla data di aggregazione.

Per quanto concerne la valutazione iniziale delle passività assunte e l'importo rilevato nel patrimonio netto dell'entità beneficiaria relativo all'eventuale differenza tra il corrispettivo trasferito e il valore contabile delle attività e passività ricevute, il metodo di valutazione prescelto potrebbe influenzare il bilancio dell'entità ricevente.

³⁴⁹ IFRS Foundation, *Business Combinations under Common Control*, Novembre 2020, par 4.36, p. 56.

³⁵⁰ IFRS Foundation, *Business Combinations under Common Control*, Novembre 2020, par 4.37, p. 56.

Inoltre, dato che in alcuni casi il principio IFRS applicabile potrebbe portare alla valutazione delle passività al *fair value* determinato in fase di rilevazione iniziale, entrambi gli approcci di valutazione potrebbero portare allo stesso risultato.

Al di là di questi aspetti, la decisione su quale metodo di valutazione utilizzare per la rilevazione del corrispettivo pagato tramite l'assunzione di passività non avrebbe altri effetti sul bilancio dell'entità ricevente alla data di aggregazione.

Conseguentemente, il *Board* non ha individuato delle ragioni valide per richiedere l'applicazione esclusiva di un *fair value method* per la valutazione di un corrispettivo pagato tramite l'assunzione di passività. Esso ha invece determinato una *preliminary view* secondo la quale tale corrispettivo deve essere valutato secondo l'importo determinato in fase di rilevazione iniziale delle passività assunte alla data di aggregazione, applicando i principi IFRS³⁵¹.

3.4.4 Rilevazione della differenza tra il corrispettivo pagato e le attività e passività ricevute

Come già illustrato in precedenza, il *Board* ha determinato che, in caso di applicazione di un *book-value method* per la contabilizzazione delle aggregazioni aziendali sotto controllo comune, qualsiasi differenza tra il corrispettivo trasferito e il valore contabile delle attività e passività ottenute viene solitamente rilevata nel patrimonio netto dell'entità ricevente.

Normalmente, secondo gli IFRS, le variazioni di patrimonio netto possono derivare da transazioni con i soci nella loro qualità di proprietari³⁵² o essere il risultato delle performance registrate dalla società nell'esercizio in esame. Tuttavia, in termini prettamente economici, non tutte le differenze che emergono quando si applica un *book-value method* costituiscono necessariamente una *distribution from equity* o una *contribution to equity* dell'entità ricevente e non rappresentano nemmeno un provento o un onere. Infatti, questa differenza può comprendere una o più delle seguenti componenti³⁵³:

- a) qualsiasi differenza tra il corrispettivo trasferito e ciò che sarebbe stato pagato ad una parte non correlata in un'operazione conclusa a condizioni di mercato, da

³⁵¹ IFRS Foundation, *Business Combinations under Common Control*, Novembre 2020, par 4.42, p. 57.

³⁵² Si veda Capitolo 3, par 3.3.

³⁵³ IFRS Foundation, *Business Combinations under Common Control*, Novembre 2020, par 4.45, p. 57-58.

rilevare come *contribution to equity* o *distribution from equity* della società ricevente;

- b) avviamento non rilevato, che comprende l'avviamento preesistente nell'entità trasferita e le eventuali sinergie derivanti dall'aggregazione. L'applicazione del *book-value method* comporta la mancata rilevazione dell'avviamento considerato perché il corrispettivo trasferito in alcune aggregazioni aziendali sotto controllo comune potrebbe non approssimare il *fair value* dell'entità acquisita e il valore delle sinergie attese. Conseguentemente, il rilevamento dell'avviamento potrebbe comportare una valutazione arbitraria che non fornisce informazioni utili;
- c) altri fattori, quali eventuali differenze derivanti dalla valutazione delle attività e passività ricevute al loro valore contabile e gli effetti derivanti dal modo in cui un corrispettivo viene valutato in caso di applicazione di un *book-value method*.

Un metodo di rilevazione che richiede la determinazione di una differenza contabile di questo genere potrebbe risultare costoso e di difficile applicazione.

Difatti, è giusto compiere una precisazione. In precedenza, si è evidenziato come il *Board* abbia definito difficile, se non anche impossibile, rispettare un obbligo di identificazione e valutazione delle componenti di un'eventuale differenza tra il corrispettivo trasferito e il *fair value* delle attività identificabili acquisite e delle passività identificabili assunte in caso di applicazione dell'*acquisition method*.

Il *Board* ha rilevato che tali problematiche si svilupperebbero anche se si richiedesse all'entità ricevente di suddividere le componenti della differenza contabile emersa tramite l'applicazione di un *book-value method*. Inoltre, effettuare una suddivisione di tale differenza in componenti distinti e rilevarli separatamente eliminerebbe le differenze esistenti tra l'*acquisition method* e un *book-value method*³⁵⁴.

Una situazione di questo genere comporterebbe fin da subito l'annullamento di una delle *preliminary view* definite in precedenza, secondo cui un *book-value method* dovrebbe essere applicato a specifiche aggregazioni aziendali sotto controllo comune.

Dunque, è opinione del *Board* che³⁵⁵:

- a) l'entità ricevente non dovrebbe essere tenuta alla suddivisione in componenti delle differenze derivanti dall'applicazione di un *book-value method*;

³⁵⁴ IFRS Foundation, *Business Combinations under Common Control*, Novembre 2020, par 4.46, p. 58.

³⁵⁵ IFRS Foundation, *Business Combinations under Common Control*, Novembre 2020, par 4.48, p. 58.

- b) la rilevazione della differenza tra il corrispettivo pagato e il valore contabile delle attività e passività trasferite nel patrimonio netto dell'entità ricevente sia più appropriata rispetto alla rilevazione della stessa come attività, passività, provento o onere.

Alla base di queste considerazioni del *Board*, vi è il fatto che si applicherebbe (alle aggregazioni aziendali sotto controllo comune) un *book-value method* non soggetto ad alcuna normativa sulle operazioni con parti correlate e che potrebbe quindi includere una *distribution from equity* o una *contribution to equity* dell'entità ricevente.

Oltre a questi aspetti, il *Board* ha cercato di comprendere se fosse necessario prescrivere in quale componente di patrimonio netto un'entità ricevente debba presentare eventuali differenze³⁵⁶ derivanti dall'applicazione di un *book-value method*.

Solitamente, come già specificato più volte in precedenza, nei principi IFRS non viene prescritto in quale componente di patrimonio netto debbano essere rilevati determinati importi poiché le regole di presentazione di alcune componenti patrimoniali sono già definite dai principi contabili e dalle normative nazionali dei singoli Paesi.

Pertanto, il *Board* è giunto alla conclusione (esposta in un'apposita *preliminary view*) che non dovrebbe prescrivere all'interno di quale componente di capitale proprio l'entità ricevente debba presentare eventuali differenze tra il corrispettivo pagato e il valore contabile delle attività e passività ricevute³⁵⁷.

3.4.5 Rilevazione dei costi di transazione

Nell'intraprendere delle aggregazioni aziendali sotto controllo comune, le società potrebbero sostenere costi di transazione (*transaction costs*) di vario genere.

Applicando l'*acquisition method*, i costi di transazione vengono rilevati come oneri all'interno del conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti (ad eccezione dei costi di emissione di azioni o altri strumenti di debito, che sono contabilizzati in conformità agli IFRS applicabili). Difatti, in fase di elaborazione dell'IFRS 3, il *Board* ha concluso che i costi di transazione sostenuti per effettuare un'aggregazione aziendale costituiscono

³⁵⁶ Solitamente, nella prassi contabile, tale differenza viene presentata alternativamente tra le riserve o gli utili non distribuiti (o una componente analoga del patrimonio netto) o un premio azionario (o il capitale aggiuntivo versato o una componente simile del patrimonio netto).

³⁵⁷ IFRS Foundation, *Business Combinations under Common Control*, Novembre 2020, par 4.49, p. 59.

transazioni separate in cui l'acquirente paga per i servizi ricevuti. Dunque, i costi sostenuti per tali servizi dovrebbero essere contabilizzati come delle semplici spese.

Dalle ricerche effettuate dal *Board*, è emerso inoltre che, nella prassi contabile internazionale, i *book-value method* solitamente applicati seguono lo stesso approccio previsto dall'IFRS 3 per la rilevazione dei costi di transazione. Dato che il *Board* non ha individuato alcun motivo valido per richiedere l'applicazione di un approccio diverso da quello previsto dall'IFRS 3, i costi di transazione dovranno essere contabilizzati secondo le disposizioni di quest'ultimo³⁵⁸.

3.4.6 Divulgazione di informazioni pre-aggregazione

Come si già accennato nel capitolo 2 e in alcuni dei precedenti paragrafi, quando si applica un *book-value method*, le società possono aggregare retroattivamente le attività, le passività, i proventi e gli oneri dell'entità trasferita. In altre parole, il bilancio dell'entità trasferita viene redatto come se le entità partecipanti all'operazione fossero sempre state aggregate fra loro, con informazioni pre-aggregazione ridefinite per includere le attività, le passività, i proventi e gli oneri dell'entità trasferita dall'inizio del primo esercizio presentato.

Si è visto però che le entità possono aggregare le voci di bilancio citate anche in maniera prospettica, cioè dalla data dell'aggregazione senza dover rideterminare le informazioni pre-aggregazione.

Estendendo la logica contenuta nei pareri preliminari del *Board* analizzati precedentemente anche alla tematica delle informazioni pre-aggregazione, è possibile comprendere che le stesse debbano essere preparate in maniera indipendente da come l'aggregazione è strutturata, quindi i bilanci dell'entità ricevente devono presentare le informazioni come se le entità aggreganti fossero sempre state aggregate fra loro³⁵⁹.

Un approccio di questo tipo porterebbe sicuramente alcuni vantaggi. Innanzitutto, verrebbero fornite agli *stakeholder* delle informazioni utili, indipendentemente da come è strutturata l'operazione. In secondo luogo, si avrebbe un approccio simile a quello previsto per la redazione dei bilanci consolidati (approccio retroattivo).

Tuttavia, molteplici utilizzatori dei bilanci e *stakeholder* si sono opposti all'applicazione di un approccio retroattivo poiché si fornirebbe l'immagine di un gruppo che al momento

³⁵⁸ IFRS Foundation, *Business Combinations under Common Control*, Novembre 2020, par 4.55, p. 59.

³⁵⁹ IFRS Foundation, *Business Combinations under Common Control*, Novembre 2020, par 4.59, p. 60.

dell'aggregazione ancora non esisteva. Le informazioni risultanti da questo approccio sarebbero sicuramente utili, ma consisterebbero in informazioni pro-forma, inappropriate per l'inserimento in bilancio. Anche la semplice fase di preparazione di informazioni di questo genere può portare ad un giudizio e ad un'incertezza significativi. Inoltre, le informazioni storiche sulle società aggreganti verrebbero già richieste dalle disposizioni concernenti i mercati di capitali, qualora l'operazione venisse intrapresa in preparazione di un'IPO³⁶⁰.

Il *Board* ha osservato che un approccio retroattivo è più costoso da applicare rispetto ad un approccio prospettico. Inoltre, i due approcci fornirebbero informazioni differenti solo nel bilancio relativo all'esercizio in cui si verifica l'aggregazione e nel bilancio relativo all'esercizio successivo (solo quando si presentano informazioni comparative).

Si è giunti quindi alla conclusione che i benefici informativi derivanti dall'applicazione di un approccio retroattivo possono essere limitati e possono non superare i costi connessi alla sua applicazione.

Il *Board* ha conseguentemente formulato un parere preliminare secondo cui l'entità ricevente dovrebbe aggregare le attività, le passività, i proventi e gli oneri dell'entità trasferita in modo prospettico a partire dalla data di aggregazione³⁶¹.

Il *Board* ha successivamente considerato un altro aspetto, ovvero se fosse necessario fornire delle linee guida sull'identificazione dell'entità ricevente da un punto di vista contabile o se questa dovesse essere effettuata sempre, come se si trattasse di una caratteristica tipica dell'operazione.

L'IFRS 3 fornisce già una guida applicativa per l'identificazione dell'acquirente a fini contabili in caso di applicazione dell'*acquisition method*; tuttavia, essa potrebbe non essere utile all'individuazione dell'entità ricevente in caso di applicazione di un *book-value method*. Difatti, uno dei pareri preliminari del *Board* prevedeva l'applicazione di un *book-value method* per la contabilizzazione delle aggregazioni aziendali sotto controllo comune che non incidono sugli azionisti di minoranza proprio a causa della difficoltà nell'identificare un acquirente. Una difficoltà analoga potrebbe sorgere qualora il *Board* dovesse imporre alle società aggreganti di guardare oltre la struttura giuridica dell'operazione quando si applica un *book-value method* e di considerare altri fatti e

³⁶⁰ IFRS Foundation, *Business Combinations under Common Control*, Novembre 2020, par 4.60, p. 61.

³⁶¹ IFRS Foundation, *Business Combinations under Common Control*, Novembre 2020, par 4.62, p. 61.

circostanze per identificare l'entità ricevente. Inoltre, quando si utilizza un *book-value method*, l'identificazione dell'entità ricevente non influisce sulla rilevazione e sulla valutazione delle attività, delle passività, dei proventi e degli oneri alla data di aggregazione o ad una data successiva poiché vengono interessate solo le informazioni pre-aggregazione³⁶².

Al termine della sua attività di ricerca, il *Board* è giunto alla conclusione che i costi derivanti dall'obbligo di guardare oltre alla semplice struttura giuridica dell'operazione possono superare i benefici informativi ottenibili tramite questo approccio.

Per questa ragione, il *Board* ha deciso di non sviluppare delle linee guida per l'individuazione dell'entità ricevente quando si applica un *book-value method* che considera fattori diversi dalla struttura giuridica dell'operazione³⁶³.

3.5 Disclosure requirements

In ultima analisi, il *Board* ha affrontato il tema della divulgazione di informazioni sulle aggregazioni aziendali sotto controllo comune da parte delle entità riceventi nelle note al bilancio, col fine di migliorare il livello di trasparenza delle rilevazioni contabili relative a tali aggregazioni. Questo aspetto gode di una rilevanza particolare poiché le aziende tendono a fornire poche informazioni sulle aggregazioni aziendali sotto controllo comune, in particolare quando si applica *book-value method*.

Si specifica fin da subito che le osservazioni effettuate dal *Board* in merito agli obblighi informativi da rispettare in caso di contabilizzazione di un'aggregazione aziendale sotto controllo comune mediante l'applicazione di un *book-value method* costituiscono solo delle decisioni preliminari. Questo accade per svariate ragioni³⁶⁴:

- a) le decisioni relative agli obblighi informativi previsti per un particolare metodo sono collegate alle decisioni su quando e come tale metodo si applica e queste ultime potrebbero venire modificate nel corso del tempo in considerazione dei *feedback* ricevuti dagli *stakeholder* sul *discussion paper* in esame;
- b) i pareri del *Board* sulle modifiche da apportare all'IFRS 3 potrebbero variare in seguito ai responsi degli *stakeholder* sul *discussion paper* relativo alle aggregazioni aziendali sotto controllo comune;

³⁶²IFRS Foundation, *Business Combinations under Common Control*, Novembre 2020, par 4.63-4.64, pp. 61-62.

³⁶³ IFRS Foundation, *Business Combinations under Common Control*, Novembre 2020, par 4.64, p. 62.

³⁶⁴ IFRS Foundation, *Business Combinations under Common Control*, Novembre 2020, par 5.4, p. 65.

- c) il *Board* non ha ancora sviluppato un *book-value method* da applicare alle operazioni in esame.

3.5.1 Disclosure requirements quando si applica l'*acquisition method*

Come si è analizzato nel paragrafo 3.3.3, il *Board* ritiene che l'*acquisition method* debba essere applicato alle aggregazioni aziendali sotto controllo comune che influenzano gli azionisti di minoranza dell'entità ricevente poiché questo tipo di operazione è simile alle aggregazioni aziendali di cui all'IFRS 3 e anche le esigenze informative degli utenti del bilancio dell'entità ricevente sono simili fra i due casi.

Pertanto, secondo il *Board*, gli obblighi informativi di cui all'IFRS 3, insieme alle eventuali modifiche dello stesso, dovrebbero applicarsi anche alle aggregazioni aziendali sotto controllo comune in caso di utilizzo dell'*acquisition method*, poiché richiedere le medesime informazioni richieste per le aggregazioni aziendali di cui all'IFRS 3 risulterebbe coerente con le pratiche contabili svolte da alcune entità che applicano gli obblighi informativi di cui all'IFRS 3 alle BCUCC (quando tali entità utilizzano l'*acquisition method*)³⁶⁵.

Inoltre, il *Board* ha considerato la possibilità di richiedere delle informazioni aggiuntive in caso di rilevazione delle aggregazioni aziendali sotto controllo comune, oltre a sostenere che i pareri relativi alle possibili modifiche da adottare per l'IFRS 3 (pareri contenuti nel progetto *Business Combinations - Disclosures, Goodwill and Impairment*) possono consentire di affrontare meglio la questione sugli obblighi informativi per le aggregazioni aziendali sotto controllo comune contabilizzate tramite l'applicazione dell'*acquisition method*³⁶⁶.

In aggiunta, è stata considerata anche l'applicabilità dello IAS 24- *Related Party Disclosures* alle aggregazioni aziendali sotto controllo comune. A semplice titolo esemplificativo, lo IAS 24 richiede la divulgazione di informazioni sulla natura del rapporto con parti correlate, sull'importo del corrispettivo pagato e sugli eventuali saldi in essere.

³⁶⁵ IFRS Foundation, *Business Combinations under Common Control*, Novembre 2020, par 5.5-5.6, pp. 65-66.

³⁶⁶ IFRS Foundation, *Business Combinations under Common Control*, Novembre 2020, par 5.8-5.9, p. 66.

Il *Board* ha quindi valutato se i requisiti di cui allo IAS 24 siano sufficienti per richiedere all'entità ricevente di fornire agli utilizzatori del bilancio le informazioni di cui hanno bisogno sui termini di un'aggregazione aziendale sotto controllo comune ed è giunto alla conclusione che tali requisiti, insieme ai requisiti eventualmente modificati dell'IFRS 3, dovrebbero essere applicati quando si divulgano informazioni sulle aggregazioni aziendali sotto controllo comune.

Il *Board* ha formulato una *preliminary view* secondo la quale dovrebbe fornire delle linee guida per supportare le società nell'applicazione degli obblighi di informativa sulle aggregazioni aziendali sotto controllo comune³⁶⁷.

3.5.2 Disclosure requirements quando si applica un *book-value method*

Nei paragrafi precedenti, si è illustrato come il *Board* sia arrivato alla conclusione che un *book-value method* dovrebbe essere applicato a tutte le aggregazioni aziendali sotto controllo comune che non influiscono sugli azionisti di minoranza dell'entità beneficiaria e, in alcuni casi specifici, ad alcune aggregazioni aziendali che incidono sugli azionisti di minoranza. Tali aggregazioni potrebbero differire da quelle indicate nell'IFRS 3 e anche le esigenze informative degli utilizzatori dei bilanci potrebbero essere diverse tra i due casi. Tali pareri preliminari del *Board*, congiuntamente alle decisioni in merito alle modalità di applicazione di un *book-value method*, incidono sugli obblighi informativi che il *Board* deve richiedere alla società ricevente in caso di contabilizzazione delle aggregazioni aziendali sotto controllo comune mediante l'applicazione di un *book-value method*.

Le opinioni del *Board* influiscono, in particolare, sulla natura e sulla portata delle informazioni necessarie per soddisfare le esigenze informative degli utilizzatori del bilancio, nonché sulla questione relativa al rapporto costi-benefici (e quindi se i benefici derivanti dalla divulgazione di alcune informazioni superino i relativi costi).

Utilizzando gli obblighi informativi di cui all'IFRS 3 come punto di partenza, il *Board* è giunto alla conclusione che solo alcuni dei requisiti dell'IFRS 3 siano appropriati in caso di applicazione di un *book-value method*, a causa delle differenze sia nelle esigenze informative degli utilizzatori del bilancio che nel rapporto costi-benefici, nonché delle differenze esistenti tra le modalità di applicazione di un *book-value method* e dell'*acquisition method*³⁶⁸.

³⁶⁷ IFRS Foundation, *Business Combinations under Common Control*, Novembre 2020, par 5.11, p. 66.

³⁶⁸ IFRS Foundation, *Business Combinations under Common Control*, Novembre 2020, par 5.16, p. 67.

Difatti, il *Board* è formulato le seguenti *preliminary view*³⁶⁹:

- 1) l'obbligo di cui all'IFRS 3 di fornire informazioni utili agli utilizzatori dei bilanci per valutare la natura e l'effetto dell'aggregazione è appropriato per le aggregazioni aziendali sotto controllo comune;
- 2) il requisito informativo definito nel progetto *Business Combinations - Disclosures, Goodwill and Impairment* che prevede la divulgazione di informazioni utili agli utenti dei bilanci per comprendere i benefici attesi dall'aggregazione è appropriato per le aggregazioni aziendali sotto controllo comune.

È giusto precisare che le informazioni necessarie per soddisfare tali requisiti potrebbero differire dalle informazioni necessarie per le aggregazioni aziendali di cui all'IFRS 3.

Oltre a questi aspetti, il *Board* ha sviluppato un ulteriore parere preliminare secondo il quale, in caso di applicazione di un *book-value method*, le società dovrebbero essere tenute a comunicare le seguenti informazioni (richieste dagli obblighi informativi contenuti nell'IFRS 3)³⁷⁰:

- a) il nome e la descrizione dell'entità trasferita, la data dell'aggregazione, la percentuale di partecipazioni con diritto di voto trasferite all'entità ricevente, le motivazioni alla base dell'aggregazione e una descrizione del modo in cui l'entità ricevente ha ottenuto il controllo;
- b) gli importi rilevati di ciascuna delle principali classi di attività ricevute e passività assunte;
- c) il valore contabile di qualsiasi partecipazione di minoranza nell'entità trasferita;
- d) le informazioni relative ad aggregazioni individualmente irrilevanti che sono rilevanti sempre insieme;
- e) le informazioni sulle aggregazioni che si verificano dopo la fine dell'esercizio di riferimento ma prima dell'approvazione del bilancio;
- f) l'importo e una spiegazione di eventuali utili o perdite, rilevati nell'esercizio corrente, relativi ad attività e passività ricevute in un'aggregazione aziendale sotto controllo comune verificatasi nell'esercizio corrente o precedente, qualora tale informativa sia rilevante per comprendere il bilancio dell'entità ricevente;
- g) qualsiasi informazione aggiuntiva necessaria.

³⁶⁹ IFRS Foundation, *Business Combinations under Common Control*, Novembre 2020, par 5.17, p. 68.

³⁷⁰ IFRS Foundation, *Business Combinations under Common Control*, Novembre 2020, par 5.19, p. 68.

Secondo il *Board*, non vi sono altre informazioni richieste dall'IFRS 3 che dovrebbero essere richieste anche per le aggregazioni aziendali sotto controllo comune a cui si applica un *book-value method*.

Oltre a considerare gli obblighi informativi di cui all'IFRS 3 e i possibili miglioramenti da apportare a tali requisiti, il *Board* ha considerato la possibilità di elaborare dei requisiti *ad hoc* per le aggregazioni aziendali sotto controllo comune quando si applica un *book-value method*. Come già analizzato nel paragrafo precedente, il *Board* ha valutato se richiedere o meno la divulgazione di informazioni pre-aggregazione, concludendo che le attività, le passività, i proventi e gli oneri dell'entità trasferita dovrebbero essere aggregate con quelle dell'entità ricevente tramite un approccio prospettico, dalla data di aggregazione e senza indicare le informazioni pre-aggregazione.

Si specifica, ora, che il *Board* ha concesso l'opportunità all'entità ricevente di comunicare comunque le informazioni pre-aggregazione nelle note al bilancio³⁷¹.

Rimane valida la posizione presa dal *Board* (e illustrata nel paragrafo 3.4.6) secondo cui i benefici derivanti dalla divulgazione di informazioni pre-aggregazione nel caso di applicazione di un *book-value method* non supererebbero i costi di tale operazione e il conseguente parere preliminare che prevede di non richiedere informazioni pre-aggregazioni in forma obbligatoria.

Il *Board* ha considerato anche l'opportunità di stabilire degli obblighi informativi relativamente ad una sua precedente *preliminary view*, secondo cui quando si applica un *book-value method*:

- a) l'eventuale differenza tra l'ammontare del corrispettivo trasferito e il valore contabile delle attività e passività ricevute dovrebbe essere rilevata nel patrimonio netto della società ricevente; e
- b) non si prescrive una specifica componente di patrimonio netto all'interno della quale tale differenza dovrebbe essere presentata.

Secondo il *Board*, le informazioni su tale differenza sarebbero utili agli utilizzatori del bilancio della società ricevente. Per questo motivo, il *Board* è giunto al parere preliminare secondo cui l'entità beneficiaria dovrebbe indicare l'importo della differenza citata e la

³⁷¹ IFRS Foundation, *Business Combinations under Common Control*, Novembre 2020, par 5.23, p. 70.

relativa componente, o componenti, di patrimonio netto in cui è stata inserita la differenza³⁷².

³⁷² IFRS Foundation, *Business Combinations under Common Control*, Novembre 2020, par 5.27, p. 70.

CAPITOLO 4

La visione dei rispondenti e della letteratura accademica

4.1 *Comment letters*: i pareri dei rispondenti

Il seguente paragrafo è interamente dedicato ad un'analisi empirica, svolta a livello macro, sulle 102 lettere di commento (o *comment letters*) fornite dagli *stakeholder* in risposta alla richiesta di opinioni sulle *preliminary view* dello IASB in merito al progetto di ricerca sulle aggregazioni aziendali sotto controllo comune (analizzate nel precedente capitolo).


Per poter effettuare questa attività di ricerca, sono stati presi in considerazione i pareri di tutti i rispondenti, in modo da poter individuare le diverse correnti di pensiero presenti attualmente non solo in merito al *discussion paper* delineato dallo IASB, ma anche all'ambito delle aggregazioni aziendali sotto controllo comune più in generale. Proprio grazie all'analisi effettuata, è stato possibile individuare l'ampio distacco che spesso si manifesta fra le posizioni degli *stakeholder* e quelle dello IASB.

Per poter agevolare la comprensione dei dati e l'analisi degli stessi, si è optato per suddividere gli *stakeholder* in 5 categorie, che sono le medesime già identificate nel secondo capitolo tramite l'analisi della letteratura accademica pubblicata dal 2007 al 2020:

- a) *Standard-setter*;
- b) Enti nazionali ed internazionali;
- c) Preparatori dei bilanci;
- d) Utilizzatori dei bilanci;
- e) Altri soggetti (singoli *stakeholder*).

Nel grafico seguente viene riportata la percentuale di ciascuna categoria di rispondenti sul totale di coloro che hanno partecipato all'attività di ricerca dello IASB mediante la divulgazione dei propri pareri. È importante sottolineare che solo 52 rispondenti hanno fornito il proprio parere su tutte e 12 le domande delineate dal *Board*. Circa la metà dei rispondenti (50 su 102) ha risposto solo alle questioni per sé più rilevanti o ha risposto parzialmente a tutte le domande. Tra questi, un rispondente ha deciso di non fornire risposta ad alcuna domanda.

Grafico 1. Percentuale dei rispondenti suddivisi per categoria



Inoltre, per semplificare ancora di più lo studio delle informazioni, si è suddiviso il paragrafo seguendo un ordinamento simile a quello utilizzato per la strutturazione del terzo capitolo, dedicato interamente al *discussion paper* dello IASB, e connesso alla configurazione delle domande poste nei confronti dei rispondenti.

4.1.1 *Feedback* sull'ambito di applicazione del progetto

La prima domanda posta dallo IASB ai rispondenti riguarda l'ambito di applicazione del progetto di ricerca sulle aggregazioni aziendali sotto controllo comune ed eventuali modifiche da apportare allo stesso. Per poter fornire una base di valutazione agli *stakeholder* interessati dal progetto, lo IASB ha evidenziato, per ciascuna domanda, i relativi pareri preliminari.

Secondo il primo parere preliminare (d'ora in poi denominato "Parere preliminare 1"), lo IASB ha affermato di dover elaborare delle proposte (*proposals*) in merito alla rilevazione da parte dell'entità ricevente di tutti i trasferimenti di imprese sotto controllo comune, anche qualora il trasferimento fosse:

- a) preceduto da un'acquisizione effettuata da parte di un soggetto terzo o seguito dalla vendita di una o più entità partecipanti all'aggregazione ad un soggetto terzo (ossia un'entità esterna al gruppo); o
- b) subordinato alla vendita delle entità partecipanti all'aggregazione ad un soggetto terzo.

Dunque, come si è già potuto osservare nel terzo capitolo, il progetto di ricerca prenderebbe in considerazione³⁷³:

- a) tutti i trasferimenti di imprese sotto controllo comune (compresi i trasferimenti di imprese non costituite sottoforma di società) e non altre tipologie di operazioni sotto controllo comune come i trasferimenti di attività;
- b) ristrutturazioni di gruppo;
- c) obblighi di rilevazione solo per l'entità ricevente e non per le altre entità coinvolte direttamente o indirettamente nell'operazione (entità controllante o entità cedente); e
- d) il metodo con il quale l'entità ricevente dovrebbe contabilizzare i trasferimenti di imprese sotto controllo comune nel suo bilancio consolidato, ma non nel suo bilancio separato.

In linea generale, la maggior parte dei rispondenti concorda sul fatto che il progetto dovrebbe coprire l'attività di rilevazione svolta dall'entità ricevente per le operazioni rientranti nell'ambito di applicazione del *research project*, così come viene definito dallo IASB nel proprio parere preliminare. Nessun rispondente assume una posizione sfavorevole nei confronti della rilevazione contabile delle operazioni da parte dell'entità ricevente. Tuttavia, alcuni rispondenti propongono l'esclusione (dall'ambito di applicazione) delle operazioni precedute da un'acquisizione effettuata da parte di un soggetto terzo o seguite dalla vendita di una o più entità aggreganti ad un soggetto terzo oppure subordinate alla vendita delle entità aggreganti ad un soggetto terzo³⁷⁴.

La maggior parte dei rispondenti si è posta a favore dell'allargamento dell'ambito del progetto verso³⁷⁵:

- a) la rilevazione, nel bilancio separato dell'entità ricevente, di una partecipazione in una controllata ricevuta in un'operazione sotto controllo comune;
- b) la rilevazione anche da parte di altre entità, solitamente l'entità cedente;
- c) altre operazioni sotto controllo comune.

³⁷³ IASB, *Feedback on scope, Agenda Paper 23A*, Dicembre 2021, par 5, p. 2.

³⁷⁴ IASB, *Feedback on scope, Agenda Paper 23A*, Dicembre 2021, par 8, p. 3.

³⁷⁵ IASB, *Feedback on scope, Agenda Paper 23A*, Dicembre 2021, par 9, p. 3.

Si sono formati diversi orientamenti in merito a quest'ultimo punto. C'è chi ritiene che sia necessario ampliare l'ambito di applicazione del progetto relativo alle aggregazioni aziendali sotto controllo comune e c'è chi suggerisce di trattare tali questioni in uno o più progetti distinti in modo da non ritardare il completamento del progetto sulle aggregazioni aziendali sotto controllo comune.

Dall'attività di ricerca effettuata, è emerso che 90 rispondenti sui 102 totali hanno fornito i propri *feedback* in merito al parere preliminare sull'ambito di applicazione del progetto. Di questi, circa il 90% si è mostrato favorevole a tutti i punti contenuti nella *preliminary view* dello IASB e meno del 10% si è visto contrario ad ogni aspetto del Parere preliminare 1. Nello specifico, 83 rispondenti si sono mostrati favorevoli alla rilevazione da parte dell'entità ricevente di tutti i trasferimenti di imprese sotto controllo comune, anche qualora il trasferimento sia preceduto da un'acquisizione effettuata da parte di un soggetto terzo o seguito dalla vendita di una o più entità partecipanti all'aggregazione ad un soggetto terzo (ossia un'entità esterna al gruppo). Tuttavia, solo 81 rispondenti (rispetto agli 83 precedenti) si sono mostrati favorevoli alla rilevazione da parte dell'entità ricevente di tutti i trasferimenti di imprese sotto controllo comune, anche qualora il trasferimento sia subordinato alla vendita delle entità partecipanti all'aggregazione ad un soggetto terzo.

Di seguito, vengono rappresentate graficamente le posizioni dei rispondenti in merito al Parere preliminare 1. Per agevolare la comprensione dei dati, si è optato per mantenere la stessa suddivisione utilizzata dallo IASB all'interno delle singole *preliminary view* e si è optato anche per una rappresentazione del numero dei rispondenti che hanno adottato determinate posizioni piuttosto che una rappresentazione in valori percentuali. Le previsioni dello IASB vengono quindi classificate nel seguente modo:

- Punto a: rilevazione da parte dell'entità ricevente di tutti i trasferimenti di imprese sotto controllo comune, anche qualora il trasferimento sia preceduto da un'acquisizione effettuata da parte di un soggetto terzo o seguito dalla vendita di una o più entità partecipanti all'aggregazione ad un soggetto terzo (ossia un'entità esterna al gruppo);
- Punto b: rilevazione da parte dell'entità ricevente di tutti i trasferimenti di imprese sotto controllo comune, anche qualora il trasferimento sia subordinato alla vendita delle entità partecipanti all'aggregazione ad un soggetto terzo.

Grafico 2. Posizioni dei rispondenti sul punto a) del Parere preliminare 1





Grafico 3. Posizioni dei rispondenti sul punto b) del Parere preliminare 1



Nel complesso, i *feedback* dei rispondenti, sia favorevoli che contrari, si sono focalizzati su alcuni punti chiave, che erano già stati oggetto di numerose considerazioni da parte

degli *stakeholder* negli anni precedenti alla pubblicazione del *discussion paper* sulle aggregazioni aziendali sotto controllo comune.

Questi punti chiave verranno analizzati in maniera accurata all'interno del presente sottoparagrafo e sono elencati di seguito:

- I. Controllo transitorio;
- II. Ristrutturazioni di gruppo;
- III. Bilanci separati;
- IV. Rilevazione delle operazioni sotto controllo comune da parte di entità diverse dall'entità ricevente;
- V. Altre operazioni sotto controllo comune.

1) Controllo transitorio

Come precedentemente affermato nel terzo capitolo, il *Board* non ha ancora deciso se sia il caso di chiarire il concetto di "controllo transitorio" in quanto l'esito del progetto potrebbe portare ad una modifica o, addirittura, all'eliminazione dell'esclusione delle aggregazioni aziendali sotto controllo comune dall'ambito di applicazione dell'IFRS 3. Per questo motivo, lo IASB è giunto alla definizione del parere preliminare in esame.

Come si è potuto osservare tramite i dati riportati nel presente sottoparagrafo e i relativi grafici, quasi tutti i rispondenti concordano con quanto delineato nel Parere preliminare 1, secondo cui l'ambito di applicazione del progetto dovrebbe coprire anche le operazioni precedute da un'acquisizione da parte di un soggetto terzo o seguite (oppure subordinate) dalla vendita delle società aggreganti ad un soggetto terzo.

Alla base di questo orientamento favorevole, vi è l'idea che tale pratica consentirebbe di ridurre le diversità presenti nella contabilizzazione delle aggregazioni aziendali sotto controllo comune³⁷⁶.

Tuttavia, circa una decina di rispondenti si sono opposti all'opinione preliminare dello IASB, affermando che la sostanza economica di tali operazioni presenta delle similitudini con le aggregazioni aziendali di cui all'IFRS 3 e, conseguentemente, le operazioni in esame dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione dell'IFRS 3.

Tra le posizioni dei 90 rispondenti che si sono espressi sul Parere preliminare 1 sono emerse le seguenti considerazioni³⁷⁷:

³⁷⁶ IASB, *Feedback on scope, Agenda Paper 23A*, Dicembre 2021, par 14, p. 4.

³⁷⁷ IASB, *Feedback on scope, Agenda Paper 23A*, Dicembre 2021, par 16, p. 5.

- a) è necessario chiarire la nozione di controllo transitorio qualora lo IASB dovesse decidere di mantenere la nozione contenuta nell'IFRS 3 (opinione espressa dalla maggioranza degli intervistati);
- b) la *preliminary view* dello IASB potrebbe comportare delle conseguenze indesiderate o creare delle opportunità di arbitraggio contabile;
- c) bisogna eliminare la nozione di controllo transitorio dall'IFRS 3 (opinione espressa dalla minoranza degli intervistati).

II) Ristrutturazioni di Gruppo

Come già osservato nel terzo capitolo, nell'ambito di applicazione del progetto rientrano anche le transazioni definite come "ristrutturazioni di gruppo", ovvero quelle operazioni che determinano il trasferimento di un'impresa sotto controllo comune senza però soddisfare la definizione di aggregazione aziendale di cui all'IFRS 3. Per questa ragione, lo IASB ha espresso un parere preliminare secondo il quale si dovrebbero elaborare delle proposte anche in merito ai trasferimenti aziendali che non soddisfano la definizione di aggregazione aziendale di cui all'IFRS 3.

La maggior parte dei rispondenti si è espressa a favore di questa *preliminary view*, la quale rientra indirettamente nel Parere preliminare 1. Anche in questo caso, i rispondenti ritengono che l'ampliamento dell'ambito di applicazione del progetto alle ristrutturazioni di gruppo possa ridurre le diversità presenti nella prassi in merito alla contabilizzazione delle operazioni sotto controllo comune.

Un solo rispondente si è opposto all'inclusione delle ristrutturazioni di gruppo nell'ambito di applicazione del progetto e ha affermato che il *research project* dovrebbe coprire esclusivamente le operazioni che soddisfano la definizione di aggregazione aziendale di cui all'IFRS 3³⁷⁸.

Alcuni rispondenti hanno affermato che il *discussion paper* non fornisce una definizione chiara di ristrutturazioni di gruppo e hanno quindi richiesto l'introduzione di una serie di linee guida specifiche da parte dello IASB. Questa posizione è stata appoggiata anche da un altro rispondente, il quale ha sottolineato che l'inclusione delle ristrutturazioni di gruppo nell'ambito di applicazione del progetto potrebbe determinare delle sfide applicative di sufficiente rilevanza³⁷⁹.

³⁷⁸ IASB, *Feedback on scope, Agenda Paper 23A*, Dicembre 2021, par 19, p. 6.

³⁷⁹ IASB, *Feedback on scope, Agenda Paper 23A*, Dicembre 2021, par 20, pp. 6-7.

Infine, uno *standard-setter* ha suggerito di affrontare la questione delle ristrutturazioni di gruppo in un progetto separato, qualora la considerazione delle stesse dovesse generare un ritardo nel completamento del progetto.

III) Bilanci separati

Tra i vari aspetti concernenti l'ambito di applicazione del progetto che sono stati affrontati all'interno dell'elaborato, vi è anche la decisione del *Board* di non definire dei metodi di rilevazione per determinate operazioni contabili, derivanti dal completamento dell'aggregazione aziendale sotto controllo comune, all'interno dei bilanci separati dell'entità ricevente.

La stragrande maggioranza dei rispondenti concorda con il parere preliminare del *Board* di non affrontare tale tematica. Tuttavia, attraverso l'attività di ricerca è emerso anche che molteplici rispondenti si sono opposti a tale decisione dello IASB, suggerendo di definire delle linee guida per la rilevazione di determinate operazioni nei bilanci separati dell'entità ricevente, come la rilevazione di una partecipazione in una società controllata ottenuta tramite l'operazione di aggregazione aziendale sotto controllo comune.

Alcuni di questi soggetti ritengono che sicuramente i principi IFRS forniscano già dei requisiti per le attività di rilevazione contabile nei bilanci separati (come quelli contenuti nello IAS 27 - *Consolidated and Separate Financial Statements*), ma tali requisiti potrebbero determinare un'infedele rappresentazione della sostanza economica dell'operazione di aggregazione aziendale sotto controllo comune. Altri affermano, invece, che lo IAS 27 non fornisca indicazioni sufficienti per la rilevazione, ad esempio, di una partecipazione in una controllata ricevuta tramite un'operazione sotto controllo comune³⁸⁰.

È per questo motivo che si è formata, fra i rispondenti, una corrente di pensiero secondo la quale le attività di rilevazione relative a determinate operazioni contabili dovrebbero essere affrontate all'interno del progetto sulle aggregazioni aziendali sotto controllo comune. Inoltre, secondo questo orientamento, l'aggregazione aziendale sotto controllo comune dovrebbe essere valutata in maniera omogenea nei bilanci separati e consolidati dell'entità ricevente³⁸¹.

³⁸⁰ IASB, *Feedback on scope, Agenda Paper 23A*, Dicembre 2021, par 24, p. 7-8.

³⁸¹ IASB, *Feedback on scope, Agenda Paper 23A*, Dicembre 2021, par 25, p. 8.

Anche in questo caso, una parte dei rispondenti si è posta a favore dell'avvio di un progetto distinto dedicato esclusivamente alle attività di rilevazione dell'entità ricevente nei propri bilanci separati.

IV) Segnalazione da parte di altre entità

Il progetto di ricerca non considera gli obblighi di rilevazione contabile previsti per le altre entità coinvolte nell'operazione di aggregazione aziendale sotto controllo comune, concentrandosi esclusivamente sull'entità ricevente. Alla base di questa posizione dello IASB, vi è il fatto che i principi IFRS contengono già degli obblighi contabili per le altre entità coinvolte nell'operazione.

Difatti, l'IFRS 10 - *Consolidated Financial Statements* copre gli eventuali effetti dell'operazione sull'entità controllante-capogruppo e la perdita di controllo sull'entità controllata da parte dell'entità cedente, mentre lo IAS 24 - *Related Party Disclosures* copre la divulgazione di informazioni da parte dell'entità trasferita sulla sua nuova controllante, cioè l'entità ricevente³⁸².

Nonostante i dati illustrati precedentemente dimostrino come la maggioranza dei rispondenti si ponga a favore del Parere preliminare 1 e dei relativi paragrafi illustrativi, alcuni rispondenti suggeriscono di considerare anche l'attività di rilevazione contabile svolta da altri soggetti coinvolti, quali l'entità cedente e l'entità controllante.

Alla base dell'orientamento favorevole alla rilevazione di un'aggregazione aziendale sotto controllo comune anche da parte dell'entità cedente, vi sono le seguenti motivazioni.

Innanzitutto, alcuni rispondenti riconoscono che l'IFRS 10 include dei requisiti per la rilevazione dell'operazione in esame da parte dell'entità cedente, ma affermano che tali requisiti potrebbero comportare una rappresentazione infedele della sostanza economica dell'operazione. Difatti, applicando l'IFRS 10, l'entità cedente riconoscerebbe qualsiasi differenza tra il corrispettivo ricevuto e le attività nette trasferite come un utile o una perdita nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio. Secondo questi rispondenti, questa pratica sarebbe incoerente con il fatto che l'entità ricevente riconosca la medesima differenza come avviamento oppure all'interno del patrimonio netto, in caso di applicazione degli altri pareri preliminari forniti dallo IASB. Inoltre, non riflettere la

³⁸² IASB, *Feedback on scope, Agenda Paper 23A*, Dicembre 2021, par 27, p. 9.

reale sostanza economica dell'operazione e potrebbe creare delle opportunità di arbitraggio contabile³⁸³.

Altri rispondenti affermano che gli attuali principi IFRS non forniscono indicazioni sufficienti per la rilevazione contabile dell'aggregazione aziendale sotto controllo comune da parte dell'entità cedente. Essi suggeriscono di elaborare specifici obblighi contabili per l'entità cedente che³⁸⁴:

- a) rendano più simmetrica la sua attività di rilevazione con quella dell'entità ricevente;
- b) consentano l'allineamento del processo di rilevazione di determinate operazioni nei bilanci separati con quello previsto per i suoi bilanci consolidati; e
- c) generino maggiore coerenza con i principi contabili definiti dal FASB.

Nuovamente, una parte dei rispondenti ha suggerito di dedicare un progetto apposito a questa tematica per evitare l'insorgere di ritardi nello sviluppo del progetto sulle BCUCC.

Per quanto concerne l'attività di rilevazione da parte dell'entità controllante-capogruppo, alcuni rispondenti hanno supportato l'opzione di esaminare gli effetti di un'aggregazione aziendale sotto controllo comune e di fornire delle linee guida in merito alla contabilizzazione della stessa nei bilanci separati e/o consolidati della controllante, nell'ambito del progetto in esame o di un progetto separato.

V) Altre operazioni sotto controllo comune

Dall'analisi delle risposte al Parere preliminare 1 è emerso che vi sono molte transazioni sotto controllo comune (diverse dalle aggregazioni aziendali sotto controllo comune) che non rientrano nell'ambito di applicazione del progetto. I rispondenti affermano che i principi IFRS non forniscono delle indicazioni su queste operazioni e ciò genera diversità nella prassi contabile. Per questa ragione, essi suggeriscono di includere tali operazioni nell'ambito del progetto, prevedendo la contabilizzazione delle stesse sia nel bilancio separato che in quello consolidato e porre quest'obbligo sia per l'entità ricevente che per l'entità cedente³⁸⁵.

³⁸³ IASB, *Feedback on scope, Agenda Paper 23A*, Dicembre 2021, par 29, pp. 9-10.

³⁸⁴ IASB, *Feedback on scope, Agenda Paper 23A*, Dicembre 2021, par 29-30, pp. 9-10.

³⁸⁵ IASB, *Feedback on scope, Agenda Paper 23A*, Dicembre 2021, par 34, p. 11.

Anche per questa tematica sono emersi delle opinioni a favore della definizione di un progetto separato per evitare di rallentare lo sviluppo del progetto sulle aggregazioni aziendali sotto controllo comune.

4.1.2 Il metodo di valutazione più adeguato secondo i rispondenti

4.1.2.1 L'approccio duale di contabilizzazione delle BCUCC

Come si è potuto osservare nel capitolo precedente, alla base del progetto di ricerca dello IASB sulle aggregazioni aziendali sotto controllo comune e del relativo *discussion paper*, vi è l'introduzione di un approccio duale di contabilizzazione delle aggregazioni aziendali sotto controllo comune fondato sull'utilizzo "vincolato" dell'*acquisition method* e di un *book-value method*. Si parla, in questa sede, di utilizzo vincolato poiché l'applicazione dell'uno o dell'altro metodo è soggetta a specifiche condizioni definite dal *Board* nel suo secondo parere preliminare, sempre contenuto nel *discussion paper* sulle BCUCC e che d'ora in poi verrà denominato, per semplicità, come "Parere preliminare 2".

Per poter agevolare la comprensione dei dati e l'illustrazione degli stessi, si procede a riportare il Parere preliminare 2 come trascritto all'interno del *discussion paper* dello IASB³⁸⁶:

- a) *"né l'acquisition method né un book-value method dovrebbero essere applicati a tutte le BCUCC;*
- b) *in linea di principio, l'acquisition method dovrebbe essere applicato qualora una BCUCC incida sugli azionisti di minoranza dell'entità ricevente, tenendo conto del trade-off costi-benefici e di altre considerazioni pratiche; e*
- c) *un book-value method dovrebbe essere applicato a tutte le altre BCUCC, comprese le aggregazioni tra entità interamente controllate".*

Di seguito, si procederà all'analisi dei *feedback* forniti dai rispondenti sia sul Parere preliminare 2 sia sulle ragioni poste alla base dello stesso.

³⁸⁶ IFRS Foundation, *Business Combinations under Common Control*, Novembre 2020, p. 9.


Parere preliminare 2, punto a): “né l’*acquisition method* né un *book-value method* dovrebbero essere applicati a tutte le BCUCC”

Più del 70% dei rispondenti (nello specifico, 73 rispondenti su 102) si è espresso a favore della *preliminary view* dello IASB esposta al punto a), secondo cui né l’*acquisition method* né un *book-value method* dovrebbe essere applicato a tutte le aggregazioni aziendali sotto controllo comune.

Rispetto al Parere preliminare 1, ci sono stati molti più giudizi negativi sull’approccio duale proposto dal *Board*. Difatti, circa il 25% degli intervistati (24 sui 102 totali) si è opposto a questa pratica, preferendo l’applicazione di unico metodo per tutte le aggregazioni aziendali sotto controllo comune. La maggior parte dei sostenitori di questo orientamento contrario sono stati *standard-setter*, enti nazionali e singoli *stakeholder* provenienti soprattutto dal continente asiatico, che sostengono l’applicazione di un *book-value method* a tutte le aggregazioni aziendali sotto controllo comune poiché esso costituisce il metodo più diffuso (soprattutto in Cina) e per cui sono già previste delle forme di regolamentazione. Solo 2 rispondenti dei 24 contrari alla *preliminary view* del punto a) si sono mostrati favorevoli ad un’applicazione esclusiva dell’*acquisition method* a tutte le aggregazioni aziendali sotto controllo comune. Alcuni intervistati hanno indicato la presenza di pareri contrastanti all’interno delle proprie organizzazioni, mentre un solo rispondente si è astenuto dall’esprimere dei pareri.

Nel grafico che segue sono illustrate le posizioni dei rispondenti in valori assoluti.

Grafico 4. Posizioni dei rispondenti sul punto a) del Parere preliminare 2



Tutti i rispondenti che sostengono l'applicazione esclusiva di un *book-value method* a tutte le aggregazioni aziendali sotto controllo comune esprimono alcune, se non tutte, delle motivazioni considerate dal *Board* in fase di elaborazione della propria *preliminary view*. Tra questi aspetti, assumono particolare rilevanza soprattutto i seguenti elementi³⁸⁷:

- I. mancanza di sostanza economica nelle aggregazioni aziendali sotto controllo comune;
- II. motivazioni a favore dell'applicazione di un *book-value method*;
- III. ragioni per cui l'*acquisition method* potrebbe non fornire le informazioni più utili.

I) Mancanza di sostanza economica

La maggior parte dei rispondenti che sostengono il *book-value method* per tutte le BCUCC ritiene che le aggregazioni aziendali sotto controllo comune pecchino di sostanza economica dal punto di vista dell'entità controllante poiché il controllo finale esercitato sull'entità trasferita non cambia a seguito del completamento dell'operazione³⁸⁸.

³⁸⁷ IASB, *Feedback on selecting the measurement method - the principle, Agenda Paper 23B*, Dicembre 2021, par 18, p. 6.

³⁸⁸ IASB, *Feedback on selecting the measurement method - the principle, Agenda Paper 23B*, Dicembre 2021, par 19, p. 6.

II) Motivazioni a favore dell'applicazione di un *book-value method*

I rispondenti che sostengono l'applicazione esclusiva di un *book-value method* concordano con le ragioni esposte dallo IASB a favore di questa tipologia di metodo di contabilizzazione, in particolare³⁸⁹:

- a) un *book-value method* potrebbe soddisfare al meglio le esigenze informative comuni agli azionisti, finanziatori e altri creditori dell'entità ricevente, compresa l'entità controllante;
- b) un *book-value method* sarebbe meno costoso da applicare rispetto all'*acquisition method*;
- c) un *book-value method* potrebbe allinearsi meglio con le pratiche contabili e le linee guida presenti in diversi ordinamenti giuridici.

III) Ragioni per cui l'*acquisition method* potrebbe non fornire le informazioni più utili

Infine, i rispondenti che sostengono l'utilizzo esclusivo di un *book-value method* supportano le motivazioni fornite dal *Board* in merito al fatto che l'*acquisition method* non fornisce le informazioni più utili agli *stakeholder*, in particolare³⁹⁰:

- a) l'*acquisition method* comporterebbe una significativa incertezza nella valutazione delle attività e passività ricevute in un'operazione con parti correlate al relativo *fair value*;
- b) l'*acquisition method* comporterebbe la valutazione dell'avviamento ad un importo non evidenziabile da un prezzo determinato tra soggetti indipendenti;
- c) l'*acquisition method* tratterebbe qualsiasi sinergia esistente tra le entità aggreganti come un elemento di nuova acquisizione, anche qualora tale sinergia fosse già esistita prima dell'operazione; e
- d) l'applicazione dell'*acquisition method* solo ad alcune BCUCC determinerebbe una riduzione del livello di comparabilità tra le aggregazioni aziendali sotto controllo comune e porterebbe alla creazione di opportunità di arbitraggio contabile.

³⁸⁹ IASB, *Feedback on selecting the measurement method - the principle, Agenda Paper 23B*, Dicembre 2021, par 20, pp. 6-7.

³⁹⁰ IASB, *Feedback on selecting the measurement method - the principle, Agenda Paper 23B*, Dicembre 2021, par 21, p. 8.

Parere preliminare 2, punto b): “l’acquisition method dovrebbe essere applicato qualora una BCUCC incida sugli azionisti di minoranza dell’entità ricevente, tenendo conto del trade-off costi-benefici e di altre considerazioni pratiche”

Per quanto concerne il punto b) del Parere preliminare 2 relativo all’applicazione dell’*acquisition method* nel caso in cui l’aggregazione aziendale sotto controllo comune influisca sugli azionisti di minoranza dell’entità ricevente, poco meno del 60% dei rispondenti (57 su 102 totali) è concorde con questa *preliminary view*.

Dall’attività di ricerca effettuata è emerso che quasi tutti i rispondenti favorevoli al punto b) del Parere preliminare 2 hanno effettuato numerose considerazioni in merito a tematiche quali, ad esempio, la significatività degli azionisti di minoranza e il significato dell’espressione “BCUCC che influiscono sugli azionisti di minoranza”.

Inoltre, alcuni rispondenti concordano con il principio connesso agli NCI, ma suggeriscono di modificarlo in modo tale che un’entità ricevente abbia la possibilità di applicare un *book-value method* qualora il peso decisionale degli azionisti di minoranza sia poco significativo.

Circa il 40% dei rispondenti (39 su 102 complessivi, dunque quasi tutti i rispondenti restanti) ha espresso il proprio disaccordo nei confronti di questo parere preliminare. Alla base di questo posizionamento avverso, vi sono le seguenti correnti di pensiero³⁹¹:


- 1) un *book-value method* dovrebbe essere applicato a tutte le aggregazioni aziendali sotto controllo comune, escludendo automaticamente l’applicazione dell’*acquisition method* indipendentemente dalle condizioni presenti;
- 2) l’entità ricevente dovrebbe applicare l’*acquisition method* o un *book-value method* a seconda della sostanza economica dell’operazione di aggregazione aziendale sotto controllo comune in esame;
- 3) l’entità ricevente dovrebbe avere la possibilità di scegliere se applicare l’*acquisition method* oppure un *book-value method*.

Per quanto riguarda tutti i rispondenti restanti, 4 di essi non hanno espresso (volontariamente) alcun parere, mentre 2 rispondenti non sono stati in grado di fornire una risposta allo IASB a causa delle divergenze interne sulla questione. Nel Grafico 5 viene

³⁹¹ IASB, *Feedback on selecting the measurement method - the principle*, Agenda Paper 23B, Dicembre 2021, par 8, p. 3.

fornita una rappresentazione delle diverse posizioni assunte dagli intervistati in merito al Parere preliminare 2 punto b).

Grafico 5. Posizioni dei rispondenti sul punto b) del Parere preliminare 2



Ritornando sui *feedback* dei rispondenti favorevoli a questa *preliminary view*, è possibile individuare un consenso verso alcune (se non tutte) le ragioni alla base del parere preliminare in esame. Inoltre, i rispondenti sostengono che il principio connesso agli azionisti di minoranza (principio NCI) consente di ridurre le diversità presenti nella prassi e che vi siano diverse ragioni pratiche a sostegno della visione del *Board*³⁹².

Tuttavia, molti di questi rispondenti concordano solo in linea generale con il *Board*, fornendo diverse raccomandazioni di modifica.

Innanzitutto, la maggior parte di essi propone l'applicazione di un *book-value method* anche alle aggregazioni aziendali che influiscono sugli azionisti di minoranza se le loro partecipazioni sono insignificanti. Alla base di questo orientamento, vi è l'idea che in questo modo si potrebbero ridurre le opportunità di arbitraggio contabile e che i costi di applicazione dell'*acquisition method* supererebbero i relativi benefici quando le interessenze di minoranza non sono significative³⁹³.

³⁹² IASB, *Feedback on selecting the measurement method - the principle, Agenda Paper 23B*, Dicembre 2021, par 27, p. 9.

³⁹³ IASB, *Feedback on selecting the measurement method - the principle, Agenda Paper 23B*, Dicembre 2021, par 29, p. 10.

In secondo luogo, alcuni di questi rispondenti suggeriscono di applicare un *book-value method*, anche qualora l'aggregazione aziendale sotto controllo comune incida sugli azionisti di minoranza, nelle seguenti situazioni³⁹⁴:

- 1) se l'operazione è una ristrutturazione di gruppo, ovvero non soddisfa la definizione di aggregazione aziendale di cui all'IFRS 3;
- 2) se il corrispettivo pagato è stato determinato dall'entità controllante;
- 3) se gli azionisti di minoranza hanno un accesso alle informazioni dell'entità ricevente maggiore di quanto ci si aspetterebbe;
- 4) se l'entità ricevente è un soggetto neocostituito e non rappresenta un'impresa; e
- 5) se l'aggregazione aziendale sotto controllo comune non ha sostanza economica.

Risulta utile evidenziare anche le ragioni alla base dell'orientamento avverso all'implementazione del principio NCI e quindi del Parere preliminare 2 punto b).

Come già anticipato, molti dei rispondenti contrari a questa *preliminary view* ritengono semplicemente che un *book-value method* vada applicato a tutte le aggregazioni aziendali sotto controllo comune e questo determina un rifiuto automatico di un principio, come il principio NCI, connesso direttamente all'utilizzo dell'*acquisition method*.

Gli altri sostenitori di questa corrente di pensiero concordano con l'utilizzo di un approccio duale (quindi sono favorevoli al Parere preliminare 2 punto a)), ma si oppongono all'introduzione del principio NCI. Le ragioni a sostegno della loro posizione sono simili a quelle illustrate dai sostenitori di un'applicazione esclusiva di un *book-value method*. In aggiunta, essi affermano che³⁹⁵:

- a) le interessenze partecipative di minoranza non dovrebbero essere l'unico fattore determinante nella scelta di quale metodo di contabilizzazione utilizzare;
- b) gli azionisti di minoranza sono già sufficientemente protetti dalle leggi dei singoli Paesi e non necessitano di una maggiore tutela derivante dal metodo contabile scelto. Inoltre, i principi contabili internazionali non dovrebbero conferire ulteriori diritti agli azionisti di minoranza rispetto a quelli contenuti nei patti parasociali;
- c) il principio NCI potrebbe non essere praticabile.

³⁹⁴ IASB, *Feedback on selecting the measurement method - the principle, Agenda Paper 23B*, Dicembre 2021, par 29, p. 10.

³⁹⁵ IASB, *Feedback on selecting the measurement method - the principle, Agenda Paper 23B*, Dicembre 2021, par 32, p. 11.

Oltre ad aver evidenziato le motivazioni del loro dissenso, i rispondenti hanno individuato degli approcci alternativi per determinare quale metodo contabile applicare alle aggregazioni aziendali sotto controllo comune che incidono sugli azionisti di minoranza³⁹⁶:

- a) alcuni rispondenti affermano che un *book-value method* dovrebbe essere applicato a tutte le aggregazioni aziendali sotto controllo comune indipendentemente dall'effetto prodotto sugli azionisti di minoranza;
- b) altri rispondenti ritengono che l'entità ricevente dovrebbe applicare l'*acquisition method* o un *book-value method* alle aggregazioni aziendali sotto controllo comune che interessano gli azionisti di minoranza, o a tutte le BCUCC, in base alla sostanza economica dell'operazione;
- c) certi intervistati sostengono che l'entità ricevente dovrebbe poter scegliere tra l'applicazione dell'*acquisition method* o di un *book-value method* per la contabilizzazione delle aggregazioni aziendali sotto controllo comune; e infine,
- d) una parte dei rispondenti suggerisce di utilizzare dei criteri alternativi per determinare quale metodo applicare alle BCUCC che incidono sugli azionisti di minoranza (o a tutte le BCUCC in generale).

Molti rispondenti hanno richiesto di considerare, tra i fattori necessari per identificare quale metodo di contabilizzazione utilizzare, la sostanza economica di un'aggregazione aziendale sotto controllo comune che incide sugli azionisti di minoranza perché consentirebbe di eliminare le opportunità di arbitraggio contabile e di migliorare il livello di comparabilità. La maggior parte dei rispondenti non propongono dei metodi per valutare la sostanza economica di un'aggregazione aziendale sotto controllo comune, bensì suggeriscono diversi fattori o combinazioni di fattori da considerare, tra cui³⁹⁷:

- 1) l'esistenza di interessenze partecipative di minoranza;
- 2) lo scopo dell'aggregazione;

³⁹⁶ IASB, *Feedback on selecting the measurement method - the principle, Agenda Paper 23B*, Dicembre 2021, par 33, p. 12.

³⁹⁷ IASB, *Feedback on selecting the measurement method - the principle, Agenda Paper 23B*, Dicembre 2021, par 35, pp. 12-13.

- 3) se il prezzo dell'operazione è determinato a condizioni di mercato e il grado di incertezza valutativa e di giudizio richiesto per determinare se il prezzo dell'operazione è determinato a condizioni di mercato;
- 4) se il prezzo dell'operazione è stato esaminato in modo indipendente;
- 5) la significatività dell'entità trasferita; e
- 6) la sostanza economica dell'aggregazione aziendale sotto controllo comune dal punto di vista sia dell'entità ricevente che dell'entità controllante.

Parere preliminare 2, punto c): “un book-value method dovrebbe essere applicato a tutte le altre BCUCC, comprese le aggregazioni tra entità interamente controllate”

Più del 50% dei rispondenti (nello specifico, 55 rispondenti su 102 totali) è d'accordo con il punto c) del Parere preliminare 2, secondo il quale un *book-value method* andrebbe utilizzato per la contabilizzazione di tutte quelle aggregazioni aziendali sotto controllo comune che non influiscono sugli azionisti di minoranza, comprese quelle effettuate tra entità interamente controllate. Tuttavia, circa il 40% degli intervistati (39 su 102 complessivi) non è d'accordo con la visione del *Board*.


La maggior parte dei rispondenti contrari al punto c) afferma che l'*acquisition method* dovrebbe essere applicato in circostanza specifiche, mentre in tutti gli altri casi si dovrebbe applicare un *book-value method*.

In parallelo a quanto si è osservato nell'analisi delle risposte del punto b) del Parere preliminare 2, alcuni di questi rispondenti sostengono che l'entità ricevente dovrebbe avere la possibilità di scegliere tra l'applicazione dell'*acquisition method* e l'applicazione di un *book-value method* per la contabilizzazione delle aggregazioni aziendali sotto controllo comune che non incidono sugli azionisti di minoranza (o per la contabilizzazione di tutte le BCUCC).

In aggiunta, mantenendo anche in questo caso una posizione simile a quelle analizzate per il punto b), altri rispondenti contrari alla *preliminary view* di cui al punto c) ritengono che l'applicazione dell'*acquisition method* o di un *book-value method*, da parte dell'entità ricevente, alle aggregazioni aziendali sotto controllo comune che non incidono sugli azionisti di minoranza (o a tutte le BCUCC) dovrebbe dipendere dalla sostanza economica delle operazioni.

Di seguito, vengono rappresentate graficamente le posizioni dei vari rispondenti rispetto al parere preliminare in esame.

Grafico 6. Posizioni dei rispondenti sul punto c) del Parere preliminare 2



Come si può evincere dai dati appena illustrati, le opinioni dei rispondenti su questa questione si ricollegano, in alcuni casi, ai loro pareri sulle domande relative all'applicazione di un approccio di contabilizzazione duale e all'introduzione del principio NCI. Generalmente, tutti gli intervistati favorevoli all'applicazione di un *book-value method* a tutte le BCUCC concordano con il punto c) del Parere preliminare 2. Una buona parte dei rispondenti favorevoli, in tutto o in parte, all'introduzione del principio NCI concordano anche con la *preliminary view* in esame. Tuttavia, molti di loro sono in disaccordo con la stessa.

Infine, la maggior parte dei rispondenti favorevoli all'applicazione di un approccio duale e sfavorevoli all'introduzione del principio NCI sono in disaccordo con l'utilizzo di un *book-value method* per la contabilizzazione di tutte le aggregazioni aziendali sotto controllo comune che influiscono sugli azionisti di minoranza, comprese quelle effettuate tra entità interamente controllate.

Come si è già affermato, circa il 40% dei rispondenti si oppone al parere preliminare dello IASB secondo cui un *book-value method* andrebbe utilizzato per la contabilizzazione di tutte quelle aggregazioni aziendali sotto controllo comune che non influiscono sugli

azionisti di minoranza, comprese quelle effettuate tra entità interamente controllate. Questi soggetti hanno formulato dei suggerimenti per risolvere la questione in esame³⁹⁸:

- 1) la maggior parte dei rispondenti contrari alla *preliminary view* ritiene che l'*acquisition method* dovrebbe essere applicato in circostanze specifiche e si dovrebbe procedere all'applicazione di un *book-value method* in tutti gli altri casi;
- 2) alcuni sostengono che l'entità ricevente dovrebbe avere la possibilità di scegliere se applicare l'*acquisition method* o un *book-value method* alle aggregazioni aziendali sotto controllo comune che non incidono sugli azionisti di minoranza;
- 3) altri rispondenti affermano che l'entità ricevente dovrebbe applicare l'*acquisition method* o un *book-value method* alle aggregazioni aziendali sotto controllo comune che non incidono sugli azionisti di minoranza (o a tutte le BCUCC) a seconda della sostanza economica dell'operazione.

Per completare l'analisi di questo punto, si sottolinea che alcuni rispondenti affermano che l'entità ricevente dovrebbe applicare l'*acquisition method* alle aggregazioni aziendali sotto controllo comune che non incidono sugli azionisti di minoranza qualora³⁹⁹:

- 1) l'entità ricevente abbia finanziatori o altri creditori;
- 2) l'aggregazione aziendale sotto controllo comune sia stata intrapresa prima di una IPO o di una vendita esterna;
- 3) l'entità cedente o l'entità controllante-capogruppo abbia degli azionisti di minoranza;
- 4) il prezzo dell'operazione sia espresso al *fair value*;
- 5) l'utilizzo dell'*acquisition method* in circostanze specifiche consenta di riflettere meglio la sostanza dell'operazione.

Tutti questi rispondenti concordano, in tutto o in parte, con il principio NCI e quasi tutti concordano sul fatto che, al di fuori delle situazioni specifiche appena illustrate, si dovrebbe applicare un *book-value method* a tutte le aggregazioni aziendali sotto controllo comune che non influiscono sugli azionisti di minoranza⁴⁰⁰.

³⁹⁸ IASB, *Feedback on selecting the measurement method - the principle, Agenda Paper 23B*, Dicembre 2021, par 43, p. 15.

³⁹⁹ IASB, *Feedback on selecting the measurement method - the principle, Agenda Paper 23B*, Dicembre 2021, par 49, pp. 17-18.

⁴⁰⁰ IASB, *Feedback on selecting the measurement method - the principle, Agenda Paper 23B*, Dicembre 2021, par 50, p. 18.

4.1.2.2 Esenzione, eccezione e vincolo di quotazione

All'interno di questa sezione verranno analizzati due pareri preliminari dello IASB connessi alla selezione del metodo di contabilizzazione più adeguato da applicare alle aggregazioni aziendali sotto controllo comune.

Innanzitutto, si procederà all'esame dei diversi punti del "Parere preliminare 3", concernente il *trade-off* costi-benefici e altre considerazioni pratiche sulle aggregazioni aziendali sotto controllo comune che incidono sugli azionisti di minoranza dell'entità ricevente. Come già fatto in precedenza, si riporta di seguito la *preliminary view* in esame, così da semplificare la comprensione dei dati⁴⁰¹:

- a) *"Secondo la preliminary view del Board, l'acquisition method dovrebbe essere richiesto se le azioni dell'entità ricevente sono negoziate in un mercato pubblico.*
- b) *Secondo il Board, se le azioni dell'entità ricevente sono detenute privatamente:*
 - i. *l'entità ricevente dovrebbe essere autorizzata ad utilizzare un book-value method qualora avesse informato tutti i suoi azionisti di minoranza che intende utilizzare un book-value method e questi non hanno sollevato alcuna obiezione (esenzione facoltativa dall'acquisition method);*
 - ii. *l'entità ricevente dovrebbe essere tenuta a utilizzare un book-value method se tutti i suoi azionisti di minoranza sono parti correlate dell'entità (eccezione delle parti correlate all'acquisition method)."*

Secondo aspetto fondamentale di questa sezione è l'analisi del "Parere preliminare 4", il quale affronta le considerazioni espresse da alcuni *stakeholder* in fase di elaborazione del *discussion paper* sulle aggregazioni aziendali sotto controllo comune, secondo i quali l'esenzione facoltativa e l'eccezione per le parti correlate all'*acquisition method* dovrebbero applicarsi anche alle società quotate. Il *Board* si è espresso su questa tematica nel modo seguente⁴⁰²: *"secondo il parere preliminare del Board, le entità riceventi quotate dovrebbero sempre applicare l'acquisition method"*.

Conseguentemente, lo IASB ha posto ai rispondenti le seguenti domande, che saranno l'oggetto principale dell'analisi svolta sul Parere preliminare 4⁴⁰³:

⁴⁰¹ IFRS Foundation, *Business Combinations under Common Control*, Novembre 2020, p. 10.

⁴⁰² IFRS Foundation, *Business Combinations under Common Control*, Novembre 2020, p. 10.

⁴⁰³ IFRS Foundation, *Business Combinations under Common Control*, Novembre 2020, p. 10.

- a) *“Siete d'accordo sul fatto che l'esenzione facoltativa dall'acquisition method non dovrebbe applicarsi alle entità riceventi quotate? Perché o perché no?”*
- b) *Siete d'accordo sul fatto che l'eccezione per parti correlate all'acquisition method non dovrebbe applicarsi alle entità beneficiarie quotate? Perché o perché no?”*

Si procede, quindi, all'analisi dei pareri preliminari oggetto della presente sezione.

Parere preliminare 3


1) Vincolo di quotazione

Quasi il 50% dei rispondenti (47 su 102 complessivi) si è espresso favorevolmente nei confronti dell'opinione preliminare dello IASB secondo la quale si dovrebbe procedere all'applicazione dell'*acquisition method* ogni qualvolta le azioni dell'entità ricevente fossero negoziate in un mercato regolamentato e quindi quando l'entità ricevente è quotata in borsa.

Poco più del 30% dei rispondenti si è opposto a questa posizione del *Board* e, rispetto ai pareri preliminari esaminati precedentemente, molti intervistati si sono astenuti completamente dall'esprimere un parere o non sono stati in grado di elaborarne uno valido (si parla del 20% dei rispondenti totali). Solo 2 rispondenti hanno esposto la propria incapacità nel valutare la visione preliminare fornita dallo IASB, a causa di correnti di pensiero contrastanti fra i propri membri.

Il Grafico 7 fornisce una rappresentazione grafica dei dati appena illustrati.

Grafico 7. Posizioni dei rispondenti sul punto a) del Parere preliminare 3



II) Esenzione facoltativa

Molti rispondenti (anche in questo caso, circa il 50% dei rispondenti totali e, nello specifico, 49 intervistati su 102) concordano con l'esenzione facoltativa dall'applicazione dell'*acquisition method* per alcuni o tutti i motivi illustrati nel capitolo 3.

Una parte dei rispondenti a favore dell'*optional exemption* ("l'entità ricevente dovrebbe essere autorizzata ad utilizzare un *book-value method* qualora avesse informato tutti i suoi azionisti di minoranza che intende utilizzare un *book-value method* e questi non hanno sollevato alcuna obiezione") suggerisce di modificarla in modo tale da poter "ignorare" l'eventuale opposizione di alcuni azionisti di minoranza qualora questi ultimi detenessero delle interessenze partecipative non significative. Alcuni di questi intervistati affermano che, se le interessenze partecipative degli azionisti di minoranza contrari all'esenzione sono insignificanti, i costi di applicazione dell'*acquisition method* potrebbero superare i relativi benefici e un singolo azionista di minoranza finirebbe con l'aver troppo potere decisionale⁴⁰⁴.

Un rispondente (fra quelli appena citati) ha affermato che gli eventuali accordi tra azionisti definiscono i diritti detenuti dagli stessi nel poter decidere quali politiche

⁴⁰⁴ IASB, *Feedback on selecting the measurement method - other considerations, Agenda Paper 23C*, Dicembre 2021, par 16, pp. 4-5.

contabili applicare e che l'esenzione facoltativa non andrebbe applicata qualora si ponesse in contrasto con gli accordi giuridici prevalenti⁴⁰⁵.

Poco meno del 40% dei rispondenti si è invece opposto all'introduzione dell'esenzione facoltativa, trovando addirittura un punto d'incontro con alcuni rispondenti favorevoli (generalmente) all'*optional exemption*, i quali ritengono che, a livello pratico, potrebbe essere difficile applicare delle linee guida specifiche per questa esenzione.

I pareri dei rispondenti in merito a tale questione fanno spesso riferimento alle opinioni espresse in merito al Parere preliminare 2, riguardante l'approccio duale di contabilizzazione delle aggregazioni aziendali sotto controllo comune e il principio NCI.

Difatti, quasi tutti i rispondenti che sostengono l'applicazione esclusiva di un *book-value method* a tutte le aggregazioni aziendali sotto controllo comune sono in disaccordo con l'introduzione dell'*optional exemption*⁴⁰⁶.

La maggior parte dei rispondenti che concordano, in tutto o in parte, con il principio NCI sono d'accordo anche con l'esenzione facoltativa⁴⁰⁷.

Infine, i rispondenti che sono favorevoli all'applicazione di un approccio duale e sfavorevoli al principio NCI sono quasi tutti d'accordo, in tutto o in parte, con l'esenzione facoltativa⁴⁰⁸.

Dall'analisi è emerso, inoltre, che il 15% dei rispondenti non è stato in grado di esprimere un'opinione in merito al Parere preliminare 3 punto b) i). Di seguito, viene rappresentato graficamente il punto di vista dei rispondenti in merito all'esenzione facoltativa.


⁴⁰⁵ IASB, *Feedback on selecting the measurement method - other considerations, Agenda Paper 23C*, Dicembre 2021, par 16, pp. 4-5.

⁴⁰⁶ IASB, *Feedback on selecting the measurement method - other considerations, Agenda Paper 23C*, Dicembre 2021, par 14, pp. 3-4.

⁴⁰⁷ IASB, *Feedback on selecting the measurement method - other considerations, Agenda Paper 23C*, Dicembre 2021, par 14, pp. 3-4.

⁴⁰⁸ IASB, *Feedback on selecting the measurement method - other considerations, Agenda Paper 23C*, Dicembre 2021, par 14, pp. 3-4.

Grafico 8. Posizioni dei rispondenti sul punto b) i) del Parere preliminare 3



Come affermato, alcuni rispondenti non sono d'accordo con l'introduzione di un'esenzione facoltativa dall'applicazione dell'*acquisition method*. Alla base di questa posizione sfavorevole, vi sono i seguenti motivi⁴⁰⁹:

- a) la maggior parte dei rispondenti non è d'accordo con l'idea di consentire agli azionisti di minoranza di poter influire sulle politiche contabili dell'entità ricevente poiché queste politiche dovrebbero essere determinate esclusivamente da chi detiene un controllo significativo;
- b) l'esenzione facoltativa sarebbe difficile da applicare;
- c) alcuni affermano che condizioni simili nei principi IFRS sono utilizzate solo in relazione agli obblighi di presentazione e di informativa, mentre l'esenzione facoltativa inciderebbe sui metodi di valutazione nell'esercizio corrente e in quello successivo;
- d) i costi di applicazione dell'esenzione facoltativa supererebbero i benefici;
- e) l'esenzione facoltativa ridurrebbe il livello di comparabilità tra le entità che applicano l'esenzione e quelle che non lo fanno;

⁴⁰⁹ IASB, *Feedback on selecting the measurement method - other considerations, Agenda Paper 23C*, Dicembre 2021, par 18, pp. 5-6.

- f) alcuni rispondenti ritengono che condizioni simili nei principi IFRS non siano ampiamente utilizzate e pertanto non dovrebbero essere considerate come ben comprese o praticabili;
- g) l'esenzione facoltativa potrebbe esporre l'entità ricevente a rischi legali.

Oltre a fornire delle motivazioni al proprio dissenso, i rispondenti hanno delineato delle soluzioni alternative connesse alle correnti di pensiero già analizzate in precedenza.

Una parte di questi rispondenti ha affermato che le entità riceventi non quotate dovrebbero applicare un *book-value method* a tutte le aggregazioni aziendali sotto controllo comune poiché⁴¹⁰:

- 1) la valutazione delle attività e passività ottenute al *fair value* in applicazione dell'*acquisition method* potrebbe comportare un notevole livello di incertezza per le entità private;
- 2) l'effetto sugli azionisti di minoranza è limitato quando l'entità ricevente non è quotata;
- 3) il livello di comparabilità tra le entità riceventi non quotate potrebbe subire un miglioramento.

Come si è già potuto osservare, un'altra componente di questi rispondenti ritiene che le entità riceventi private dovrebbero avere la possibilità di scegliere tra l'applicazione dell'*acquisition method* e l'applicazione di un *book-value method*.

Anche in questo caso, si creano delle correnti di pensiero distinte: da una parte, c'è chi ritiene che le entità riceventi dovrebbero avere la possibilità di scegliere tra l'*acquisition method* e un *book-value method* quando le aggregazioni aziendali sotto controllo comune influiscono sugli azionisti di minoranza; dall'altra parte, c'è chi sostiene che l'entità ricevente dovrebbe avere sempre la possibilità di scegliere, tranne che in situazioni specifiche (ad esempio, si dovrebbe procedere all'applicazione dell'*acquisition method* qualora gli azionisti di minoranza, che non costituiscono parti correlate, avessero un interesse significativo)⁴¹¹.

⁴¹⁰ IASB, *Feedback on selecting the measurement method - other considerations, Agenda Paper 23C*, Dicembre 2021, par 19, p. 6.

⁴¹¹ IASB, *Feedback on selecting the measurement method - other considerations, Agenda Paper 23C*, Dicembre 2021, par 20, p. 6.

È importante sottolineare che vi è anche una branca dei rispondenti contrari all'introduzione dell'esenzione facoltativa che suggerisce l'eliminazione di quest'ultima, ma non fornisce alcuna alternativa per poter bilanciare il rapporto costi-benefici nelle entità private.

III) Eccezione per parti correlate

Più del 40% dei rispondenti (nello specifico, 47 su 102 totali) si è mostrato favorevole all'eccezione per le parti correlate (Parere preliminare 3 punto b) ii)). La maggior parte di questi rispondenti si è allineata con alcune, se non tutte, le motivazioni poste alla base della *related-party exception* ("l'entità ricevente dovrebbe essere tenuta a utilizzare un *book-value method* se tutti i suoi azionisti di minoranza sono parti correlate dell'entità") e illustrate dal *Board* all'interno del *discussion paper* sulle aggregazioni aziendali sotto controllo comune. Inoltre, come è accaduto per l'*optional exemption*, alcuni rispondenti generalmente favorevoli all'introduzione dell'eccezione per le parti correlate hanno suggerito di effettuare delle modifiche.

Sono stati identificati tre filoni di pensiero in merito a questi suggerimenti dei rispondenti. I membri del primo filone di pensiero ritengono che sia necessario estendere l'ambito di applicazione della *related-party exception* in modo tale che un'entità ricevente possa applicare un *book-value method* qualora le interessenze partecipative degli azionisti di minoranza non correlati non siano significative. Questi rispondenti si allineano alla corrente di pensiero già osservata in precedenza, secondo la quale gli azionisti di minoranza che detengono delle partecipazioni non significative non dovrebbero poter influenzare il metodo di contabilizzazione utilizzato dall'entità ricevente⁴¹².

Un secondo filone di pensiero sostiene l'idea di limitare l'applicabilità dell'eccezione per le parti correlate alle situazioni in cui queste sono controllate in ultima istanza dall'entità controllante o interamente possedute da quest'ultima⁴¹³.

Infine, il terzo filone di pensiero supporta l'estensione dell'eccezione per le parti correlate alle situazioni in cui tutti gli azionisti di minoranza influenzati dall'aggregazione aziendale

⁴¹² IASB, *Feedback on selecting the measurement method - other considerations, Agenda Paper 23C*, Dicembre 2021, par 24, p. 7.


⁴¹³ IASB, *Feedback on selecting the measurement method - other considerations, Agenda Paper 23C*, Dicembre 2021, par 24, p. 7.

sotto controllo comune sono parti correlate dell'entità ricevente e/o dell'entità controllante⁴¹⁴.

Poco più del 30% degli intervistati (35 rispondenti su 102) non è d'accordo con l'introduzione della *related-party exception*. La maggior parte di questi ritiene che alcune parti correlate, similmente agli azionisti di minoranza, facciano affidamento ai bilanci dell'entità ricevente per soddisfare le proprie esigenze informative.

Anche in questo caso, circa il 20% dei rispondenti (nello specifico, 19 rispondenti) non è stato in grado di esprimere un parere sul punto b) ii) del Parere preliminare 3. Il Grafico 9 fornisce una rappresentazione dei diversi pareri espressi dai rispondenti in merito al tema della *related-party exception*.

Grafico 9. Posizioni dei rispondenti sul punto b) ii) del Parere preliminare 3



I rispondenti che si sono opposti all'introduzione della *related-party exception* hanno fornito le seguenti motivazioni per sostenere la propria corrente di pensiero⁴¹⁵:

- a) come già affermato in precedenza, alcune parti correlate devono fare affidamento sui bilanci dell'entità ricevente per soddisfare le proprie esigenze informative;

⁴¹⁴ IASB, *Feedback on selecting the measurement method - other considerations, Agenda Paper 23C*, Dicembre 2021, par 24, p. 7.

⁴¹⁵ IASB, *Feedback on selecting the measurement method - other considerations, Agenda Paper 23C*, Dicembre 2021, par 26, p. 8.

- b) l'eliminazione della *related-party exception* consentirebbe di ridurre i costi connessi all'operazione;
- c) un rispondente ritiene che non sia necessario vietare l'applicazione dell'*acquisition method* per quelle aggregazioni aziendali sotto controllo comune in cui tutti gli azionisti di minoranza sono parti correlate poiché l'*acquisition method* dovrebbe essere utilizzato per la contabilizzazione di tutte le aggregazioni aziendali sotto controllo comune; e
- d) un altro rispondente afferma che, secondo il *Conceptual Framework for Financial Reporting*, le politiche contabili dovrebbero essere determinate dal punto di vista dell'entità che redige il bilancio e non dal punto di vista di particolari gruppi di investitori (come gli azionisti di minoranza).

Anche in merito alla *related-party exception*, i rispondenti sfavorevoli all'introduzione di quest'ultima hanno elaborato delle soluzioni alternative.

Alcuni ritengono che essa dovrebbe essere completamente rimossa e che si dovrebbe consentire l'applicazione dell'*optional exemption*, di cui al punto b) i) del Parere preliminare 3, anche qualora tutti gli azionisti di minoranza fossero delle parti correlate. La maggior parte dei sostenitori di questa ipotesi sono dell'idea che le parti correlate dovrebbero potersi opporre all'utilizzo di un *book-value method* e uno dei rispondenti sostiene che tutti gli azionisti di minoranza, indipendentemente dal fatto che siano parti correlate, dovrebbero essere trattati allo stesso modo⁴¹⁶.

Altri rispondenti contrari all'eccezione per le parti correlate affermano che le entità riceventi non quotate dovrebbero avere la possibilità di scegliere se applicare l'*acquisition method* o un *book-value method* per la contabilizzazione delle aggregazioni aziendali sotto controllo comune che incidono sugli azionisti di minoranza⁴¹⁷.

Infine, vi sono anche dei rispondenti che non sono riusciti ad elaborare alcun approccio alternativo per porre in equilibrio il rapporto costi-benefici per le entità non quotate⁴¹⁸.

⁴¹⁶ IASB, *Feedback on selecting the measurement method - other considerations, Agenda Paper 23C*, Dicembre 2021, par 27, p. 8.

⁴¹⁷ IASB, *Feedback on selecting the measurement method - other considerations, Agenda Paper 23C*, Dicembre 2021, par 27, p. 8.

⁴¹⁸ IASB, *Feedback on selecting the measurement method - other considerations, Agenda Paper 23C*, Dicembre 2021, par 27, p. 8.

Parere preliminare 4

Entità riceventi quotate in borsa

Circa il 50% dei rispondenti concorda sul fatto che l'*optional exemption* e la *related-party exception* non dovrebbero applicarsi alle entità riceventi quotate, quindi un'entità ricevente dovrebbe essere tenuta all'applicazione dell'*acquisition method* nel caso in cui le sue azioni fossero negoziate in un mercato pubblico.

Nello specifico, 52 rispondenti su 102 hanno espresso un'opinione positiva in merito alla domanda a) del Parere preliminare 4 ("*Siete d'accordo sul fatto che l'esenzione facoltativa dall'acquisition method non dovrebbe applicarsi alle entità riceventi quotate? Perché o perché no?*") e 51 rispondenti su 102 si sono espressi a favore in merito alla domanda b) del Parere preliminare 4 ("*Siete d'accordo sul fatto che l'eccezione per parti correlate all'acquisition method non dovrebbe applicarsi alle entità beneficiarie quotate? Perché o perché no?*").

La maggior parte dei rispondenti favorevoli ai punti a) e b) del Parere preliminare 4 si sono allineati, in tutto o in parte, alle posizioni espresse dallo IASB nel *discussion paper* sulle aggregazioni aziendali sotto controllo comune e illustrate nel capitolo 3 del presente elaborato.

Come già accaduto per le *preliminary view* analizzate in precedenza, una parte dei rispondenti è generalmente d'accordo con il parere del *Board*, ma fornisce al contempo dei suggerimenti di modifica in merito ad alcuni aspetti.

Alcuni di questi rispondenti ritengono che si dovrebbe estendere l'ambito di applicazione di questo parere preliminare e quindi la richiesta di applicazione dell'*acquisition method* a tutte quelle situazioni in cui uno qualsiasi degli strumenti finanziari dell'entità ricevente viene negoziato in un mercato pubblico. Un rispondente di questo gruppo suggerisce, addirittura, di richiedere ad un'entità ricevente di applicare l'*acquisition method* qualora l'entità preveda di quotarsi subito dopo il completamento dell'aggregazione aziendale sotto controllo comune⁴¹⁹.

Altri rispondenti ritengono che le entità quotate non dovrebbero essere tenute all'applicazione dell'*acquisition method* in caso di operazioni di scorporo (qualora tali operazioni rientrino nell'ambito del progetto)⁴²⁰.

⁴¹⁹ IASB, *Feedback on selecting the measurement method - other considerations, Agenda Paper 23C*, Dicembre 2021, par 30, p. 9.

⁴²⁰ IASB, *Feedback on selecting the measurement method - other considerations, Agenda Paper 23C*, Dicembre 2021, par 30, p. 9.

Come fatto nei casi precedenti, è importante sottolineare che circa il 30% dei rispondenti non è d'accordo con la *preliminary view* in esame e la maggior parte di essi afferma che la quotazione in borsa di un'entità ricevente non dovrebbe influenzare il metodo di contabilizzazione che l'entità ricevente è tenuta ad utilizzare. In particolare, 29 intervistati su 102 totali si sono espressi contro la domanda di cui al punto a), mentre 27 rispondenti hanno formulato un parere negativo alla domanda di cui al punto b). Per entrambi i punti, più del 20% dei rispondenti non è stato in grado di formulare alcuna opinione. Di seguito, il Grafico 10 e il Grafico 11 forniscono un'illustrazione dei pareri espressi dai vari rispondenti per il punto a) e il punto b) del Parere preliminare 4.

Grafico 10. Posizioni dei rispondenti sul punto a) del Parere preliminare 4





Grafico 11. Posizioni dei rispondenti sul punto b) del Parere preliminare 4



I rispondenti contrari alla *preliminary view* in esame suggeriscono di eliminare l'obbligo di utilizzo dell'*acquisition method* se le azioni dell'entità riceventi sono negoziate in un mercato pubblico e l'aggregazione aziendale sotto controllo comune incide sugli azionisti di minoranza. Alla base del disaccordo di questi rispondenti, ritroviamo le seguenti ragioni⁴²¹:

- a) il fatto che un'entità ricevente abbia delle azioni quotate non dovrebbe influire sul metodo di contabilizzazione scelto. Tra i sostenitori di questa posizione ritroviamo alcuni rispondenti che si pongono in disaccordo con l'introduzione di requisiti contabili differenti per le entità quotate e le entità non quotate (in sostanza, con il Parere preliminare 3) e altri che sostengono che le esigenze informative degli azionisti di minoranza non siano influenzate dal fatto che le azioni dell'entità siano quotate;
- b) la *preliminary view* dello IASB potrebbe ridurre il livello di comparabilità tra entità quotate e non quotate;
- c) la scelta di introdurre un principio che prevede l'applicazione dell'*acquisition method* alle aggregazioni aziendali sotto controllo comune che incidono sugli azionisti di minoranza non è condivisibile;

⁴²¹ IASB, *Feedback on selecting the measurement method - other considerations, Agenda Paper 23C*, Dicembre 2021, par 31, p. 9.

- d) l'esenzione facoltativa dovrebbe essere applicabile anche da parte delle entità quotate (tuttavia, è raro che un'entità quotata non riceva obiezioni da parte degli azionisti di minoranza);
- e) ricevendo capitale dagli azionisti di minoranza, l'entità ricevente ha un obbligo, nei loro confronti, di fornire tutte le informazioni utili relative al *fair value* delle attività e passività trasferite, indipendentemente dal fatto che le azioni siano quotate in borsa.

4.1.3 Responsi sulla possibile applicazione dell'*acquisition method*

Come si è potuto osservare tramite l'analisi effettuata nel capitolo 3 del presente elaborato, lo IASB ritiene che, nel contabilizzare un'aggregazione aziendale sotto controllo comune tramite l'*acquisition method*, un'entità ricevente debba seguire le indicazioni fornite dall'IFRS 3. Inoltre, si è osservato che il corrispettivo trasferito per il completamento di un'aggregazione aziendale sotto controllo comune potrebbe essere definito dall'entità controllante e quindi potrebbe differire da un eventuale prezzo di libera concorrenza che sarebbe stato negoziato tra soggetti indipendenti in un'aggregazione aziendale di cui all'IFRS 3.

Qualsiasi differenza fra il corrispettivo pagato e il prezzo che sarebbe stato pagato qualora l'operazione fosse stata effettuata fra soggetti indipendenti in condizioni di libera concorrenza indica la presenza di una componente aggiuntiva nell'operazione di aggregazione aziendale sotto controllo comune, corrispondente ad un'operazione dei soci che agiscono in qualità di proprietari.

Lo IASB si è impegnato per formulare dei requisiti in merito a questa tematica e ha sviluppato le seguenti opinioni preliminari, che rappresentano i punti del "Parere preliminare 5"⁴²²:

- a) *"il Board non dovrebbe elaborare dei requisiti per l'entità ricevente volti all'identificazione, valutazione e rilevazione di una "distribution from equity" quando viene applicato l'acquisition method per la contabilizzazione di un'aggregazione aziendale sotto controllo comune come indicato dall'IFRS 3;*
- b) *il Board dovrebbe sviluppare un principio contabile per l'entità ricevente per la rilevazione di una qualsiasi eccedenza delle attività e passività acquisite valutate al*

⁴²² IFRS Foundation, *Business Combinations under Common Control*, Novembre 2020, p. 11.

fair value rispetto al corrispettivo pagato come una “contribution to equity” e non come un “gain from bargain purchase” nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio, quando viene applicato l’acquisition method per la contabilizzazione di un’aggregazione aziendale sotto controllo comune come indicato dall’IFRS 3”.

Più del 50% dei rispondenti si pone a favore del Parere preliminare 5, soprattutto in merito all’applicazione dell’*acquisition method* da parte dell’entità ricevente come previsto nell’IFRS 3. Sul totale dei rispondenti, 57 di essi (56% degli intervistati) sono favorevoli al punto a) del Parere preliminare 5 concernente la distribuzione del patrimonio netto, mentre 55 rispondenti (54% degli intervistati) sono d’accordo con il punto b) riguardante il contributo al patrimonio netto.

La maggior parte dei rispondenti ritiene che, in caso di applicazione dell’*acquisition method*, l’entità ricevente dovrebbe rilevare⁴²³:

- 1) una voce di avviamento, se il *fair value* del corrispettivo trasferito per l’acquisto è superiore al *fair value* delle attività nette identificabili acquisite;
- 2) un contributo al patrimonio netto, se il *fair value* del corrispettivo trasferito per l’acquisto è inferiore al *fair value* delle attività nette identificabili acquisite.

Circa il 20% dei rispondenti si è trovato in disaccordo con la *preliminary view* dello IASB. Nel complesso, 18 rispondenti su 102 totali (esattamente il 18%) si sono opposti alla posizione presa dallo IASB in merito alla *distribution to equity*, mentre 20 rispondenti su 102 (in percentuale, il 20%) si sono mostrati sfavorevoli alla rilevazione dell’eccedenza delle attività nette identificabili acquisite valutate al *fair value* rispetto al *fair value* del corrispettivo pagato come una *contribution to equity*.

Sia per il punto a) che per il punto b) del Parere preliminare 5, il 25% dei rispondenti non è stato in grado di formulare una risposta e quindi ha evitato di esprimersi in merito.

Circa l’1-2% dei rispondenti ha rilevato pareri contrastanti fra i propri membri in merito alla *preliminary view* in esame.

Il Grafico 12 e il Grafico 13 forniscono un’illustrazione grafica delle posizioni assunte dai rispondenti, rispettivamente, per il punto a) e il punto b) del Parere preliminare 5.

⁴²³ IASB, *Feedback on applying the acquisition method, Agenda Paper 23A*, Gennaio 2022, par 10, p. 3.

Grafico 12. Posizioni dei rispondenti sul punto a) del Parere preliminare 5





Grafico 13. Posizioni dei rispondenti sul punto b) del Parere preliminare 5



Di seguito, vengono esaminate in maniera specifica le posizioni dei rispondenti in merito alla *distribution from equity* e alla *contribution to equity*.

1) Distribution from equity

Come già evidenziato, più della metà dei rispondenti si è posta a favore della *preliminary view* dello IASB, secondo la quale il *Board* non dovrebbe imporre ad un'entità ricevente di

identificare, valutare e rilevare una *distribution from equity*, allineandosi in tal modo con alcune, se non tutte, delle motivazioni fornite dallo IASB nel *discussion paper* sulle aggregazioni aziendali sotto controllo comune.

Diverse sono le ragioni alla base del disaccordo mostrato da circa il 20% dei rispondenti nei confronti del punto a) del Parere preliminare 5.

La maggior parte di questi rispondenti sostiene che, dato che le aggregazioni aziendali sotto controllo comune non sono operazioni concluse in condizioni di libera concorrenza, l'eccedenza potrebbe sempre includere altre componenti, come una distribuzione di patrimonio netto. Conseguentemente, l'eccedenza risultante dal confronto fra il *fair value* del corrispettivo trasferito per l'acquisto e il *fair value* delle attività nette identificabili acquisite potrebbe non rappresentare esclusivamente una componente di avviamento derivante dall'aggregazione aziendale sotto controllo comune⁴²⁴.

Si identificano, inoltre, le seguenti ragioni per opporsi alla *preliminary view* in esame⁴²⁵:

- a) le situazioni in cui un'entità ricevente “paga in eccesso” per effettuare un'aggregazione aziendale sotto controllo comune potrebbero non essere rare e le norme giuridiche volte a tutelare gli interessi degli azionisti di minoranza in alcuni ordinamenti potrebbero non funzionare efficacemente;
- b) l'allocazione dell'avviamento derivante da un'aggregazione aziendale sotto controllo comune alle unità generatrici di flussi di cassa potrebbe risultare difficile;
- c) qualsiasi valore di avviamento rilevato sarebbe soggetto alle limitazioni connesse all'*impairment test*;
- d) si potrebbe rilevare il valore dell'avviamento generato internamente al gruppo; e
- e) la rilevazione di qualsiasi eccedenza del *fair value* del corrispettivo pagato rispetto al *fair value* delle attività nette identificabili acquisite come distribuzione del patrimonio netto sarebbe in linea con la *preliminary view* dello IASB, rifletterebbe al meglio la diversa natura di un'aggregazione aziendale sotto controllo comune rispetto ad un'aggregazione aziendale di cui all'IFRS 3 e migliorerebbe il livello di comparabilità con le aggregazioni aziendali sotto controllo comune per cui è prevista l'applicazione di un *book-value method*.

4. ⁴²⁴ IASB, *Feedback on applying the acquisition method, Agenda Paper 23A*, Gennaio 2022, par 16, p.

5. ⁴²⁵ IASB, *Feedback on applying the acquisition method, Agenda Paper 23A*, Gennaio 2022, par 17, p.

Come è accaduto per le questioni analizzate nei sottoparagrafi precedenti, chi si è opposto al Parere preliminare 5 ha formulato dei suggerimenti per il *Board*, formando due filoni di pensiero differenti.

I membri del primo filone ritengono che dovrebbe essere richiesta obbligatoriamente la rilevazione di una *distribution from equity* se il *fair value* del corrispettivo pagato supera il *fair value* delle attività nette identificabili acquisite perché le aggregazioni aziendali sotto controllo comune non sono operazioni svolte in condizioni di libera concorrenza. Una parte di questi soggetti suggerisce di rilevare interamente l'eccedenza come una *distribution from equity* (senza rilevare alcuna componente di avviamento), un'altra parte sostiene invece che si dovrebbe contabilizzare solo una frazione dell'eccedenza come *distribution from equity* e la parte restante come avviamento e, infine, alcuni non hanno determinato se si debba rilevare come *distribution from equity* l'intera eccedenza o solo una frazione della stessa⁴²⁶.

Coloro che compongono la seconda corrente di pensiero suggeriscono invece di rilevare l'eccedenza come un *gain from bargain purchase* all'interno del prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio, in linea con quanto previsto nell'IFRS 3.

II) Contribution to equity

Si è già visto come più del 50% dei rispondenti sia concorde con il punto b) del Parere preliminare 5, secondo il quale l'entità ricevente dovrebbe rilevare una qualsiasi eccedenza del *fair value* delle attività nette identificabili acquisite rispetto al *fair value* del corrispettivo pagato come una "*contribution to equity*" e non come un "*gain from bargain purchase*" nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio, quando viene applicato l'*acquisition method*

Anche in questo caso, circa un quinto degli intervistati si è mostrato sfavorevole alla *preliminary view* del *Board*, fornendo diverse motivazioni per il proprio disaccordo.

La maggior parte di questi rispondenti ritiene che l'*acquisition method* dovrebbe essere applicato in linea con l'IFRS 3 e quindi qualsiasi eccedenza dovrebbe essere rilevata come un *gain from bargain purchase* nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio. Seguire

⁴²⁶ IASB, *Feedback on applying the acquisition method, Agenda Paper 23A*, Gennaio 2022, par 18, p. 6.

questa linea applicativa consentirebbe di ridurre i costi sostenuti dai preparatori dei bilanci e di migliorare anche il livello di comprensibilità dei bilanci⁴²⁷.

Un'altra componente dei rispondenti contrari alla *preliminary view* in esame ritiene che sia improbabile che si verifichi un acquisto a prezzi favorevoli in caso di applicazione dell'*acquisition method* per la contabilizzazione delle aggregazioni aziendali sotto controllo comune, quindi lo IASB non dovrebbe sviluppare alcun requisito contabile specifico per fronteggiare questa situazione⁴²⁸.

Alcuni dei rispondenti contrari alla *preliminary view* sono dell'idea che un acquisto effettuato a prezzi favorevoli potrebbe non rappresentare esclusivamente una distribuzione, ma potrebbe contenere anche altri componenti (ad esempio, un utile)⁴²⁹.

Un solo rispondente afferma che, indipendentemente dal fatto che un acquisto a prezzi favorevoli sia rilevato come *contribution to equity* o come utile (*gain from bargain purchase*), un'entità ricevente dovrebbe essere tenuta a rilevare l'importo derivante da tale transazione⁴³⁰.

4.1.4 Risposte in merito all'eventuale applicazione di un *book-value method*

Nella presente sezione, ci si concentrerà sull'analisi dei pareri forniti dai diversi rispondenti sulle questioni riportate all'interno del *discussion paper* sulle aggregazioni aziendali sotto controllo comune in merito all'eventuale applicazione di un *book-value method* e alle scelte di politica contabile connesse a questa decisione.

Gli argomenti sottoposti ad esame sono i seguenti e verranno analizzati nell'ordine indicato di seguito:

- 1) Valutazione delle attività e passività ricevute ("Parere preliminare 6");
- 2) Valutazione del corrispettivo pagato ("Parere preliminare 7");
- 3) Rilevazione della differenza tra il corrispettivo pagato e le attività nette identificabili acquisite ("Parere preliminare 8");
- 4) Rilevazione dei costi di transazione ("Parere preliminare 9").

⁴²⁷ IASB, *Feedback on applying the acquisition method, Agenda Paper 23A*, Gennaio 2022, par 21, pp. 6-7.

⁴²⁸ IASB, *Feedback on applying the acquisition method, Agenda Paper 23A*, Gennaio 2022, par 21, pp. 6-7.

⁴²⁹ IASB, *Feedback on applying the acquisition method, Agenda Paper 23A*, Gennaio 2022, par 21, pp. 6-7.

⁴³⁰ IASB, *Feedback on applying the acquisition method, Agenda Paper 23A*, Gennaio 2022, par 21, pp. 6-7.

Parere preliminare 6


Come primo punto di vista preliminare in merito all'utilizzo di un *book-value method* per la contabilizzazione delle aggregazioni aziendali sotto controllo comune, il *Board* afferma che "l'entità ricevente dovrebbe valutare le attività e le passività ricevute utilizzando i valori contabili dell'entità trasferita"⁴³¹.

Dall'attività di ricerca è emerso che solo il 40% dei rispondenti (42 su 102 totali) concorda sul fatto che l'entità ricevente dovrebbe utilizzare i valori contabili dell'entità trasferita per la contabilizzazione di un'aggregazione aziendale sotto controllo comune, mentre più del 30% degli intervistati (37 rispondenti su 102) si è opposto a questa *preliminary view* proponendo l'utilizzo obbligatorio dei valori contabili di un'altra entità del gruppo (nella maggior parte dei casi, i valori contabili dell'entità trasferita risultanti dal bilancio consolidato dell'entità controllante) o di consentire/richiedere l'utilizzo di valori contabili diversi.

Si anticipa già ora che il Parere preliminare 6 e il Parere preliminare 10 hanno rappresentato le questioni più contraddittorie del *discussion paper* presentato dallo IASB. Nessun'altra *preliminary view* ha determinato così tanta opposizione fra le diverse categorie di *stakeholder* e di contrasto fra i membri delle diverse entità che hanno fornito la propria opinione sul tema delle aggregazioni aziendali sotto controllo comune. Difatti, circa il 20% dei rispondenti (19 su 102 complessivi) non è riuscito ad esprimere alcuna opinione sul Parere preliminare 6 a causa dei pareri contrastanti espressi dai propri componenti, limitandosi ad esporre pregi e difetti dei diversi approcci. Di seguito, si fornisce una rappresentazione grafica delle posizioni fornite dai rispondenti.

⁴³¹ IFRS Foundation, *Business Combinations under Common Control*, Novembre 2020, p. 12.

Grafico 14. Posizioni dei rispondenti sul Parere preliminare 6



I rispondenti favorevoli all'utilizzo dei valori contabili dell'entità trasferita o di un'altra entità del gruppo hanno fornito diverse ragioni per motivare la propria scelta, che sono state raggruppate per comodità nelle seguenti categorie⁴³²:

- a) valore informativo;
- b) natura di un'aggregazione aziendale sotto controllo comune;
- c) opportunità di strutturazione;
- d) costi e complessità;
- e) coerenza con la prassi contabile e altri requisiti;
- f) altri motivi.

a) Valore informativo

La maggior parte dei rispondenti che preferisce l'utilizzo dei valori contabili dell'entità trasferita ritiene che questa pratica contabile consentirebbe di fornire dei "dati storici ininterrotti" sull'entità trasferita, utili ad analizzare i *trend* e ad effettuare una previsione dei risultati futuri⁴³³.

⁴³² IASB, *Feedback on applying a book-value method, Agenda Paper 23B*, Gennaio 2022, par 19, p. 6.

⁴³³ IASB, *Feedback on applying a book-value method, Agenda Paper 23B*, Gennaio 2022, par 20, p. 7.

Tuttavia, i rispondenti che favoriscono l'uso dei valori contabili di un'altra entità del gruppo ritengono che si potrebbero ottenere informazioni più utili tramite questo metodo, soprattutto qualora l'entità trasferita fosse stata precedentemente acquisita da un soggetto terzo. Questo perché l'utilizzo dei valori contabili di un'altra entità del gruppo fornirebbe dati più recenti e informazioni utili su eventuali attività e passività aggiuntive (ad esempio, l'avviamento), oltre che rettifiche al *fair value* derivanti dall'acquisto dell'entità trasferita da parte di un soggetto terzo⁴³⁴.

b) Natura di un'aggregazione aziendale sotto controllo comune

Alcuni rispondenti favorevoli all'utilizzo dei valori contabili dell'entità trasferita affermano che ciò comporterebbe la presentazione dell'operazione dal punto di vista delle entità direttamente coinvolte nell'aggregazione, ovvero l'entità ricevente e l'entità trasferita. Secondo questi rispondenti, la prospettiva delle altre entità del gruppo è irrilevante poiché non sono direttamente coinvolte nell'operazione⁴³⁵.

Tuttavia, molti intervistati sono favorevoli all'uso dei valori contabili dell'entità trasferita risultanti dal bilancio consolidato dell'entità controllante perché essi riflettono meglio il concetto di controllo comune al centro dell'operazione. Sebbene l'entità controllante non rientri direttamente nell'operazione, la struttura e le condizioni di un'aggregazione aziendale sotto controllo comune sono spesso influenzate, determinate o approvate dalla controllante. Pertanto, essa è una parte fondamentale della transazione⁴³⁶.

Secondo una parte di questi rispondenti, la differenza tra il corrispettivo pagato e il valore contabile delle attività nette identificabili ricevute può riflettere più fedelmente l'operazione dei soci che agiscono in qualità di proprietari se si utilizzano i valori contabili dell'entità trasferita risultanti dal bilancio consolidato dell'entità controllante.

c) Opportunità di strutturazione

Alcuni rispondenti concordano con il Parere preliminare 6 perché l'utilizzo dei valori contabili dell'entità trasferita consente di valutare le attività e le passività delle entità partecipanti all'aggregazione nella stessa maniera, indipendentemente dal modo in cui l'operazione risulta strutturata giuridicamente, mentre l'utilizzo dei valori contabili di

⁴³⁴ IASB, *Feedback on applying a book-value method, Agenda Paper 23B*, Gennaio 2022, par 21, p. 7.

⁴³⁵ IASB, *Feedback on applying a book-value method, Agenda Paper 23B*, Gennaio 2022, par 23, p. 7.

⁴³⁶ IASB, *Feedback on applying a book-value method, Agenda Paper 23B*, Gennaio 2022, par 24, p. 7.

un'altra entità del gruppo potrebbe determinare dei risultati diversi a seconda della struttura dell'operazione. Inoltre, l'uso dei valori contabili dell'entità trasferita elimina la necessità di identificare un acquirente⁴³⁷.

d) Costi e complessità

La maggior parte dei rispondenti favorevoli all'utilizzo dei valori contabili dell'entità trasferita ritiene che tale opzione consentirebbe di ridurre il livello di complessità e i costi connessi all'operazione, soprattutto se l'entità trasferita redige il bilancio tramite l'applicazione dei principi contabili internazionali. Questo approccio potrebbe anche essere l'unico materialmente applicabile qualora le altre entità del gruppo non presentassero i propri valori di bilancio seguendo i principi IFRS⁴³⁸.

Tuttavia, i sostenitori dell'utilizzo dei valori contabili di un'altra entità del gruppo ritengono che l'approccio da loro consigliato sarebbe, in realtà, quello meno costoso e complesso per le seguenti ragioni⁴³⁹:

- 1) l'utilizzo dei valori contabili dell'entità trasferita potrebbe richiedere la preparazione di diverse rettifiche di consolidamento per l'entità ricevente da riportare nel bilancio consolidato, determinando in tal modo un incremento dei costi sostenuti;
- 2) l'entità trasferita potrebbe non avere obblighi statutari o di altro genere per la redazione del bilancio mediante l'applicazione dei principi contabili internazionali e questo comporterebbe la preparazione del bilancio di tale entità. Tramite diverse analisi effettuate dai rispondenti, è emerso che i costi di questo approccio potrebbero superare i benefici derivanti dallo stesso.

Alcuni rispondenti suggeriscono un "approccio a cascata" (*waterfall approach*) che richiederebbe a un'entità ricevente di utilizzare i valori contabili disponibili al massimo livello di controllo comune all'interno del gruppo.

Se questi valori contabili non sono disponibili o non sarebbero disponibili senza incorrere in costi o sforzi indebiti, l'entità ricevente dovrebbe scendere di un livello nella struttura

⁴³⁷ IASB, *Feedback on applying a book-value method, Agenda Paper 23B*, Gennaio 2022, par 26, p. 8.

⁴³⁸ IASB, *Feedback on applying a book-value method, Agenda Paper 23B*, Gennaio 2022, par 28, pp. 8-9.

⁴³⁹ IASB, *Feedback on applying a book-value method, Agenda Paper 23B*, Gennaio 2022, par 29, p. 9.

del gruppo fino a quando le informazioni richieste non siano disponibili. A seconda dei fatti e delle circostanze, si potrebbe giungere fino al livello dell'entità trasferita.

e) Coerenza con la prassi contabile e altri requisiti

Alcuni rispondenti favorevoli all'uso dei valori contabili di un'altra entità del gruppo affermano che *preliminary view* in esame potrebbe comportare delle differenze rispetto ai principi contabili definiti dal FASB, i quali richiedono la valutazione delle attività e passività ricevute secondo i valori contabili dell'entità trasferita risultanti dal bilancio consolidato dell'entità controllante⁴⁴⁰.

Alcuni ritengono, addirittura, che l'utilizzo dei valori contabili dell'entità trasferita risulterebbe incoerente con le politiche contabili attualmente diffuse nella prassi internazionale.

f) Altri motivi

Una parte dei rispondenti riconosce che l'uso dei valori contabili di un'altra entità del gruppo può fornire una valutazione più recente dei dati. Tuttavia, questa valutazione non produrrebbe informazioni necessariamente più utili, a meno che la data di tale valutazione non sia relativamente vicina alla data dell'aggregazione aziendale sotto controllo comune.

Inoltre, l'utilizzo dei valori contabili dell'entità trasferita può migliorare il livello di comparabilità tra le entità soggette ad un'aggregazione aziendale sotto controllo comune e le entità cresciute senza lo svolgimento di operazioni straordinarie⁴⁴¹.

Come si è potuto evidenziare inizialmente, una parte dei rispondenti contrari all'utilizzo esclusivo dei valori contabili dell'entità trasferita suggerisce di consentire o richiedere a un'entità ricevente di utilizzare valori contabili "diversi", che potrebbero essere i valori dell'entità ricevente o di un'altra entità del gruppo.

La maggior parte di questi soggetti non specifica i criteri secondo cui un'entità ricevente dovrebbe essere autorizzata o tenuta ad utilizzare i valori contabili di una o dell'altra entità. Alcuni affermano invece che un'entità ricevente dovrebbe avere la possibilità di scegliere autonomamente se applicare i valori contabili dell'entità trasferita o di un'altra

⁴⁴⁰ IASB, *Feedback on applying a book-value method, Agenda Paper 23B*, Gennaio 2022, par 31, p. 9.

⁴⁴¹ IASB, *Feedback on applying a book-value method, Agenda Paper 23B*, Gennaio 2022, par 34, p. 10.

entità del gruppo, mentre altri rispondenti ritengono che la scelta dei valori contabili da utilizzare dovrebbe dipendere dalle caratteristiche di ciascuna aggregazione aziendale sotto controllo comune⁴⁴².

I sostenitori di questo approccio, che prevede l'utilizzo di valori contabili diversi, evidenziano pregi e difetti dell'utilizzo dei valori contabili dell'entità trasferita o di un'altra entità del gruppo e affermano che in entrambi i casi si possono ottenere informazioni rilevanti per gli *stakeholder*.

Le ragioni e le considerazioni fornite da questi rispondenti per sostenere la propria tesi si possono riassumere nei seguenti punti⁴⁴³:

- 1) la prescrizione di un metodo univoco potrebbe confondere gli utilizzatori dei bilanci a causa della presentazione di informazioni incoerenti con quelle che vengono poi presentate al mercato, perciò si dovrebbe consentire all'entità ricevente di usare i valori contabili che più si allineano con le altre informazioni presentate dal gruppo;
- 2) i costi di un approccio basato sui valori contabili dell'entità trasferita o di un approccio basato sui valori contabili di un'altra entità del gruppo potrebbero differire a seconda dei fatti e delle circostanze. Per questo motivo, si dovrebbe consentire all'entità ricevente di utilizzare l'approccio meno oneroso;
- 3) a causa della diversa natura e logica delle aggregazioni aziendali sotto controllo comune, lo IASB dovrebbe consentire ad un'entità ricevente di utilizzare i valori contabili più appropriati in base ai fatti e alle circostanze dell'operazione;
- 4) consentire ad un'entità di scegliere quali valori contabili utilizzare avrebbe un effetto limitato sul livello di comparabilità.

Parere preliminare 7

Nel capitolo 3, si è potuto osservare come il corrispettivo pagato in un'aggregazione aziendale sotto controllo comune possa assumere varie forme. Per questo motivo, lo IASB ha definito un parere preliminare *ad hoc* (Parere preliminare 7), volto a regolamentare la valutazione delle diverse forme di corrispettivo che si possono manifestare nella prassi.

⁴⁴² IASB, *Feedback on applying a book-value method, Agenda Paper 23B*, Gennaio 2022, par 35, pp. 10-11.

⁴⁴³ IASB, *Feedback on applying a book-value method, Agenda Paper 23B*, Gennaio 2022, par 36, p. 11.

Come già fatto in precedenza, si illustra di seguito quanto affermato dal *Board* nella *preliminary view* in esame, così da consentire una migliore lettura e comprensione dei dati ricercati e delle risposte fornite dai rispondenti. Il Parere preliminare 7 recita⁴⁴⁴:

- a) *“il Board non dovrebbe prescrivere come l’entità ricevente deve valutare il corrispettivo pagato in azioni proprie quando applica un book-value method per la contabilizzazione di un’aggregazione aziendale sotto controllo comune;*
- b) *quando applica un book-value method, l’entità ricevente dovrebbe valutare il corrispettivo pagato come segue:*
 - i. *il corrispettivo pagato in attività deve essere valutato secondo i valori contabili di quelle attività, risultanti dal bilancio dell’entità ricevente alla data di aggregazione;*
 - ii. *il corrispettivo pagato tramite l’assunzione di passività deve essere valutato secondo l’ammontare determinato al momento della rilevazione iniziale di quelle passività alla data di aggregazione applicando i principi contabili IFRS.”*

Si procede ora all’analisi analitica delle opinioni elaborate dai rispondenti in merito ai punti a), b) i) e b) ii) del Parere preliminare 7.

1) Parere preliminare 7 punto a): Corrispettivo pagato sottoforma di azioni proprie dell’entità ricevente

Più del 60% dei rispondenti (66 rispondenti su 102) concorda con la *preliminary view* dello IASB, secondo la quale il *Board* non dovrebbe prescrivere in che modo l’entità ricevente deve valutare il corrispettivo pagato sottoforma di azioni quando viene applicato un *book-value method*.

Pochissimi rispondenti si sono opposti alla visione del *Board* (nello specifico, 6 rispondenti su 102 totali) e hanno fornito i seguenti suggerimenti⁴⁴⁵:

- 1) *valutare i corrispettivi versati in azioni proprie al valore contabile delle attività e delle passività ricevute;*


⁴⁴⁴ IFRS Foundation, *Business Combinations under Common Control*, Novembre 2020, p. 12.

⁴⁴⁵ IASB, *Feedback on applying a book-value method, Agenda Paper 23B*, Gennaio 2022, par 43, pp. 13-14.

- 2) valutare i corrispettivi versati in azioni proprie al loro valore nominale per ridurre la diversità e migliorare sia la coerenza che la comparabilità dei dati;
- 3) non consentire la valutazione del corrispettivo pagato in azioni proprie al *fair value* poiché sarebbe incoerente con la logica di applicare un *book-value method*.

Bisogna però sottolineare che i rispondenti restanti (circa il 30%) hanno deciso di non esprimersi in merito al punto a) del Parere preliminare 7. In questo caso, non ci sono stati pareri contrastanti fra i componenti delle varie entità a cui è stato richiesto di esprimersi sul progetto. Il Grafico 15 fornisce un'illustrazione grafica dei dati appena citati.

Grafico 15. Posizioni dei rispondenti sul punto a) del Parere preliminare 7



II) Parere preliminare 7 punto b) i): Corrispettivo pagato sottoforma di attività diverse dal denaro

Anche per il punto b) i) del Parere preliminare 7, più del 60% dei rispondenti (64 su 102 complessivi) si è espresso a favore del punto di vista elaborato dal *Board*, secondo il quale il corrispettivo pagato sottoforma di attività diverse dal denaro deve essere valutato ai valori contabili di quelle attività risultanti dal bilancio dell'entità ricevente alla data di aggregazione. La valutazione di questa tipologia di corrispettivo secondo la metodologia indicata dallo IASB è coerente con la logica di un modello incentrato sui valori contabili e

impedisce di rilevare come corrispettivo qualsiasi tipologia di utile o perdita sulle attività trasferite⁴⁴⁶.

I rispondenti contrari alla *preliminary view* esaminata sono un numero esiguo (7 rispondenti su 102, quindi meno del 10%) e per avvalorare la propria tesi forniscono le seguenti motivazioni⁴⁴⁷:

- 1) i benefici derivanti da una valutazione del corrispettivo al *fair value* possono essere superiori ai costi;
- 2) la valutazione del corrispettivo pagato sottoforma di attività diverse dal denaro ai valori contabili dell'entità ricevente può comportare un rischio di arbitraggio contabile.

Alcuni rispondenti consigliano al *Board* di concedere all'entità ricevente la possibilità di scegliere se valutare il corrispettivo pagato sottoforma di attività diverse dal denaro attraverso i valori contabili o i valori correnti di tali attività.


Anche in questo caso, circa il 30% dei rispondenti (29 rispondenti su 102) non ha espresso alcun parere sulla questione esaminata, mentre un rispondente ha riscontrato dei pareri contrastanti fra i propri membri in merito a tale argomento.

Di seguito, viene fornita una rappresentazione grafica dei pareri forniti dai rispondenti.

⁴⁴⁶ IASB, *Feedback on applying a book-value method, Agenda Paper 23B*, Gennaio 2022, par 45, p. 14.

⁴⁴⁷ IASB, *Feedback on applying a book-value method, Agenda Paper 23B*, Gennaio 2022, par 45, p. 14.

Grafico 16. Posizioni dei rispondenti sul punto b) i) del Parere preliminare 7



III) Parere preliminare 7 punto b) ii): Corrispettivo pagato tramite l'assunzione di passività

Quasi il 70% dei rispondenti (67 intervistati in totale) è favorevole al parere preliminare del *Board*, secondo cui il corrispettivo pagato tramite l'assunzione di passività deve essere valutato secondo l'ammontare determinato al momento della rilevazione iniziale di quelle passività alla data di aggregazione applicando i principi contabili IFRS.

Tra questi rispondenti, alcuni ritengono che la posizione assunta dallo IASB sia conveniente e che l'applicazione di requisiti contabili già esistenti possa migliorare il livello di coerenza dei metodi contabili utilizzati. Inoltre, si potrebbero fornire informazioni più utili agli *stakeholder*⁴⁴⁸.

Il punto b) ii) presenta il minor numero di oppositori fra i tre pareri preliminari appena analizzati (3 rispondenti su 102 totali), ma allo stesso tempo presenta un maggior numero di intervistati (rispetto ai due punti precedenti) che non sono stati in grado di o non hanno voluto esprimere un'opinione in merito alla *preliminary view* in esame.


Difatti, più del 30% dei rispondenti (32 in totale) non si è espresso in merito alla valutazione del corrispettivo tramite l'assunzione di passività in caso di applicazione di un *book-value method* per la contabilizzazione di un'aggregazione aziendale sotto controllo comune. Come per il punto a), nessun rispondente ha rilevato dei pareri

⁴⁴⁸ IASB, *Feedback on applying a book-value method, Agenda Paper 23B*, Gennaio 2022, par 48, p. 15.

contrastanti all'interno della propria organizzazione tali da impedire di fornire una risposta.

Il Grafico 17 fornisce una rappresentazione grafica dei dati relativi al punto b) ii).

Grafico 17. Posizioni dei rispondenti sul punto b) ii) del Parere preliminare 7



Parere preliminare 8

Il Parere preliminare 8 prevede che⁴⁴⁹:

- a) *“quando viene applicato un book-value method alle aggregazioni aziendali sotto controllo comune, l’entità ricevente deve rilevare all’interno del patrimonio netto qualsiasi differenza tra il corrispettivo pagato e i valori contabili delle attività e delle passività ricevute; e*
- b) *il Board non dovrebbe prescrivere in quale componente, o componenti, del patrimonio netto l’entità ricevente deve rappresentare tale differenza.”*

Di seguito, si procede all’analisi dei punti a) e b) della presente *preliminary view*.

Punto a): Rilevazione della differenza tra le voci di patrimonio netto

Dalla ricerca effettuata è emerso che più del 70% dei rispondenti (75 rispondenti in totale) è favorevole all’opinione preliminare dello IASB, secondo cui l’entità ricevente deve rilevare all’interno del patrimonio netto qualsiasi differenza tra il corrispettivo

⁴⁴⁹ IFRS Foundation, *Business Combinations under Common Control*, Novembre 2020, p. 12.


pagato e i valori contabili delle attività e delle passività ricevute. Tali rispondenti si allineano, in tutto o in parte, con le motivazioni fornite dal *Board* a sostegno della propria tesi e ritengono che questa *preliminary view* consenta di evitare la rilevazione di un qualsiasi utile (o perdita) di natura arbitraria. Inoltre, il Parere preliminare 8 punto a) è coerente con⁴⁵⁰:

- 1) la prassi contabile prevalente;
- 2) lo IAS 1 - *Presentation of Financial Statements*, il quale richiede di rilevare le operazioni dei soci che agiscono in qualità di proprietari all'interno del prospetto relativo alle variazioni di patrimonio netto;
- 3) il fatto che un'aggregazione aziendale sotto controllo comune contabilizzata secondo un *book-value method* potrebbe non essere valutata a condizioni di mercato.

Non si rilevano molti rispondenti contrari al parere preliminare in esame (solo 2 sui 102 totali). Tuttavia, quasi tutti i rispondenti restanti (25 rispondenti in totale, che corrispondono esattamente al 25% degli intervistati) non sono riusciti ad esprimere un'opinione su questo argomento o non hanno voluto esprimersi. Nel grafico che segue sono indicate le posizioni assunte dai rispondenti.

⁴⁵⁰ IASB, *Feedback on applying a book-value method, Agenda Paper 23B*, Gennaio 2022, par 53, pp. 16-17.

Grafico 18. Posizioni dei rispondenti sul punto a) del Parere preliminare 8



Punto b): Prescrizione della componente, o componenti, di patrimonio netto in cui iscrivere la differenza

Il 70% dei rispondenti (nello specifico, 71 dei soggetti intervistati) è risultato favorevole al punto b) del Parere preliminare 8, secondo cui il *Board* non dovrebbe prescrivere in quale componente, o componenti, del patrimonio netto l'entità ricevente deve rappresentare la differenza tra il corrispettivo pagato e i valori contabili delle attività e delle passività ricevute. Esattamente come è avvenuto per il punto a), i rispondenti si sono allineati, in tutto o in parte, alle ragioni fornite dallo IASB per supportare la propria posizione e hanno aggiunto che il punto b) è coerente con altri principi IFRS riguardanti operazioni che incidono sul patrimonio netto e consente all'entità ricevente di formulare delle scelte autonome basate su fatti e circostanze.


Due dei rispondenti favorevoli al fatto di non prescrivere la componente di patrimonio netto in cui l'entità ricevente dovrebbe rilevare la differenza ritengono di aspettarsi che un'entità ricevente presenti, comunque, la differenza all'interno di una componente specifica (utili portati a nuovo o una riserva separata)⁴⁵¹.

Solo il 4% dei rispondenti non è d'accordo con il parere preliminare del *Board* e ritiene che l'atto di specificare la componente di patrimonio netto in cui presentare la differenza permetterebbe di ridurre le diversità presenti nella prassi.

⁴⁵¹ IASB, *Feedback on applying a book-value method, Agenda Paper 23B*, Gennaio 2022, par 55, p. 17.

Infine, più del 25% dei rispondenti non ha espresso alcuna opinione in merito al punto b) del Parere preliminare 8. Il Grafico 19 fornisce un'illustrazione grafica dei dati presentati (tramite valori assoluti e non percentuali).

Grafico 19. Posizioni dei rispondenti sul punto b) del Parere preliminare 8



Parere preliminare 9

Secondo il Parere preliminare 9 formulato dallo IASB nel *discussion paper* sulle aggregazioni aziendali sotto controllo comune, in caso di applicazione di un *book-value method* alle aggregazioni aziendali sotto controllo comune, l'entità ricevente dovrebbe rilevare i costi di transazione come una spesa nell'esercizio in cui sono sostenuti, ad eccezione dei costi di emissione di azioni o di strumenti di debito che dovrebbero essere contabilizzati conformemente ai principi IFRS⁴⁵².

Più del 70% dei rispondenti (nello specifico, 73 rispondenti su 102 totali) si è espresso a favore della *preliminary view* formulata dal *Board*.


Dall'analisi dei dati forniti da chi si è espresso a sfavore del parere preliminare dello IASB (un solo rispondente) e da chi, invece, ha preferito non esprimere un giudizio specifico sulla tematica in esame (quasi il 30% degli intervistati) è emersa un'opinione condivisa secondo cui le conclusioni dello IASB potrebbero non essere applicabili alle aggregazioni aziendali sotto controllo comune.

⁴⁵² IFRS Foundation, *Business Combinations under Common Control*, Novembre 2020, p. 13.

Secondo questi rispondenti, i costi in esame dovrebbero essere capitalizzati, coerentemente con i requisiti stabiliti dallo IASB per gli altri costi sostenuti per l'acquisizione di un'attività⁴⁵³.

Di seguito, il Grafico 20 fornisce una rappresentazione sintetica dei dati illustrati in merito al Parere preliminare 9.

Grafico 20. Posizioni dei rispondenti sul Parere preliminare 9



4.1.5 Pareri sui *disclosure requirements* e sulle informazioni pre-aggregazione

Parere preliminare 10 e Parere preliminare 12 punto b)

Nella presente sezione, si procede all'analisi di due questioni alquanto rilevanti e oggetto di numerosi pareri contrari da parte dei rispondenti, ovvero la rideterminazione e la divulgazione di informazioni pre-aggregazione, trattate dal *Board* nei Pareri preliminari 10 e 12 punto b).

Il Parere preliminare 10 stabilisce che *“in caso di applicazione di un book-value method, un'entità ricevente debba includere nel proprio bilancio le attività, le passività, i proventi e i costi dell'entità trasferita in maniera prospettica a partire dalla data di aggregazione, senza rideterminare le informazioni pre-aggregazione”*⁴⁵⁴.

⁴⁵³ IASB, *Feedback on applying a book-value method, Agenda Paper 23B*, Gennaio 2022, par 60, p. 18.

⁴⁵⁴ IFRS Foundation, *Business Combinations under Common Control*, Novembre 2020, p. 13.

Il Parere preliminare 12 punto b) sancisce, invece, che “*le entità riceventi non dovrebbero essere tenute alla divulgazione di informazioni pre-aggregazione*”⁴⁵⁵.

Molti rispondenti (meno del 50%) si sono mostrati favorevoli alla concezione del *Board* secondo cui non si dovrebbero rideterminare le informazioni pre-aggregazione poiché, secondo questo gruppo di rispondenti, la rideterminazione dei dati precedenti al completamento dell’operazione risulterebbe complessa e costosa. Inoltre, i costi di questa operazione supererebbero i benefici derivanti dalla stessa.

Più del 30% degli intervistati (nello specifico, 33 rispondenti su 102) non è d’accordo con il Parere preliminare 10 per le seguenti ragioni⁴⁵⁶:

- 1) in alcuni ordinamenti giuridici (e soprattutto in alcuni casi specifici), le informazioni pre-aggregazione sono esplicitamente richieste dalle normative sui mercati dei capitali e, pertanto, inserirle in bilancio non comporta costi aggiuntivi significativi; e
- 2) le informazioni pre-aggregazione rideterminate potrebbero soddisfare le esigenze informative degli utenti in merito all’analisi dei *trend*.


Come è accaduto per i pareri preliminari precedenti, anche in questo caso i rispondenti che si sono dimostrati contrari al Parere preliminare 10 hanno fornito dei suggerimenti, in particolare hanno consigliato al *Board* di consentire (o richiedere) ad un’entità ricevente di rideterminare le informazioni pre-aggregazione al verificarsi di circostanze specifiche (alcuni hanno supportato l’idea di consentire o richiedere la rideterminazione delle informazioni pre-aggregazione in tutti i casi in cui si effettua un’aggregazione aziendale sotto controllo comune).

Dalle analisi effettuate, è risultato che il 20% dei rispondenti (esattamente 20 su 102) non ha espresso alcuna opinione definitiva sul parere preliminare in esame. Di seguito, si illustrano, in valori assoluti, le diverse posizioni assunte dai rispondenti in merito alla rideterminazione delle informazioni pre-aggregazione.

⁴⁵⁵ IFRS Foundation, *Business Combinations under Common Control*, Novembre 2020, p. 14.

⁴⁵⁶ IASB, *Feedback on pre-combination information, Agenda Paper 23C*, Gennaio 2022, par 7, p. 2.


Grafico 21. Posizioni dei rispondenti sul Parere preliminare 10



Per quanto concerne invece il Parere preliminare 12 punto b) relativo alla visione dello IASB per cui l'entità ricevente non dovrebbe essere tenuta alla divulgazione delle informazioni pre-aggregazione, circa il 60% dei rispondenti concorda con la posizione assunta dal *Board*. Tuttavia, quasi il 20% degli intervistati (18 rispondenti su 102 per l'esattezza) non è d'accordo con la visione preliminare dello IASB e ritiene che si dovrebbe richiedere all'entità ricevente di divulgare una parte, se non tutte, delle informazioni pre-aggregazione al verificarsi di circostanze specifiche (oppure ogniqualvolta che si effettua un'aggregazione aziendale sotto controllo comune).

Circa il 25% dei rispondenti non è stato in grado di esprimersi in maniera definitiva sulla *preliminary view* esaminata. Il Grafico 22 fornisce una rappresentazione delle posizioni assunte dai rispondenti.

Grafico 22. Posizioni dei rispondenti sul punto b) del Parere preliminare 12



Si procede ora ad un'analisi, suddivisa per categoria di rispondenti, in merito ai Pareri preliminari 10 e 12 punto b), dando maggiore risalto agli utilizzatori dei bilanci poiché considerati dallo IASB come i principali *stakeholder* a cui deve essere indirizzato il progetto. Dunque, l'analisi sarà così suddivisa:

- 1) *Feedback* degli utilizzatori dei bilanci;
- 2) *Feedback* degli altri *stakeholder*.

1) Feedback degli utilizzatori dei bilanci

Una corrente abbastanza minoritaria degli utilizzatori dei bilanci concorda con le *preliminary view* dello IASB secondo cui un'entità ricevente non dovrebbe rideterminare le informazioni pre-aggregazione e non dovrebbe essere tenuta a divulgarle, in quanto⁴⁵⁷:

- 1) la rideterminazione delle informazioni pre-aggregazione potrebbe essere soggettiva;
- 2) le informazioni pre-aggregazione potrebbero non essere utili, soprattutto al fine di un'analisi dei *trend*.

⁴⁵⁷ IASB, *Feedback on pre-combination information, Agenda Paper 23C*, Gennaio 2022, par 11, p. 3.

La maggior parte degli utilizzatori non è d'accordo con le opinioni preliminari del *Board*. Da questa corrente di pensiero sono state estrapolate essenzialmente tre tipologie di pareri⁴⁵⁸:

- 1) una parte di questi utenti suggerisce di richiedere ad un'entità ricevente di rideterminare le informazioni pre-aggregazione;
- 2) alcuni concordano con il Parere preliminare 10, ma supportano la richiesta di divulgazione di informazioni pre-aggregazione da parte di un'entità ricevente; e
- 3) altri sostengono che le informazioni pre-aggregazione sono utili, ma non esprimono delle preferenze in merito ai due pareri analizzati.

Chi ritiene che un'entità ricevente dovrebbe rideterminare le informazioni pre-aggregazione esprime i seguenti motivi⁴⁵⁹:

- 1) presentare tali informazioni solo nelle note al bilancio potrebbe aumentare il rischio di errori da parte degli utilizzatori; e
- 2) la rideterminazione dei dati pre-aggregazione garantisce agli utenti di ricevere informazioni su tutti gli elementi significativi.

Chi si allinea con il Parere preliminare 10 (non rideterminare le informazioni pre-aggregazione) ma afferma che un'entità ricevente dovrebbe essere tenuta a divulgare le informazioni pre-aggregazione ritiene che la rideterminazione di queste informazioni potrebbe creare confusione nella prassi e rendere più complessa la tracciabilità di eventuali transazioni sottostanti e potenzialmente significative⁴⁶⁰.

Alla domanda se un'entità ricevente debba divulgare informazioni pre-aggregazione solo per delle voci specifiche e se possa poi aggregare tali informazioni, la maggior parte degli utenti risponde che l'aggregazione di informazioni pre-aggregazione per alcune voci sia sicuramente accettabile; tuttavia, le informazioni relative ad alcune voci specifiche (ad esempio, i costi di ricerca e sviluppo) dovrebbero essere divulgate in forma separata⁴⁶¹.

⁴⁵⁸ IASB, *Feedback on pre-combination information, Agenda Paper 23C*, Gennaio 2022, par 12, p. 3.

⁴⁵⁹ IASB, *Feedback on pre-combination information, Agenda Paper 23C*, Gennaio 2022, par 13, p. 3-

4.

⁴⁶⁰ IASB, *Feedback on pre-combination information, Agenda Paper 23C*, Gennaio 2022, par 14, p. 4.

⁴⁶¹ IASB, *Feedback on pre-combination information, Agenda Paper 23C*, Gennaio 2022, par 15, p. 4.

2) *Feedback degli altri stakeholder*

Per quanto concerne la rideterminazione delle informazioni pre-aggregazione, si sono riscontrate opinioni abbastanza divergenti, com'era già emerso dall'analisi dei dati presentati precedentemente.

Una parte dei rispondenti diversi dagli utilizzatori dei bilanci concorda con il Parere preliminare 10 sia per i motivi forniti dallo IASB all'interno del *discussion paper* sia per le ragioni che seguono⁴⁶²:

- 1) la mancata rideterminazione delle informazioni pre-aggregazione è in linea con l'IFRS 3 che richiede all'acquirente di includere le informazioni sull'entità acquisita solo a partire dalla data di acquisizione; e
- 2) solitamente, non vi sono azionisti di minoranza o potenziali azionisti che utilizzano informazioni pre-aggregazione (a meno che un'entità ricevente non effettui un'aggregazione aziendale sotto controllo comune in preparazione o subordinatamente ad un'IPO).

Molti dei rispondenti diversi dagli utilizzatori dei bilanci (in particolare, i preparatori dei bilanci e gli enti nazionali) sono in disaccordo con la *preliminary view* in esame. Per sostenere la propria tesi, essi affermano che⁴⁶³:

- a) in alcune circostanze, le informazioni pre-aggregazione rideterminate sono utili ed è per questo che alcuni ordinamenti giuridici le richiedono;
- b) vietare ad un'entità ricevente di rideterminare le informazioni pre-aggregazione comporterebbe:
 - i. l'esclusione di dati utili dai bilanci;
 - ii. la non conformità ai principi IFRS di alcune informazioni separate che certe entità devono comunque presentare;
 - iii. la necessità di determinare la data di acquisizione e l'acquirente della transazione, che potrebbe comportare maggiore complessità e un aumento dei costi di revisione.
- c) la rideterminazione delle informazioni pre-aggregazione:

⁴⁶² IASB, *Feedback on pre-combination information, Agenda Paper 23C*, Gennaio 2022, par 18, p. 5.

⁴⁶³ IASB, *Feedback on pre-combination information, Agenda Paper 23C*, Gennaio 2022, par 19, pp. 5-

- i. comporta la fornitura delle stesse informazioni, indipendentemente da come è strutturato un'aggregazione aziendale sotto controllo comune;
- ii. non comporta costi aggiuntivi significativi perché, di solito, è un'attività già richiesta dagli ordinamenti giuridici dei singoli Stati;
- iii. sarebbe coerente con la logica alla base di un *book-value method* perché presenterebbe le informazioni come se le entità fossero sempre state combinate;
- iv. fornisce dati utili per l'analisi dei *trend*.

Dalle opinioni fornite dai rispondenti diversi dagli utilizzatori dei bilanci e contrari alla previsione del *Board* fornita nel Parere preliminare 10, sono emersi diversi suggerimenti. La maggior parte di questi rispondenti ritiene che si dovrebbe concedere all'entità ricevente un'opzione per poter decidere se rideterminare o meno le informazioni pre-aggregazione. Un rispondente afferma che tale opzione dovrebbe essere applicata in maniera omogenea dall'entità ricevente a tutte le aggregazioni aziendali sotto controllo comune, mentre altri rispondenti non specificano se l'opzione debba essere applicata in maniera omogenea a tutte le BCUCC o separatamente per ciascuna di esse⁴⁶⁴.

Alcuni rispondenti supportano invece l'idea di rendere obbligatoria la rideterminazione delle informazioni pre-aggregazione in alcune circostanze e di fornire una semplice opzione in altri casi⁴⁶⁵.

Altri rispondenti suggeriscono di richiedere a un'entità ricevente di rideterminare le informazioni pre-aggregazione, consentendole comunque di non farlo nel caso in cui tale previsione fosse impraticabile oppure incompatibile con i requisiti del proprio ordinamento⁴⁶⁶.

Infine, una parte dei rispondenti diversi dagli utenti dei bilanci e contrari al Parere preliminare 10 ritiene che si dovrebbe richiedere ad un'entità ricevente di rideterminare sempre le informazioni pre-aggregazione⁴⁶⁷.

Per quanto riguarda il punto b) del Parere preliminare 12, molti rispondenti diversi dagli utenti dei bilanci concordano con la *preliminary view* dello IASB. Tuttavia, alcuni di essi

⁴⁶⁴ IASB, *Feedback on pre-combination information, Agenda Paper 23C*, Gennaio 2022, par 21, p. 7.

⁴⁶⁵ IASB, *Feedback on pre-combination information, Agenda Paper 23C*, Gennaio 2022, par 21, p. 7.

⁴⁶⁶ IASB, *Feedback on pre-combination information, Agenda Paper 23C*, Gennaio 2022, par 21, p. 7.

⁴⁶⁷ IASB, *Feedback on pre-combination information, Agenda Paper 23C*, Gennaio 2022, par 21, p. 7.

affermano che il *Board* non dovrebbe impedire ad un'entità ricevente di divulgare informazioni pre-aggregazione poiché, come affermato in precedenza, esse possono risultare utili per condurre delle analisi sui *trend* e potrebbero essere esplicitamente richieste in alcuni ordinamenti giuridici.

Alcuni rispondenti suggeriscono di richiedere la divulgazione di un insieme completo di informazioni pre-aggregazione in alcune circostanze specifiche o per tutte le aggregazioni aziendali sotto controllo comune.

Altri rispondenti invece affermano che l'entità dovrebbe essere tenuta a divulgare un insieme limitato di informazioni pre-aggregazione. Una previsione di questo genere non determina costi eccessivi e consente di ottenere informazioni utili sia per comprendere gli effetti di un'aggregazione aziendale sotto controllo comune sia per effettuare l'analisi dei *trend*. In questo caso, le informazioni pre-aggregazione che un'entità ricevente dovrebbe divulgare sono⁴⁶⁸:

- 1) ricavi e profitti (o perdite) dell'entità risultante dall'aggregazione per l'esercizio corrente, come se l'aggregazione si fosse verificata all'inizio dell'esercizio di riferimento; e
- 2) totale delle attività correnti e non correnti, totale delle passività correnti e non correnti, dei ricavi e dell'utile netto dell'entità risultante dall'aggregazione.

Parere preliminare 11

Il Parere preliminare 11 fa riferimento esclusivamente agli obblighi informativi definiti dallo IASB in caso di applicazione dell'*acquisition method* per la contabilizzazione di un'aggregazione aziendale sotto controllo comune. Esso sancisce che⁴⁶⁹:

- a) *“l'entità ricevente dovrebbe essere tenuta a rispettare gli obblighi informativi definiti dall'IFRS 3 – Business combinations, compresi gli eventuali miglioramenti derivanti dal discussion paper denominato Business Combinations – Disclosures, Goodwill and Impairment; e*
- b) *il Board dovrebbe fornire delle linee guida in merito all'applicazione di tali obblighi informativi insieme ai requisiti informativi definiti dallo IAS 24 – Related Party Disclosures quando si forniscono informazioni sulle aggregazioni aziendali sotto controllo comune, in particolare informazioni sui termini dell'aggregazione.”*

⁴⁶⁸ IASB, *Feedback on pre-combination information, Agenda Paper 23C*, Gennaio 2022, par 25, p. 8.


⁴⁶⁹ IFRS Foundation, *Business Combinations under Common Control*, Novembre 2020, p. 13.

Per quanto concerne il punto a) del Parere preliminare 11, secondo il quale l'entità ricevente dovrebbe essere tenuta a rispettare gli obblighi informativi di cui all'IFRS 3 e i relativi miglioramenti, circa il 70% dei rispondenti (nello specifico, 69 rispondenti su 102 totali) è d'accordo con la *preliminary view* in esame, mentre meno del 10% degli intervistati (9 rispondenti in totale) si oppone ad essa, esprimendo diverse preoccupazioni sull'applicazione dei requisiti di cui all'IFRS 3.

Circa il 25% dei rispondenti non è stato in grado di esprimere un parere chiaro in merito al punto a). Non si sono manifestati pareri contrastanti tra i componenti delle diverse entità intervistate.

Il Grafico 23 fornisce una rappresentazione in valori assoluti dei dati appena citati.


Grafico 23. Posizioni dei rispondenti sul punto a) del Parere preliminare 11



Per quanto riguarda il punto b) del Parere preliminare 11 invece, secondo cui il *Board* dovrebbe fornire delle linee guida in merito all'applicazione degli obblighi informativi previsti in caso di applicazione dell'*acquisition method* per la contabilizzazione delle aggregazioni aziendali sotto controllo comune (insieme ai requisiti informativi definiti dallo IAS 24), più del 60% dei rispondenti si è mostrato favorevole alla posizione illustrata dallo IASB. Anche in questo caso, meno del 10% dei rispondenti si è opposto al parere esaminato e circa il 25% dei rispondenti non ha definito alcuna opinione chiara in merito

a tale tematica. Nel grafico che segue viene fornita una rappresentazione in valori assoluti delle posizioni assunte dai rispondenti in merito al punto b).

Grafico 24. Posizioni dei rispondenti sul punto b) del Parere preliminare 11



Come è stato fatto per il tema delle informazioni pre-aggregazione, anche in questo caso si procede ad un'analisi in merito ai punti a) e b) del Parere preliminare 11, dando maggiore risalto agli utilizzatori dei bilanci per le ragioni spiegate in precedenza. L'analisi sarà nuovamente suddivisa come segue:

- 1) Feedback degli utilizzatori dei bilanci;
- 2) Feedback degli altri *stakeholder*.

1) *Feedback degli utilizzatori dei bilanci*

La maggior parte degli utenti è d'accordo con i punti a) e b) del Parere preliminare 11. Un solo rispondente facente parte di questa categoria afferma che richiedere ad un'entità ricevente di divulgare l'importo di qualsiasi eccedenza del *fair value* delle attività nette acquisite rispetto al corrispettivo pagato sarebbe utile, indipendentemente dal fatto che tale ammontare sia rilevato come *contribution to equity* o nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio⁴⁷⁰.

⁴⁷⁰ IASB, *Feedback on disclosure requirements, Agenda Paper 23D*, Gennaio 2022, par 7, pp. 2-3.

2) *Feedback degli altri stakeholder*

Anche la maggioranza dei rispondenti diversi dagli utilizzatori dei bilanci è d'accordo con il Parere preliminare 11, in tutti i suoi punti.

Per quanto riguarda il punto a), buona parte dei rispondenti diversi dagli utilizzatori dei bilanci concorda con il parere del *Board* di richiedere all'entità ricevente di conformarsi agli obblighi informativi di cui all'IFRS 3, compresi eventuali miglioramenti.

Tuttavia, alcuni di essi hanno formulato i seguenti suggerimenti⁴⁷¹:

- 1) valutare se siano necessarie ulteriori informazioni sul modo in cui è stato determinato il prezzo dell'operazione, poiché l'operazione potrebbe non essere valutata a condizioni di mercato;
- 2) fornire orientamenti in merito alle considerazioni sulla rilevanza;
- 3) esigere che l'entità ricevente comunichi eventuali giudizi significativi espressi nell'identificazione dell'acquirente; e
- 4) consentire ad un'entità ricevente di aggregare le informazioni divulgate quando una ristrutturazione di gruppo comprende operazioni multiple per evitare la duplicazione e la diluizione delle informazioni.

Alcuni intervistati, per lo più preparatori dei bilanci favorevoli all'applicazione di un *book-value method* a tutte le aggregazioni aziendali sotto controllo comune, non sono d'accordo con il punto a) oppure hanno rilevato dei pareri contrastanti all'interno della propria organizzazione. Una parte di essi ritiene che si dovrebbero sviluppare dei requisiti specifici in materia di informativa per le aggregazioni aziendali sotto controllo comune e non si dovrebbe fare riferimento ai requisiti esistenti⁴⁷².

Inoltre, vi sono alcuni rispondenti, sia tra quelli favorevoli che tra quelli contrari alla *preliminary view* in esame, che esprimono una certa preoccupazione in merito all'applicazione degli obblighi informativi definiti nel *discussion paper Business Combinations – Disclosures, Goodwill and Impairment*. In particolare, essi sono preoccupati per la soggettività, affidabilità e sensibilità commerciale di tali obblighi e per il fatto che potrebbe non essere possibile fornire le informazioni richieste dall'IFRS 3 (modificato

⁴⁷¹ IASB, *Feedback on disclosure requirements, Agenda Paper 23D*, Gennaio 2022, par 10, p. 3.

⁴⁷² IASB, *Feedback on disclosure requirements, Agenda Paper 23D*, Gennaio 2022, par 11, p. 4.

attraverso i miglioramenti del *discussion paper*) per un'aggregazione aziendale sotto controllo comune⁴⁷³.

Per quanto concerne il punto b), la maggior parte dei rispondenti diversi dagli utilizzatori dei bilanci concorda sul fatto che lo IASB dovrebbe fornire delle linee guida in merito all'applicazione degli obblighi informativi proposti, insieme a quelli indicati nello IAS 24 per le aggregazioni aziendali sotto controllo comune. Una parte dei rispondenti si oppone invece all'introduzione di una guida applicativa per degli eventuali nuovi obblighi informativi (e quindi si oppone al punto b) del Parere preliminare 11)), affermando che lo IAS 24 fornisce già delle indicazioni applicative sufficienti⁴⁷⁴.

Parere preliminare 12 punti a) e c)

L'ultimo parere preliminare fa riferimento agli obblighi informativi in caso di applicazione di un *book-value method* per la contabilizzazione di un'aggregazione aziendale sotto controllo comune. Nello specifico, il Parere preliminare 12 recita come segue⁴⁷⁵:

- a) *“alcuni, ma non tutti, gli obblighi informativi di cui all'IFRS 3 – Business Combinations, compresi gli eventuali miglioramenti a tali obblighi derivanti dal discussion Business Combinations – Disclosures, Goodwill and Impairment, sono appropriati;*
- b) *il Board non dovrebbe richiedere la divulgazione di informazioni pre-aggregazione;*
- c) *l'entità ricevente deve comunicare:*
 - i. *l'ammontare rilevato nel patrimonio netto per ogni differenza tra il corrispettivo pagato e il valore contabile delle attività e passività ricevute; e*
 - ii. *la componente, o le componenti, di patrimonio netto che ricomprende tale differenza.”*

Dato che l'analisi delle opinioni fornite dai rispondenti sul punto b) del Parere preliminare 12 è già stata effettuata in precedenza, la presente sezione sarà incentrata esclusivamente sui pareri forniti dai rispondenti in merito al punto a) e al punto c).

⁴⁷³ IASB, *Feedback on disclosure requirements, Agenda Paper 23D*, Gennaio 2022, par 12, p. 4.


⁴⁷⁴ IASB, *Feedback on disclosure requirements, Agenda Paper 23D*, Gennaio 2022, par 15, p. 5.

⁴⁷⁵ IFRS Foundation, *Business Combinations under Common Control*, Novembre 2020, p. 14.

In merito al punto a) del Parere preliminare 12, secondo cui alcuni, ma non tutti, gli obblighi informativi di cui all'IFRS 3 (compresi gli eventuali miglioramenti di tali obblighi) sono appropriati, più del 70% dei rispondenti (73 soggetti su 102 totali) è d'accordo con quanto previsto dal *Board*. Solo 6 rispondenti si sono opposti a questa *preliminary view* e poco più del 20% dei rispondenti complessivi non è riuscito a formulare alcuna opinione definitiva in merito al punto a).

Di seguito, vengono illustrate graficamente le posizioni assunte dai rispondenti per questo parere preliminare.

Grafico 25. Posizioni dei rispondenti sul punto a) del Parere preliminare 12




Invece, in merito al punto c) del Parere preliminare 12, secondo cui l'entità ricevente deve comunicare l'ammontare rilevato nel patrimonio netto per ogni differenza tra il corrispettivo pagato e il valore contabile delle attività nette ricevute e la componente, o le componenti, di patrimonio netto che include tale differenza, circa il 70% dei rispondenti si è allineato con l'opinione delineata dallo IASB. Unicamente 3 rispondenti su 102 totali si sono dimostrati contrari a quanto previsto dal punto c), mentre quasi il 30% degli intervistati non ha espresso alcuna posizione chiara su questo parere preliminare.

Come per il punto a), non si sono rilevati dei pareri contrastanti all'interno delle varie organizzazioni che hanno partecipato all'attività di ricerca.

Il Grafico 26 fornisce una dimostrazione grafica, in valori assoluti, delle risposte fornite dai vari soggetti intervistati.

Grafico 26. Posizioni dei rispondenti sul punto c) del Parere preliminare 12



Come già fatto precedentemente all'interno del presente sottoparagrafo, anche in questo caso si procede ad un'analisi in merito ai punti a) e c) del Parere preliminare 12, dando maggiore risalto agli utilizzatori dei bilanci. L'analisi sarà quindi suddivisa come segue:

- 1) Feedback degli utilizzatori dei bilanci;
- 2) Feedback degli altri *stakeholder*.

1) *Feedback degli utilizzatori dei bilanci*

Tutti gli utilizzatori affermano che le informazioni che verrebbero fornite applicando i pareri preliminari di cui ai punti a) e c) sarebbero utili e aggiungono che⁴⁷⁶:

- 1) dovrebbero essere richieste anche delle informazioni sul *fair value* delle voci di bilancio;
- 2) dovrebbero essere richieste informazioni sulle motivazioni strategiche alla base di un'aggregazione aziendale sotto controllo comune;

⁴⁷⁶ IASB, *Feedback on disclosure requirements, Agenda Paper 23D*, Gennaio 2022, par 20, p. 6.

- 3) lo IASB dovrebbe fornire delle linee guida sull'applicazione degli obblighi informativi proposti, insieme ai requisiti dello IAS 24 relativi alla divulgazione di informazioni sulle aggregazioni aziendali sotto controllo comune.

2) *Feedback degli altri stakeholder*

In merito al punto a) del Parere preliminare 12, la maggior parte dei rispondenti diversi dagli utilizzatori dei bilanci concorda sul fatto che alcuni, ma non tutti, i requisiti informativi previsti dall'IFRS 3 siano appropriati e dovrebbero quindi applicarsi, insieme ad eventuali requisiti specifici previsti. Questi rispondenti hanno elaborato diversi suggerimenti destinati allo IASB per il miglioramento del parere preliminare esaminato. Innanzitutto, si dovrebbe richiedere ad un'entità ricevente di divulgare anche il valore corrente del corrispettivo trasferito e di ciascuna delle principali classi di corrispettivi alla data di acquisizione, eventuali informazioni sui corrispettivi potenziali e sulle attività di indennizzo e qualsiasi adeguamento del periodo di valutazione⁴⁷⁷.

Inoltre, essi ritengono che non si dovrebbe richiedere ad un'entità ricevente di divulgare⁴⁷⁸:

- 1) come un acquirente ha ottenuto il controllo di un'acquisita;
- 2) l'importo e una spiegazione di eventuali utili o perdite rilevati nell'esercizio corrente relativi alle attività e passività ricevute tramite un'aggregazione aziendale sotto controllo comune verificatasi nell'esercizio corrente o in quello precedente (fornire queste informazioni non sarebbe vantaggioso in termini di costi).

Infine, i rispondenti diversi dagli utilizzatori dei bilanci ritengono che il *Board* dovrebbe chiarire che qualsiasi requisito contabile non applicabile alle aggregazioni aziendali sotto controllo comune contabilizzate con un *book-value method* non è applicabile nemmeno alle aggregazioni aziendali sotto controllo comune che si verificano dopo la fine dell'esercizio di riferimento e alle aggregazioni aziendali sotto controllo comune individualmente irrilevanti⁴⁷⁹.

⁴⁷⁷ IASB, *Feedback on disclosure requirements, Agenda Paper 23D*, Gennaio 2022, par 25, p. 7-8.

⁴⁷⁸ IASB, *Feedback on disclosure requirements, Agenda Paper 23D*, Gennaio 2022, par 25, p. 7-8.

⁴⁷⁹ IASB, *Feedback on disclosure requirements, Agenda Paper 23D*, Gennaio 2022, par 25, p. 7-8.

In merito al punto b) del Parere preliminare 12, quasi tutti i rispondenti diversi dagli utilizzatori dei bilanci concordano sul fatto che l'entità ricevente dovrebbe indicare l'importo rilevato in patrimonio netto per qualsiasi differenza tra il corrispettivo pagato e il valore contabile delle attività e passività ricevute e la componente, o le componenti, di patrimonio netto che includono tale differenza.

In merito agli obblighi informativi più in generale, un rispondente ha affermato che gli obblighi informativi dovrebbero essere simili per tutte le aggregazioni aziendali sotto controllo comune, indipendentemente dal metodo di contabilizzazione applicato.

Alcuni utilizzatori dei bilanci, invece, ritengono che, indipendentemente dal metodo di contabilizzazione utilizzato per tenere conto di un'aggregazione aziendale sotto controllo comune, le seguenti informazioni potrebbero risultare utili⁴⁸⁰:

- 1) impatto fiscale di un'aggregazione aziendale sotto controllo comune nell'esercizio corrente;
- 2) qualsiasi ammontare di denaro trasferito nell'ambito di un'aggregazione aziendale sotto controllo comune e l'impatto di questo sui flussi di cassa.

4.2 Review della letteratura accademica *post discussion paper*

La presente sezione ha lo scopo di fornire una sintesi quanto più esaustiva possibile dei principali documenti della letteratura accademica riguardanti le aggregazioni aziendali sotto controllo comune e redatti successivamente alla pubblicazione del *discussion paper* dello IASB concernente il progetto di ricerca sulle BCUCC.

Si sottolinea che i risultati della letteratura accademica sono stati illustrati solo dopo aver svolto l'analisi empirica perché i pareri dei rispondenti di cui al paragrafo 4.1 forniscono già una visione esaustiva dei diversi orientamenti presenti nella prassi in merito alla contabilizzazione delle aggregazioni aziendali sotto controllo comune, consentendo al lettore di avere immediatamente un quadro sufficientemente completo dei principali orientamenti che si sono formati in seguito alla pubblicazione del *discussion paper* relativo alle BCUCC. I pochi documenti accademici esistenti consentono, invece, di osservare dei punti di vista differenti da quelli forniti dai principali *stakeholder* solitamente consultati dallo IASB e di completare l'analisi attuata all'interno del presente capitolo.

⁴⁸⁰ IASB, *Feedback on disclosure requirements, Agenda Paper 23D*, Gennaio 2022, par 29, p. 9.

Alcuni dei documenti considerati più rilevanti in merito alla rilevazione contabile delle aggregazioni aziendali sotto controllo comune sono accompagnati dai commenti dello *staff del Board* pubblicati nell'*Agenda Paper 23E (December 2021)* e denominato "*Review of academic literature*".

In linea generale, i ricercatori concordano su alcuni aspetti concernenti il metodo utilizzato per la contabilizzazione delle aggregazioni aziendali sotto controllo comune. Difatti, a loro avviso, tale metodo dovrebbe essere determinato operazione per operazione e dipende sia dalla sostanza economica dell'operazione sia dalla tipologia e dalle esigenze informative degli utilizzatori dei bilanci⁴⁸¹.

La ricerca ha evidenziato delle variazioni significative tra le entità sia in merito ai metodi utilizzati per la contabilizzazione delle aggregazioni aziendali sotto controllo comune sia rispetto alla divulgazione delle informazioni sulle aggregazioni aziendali sotto controllo comune. Viene sottolineato come le ragioni principali per cui le entità intraprendono delle aggregazioni aziendali sotto controllo comune sono di carattere organizzativo (ad esempio, ristrutturazioni di gruppo) e/o strategico (ad esempio, sinergie derivanti dall'operazione)⁴⁸².

Infine, uno studio, basato su entità cinesi, esamina la rilevanza del valore (associazione tra i prezzi delle azioni e i rendimenti azionari) che scaturisce dall'utilizzo dell'*acquisition method* rispetto ad un *book-value method* per la contabilizzazione delle aggregazioni aziendali sotto controllo comune. I ricercatori che hanno condotto questo studio confrontano gli importi risultanti da un *book-value method* sottoposto a revisione contabile e gli importi risultanti dall'*acquisition method*, utilizzando un approccio "*as if*", e concludono affermando che un *book-value method* sia più rilevante in termini di valore rispetto all'*acquisition method*⁴⁸³.

Si procede ora ad un'analisi molto più specifica di diversi documenti accademici rilevanti e relativi al tema delle aggregazioni aziendali sotto controllo comune.

Il primo documento esaminato è denominato "*Business combination under common control: Further considerations*" ed è stato redatto da Bradbury (2021) per conto del CPA Australia (*Certified Practising Accountant*), il quale corrisponde ad un organismo

⁴⁸¹ IASB, *Review of academic literature, Agenda Paper 23E*, Dicembre 2021, par 6, p. 2.

⁴⁸² IASB, *Review of academic literature, Agenda Paper 23E*, Dicembre 2021, par 7-8, p. 3.

⁴⁸³ IASB, *Review of academic literature, Agenda Paper 23E*, Dicembre 2021, par 11, p. 3.

professionale (in ambito contabile) con sede in Australia e che si è occupato anche di fornire dei pareri (tramite *comment letter*) sul *discussion paper* sulle BCUCC.

All'interno del documento, Bradbury (2021) discute dei pareri preliminari del *Board* e cerca di fornire delle risposte ad altri documenti redatti per conto del CPA Australia, ovvero "*Business Combinations under Common Control: Filling a Gap in IFRS Standards*" di Tarca (2021) e "*Business Combinations under Common Control: A Controlling Entity Cost Approach*" di Seah-Tan (2021), che analizzano, rispettivamente, le opinioni preliminari dello IASB e la prospettiva di un preparatore di bilanci su tali opinioni.

Bradbury (2021) afferma che⁴⁸⁴:

- 1) il metodo di valutazione utilizzato dovrebbe dipendere dalla sostanza delle operazioni sottostanti e non dalla "proprietà" (in questo caso, si fa riferimento al principio NCI analizzato nei capitoli e nei paragrafi precedenti).
- 2) l'utilizzo dei valori contabili dell'entità trasferita risultanti dal bilancio consolidato dell'entità controllante dovrebbe fornire informazioni più pertinenti e comparabili rispetto all'utilizzo dei valori contabili dell'entità trasferita in caso di applicazione di un *book-value method* per la contabilizzazione di un'aggregazione aziendale sotto controllo comune;
- 3) le aggregazioni aziendali sotto controllo comune sono operazioni con parti correlate e, indipendentemente dal metodo di contabilizzazione utilizzato, l'informativa di bilancio è fondamentale per soddisfare le esigenze degli azionisti di minoranza dell'entità cedente (oltre che di quelli dell'entità ricevente) e dei finanziatori e creditori sia dell'entità cedente che dell'entità ricevente.

Lo *staff* del *Board* non ha elaborato alcun commento in merito al documento appena analizzato.

Il secondo documento esaminato è quello di Janowicz (2021), denominato "*Business combinations under common control (BCUCC) – What kind of disclosure is enough? The Polish experience*", che considera un campione di entità quotate presso la Borsa di Varsavia e nell'*alternative trading market* (anche chiamato *New Connect*) e che sono

⁴⁸⁴ IASB, *Review of academic literature, Agenda Paper 23E*, Dicembre 2021, Appendix A.

coinvolte in operazioni di fusione (il periodo di campionamento va dal 2009 al 2019 e considera 238 operazioni di aggregazione aziendale sotto controllo comune).

Janowicz (2021) si è focalizzato su tutte quelle entità che nel periodo di campionamento non hanno applicato l'*acquisition method* per la contabilizzazione delle aggregazioni aziendali sotto controllo comune e ha considerato⁴⁸⁵:

- 1) le variazioni nei metodi utilizzati (dai soggetti inclusi nel campione) per contabilizzare le aggregazioni aziendali sotto controllo comune, rilevando che:
 - i. il 44% di essi ha applicato il *pooling-of-interests method*⁴⁸⁶;
 - ii. il 25% ha utilizzato il *predecessor method*;
 - iii. il 6% ha utilizzato un metodo che combina i valori contabili di attività, passività e patrimonio netto, successivi ad eventuali aggiustamenti previsti per le operazioni infragruppo e per le differenze nei principi contabili tra acquirente e acquisita;
 - iv. il restante 25% non ha divulgato informazioni in merito al metodo utilizzato.
- 2) che le entità che applicano il *pooling-of-interests method* hanno divulgato molte più informazioni rispetto ad altre entità che hanno semplicemente utilizzato il giudizio professionale per la contabilizzazione delle aggregazioni aziendali sotto controllo comune.

Lo *staff* del *Board* ha osservato che le motivazioni alla base dello studio di Janowicz risiedono nell'esaminare se le entità che applicano i requisiti contabili nazionali (*pooling-of-interests method*) forniscano informazioni comparabili con quelle delle entità che applicano i principi IFRS (*acquisition method*). Tuttavia, nella sua analisi, Janowicz ha escluso deliberatamente dal campione tutte quelle entità che applicano l'*acquisition method* e che non consentono un confronto diretto fra le informazioni ottenute tramite l'*acquisition method* e quelle ottenute con il *pooling-of-interest method*.

Inoltre, Janowicz non verifica se le differenze nella divulgazione delle informazioni sulle aggregazioni aziendali sotto controllo comune siano connesse con le dimensioni delle entità partecipanti all'aggregazione e con il tipo di attività commerciali che svolgono. Invece, rileva le differenze nella divulgazione delle informazioni derivanti dalla tipologia

⁴⁸⁵ IASB, *Review of academic literature, Agenda Paper 23E*, Dicembre 2021, Appendix B.

⁴⁸⁶ La normativa polacca consente l'utilizzo del *pooling-of-interests method*.

di metodo di contabilizzazione scelto. Questa scelta può portare a delle considerazioni distorte in merito al livello di divulgazione delle informazioni e alla scelta del metodo.

Il terzo documento è stato redatto congiuntamente da Perčević e Ercegović (2021), ricercatori dell'Università di Zagabria, ed è intitolato "*Possible approaches for accounting for business combination under common control – Evidence from Croatian consolidated groups*". Gli autori esaminano i metodi utilizzati per la contabilizzazione delle aggregazioni aziendali sotto controllo comune attraverso un esempio, il quale si basa su un campione di circa 160 entità quotate in borsa (in Croazia) che redigono i propri bilanci consolidati secondo i principi contabili internazionali IFRS nel 2017 e nel 2019. Dallo studio è emerso che⁴⁸⁷:

1) Nel 2017:

- i. il 9% delle entità incluse nel campione ha divulgato informazioni in merito al metodo utilizzato;
- ii. tutte le entità che hanno divulgato informazioni sul metodo utilizzato hanno applicato un *book-value method*; nello specifico, il 57% ha utilizzato il *predecessor method* e il 29% ha utilizzato il *pooling-of-interests method*;
- iii. il 14% delle entità incluse nel campione ha applicato il *book-value method* dell'entità consolidata.

2) Nel 2019:

- i. il 21% delle entità incluse nel campione ha divulgato informazioni in merito al metodo utilizzato;
- ii. tutte le entità che hanno divulgato informazioni sul metodo utilizzato hanno applicato un *book-value method*; nello specifico, il 53% ha utilizzato il *predecessor method* e il 29% ha utilizzato il *pooling-of-interests method*;
- iii. il 18% delle entità incluse nel campione ha applicato il *book-value method* dell'entità consolidata.

Infine, l'ultimo documento esaminato durante l'analisi della letteratura accademica sulle aggregazioni aziendali sotto controllo comune è intitolato "*Predecessor versus acquisition: Evidence of business combination under common control from China*" ed è stato redatto

⁴⁸⁷ IASB, *Review of academic literature, Agenda Paper 23E*, Dicembre 2021, Appendix B.

congiuntamente da Chen, Han e Zhang (2021). In questo documento, i tre ricercatori cercano, attraverso un esempio numerico che considera più di 200 entità cinesi in un arco temporale che va dal 2010 al 2018, di dare rilevanza al valore che assume il *predecessor method* rispetto all'*acquisition method* per la contabilizzazione delle aggregazioni aziendali sotto controllo comune in Cina.

Nella propria analisi, gli autori utilizzano dati verificati, basandosi sul *predecessor method*, e stimano i dati derivanti dalla possibile applicazione dell'*acquisition method* attraverso un approccio "*as if*" (*acquisition method "as if"*) e le informazioni contenute nelle note al bilancio. Dall'attività di ricerca è emerso che⁴⁸⁸:

- 1) gli utili risultanti dall'applicazione del *predecessor method* forniscono più dati sulla variazione dei rendimenti rispetto agli utili risultanti dall'applicazione dell'*acquisition method*;
- 2) l'associazione tra variazione dei rendimenti e variazione degli utili è più forte per il *predecessor method*, ma non vi è alcuna differenza nell'associazione tra il livello dei rendimenti e il livello degli utili tra i due metodi;
- 3) l'importanza degli utili e dei valori patrimoniali con il *predecessor method* non è diversa, a livello statistico, dalla rilevanza che assumono i medesimi valori con l'*acquisition method "as if"*;
- 4) l'associazione tra prezzi e utili è più forte in caso di applicazione del *predecessor method*, ma non vi è alcuna differenza nell'associazione tra prezzi e valori azionari tra i due metodi;
- 5) il *predecessor method* è più rilevante in termini di valore rispetto all'*acquisition method "as if"* solo per il sotto-campione di entità con un rapporto più elevato tra *fair value* e valore del patrimonio netto contabile; e
- 6) gli utili risultanti dal *predecessor method* hanno una maggiore "capacità predittiva" degli utili e dei flussi di cassa futuri rispetto all'*acquisition method "as if"*.

In questo caso, lo *staff* del *Board* ha osservato che lo studio fornisce prove sulla rilevanza del *predecessor method* e dell'*acquisition method*, utilizzando un campione di ricerca pertinente e un arco temporale ragionevole. Tuttavia, secondo lo *staff*, le prove non

⁴⁸⁸ IASB, *Review of academic literature, Agenda Paper 23E*, Dicembre 2021, Appendix C.

forniscono delle conclusioni sufficienti a dimostrare la maggiore rilevanza e pertinenza del *predecessor method* poiché vi sono alcuni limiti “metodologici”.

Una limitazione deriva dal semplice fatto di aver fondato gli studi sul confronto tra dati verificati risultanti da bilanci certificati e dati “*as if*” determinati dagli autori. Difatti, una ricerca basata su dati di questo genere non può essere utilizzata per la definizione di principi contabili validi a livello internazionale.

Un altro limite è dato dal fatto che i ricercatori non possono osservare i prezzi/rendimenti attraverso un approccio “*as if*” se sono intenzionati a fornire dei dati validi e affidabili su cui basare poi dei principi contabili.

Infine, l’uso di studi di “associazione” per esaminare l’utilità di metodi contabili alternativi può evidenziare esclusivamente il fatto che il mercato si comporta come se credesse o attribuisse una certa rilevanza alle informazioni fornite.

CONCLUSIONI

Il presente studio ha cercato di fornire un'analisi quanto più dettagliata ed esaustiva possibile sul tema della contabilizzazione delle aggregazioni aziendali sotto controllo comune e sulle possibili soluzioni applicabili, secondo l'*International Accounting Standards Board* e i principali *stakeholder*, per poter ridurre le diversità esistenti nella prassi e poter contemporaneamente fornire delle informazioni utili, comparabili e pertinenti agli utilizzatori dei bilanci.

Per raggiungere questo obiettivo, sono stati analizzati la maggior parte dei documenti ufficiali dello IASB (*Agenda Paper*) pubblicati dal 2007 al 2022 e tutta la documentazione più rilevante fornita dalla letteratura accademica nel medesimo arco temporale. Tuttavia, i documenti che hanno permesso di ottenere i dati più pertinenti ai fini dell'attività di ricerca svolta sono stati il *discussion paper* sulle *business combinations under common control*, pubblicato nel 2020, e le *comment letters* collegate a tale *paper*, le cui informazioni sono state sintetizzate attraverso un'analisi di carattere empirico.

L'attività di ricerca condotta nell'elaborato è stata suddivisa essenzialmente in tre fasi:

- a) Prima fase: esame della letteratura precedente alla pubblicazione del *discussion paper* e descrizione dei principali concetti attinenti alla materia delle aggregazioni aziendali e delle aggregazioni aziendali sotto controllo comune (Capitolo 1 e 2);
- b) Seconda fase: studio del *discussion paper* sulle aggregazioni aziendali sotto controllo comune e delle *preliminary view* risultanti da esso (Capitolo 3);
- c) Terza fase: analisi delle risposte fornite dagli *stakeholder* in merito alle *preliminary view* definite dal *Board* e della letteratura pubblicata successivamente alla divulgazione del *discussion paper* sulle BCUCC (Capitolo 4).

Dall'esame dei dati considerati nella prima fase, emerge un sostanziale allineamento tra le posizioni assunte dallo *staff* del *Board* e quelle assunte dal *Board*, cioè il comitato che assume effettivamente le decisioni all'interno dello IASB. Tuttavia, è possibile notare una divergenza iniziale tra questi due soggetti in merito alla scelta del metodo di contabilizzazione più adeguato da applicare.

Difatti, prima dell'aprile 2016, lo *staff* ha sempre sostenuto il punto di vista dei preparatori dei bilanci, i quali prediligevano (e prediligono spesso ancora oggi) l'applicazione di un unico metodo di contabilizzazione, ossia il *predecessor method*.

Solo dall'aprile 2016 in poi, lo *staff* si è allineato al parere del *Board*, secondo il quale la soluzione più corretta per la contabilizzazione delle aggregazioni aziendali sotto controllo comune consiste in un approccio duale basato sull'applicazione alternativa e vincolata dell'*acquisition method* e di un *book-value method* (lo stesso approccio che è stato poi illustrato nel terzo capitolo). Come è emerso dall'analisi svolta nel secondo capitolo, questo riallineamento è stato reso possibile da una presa di posizione effettiva del *Board*, che ha favorito la definizione di un approccio duale volto a soddisfare appieno le esigenze informative degli *stakeholder* e di tutelare gli interessi degli azionisti di minoranza.

Lo studio condotto nella seconda fase del progetto di tesi permette di evidenziare con chiarezza le posizioni attualmente assunte dallo IASB con riferimento all'ambito di applicazione del *research project* sulle BCUCC, al metodo di contabilizzazione da adottare (con i relativi vincoli e particolarità) e agli obblighi informativi per le entità coinvolte in un'aggregazione aziendale sotto controllo comune.

Infine, la terza fase fornisce probabilmente i dati più importanti per poter trarre delle conclusioni sull'avanzamento futuro del progetto di ricerca esaminato.

La partecipazione dei rispondenti alla richiesta di *feedback* formulata dallo IASB è risultata ampia (ben 102 *stakeholder* hanno partecipato alle interviste) ed equilibrata. Difatti, il campione di rispondenti è suddiviso abbastanza equamente fra preparatori dei bilanci (29% dei rispondenti), *standard-setter* (20% dei rispondenti), enti nazionali ed internazionali (20% dei rispondenti), utilizzatori dei bilanci (18% dei rispondenti) e singoli individui (13% dei rispondenti).

Tra le 12 *question* poste dal *Board* ai rispondenti, il numero di soggetti favorevoli ai pareri preliminari definiti dallo IASB è sempre risultato superiore al numero di soggetti contrari o al numero di soggetti che non sono stati in grado di esprimere una propria opinione. Questo rappresenta sicuramente un segnale positivo in termini di sviluppo del progetto di ricerca poiché indica che il *Board* sta percorrendo la strada giusta per la risoluzione delle diversità e dei problemi di comparabilità attualmente esistenti.

Tuttavia, è necessario evidenziare che molti dei quesiti analizzati presentano una divisione alquanto netta tra i rispondenti. È difficile individuare dei pareri che superino favorevolmente e in modo consistente il 50% delle preferenze. Inoltre, nel caso dei Pareri preliminari 3, 6 e 10, la percentuale di intervistati favorevoli ha superato con difficoltà la soglia del 40% delle preferenze.

Questa situazione si è verificata soprattutto per la presenza di un gran numero di rispondenti contrari ai pareri formulati dal *Board* e di un numero quasi equivalente di rispondenti che non sono stati in grado di esprimere alcuna opinione in merito alle proposte definite dallo IASB.

Nello specifico, le tematiche che hanno determinato maggiore opposizione da parte dei rispondenti hanno riguardato:

- l'introduzione di un approccio duale di contabilizzazione delle BCUCC;
- le variabili da considerare per comprendere quando utilizzare l'*acquisition method* e quando utilizzare un *book-value method*;
- il vincolo di quotazione connesso all'applicazione dell'*acquisition method*;
- l'esenzione facoltativa dall'applicazione dell'*acquisition method*;
- l'eccezione all'applicazione dell'*acquisition method* per le parti correlate;
- i valori contabili da utilizzare in caso di applicazione di un *book-value method*;
- la rideterminazione delle informazioni pre-aggregazione.

Le diverse categorie di intervistati, in particolare i rispondenti contrari ai pareri preliminari definiti dal *Board*, si sono preoccupate di formulare svariati suggerimenti in merito a tematiche più volte citate quali, ad esempio, il controllo transitorio, le ristrutturazioni di gruppo, i bilanci separati e la rilevazione delle operazioni anche da parte di entità del gruppo diverse dall'entità ricevente.

Chi esprime delle posizioni contrarie verso le *preliminary view* dello IASB sostiene generalmente che:

- si dovrebbe applicare un unico metodo di contabilizzazione delle BCUCC (solitamente un *book-value method*);
- non si dovrebbe procedere con l'introduzione di un principio NCI, poiché esso conferirebbe troppo potere decisionale agli azionisti di minoranza (soprattutto all'interno di entità quotate) ed essi sono già sufficientemente tutelati dalle norme attualmente in vigore nei singoli ordinamenti giuridici. Inoltre, le interessenze partecipative di minoranza non dovrebbero essere l'unico fattore determinante nella scelta di quale metodo di contabilizzazione utilizzare.

Infatti, secondo i rispondenti contrari, si dovrebbe applicare l'*acquisition method* o un *book-value method* utilizzando come *benchmark* di riferimento la sostanza economica dell'operazione di aggregazione aziendale sotto controllo comune;

- la quotazione in borsa di un'entità ricevente non dovrebbe influenzare il metodo di contabilizzazione che l'entità ricevente è tenuta ad utilizzare;
- le entità dovrebbero avere la possibilità di scegliere se utilizzare i valori contabili dell'entità trasferita o di un'altra entità del gruppo in caso di applicazione di un *book-value method*;
- le entità dovrebbero avere la possibilità di rideterminare le informazioni pre-aggregazione e dovrebbe essere richiesta la divulgazione di tali informazioni (in alcuni o tutti i casi).

Si sottolinea che l'attività di ricerca svolta ed esposta all'interno del presente elaborato presenta delle limitazioni. Per motivi legati alle poche informazioni disponibili, non è stato possibile condurre un'analisi della distribuzione delle opinioni dei rispondenti per area geografica.

Inoltre, a causa sempre della scarsa disponibilità dei dati, la suddivisione dei rispondenti per categoria è stata effettuata prendendo a riferimento esclusivamente i gruppi di *stakeholder* identificati nel secondo capitolo ed evitando quindi di effettuare un'analisi più specifica in grado di ricomprendere anche altre parti interessate, quali ad esempio i finanziatori e le società di revisione.

Infine, per non dilungare troppo l'analisi di cui al quarto capitolo, si è preferito focalizzare lo studio sui principali suggerimenti dei rispondenti ed evitare l'esame di ogni singola richiesta di chiarimento delineata all'interno delle *comment letter*.

Risulta evidente che il percorso per arrivare alla definizione di un principio contabile internazionale *ad hoc* per la contabilizzazione delle aggregazioni aziendali sotto controllo comune è ancora sufficientemente lungo. Il consenso ottenuto dallo IASB in merito ai propri pareri preliminari risulta alquanto debole e, per questo motivo, le raccomandazioni effettuate dai rispondenti dovranno essere attentamente considerate dal *Board*, soprattutto vista l'importanza e la portata del *research project* in esame.

La necessità di riconsiderare quasi tutti gli aspetti analizzati nel *discussion paper*, nonostante le molte opinioni favorevoli espresse dai rispondenti per alcuni argomenti, si può evincere anche dalla semplice analisi del Parere preliminare 1, il quale ha ricevuto un consenso superiore all'80%, ma presenta comunque numerosi aspetti valevoli di una eventuale modifica.

Inoltre, il *Board* dovrà fronteggiare ulteriori sfide, che potranno incidere notevolmente sull'eventuale prolungamento del progetto.

Innanzitutto, qualora lo IASB dovesse procedere con l'introduzione di un approccio duale di contabilizzazione delle aggregazioni aziendali sotto controllo comune, rimarrebbe il problema di dover scegliere quale *book-value method* far applicare alle entità coinvolte nell'operazione. Questa scelta può sicuramente avere un grande impatto a livello di politiche contabili e di *trade-off* costi-benefici poiché alcuni ordinamenti giuridici prevedono già l'applicazione di un *book-value method* specifico, solitamente il *predecessor method* o il *pooling-of-interests method*.

Dunque, la scelta affidata allo IASB non è per nulla semplice e può avere delle conseguenze rilevanti, dato che la scelta dell'uno o dell'altro metodo può generare notevoli dissensi a livello internazionale. Dissensi che potrebbero aumentare qualora lo IASB optasse per l'introduzione di un *book-value method* nuovo e mai utilizzato prima (opzione considerata e analizzata nel secondo capitolo), invece di un metodo più diffuso e ormai conosciuto dagli *stakeholder*.

In secondo luogo, un'altra scelta complessa è quella connessa alla rideterminazione delle informazioni pre-aggregazione, considerate essenziali da molti rispondenti. La complessità di questa decisione deriva prevalentemente dal fatto che l'obiettivo principale dello IASB e del *discussion paper* analizzato all'interno del presente elaborato è quello di determinare dei principi contabili che consentano di soddisfare al meglio le esigenze informative degli utilizzatori dei bilanci, fornendo loro dati comparabili, pertinenti e utili. La maggior parte di questi soggetti si è però opposta al Parere preliminare 10 (come analizzato nel quarto capitolo) affermando proprio che la rideterminazione delle informazioni pre-aggregazione garantisce agli utenti di ricevere informazioni su tutti gli aspetti più significativi.

In conclusione, sono molteplici le sfide che si pongono ancora davanti allo IASB prima di poter arrivare alla definizione di un insieme di requisiti contabili adeguati alla contabilizzazione delle aggregazioni aziendali sotto controllo comune. Tuttavia, non vi è dubbio sul fatto che, ad oggi, il *Board* abbia svolto molti passi avanti e che sia sulla strada giusta per riuscire a completare un progetto che avrà un impatto notevole sulle politiche contabili attualmente diffuse nella prassi, riducendo le diversità e incrementando il livello di comparabilità dei dati.

BIBLIOGRAFIA⁴⁸⁹

- 1) AASB, *Comment letter*, 2021
- 2) ABRASCA, *Comment Letter*, 2021
- 3) ACCA, *Comment letter*, 2021
- 4) AcSB, *Comment letter*, Toronto, 2021
- 5) Aghimien P., Asiri A. A., Yamani A. G., *Accounting for Business Combinations: Application of rules from IFRS, Saudi Arabia and USA*, *International Journal of Business, Accounting, and Finance*, 2014, Volume 8, Number 1
- 6) ANC, *Comment letter*, Paris, 2021
- 7) AOSSG, *Comment letter*, 2021
- 8) ASAF, *Scope of the research project, Agenda Paper 2A*, Giugno 2014
- 9) ASAF, *Accounting for business combinations under common control, Agenda Paper 8*, Marzo 2015
- 10) ASBJ, *Comment letter*, Japan, 2021
- 11) ASC, *Comment letter*, Singapore, 2021
- 12) Ashok Arora, *Comment letter*, 2021
- 13) Atiq-ur-Rahman, *Comment letter*, Saudi Arabia, 2021
- 14) BDO, *Comment letter*, London, 2021
- 15) Biancone P. P., *Business Combinations Under Common Control (BCUCC): the Italian Experience*, *GSTF International Journal on Business Review (GBR)*, 2013, Vol. 2, No.3
- 16) BICA, *Comment letter*, Botswana, 2021
- 17) BUSINESSEUROPE a.i.s.b.l., *Comment letter*, Brussels, 2021
- 18) CA PAKISTAN, *Comment letter*, Karachi, 2021
- 19) CAI, *Comment letter*, Dublin, 2021
- 20) CASC, *Comment letter*, Beijing, 2021
- 21) CBA, *Comment letter*, Toronto, 2021
- 22) CENOVUS, *Comment letter*, Calgary, 2021
- 23) CGE, *Comment letter*, Madrid, 2021
- 24) CII, *Comment letter*, 2021
- 25) CINIF, *Comment letter*, 2021

⁴⁸⁹ La bibliografia è stata redatta in ordine alfabetico. Per i documenti aventi lo stesso autore si è fatto riferimento anche alla data di pubblicazione.

- 26) CMA, *Comment letter, Kingdom of Saudi Arabia, 2021*
- 27) CPA AUSTRALIA - CA ANZ, *Comment letter, 2021*
- 28) CPC, *Comment letter, Brasilia, 2021*
- 29) Crédit Mutuel group, *Comment letter, Paris, 2021*
- 30) CRUF, *Comment letter, 2021*
- 31) CSA, *Comment letter, 2021*
- 32) CSE, *Comment letter, Stockholm, 2021*
- 33) CVM, *Comment letter, Rio de Janeiro, 2021*
- 34) DASB, *Comment letter, Amsterdam, 2021*
- 35) Deloitte Touche Tohmatsu Limited, *Comment letter, London, 2021*
- 36) DRSC, *Comment letter, Berlin, 2021*
- 37) DSAK IAI, *Comment letter, Jakarta, 2021*
- 38) EAA, *Comment letter, Brussels, 2021*
- 39) EACB, *Comment letter, Brussels, 2021*
- 40) EDF, *Comment letter, Paris, 2021*
- 41) EFFAS, *Comment letter, Frankfurt am Main, 2021*
- 42) EFRAG, *Comment letter, 2021*
- 43) EFRAG – OIC, *Discussion Paper: Accounting for Business Combinations under Common Control, Brussels, 2011*
- 44) ESMA, *Comment letter, Paris, 2021*
- 45) Ernst & Young Global Limited, *Comment letter, London, 2021*
- 46) FAR, *Comment letter, Stockholm, 2021*
- 47) FBF, *Comment letter, Paris, 2021*
- 48) GLASS, *Comment letter, 2021*
- 49) Grant Thornton International Ltd, *Comment letter, 2021*
- 50) Hally Zhang, *Comment letter, Beijing, 2021*
- 51) Hao Liu, *Comment letter, 2021*
- 52) HKICPA, *Comment letter, Hong Kong, 2021*
- 53) IASB, *Agenda Proposal, Agenda Paper 5C, Dicembre 2007*
- 54) IASB, *Research project status update, Agenda Paper 14, Settembre 2013*
- 55) IASB, *Scope of the research project, Agenda Paper 14, Giugno 2014*
- 56) IASB, *Update on the research project, Agenda Paper 8B, Settembre 2014*

- 57) IASB, *Report and Feedback Statement, Post-implementation Review: IFRS 3 Business Combinations*, 2015
- 58) IASB, *Cover Paper, Agenda Paper 23*, Aprile 2016
- 59) IASB, *Method(s) of accounting for BCUCC, Agenda Paper 23A*, Aprile 2016
- 60) IASB, *Application of the predecessor method, Agenda Paper 23B*, Aprile 2016
- 61) IASB, *Scope of the project, Agenda Paper 23*, Ottobre 2017
- 62) IASB, *Review of related projects, Agenda Paper 23A*, Dicembre 2017
- 63) IASB, *Approach for transactions that affect non-controlling interest, Agenda Paper 23*, Dicembre 2018
- 64) IASB, *Transactions that do not affect non-controlling shareholders, Agenda Paper 23A*, Giugno 2019
- 65) IASB, *When to apply which measurement approach, Agenda Paper 23A*, Settembre 2019
- 66) IASB, *Disclosure, Agenda Paper 23A*, Febbraio 2020
- 67) IASB, *Feedback on scope, Agenda Paper 23A*, Dicembre 2021
- 68) IASB, *Feedback on selecting the measurement method - the principle, Agenda Paper 23B*, Dicembre 2021
- 69) IASB, *Feedback on selecting the measurement method - other considerations, Agenda Paper 23C*, Dicembre 2021
- 70) IASB, *Review of academic literature, Agenda Paper 23E*, Dicembre 2021
- 71) IASB, *Feedback on applying the acquisition method, Agenda Paper 23A*, Gennaio 2022
- 72) IASB, *Feedback on applying a book-value method, Agenda Paper 23B*, Gennaio 2022
- 73) IASB, *Feedback on pre-combination information, Agenda Paper 23C*, Gennaio 2022
- 74) IASB, *Feedback on disclosure requirements, Agenda Paper 23D*, Gennaio 2022
- 75) IASB, *Comment letter, Tel-Aviv*, 2021
- 76) ICAC, *Comment letter, Madrid*, 2021
- 77) ICAEW, *Comment letter, London*, 2021
- 78) ICAI, *Comment letter*, 2021
- 79) ICAS, *Comment letter*, 2021
- 80) ICPAU, *Comment letter*, 2021

- 81) IDW, *Comment letter, Dusseldorf, 2021*
- 82) IFRS Foundation, *IFRS 3 Business Combinations, 2008*
- 83) IFRS Foundation, *Conceptual Framework for Financial Reporting, 2010*
- 84) IFRS Foundation, *IAS 24 Related Party Disclosures, 2011*
- 85) IFRS Foundation, *Business Combinations under Common Control, Novembre 2020*
- 86) INCP, *Comment letter, Bogotá, 2021*
- 87) IOSCO, *Comment letter, Madrid, 2021*
- 88) ISCA, *Comment letter, Singapore, 2021*
- 89) JFTC, *Comment letter, 2021*
- 90) JICPA, *Comment letter, Tokyo, 2021*
- 91) Jielin Du, *Comment letter, 2021*
- 92) JSE, *Comment letter, Johannesburg, 2021*
- 93) KASB, *Comment letter, Seoul, 2021*
- 94) KEIDANREN, *Comment letter, 2021*
- 95) KPMG IFRG Limited, *Comment letter, London, 2021*
- 96) Mackenzie Cook, *Comment letter, 2021*
- 97) Mackenzie – ANEFAC, *Comment letter, São Paulo, 2020*
- 98) Mancin M., *Le operazioni straordinarie d'impresa. Normativa civilistica e rilevazioni contabili secondo i principi OIC e IFRS, Giuffrè, 2020*
- 99) MASB, *Comment letter, Kuala Lumpur, 2021*
- 100) MICPA, *Comment letter, Kuala Lumpur, 2021*
- 101) MNP LLP, *Comment letter, Calgary, 2021*
- 102) Mojtaba Tajgardan, *Comment letter, 2021*
- 103) NANJING, *Comment letter, 2021*
- 104) Naoe Smith, *Comment letter, 2021*
- 105) NASB, *Comment letter, 2021*
- 106) Nutrien Ltd, *Comment letter, Calgary, 2021*
- 107) NYSSCPA, *Comment letter, New York, 2021*
- 108) NZASB, *Comment letter, Wellington, 2021*
- 109) OAG, *Comment letter, Wellington, 2021*
- 110) OIC, *Comment letter, Roma, 2021*
- 111) PAFA, *Comment letter, Johannesburg, 2021*

- 112) PASC, *Comment letter, Warsaw, 2021*
- 113) Pearl Tan, *Comment letter, Singapore, 2021*
- 114) Peter Herzog, *Comment letter, Rio de Janeiro, 2021*
- 115) PETROBAS, *Comment letter, Rio de Janeiro, 2021*
- 116) PWC, *Comment letter, London, 2021*
- 117) Quiang Guo, *Comment letter, Shenzhen, 2021*
- 118) RSM International Limited, *Comment letter, London, 2021*
- 119) SAICA, *Comment letter, Johannesburg, 2021*
- 120) SFRB, *Comment letter, Stockholm, 2021*
- 121) SIEMENS, *Comment letter, Munich, 2021*
- 122) SOCPA, *Comment letter, Kingdom of Saudi Arabia, 2021*
- 123) Steven Knapp, *Comment letter, 2021*
- 124) Syamantak Saha, *Comment letter, Canberra, 2021*
- 125) Szuster N. e Cardoso R.L., *Comment letter, Rio de Janeiro, 2021*
- 126) TELUS, *Comment letter, Alberta, 2021*
- 127) TFAP, *Comment letter, Bangkok, 2021*
- 128) TFRSC, *Comment letter, Taiwan, 2021*
- 129) THE 100 GROUP, *Comment letter, 2021*
- 130) UBS AG, *Comment letter, 2021*
- 131) UKEB, *Comment letter, London, 2021*
- 132) VMEBF e.V., *Comment letter, Weinheim, 2021*
- 133) Volkswagen AG, *Comment letter, Wolfsburg, 2021*
- 134) Wipro Limited, *Comment letter, Bengaluru, 2021*

SITOGRAFIA⁴⁹⁰

- 1) https://thebusinessprofessor.com/en_US/accounting-taxation-and-reporting-managerial-amp-financial-accounting-amp-reporting/accounting-principles-definition
- 2) <https://www.fasb.org/page/PageContent?pageId=/eitf/about.html>
- 3) <https://www.advant-nctm.com/news/rassegna-stampa/step-acquisition-ammesse-anche-in-piu-fasi>
- 4) <https://www.ifrs.org/projects/post-implementation-reviews/>
- 5) <https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2018/10/iasb-amends-definition-of-business-in-ifrs-standard-on-business-combinations/>
- 6) <https://www.ifrs.org/projects/work-plan/goodwill-and-impairment/#about>
- 7) https://www.revisorionline.it/IAS_IFRS/ifrs3.htm#met

⁴⁹⁰ La sitografia è stata redatta seguendo l'ordine di citazione all'interno dell'elaborato.